



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

*Settore : Governo del Territorio e Sviluppo Economico
Servizio : Edilizia Privata e Condono*

Regolamento edilizio

Legge Regionale n° 52/99

Dirigente del Settore : ing. Giancarlo Vecchi

Coordinatore gruppo di lavoro: arch. Cesare Allegretti

gruppo di lavoro:

Dott. Aldo Fanelli, Geom Anselmo Gabbriellini, Geom. Marco Lelli, arch. Monica Luperi, dott.sa Elena Fantoni

- Approvato con Delibera C.C. n. 89 del 21.12.2001 esecutiva il 4 gennaio 2002
- Approvato con Delibera C.C. n. 122 del 17.12.2007

INDICE

I - COMPETENZE, PROCEDURE E ADEMPIMENTI	7
<i>Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI</i>	<i>7</i>
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio	7
Articolo 2 - Contenuti e suddivisione della materia	7
Articolo 3 - Competenze, procedure e adempimenti	7
Articolo 4 - Applicazione delle definizioni e dei parametri	7
Articolo 5 - Esigenze, requisiti e prestazioni tecniche	8
Articolo 6 – Allegati	8
Articolo 7 – Collegio di esperti in materia di beni culturali ed ambientali	8
<i>Capitolo II - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</i>	<i>8</i>
Articolo 8 – Presentazione delle richieste	8
<i>Capitolo III – PARERE PREVENTIVO</i>	<i>9</i>
Articolo 9 - Definizione	9
Articolo 10 - Richiesta	9
Articolo 11- Rilascio	10
<i>Capitolo IV – TITOLARITA' ALLA RICHIESTA</i>	<i>10</i>
Articolo 12 – Titolo abilitativo	10
<i>Capitolo V – CONCESSIONE EDILIZIA</i>	<i>10</i>
Articolo 13 – Opere sottoposte a concessione	10
Articolo 14 – Richiesta, documenti ed elaborati di progetto	11
Articolo 15 – Istruttoria formale	11
Articolo 16 – Rilascio e ritiro	12
Articolo 17 - Decadenza	12
Articolo 18 – Concessione edilizia in deroga	12
Articolo 19 – Pubblicità, accesso e responsabilità	13
Articolo 20 - Trasferimento	13

Articolo 21 – Contributo di concessione	13
<i>Capitolo VI – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’</i>	13
Articolo 22 – Opere ed interventi subordinati alla denuncia di inizio dell’attività (D.I.A.)	13
Articolo 23 - Presentazione	13
Articolo 24 - Controlli	14
Articolo 25 – Opere sottoposte ad autorizzazione edilizia	14
Articolo 26 – Autorizzazione edilizia - Rinvio	15
Articolo 27 – Opere soggette ad autorizzazione amministrativa	15
Articolo 28- Ripristino dello stato dei luoghi	15
<i>Capitolo VII – OPERE COMUNALI</i>	16
Articolo 29 – Opere pubbliche di competenza comunale	16
<i>Capitolo VIII – OPERE DI SOMMA URGENZA</i>	16
Articolo 30 – Opere Urgenti	16
<i>Capitolo IX – ESECUZIONE DELLE OPERE</i>	16
Articolo 31 – Comunicazione di inizio lavori	16
Articolo 32 - Allineamenti	17
Articolo 33 – Vigilanza durante l’esecuzione delle opere	17
Articolo 34 – Conduzione del cantiere e pubblica incolumità	17
Articolo 35 – Ritrovamenti archeologici	18
<i>Capitolo X – VARIANTI</i>	18
Articolo 36 – Varianti a Concessione edilizia e Attestazione di conformità	18
<i>Capitolo XI – CONCLUSIONE DELLE OPERE</i>	18
Articolo 37- Proroga del termine di fine lavori	18
Articolo 38 – Scheda tecnica descrittiva	19
Articolo 39 – Comunicazione di fine lavori e certificazione di conformità	19
Articolo 40 – Certificazione di abitabilità o di agibilità	20
Articolo 41 – Certificato di collaudo per impianti produttivi	20
Articolo 42 – Tolleranza esecutiva nelle misurazioni	20
Articolo 43 – Verifiche analitiche a campione	21
Articolo 44 – Elenco dei tecnici verificatori	21
<i>Articolo XII – SICUREZZA, IGIENE E DECORO DEI LUOGHI</i>	21
Articolo 45 – Numeri civici	21
Articolo 46 – Cartelli ed apparecchi di pubblico interesse	21
Articolo 47 – Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici	21
Articolo 48 – Manutenzione delle aree e delle costruzioni	22
Articolo 49 – Dichiarazione di inabitabilità	22
ArticoloI 50 – Utilizzazione abusiva	22
<i>Capitolo XIII – DISPOSIZIONI FINALI</i>	23
Articolo 51 – Richiesta di accertamento di conformità	23
Articolo 52 – Abusi edilizi di minore entità	23
Articolo 53 – Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni	23
Articolo 54 – Validità ed efficacia	23
Articolo 55 – Riferimento normativo generale	23
Articolo 56- Entrata in vigore	24
II - DEFINIZIONI, PARAMETRI E INTERVENTI	24
<i>Capitolo I - PARAMETRI URBANISTICI</i>	24
Articolo 57 - Centro abitato	24
Articolo 58 – Standards urbanistici	24
Articolo 59 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria	24
Articolo 60 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria	25
Articolo 61 – Superficie per opere di Urbanizzazione di interesse generale	25
Articolo 62 – Comparto urbanistico e zona di recupero	25
Articolo 63 – Superficie territoriale (ST)	25
Articolo 64 – Potenzialità edificatoria (PE)	26
Articolo 65 – Carico urbanistico	26
Articolo 66 – Categoria e classe catastale	26
Articolo 67 – Capacità insediativa	26
Articolo 68 – Superficie fondiaria (SF)	26
Articolo 69 – Unità minima di intervento	26
Articolo 70 – Area dell’insediamento	27
<i>Capitolo II - INTERVENTI URBANISTICI</i>	27
Articolo 71 - Interventi urbanistici preventivi	27

Articolo 72 - Richiesta di intervento urbanistico	27
Articolo 73 - Comparto urbanistico di attuazione	28
Articolo 74 - Perimetri dei comparti urbanistici di attuazione	28
Articolo 75 - Aree destinate agli standards urbanistici	28
Articolo 76 - Iniziativa dei proprietari	28
Articolo 77 - Studio di impatto ambientale	29
Articolo 78 - Valutazione degli effetti ambientali	29
Articolo 79 - Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale	29
Articolo 80 - Superficie agricola utilizzata	29
Articolo 81 - Imprenditore agricolo a titolo principale	29
Articolo 82 - Progetti unitari (P.U.)	30
<i>Capitolo III - PARAMETRI EDILIZI</i>	30
Articolo 83 - Edificio, unità edilizia (UE)	30
Articolo 84 - Unità tipologica, tipo edilizio	30
Articolo 85 - Area di pertinenza	31
Articolo 86 - Area cortiliva	31
Articolo 87 - Edificio residenziale	31
Articolo 88 - Edificio unifamiliare	31
Articolo 89 - Unità immobiliare (UI)	31
Articolo 90 - Abitazione	31
Articolo 91 - Pertinenza edilizia	31
Articolo 92 - Parti comuni condominiali	32
Articolo 93 - Superfetazione edilizia	32
Articolo 94 - Definizioni particolari	32
Articolo 95 - Superficie lorda (SL)	32
Articolo 96 - Superficie utile (SU)	32
Articolo 97 - Superficie principale (S.pr.)	33
Articolo 98 - Superficie accessoria (S.ac.)	33
Articolo 99 - Involucri leggeri rimuovibili	34
Articolo 100 - Indice di utilizzazione territoriale (UT)	34
Articolo 101 - Indice di utilizzazione fondiaria (UF)	34
Articolo 102 - Volume lordo (VL)	34
Articolo 103 - Volume utile (VU)	34
Articolo 104 - Indice di densità territoriale (DT)	34
Articolo 105 - Indice di densità fondiaria (DF) o Indice di Fabbricabilità (IF)	34
Articolo 106 - Superficie coperta (SC)	34
Articolo 107 - Rapporto di copertura (RC)	35
Articolo 108 - Superficie permeabile (SP)	35
Articolo 109 - Rapporto di permeabilità (RP)	35
<i>Capitolo IV - ALTEZZE E DISTANZE</i>	35
Articolo 110 - Sagoma dell'edificio	35
Articolo 111 - Fronte o prospetto dell'edificio	35
Articolo 112 - Aperture: luci e vedute	35
Articolo 113 - Pareti finestrate e prospicienti	35
Articolo 114 - Altezza del fronte (AF)	36
Articolo 115 - Quota media del terreno	36
Articolo 116 - Piano di un edificio	36
Articolo 117 - Altezza interna di piano (AP)	36
Articolo 118 - Altezza interna del locale (AL)	36
Articolo 119 - Soppalco	37
Articolo 120 - Altezza di un edificio	37
Articolo 121 - Distanza di un edificio (D)	37
Articolo 122 - Indice di visuale libera (IVL)	37
Articolo 123 - Misura della distanza	37
Articolo 124 - Distanza da un confine di proprietà (D1)	37
Articolo 125 - Distanza da un confine di zona (D2)	38
Articolo 126 - Distanza da un altro edificio (D3)	39
Articolo 127 - Riduzione delle distanze	39
<i>Capitolo V - INTERVENTI EDILIZI DI CONSERVAZIONE</i>	39
Articolo 128 - Manutenzione ordinaria (MO)	39
Articolo 129 - Manutenzione straordinaria (MS)	40
Articolo 130 - Restauro (R1)	40

Articolo 131 - Risanamento conservativo (R2)	41
Articolo 132 - Riqualificazione e ricomposizione tipologica (R3)	41
Articolo 133 - Ripristino tipologico (R4)	42
Articolo 134 - Cambio della destinazione d'uso (R5)	42
Articolo 135 - Recupero per conservazione dei giardini e siti storici (R6)	43
Articolo 136 - Ristrutturazione edilizia conservativa dell'involucro esterno (R8)	43
<i>Capitolo VI - INTERVENTI EDILIZI DI TRASFORMAZIONE</i>	44
Articolo 137 - Tutela delle componenti paesaggistiche del territorio	44
Articolo 138 - Ristrutturazione edilizia senza modifica della sagoma preesistente (T1)	44
Articolo 139 - Ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma preesistente (T2)	44
Articolo 140 - Ristrutturazione con ampliamento (T3)	44
Articolo 141 - Opere esterne di adeguamento estetico-architettonico (T4)	45
Articolo 142 - Eliminazione delle barriere architettoniche (T5)	45
Articolo 143 - Installazione di impianti tecnologici (T6)	45
Articolo 144 - Realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati (T7)	46
Articolo 145 - Ristrutturazione Urbanistica (T8)	46
Articolo 146 - Demolizione e recupero del sedime (T9)	46
Articolo 147 - Demolizione e ricostruzione (T10)	46
Articolo 148 - Ampliamento di edificio esistente (C1)	47
Articolo 149 - Nuovo impianto edilizio (C2)	47
Articolo 150 - Attrezzatura del territorio (C3)	47
Articolo 151 - Modificazione del suolo (C4)	47
Articolo 152 - Depositi a cielo aperto (C5)	48
Articolo 153 - Costruzioni temporanee (C6)	48
Articolo 154 - Arredo urbano (C7)	48
Articolo 155 - Allestimento del verde (C8)	49
Articolo 156 - Infrastrutture e impianti per attività sportive e ricreative (C9)	49
Articolo 157 - Recinzioni, passi carrai e rampe (C10)	50
Articolo 158 - Opere cimiteriali (C11)	50
Articolo 159 - Impianti di distribuzione di carburante (C12)	50
Articolo 160 - Demolizione di rottami (C13)	51
Articolo 161 - Coltivazione di cave e torbiere (C14)	51
Articolo 162 - Campeggi, villaggi turistici e aree di sosta (C15)	51
Articolo 163 - Occupazione di suolo pubblico (C16)	51
Articolo 164 - Impianti di pubblicità o propaganda (C17)	51
<i>Capitolo VII - PARCHEGGI</i>	52
Articolo 165 - Parcheggi di urbanizzazione primaria (P1)	52
Articolo 166 - Parcheggi di urbanizzazione secondaria (P2)	52
Articolo 167 - Parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici (P3)	52
Articolo 168 - Parcheggi di Urbanizzazione di interesse generale (P4)	53
<i>Capitolo VIII - USI URBANISTICI</i>	53
Articolo 169 - Usi residenziali (1)	53
Articolo 170 - Usi sociali a livello di quartiere (2)	53
Articolo 171 - Usi terziari diffusi (3)	54
Articolo 172 - Usi terziari specializzati (4)	54
Articolo 173 - Usi produttivi urbani (5)	55
Articolo 174 - Usi produttivi agricoli (6)	56
Articolo 175 - Usi speciali (7)	56
III - REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONI DEGLI EDIFICI	57
<i>Capitolo I - PRESCRIZIONI ESIGENZIALI</i>	57
Articolo 176 - Oggetto e contenuti	57
Articolo 177 - Lista degli usi urbanistici	58
Articolo 178 - Lista dei sottosistemi ambientali	58
Articolo 179 - Lista delle componenti tecnologiche	59
Articolo 180 - Lista delle esigenze	61
Articolo 181 - Lista dei requisiti tecnici	61
Articolo 182 - Requisiti cogenti e requisiti raccomandati	62
Articolo 183 - Specifiche tecniche e relative asseverazioni	63
<i>Capitolo II - SPECIFICHE TECNICHE</i>	64
REQ. N. 1.1.: RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE DI ESERCIZIO	64
REQ. N° 1.2.: RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI E SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI	65

REQ. N° 2.1.: LIMITAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO, DI REAZIONE AL FUOCO	66
REQ. N° 2.2.: RESISTENZA AL FUOCO	67
REQ. N° 2.3.: EVACUAZIONE IN CASO D'EMERGENZA E ACCESSIBILITA'	68
REQ. N° 3.1.: PUREZZA E RICAMBIO DELL'ARIA	69
REQ. N° 3.2.: CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE E DEI FUMI IN USCITA	70
REQ. N° 3.3.: PORTATA DELLE CANNE DI ESALAZIONE AERIFORMI	71
REQ. N° 3.4.: CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE	72
REQ. N° 3.5.: CONTROLLO DELLA VELOCITA' DELL'ARIA	73
REQ. N° 3.6.: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE	74
REQ. N° 3.7.: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTERNA	75
REQ. N° 3.8.: CONTROLLO DELL'UMIDITA' SUPERFICIALE E INTERSTIZIALE	76
REQ. N° 3.9.: CONTROLLO DELL'UMIDITA' RELATIVA	77
REQ. N° 3.10.: CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA	78
REQ. N° 3.11.: ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA	79
REQ. N° 3.12.: SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO	80
REQ. N° 3.13.: VENTILAZIONE DELLE RETI DI SMALTIMENTO LIQUIDI	81
REQ. N° 3.14.: SMALTIMENTO DELLE ACQUE	82
REQ. N° 3.15.: IMPERMEABILITA' E TENUTA ALL'ACQUA	83
REQ. N° 3.16.: CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE NATURALE	84
REQ. N° 3.17.: CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE	85
REQ. N° 3.18.: ASSENZA DI EMISSIONE E DI SOSTANZE NOCIVE	86
REQ. N° 3.19.: PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI	87
REQ. N° 3.20.: PULIBILITA' E ASETTICITA'	88
REQ. N° 3.21.: OSCURABILITA'	89
REQ. N° 4.1.: SICUREZZA DALLE CADUTE	90
REQ. N° 4.2.: SICUREZZA AGLI URTI E SFONDAMENTI E ALL'AZIONE DEL VENTO	91
REQ. N° 4.3.: SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE	92
REQ. N° 4.4.: SICUREZZA DI MANOVRA E ALLE EFFRAZIONI	93
REQ. N° 4.5.: SICUREZZA DI MANUTENZIONE	94
REQ. N° 4.6.: SICUREZZA AI RISCHI DI ESPLOSIONE E DI USTIONE	95
REQ. N° 4.7.: SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE	96
REQ. N° 4.8.: FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA	97
REQ. N° 4.9.: SICUREZZA ALLE SOLLECITAZIONI NEGLI IMPIANTI	98
REQ. N° 5.1.: ACCESSIBILITA', VISITABILITA' ED ADATTABILITA' DEGLI SPAZI	99
REQ. N° 5.2.: DISPONIBILITA' DI SPAZI MINIMI	100
REQ. N.5.3.: DOTAZIONI IMPIANTISTICHE INDISPENSABILI	101
REQ. N° 6.1.: CONTROLLO DEL LIVELLO DI RUMORE PRODOTTO	102
REQ. N° 6.2.: CONTROLLO DELLA PRESSIONE SONORA	103
REQ. N° 6.3.: ISOLAMENTO ACUSTICO	104
REQ. N° 6.4.: ISOLAMENTO AI RUMORI IMPATTIVI	105
REQ. N° 6.5.: CONTROLLO DELLA RIVERBERAZIONE SONORA	106
REQ. N° 7.1.: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA INTERNA	107
REQ. N° 7.2.: CONTROLLO DELLE DISPERSIONI, DELLA TENUTA ALL'ARIA	108
REQ. N° 7.3.: CONTROLLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TECNICI CIVILI	109
IV - REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONI DEGLI SPAZI ESTERNI	110
<i>Capitolo I - PRESCRIZIONI ESIGENZIALI</i>	<i>110</i>
Articolo 184 - Oggetto e contenuti	110
Articolo 185 - Lista delle zone territoriali omogenee	110
Articolo 186 - Lista degli usi collettivi	111
Articolo 187 - Lista dei sottosistemi ambientali	111
Articolo 188 - Lista delle componenti tecniche	111
Articolo 189 - Lista delle esigenze	112
Articolo 190 - Lista dei requisiti tecnici	113
Articolo 191 - Requisiti cogenti e requisiti raccomandati	114
Articolo 192 - Specifiche tecniche e relative asseverazioni	114
<i>Capitolo II - SPECIFICHE TECNICHE</i>	<i>115</i>
REQ. N° 1.1.: ACCESSIBILITA' E TRANSITABILITA'	115
REQ. N° 1.2.: DOTAZIONE MINIMA DI IMPIANTI	116
REQ. N° 1.3.: DOTAZIONE MINIMA DI ATTREZZATURE	117
REQ. N° 1.4.: CONTROLLO DELL'INTERAZIONE SUPERFICIALE DEGLI IMPIANTI	118
REQ. N° 1.5.: CONTROLLO DELLA SCABROSITA'	119

REQ. N° 2.1.: CONTROLLO DELL'EMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE	120
REQ. N° 2.2.: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI	121
REQ. N° 2.3.: RESISTENZA E STABILITA' MECCANICA	122
REQ. N° 2.4.: RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO	123
REQ. N° 2.5.: SICUREZZA DALLE CADUTE E DAGLI URTI ACCIDENTALI	124
REQ. N° 2.6.: SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE (PEDONALE E CICLABILE)	125
REQ. N° 2.7.: ACCESSIBILITA' AI MEZZI DI SOCCORSO	126
REQ. N° 2.8.: SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE	127
REQ. N° 3.1.: IGIENE E QUALITA' DELLE ACQUE	128
REQ. N° 3.2.: IGIENE E QUALITA' DEL SUOLO	129
REQ. N° 3.3.: IGIENE E QUALITA' DELL'ARIA	130
REQ. N° 3.4.: IGIENE E QUALITA' DEL VERDE	131
REQ. N° 3.5.: RECUPERO E RISPARMIO IDRICO	132
REQ. N° 4.1.: CONTROLLO DELLA PRESSIONE SONORA	133
REQ. N° 4.2.: CONTROLLO DELLA RIVERBERAZIONE SONORA	134
REQ. N° 4.3.: CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE	135
REQ. N° 4.4.: CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO	136
REQ. N° 4.5.: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE	137
REQ. N° 4.6.: CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI SCARICHI SGRADUOLI	138
REQ. N° 5.1.: AFFIDABILITA'	139
REQ. N° 5.2.: RESISTENZA AGLI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI	140
REQ. N° 5.3.: RESISTENZA AGLI ATTI DI VANDALISMO	141
REQ. N° 6.1.: CONTROLLABILITA' E ISPEZIONABILITA'	142
REQ. N° 6.2.: PULIBILITA'	143
REQ. N° 6.3.: RIPARABILITA' E INTEGRABILITA'	144
REQ. N° 6.4.: SOSTITUIBILITA' E RECUPERABILITA'	145
REQ. N° 7.1.: RICONOSCIBILITA' DEI CARATTERI AMBIENTALI DEL SITO	146
REQ. N° 7.2.: IDENTIFICABILITA' E COMPRESIBILITA' DELL'USO	147
REQ. N° 7.3.: QUALITA' COMPOSITIVA	148
REQ. N° 7.4.: RICONOSCIBILITA' DEI CARATTERI COSTRUTTIVI PREESISTENTI	149

FINE INDICE

PARTE I - COMPETENZE, PROCEDURE E ADEMPIMENTI

Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio

1. Il Regolamento Edilizio, di seguito indicato in via breve con la sigla R.E., ha per oggetto gli interventi edilizi, cioè le opere edilizie nonché le procedure di intervento necessarie per realizzarle.
2. Ai fini dell'applicazione del R.E.:
 - opera edilizia è il risultato stabile di un'attività di costruzione e/o di modificazione fisica e/o funzionale relativa a qualsiasi immobile (area e/o edificio e/o infrastruttura);
 - procedura di intervento è la successione di operazioni, tra loro correlate temporalmente ed organizzativamente, finalizzata alla costruzione e/o modificazione fisica e/o funzionale dell'immobile (area e/o edificio e/o infrastruttura).
3. Chiunque abbia titolo ad effettuare opere edilizie, siano esse relative a nuove costruzioni o a costruzioni esistenti, deve attenersi alle prescrizioni del R.E.; fatta salva comunque l'osservanza degli strumenti urbanistici vigenti e della legislazione di settore statale e regionale, nonché le norme del Codice Civile.

Articolo 2 - Contenuti e suddivisione della materia

1. Il R.E. contiene le norme edilizie comunali riguardanti le attività di costruzione e di modificazione fisica e funzionale degli immobili, comprese le norme igieniche ed ambientali di interesse edilizio ed i requisiti tecnici ed architettonici degli edifici e degli spazi esterni.
2. Tutta la materia del R.E. è suddivisa in quattro parti distinte:
 - Parte I. - Competenze, procedure e adempimenti,
 - Parte II. - Definizioni, parametri e interventi,
 - Parte III. - Requisiti tecnici e prestazioni degli edifici,
 - Parte IV. - Requisiti tecnici e prestazioni degli spazi esterni.
3. Al R.E. si accompagnano, senza che ne costituiscano parte integrante e sostanziale, due allegati con approvazione separata e successiva:
 - Allegato A. - Modelli dei documenti (in facsimile)
 - Allegato B. - Elenco degli allegati da produrre con le richieste di trasformazione edilizia o urbanistica.

Articolo 3 - Competenze, procedure e adempimenti

1. Il R.E., Parte I, disciplina i procedimenti abilitativi all'attività di trasformazione del territorio, il processo di esecuzione delle opere, e le attività di verifica della loro conformità urbanistico-edilizia.
2. Allo scopo di semplificare i procedimenti e, conseguentemente, ridurre i tempi necessari per la definizione degli stessi l'Amministrazione comunale con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 48, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 provvederà a disciplinare i rapporti tra i vari servizi coinvolti nella definizione dei procedimenti urbanistici e/o edilizi favorendo il ricorso quando possibile all'istituto della conferenza dei servizi come disciplinato dalla legge 8 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4 - Applicazione delle definizioni e dei parametri

1. Nell'applicazione del R.E., la valutazione, il controllo e la verifica dei progetti, degli interventi e delle opere edilizie, si effettuano con riferimento alle definizioni degli interventi contenute nella legislazione nazionale e regionale vigente e dei parametri urbanistico-edilizi contenute nella Parte II del R.E. stesso.
2. Analogamente l'Amministrazione comunale farà ricorso alle medesime definizioni nello svolgimento

di ogni altra operazione tecnico-amministrativa di sua competenza, salva diversa esplicita disposizione.

Articolo 5 - Esigenze, requisiti e prestazioni tecniche

1. Tutte le opere edilizie, per le diverse categorie di appartenenza, devono rispondere a requisiti tecnici oggettivi e misurabili, stabiliti dal R.E., in riferimento alle diverse esigenze riconosciute per le opere stesse, prescindendo dalle modalità di esercizio delle attività ivi insediate o insediabili.
2. I requisiti di cui al comma precedente sono tutti contenuti nella Parte III, Requisiti tecnici e prestazioni degli edifici, e nella Parte IV, Requisiti tecnici e prestazioni degli spazi esterni. Detti requisiti risultano suddivisi in due categorie: requisiti cogenti e requisiti raccomandati.
3. Sono definiti cogenti i requisiti obbligatori, nell'ambito del rispettivo campo d'applicazione, per le diverse categorie di opere, in quanto essenziali per la resistenza, la sicurezza, l'igiene ambientale, la fruibilità, l'accessibilità, la protezione dal rumore, il risparmio energetico, la durevolezza, la qualità morfologica e la gestione delle opere. Il soddisfacimento di detti requisiti è condizione necessaria per la conformità dell'intervento
4. Sono definiti raccomandati i requisiti che, pur ritenuti importanti ai fini sopra menzionati, non sono resi obbligatori dal R.E., e quindi non condizionano l'approvazione dei progetti e la certificazione della conformità edilizia delle opere.
5. Detti requisiti saranno utilizzati quale riferimento metodologico ed obiettivo di progettazione, senza che ciò imponga livelli di soddisfacimento e metodi di verifica del requisito stesso.
6. Nei casi di interventi edilizi sull'esistente, possono essere previsti livelli di prestazione più contenuti, comunque finalizzati al miglioramento dell'esistente; quando riguardino solo una porzione (un sottosistema ambientale o una componente tecnologica) di un'unità edilizia o immobiliare, le norme prestazionali del R.E. si applicano solo alla parte che è oggetto di intervento, fatte salve le ulteriori esigenze di adeguamento strettamente correlate.

Articolo 6 - Allegati

1. Nell' Allegato A al R.E., sono contenuti i facsimile dei modelli dei documenti tecnico-amministrativi utilizzabili, nello svolgimento del processo di intervento, da parte degli Uffici competenti e dei soggetti privati aventi causa; detti modelli possono essere direttamente utilizzati dagli interessati, anche in fotocopia. Qualora si renda necessario modificare o aggiornare i modelli, ciò può essere disposto dal Dirigente del Settore senza che costituisca variante al R.E..
2. Nell' Allegato B al R.E., sono contenuti gli elenchi dei documenti e degli elaborati tecnici da produrre in allegato alla richiesta di Concessione Edilizia (schede "C") o alla Attestazione di Conformità (schede "A") finalizzate alla realizzazione dell'intervento di trasformazione. Qualora si renda necessario modificare o integrare gli elenchi, ciò può essere disposto dal Dirigente del Settore senza che costituisca variante al R.E.

Articolo 7 – Collegio di esperti in materia di beni culturali ed ambientali.

1. Le funzioni già attribuite dalla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 (sub – delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali) sono svolte da un collegio composto da tre membri nominati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della stessa legge. Il parere del collegio, espresso a maggioranza, deve recare menzione dei voti espressi e delle relative motivazioni.

Capitolo II - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 8 - Presentazione delle richieste

1. Tutte le richieste e le dichiarazioni di qualunque tipo, attinenti a procedimenti ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al D.P.R. 20 Ott. 1998, n.447, come modificato dal D.P.R. 7 Dic. 2000, n.440., tanto che siano rivolte al Dirigente del Settore o ad altro Organo o Ufficio del Comune, quanto che siano rivolte ad altro Ente esterno al Comune, sono presentate, dall'avente titolo, allo Sportello unico del Comune, istituito ai sensi dell'Articolo 3 del D.P.R. n. 447/1998.
2. Le richieste riguardanti atti abilitativi per la cui istruttoria e rilascio sono necessari anche pareri tecnici, nulla-osta o autorizzazioni da parte di Enti esterni al Comune, devono sempre essere

accompagnate dalle relative richieste di pareri tecnici, nulla-osta o autorizzazioni rivolte agli stessi Enti competenti, e formulate con le modalità e gli allegati da questi richiesti; fermo restando che lo Sportello unico provvede a trasmettere dette richieste agli Enti di cui trattasi, ed a intrattenere con questi i rapporti necessari durante lo svolgimento dell'iter procedurale, fino alla determinazione sul provvedimento conclusivo.

3. All'atto della richiesta, lo Sportello unico effettua un immediato riscontro della sua regolarità e della completezza degli atti e della documentazione allegata, come pure di quella dei relativi elaborati di progetto, indicati dal R.E. per il tipo di richiesta di cui trattasi.
4. La mancanza o l'irregolarità di documenti e/o elaborati, comporta la irricevibilità della richiesta, che viene restituita con la motivazione dell'irricevibilità e la specifica dei documenti e/o elaborati mancanti o irregolari; in tal caso non si dà avvio al procedimento.
5. All'atto della richiesta, regolarmente ricevibile, lo Sportello unico comunica al richiedente il nominativo del Responsabile del procedimento, nonché il numero del protocollo assegnato.
6. A domanda del richiedente, lo Sportello unico si pronuncia - in base agli atti ed ai documenti in suo possesso - sulla preliminare conformità della richiesta presentata e del relativo progetto allegato, alle prescrizioni di natura territoriale, ambientale, urbanistica ed edilizia contenute in piani, progetti e regolamenti di competenza del Comune o resi noti al Comune.
7. Per lo svolgimento di specifiche fasi e attività istruttorie, in relazione ai rapporti con gli Enti esterni, lo Sportello unico può anche stabilire apposite convenzioni con strutture pubbliche e/o private purché qualificate.
8. Con deliberazione dell'Organo comunale competente, è stabilita l'entità delle spese o diritti a carico del Richiedente in relazione ai procedimenti effettuati dallo Sportello unico.
9. Attraverso l'archivio informatico, anche per via telematica, lo Sportello unico assicura, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito alle informazioni: sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal R.E., sulle richieste presentate e sullo stato del loro iter procedurale, e su ogni altro elemento disponibile relativo all'oggetto.

Capitolo III - PARERE PREVENTIVO

Articolo 9 - Definizione

1. L'avente titolo alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, come pure il Progettista incaricato, può richiedere un parere preventivo, relativamente agli aspetti architettonici ed estetici dell'intervento, nonché, per casi di particolare complessità normativa, anche relativamente alla conformità con le norme urbanistiche vigenti.
2. Con il parere preventivo, su di un progetto preliminare, il Dirigente del Settore, sentito ove necessario il collegio di esperti ambientali, esprime le proprie valutazioni riguardo all'opera da eseguire, fornendo eventuali indicazioni per la redazione del progetto definitivo.
3. Le valutazioni espresse con il parere preventivo, in merito alle scelte progettuali generali definite dal progetto preliminare, vincolano l'Amministrazione nel successivo esame del progetto definitivo.

Articolo 10 - Richiesta

1. La richiesta di parere preventivo è rivolta al Dirigente del Settore; essa può riguardare un progetto di massima dell'intera opera, oppure anche soltanto di una singola parte o di un aspetto particolare, a discrezione del richiedente.
2. Il progetto di massima, da presentarsi in due copie, è generalmente costituito dai seguenti elaborati, se ed in quanto necessari, redatti in forma anche semplificata, tutti riducibili in formato UNI A4:
 - a) planimetria, almeno in scala 1:1000 per i piani attuativi e 1:200 per i singoli immobili, che consenta l'esatta individuazione dell'intervento;
 - b) rilievo dell'area e/o edifici, almeno in scala 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, dei fabbricati esistenti e circostanti, delle altezze, delle strade interne e limitrofe all'area, e delle alberature esistenti;
 - c) rilievo degli edifici, almeno in scala 1:200, con piante di tutti i piani con le funzioni dei singoli locali, con tutti i prospetti ed almeno due sezioni;
 - d) fotografie dello stato di fatto relative all'immobile ed al suo intorno immediato, in formato non inferiore a 15 x 10 cm. ed a colori, da punti di ripresa individuati;
 - e) relazione illustrativa dell'intervento, delle specifiche destinazioni d'uso e delle soluzioni

progettuali di massima, comprendente anche la descrizione dei principali materiali, componenti e colori;

f) elaborati grafici progettuali, relativi all'area e/o edificio, redatti nelle scale minime e con le indicazioni di cui ai punti b) e c), e contenenti le soluzioni di massima relative a tutte le piante, con le funzioni dei locali, a tutti i prospetti ed a tutte le sezioni significative (almeno due);

g) dichiarazione di conformità del progetto preliminare a tutti i vincoli ed a tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Articolo 11 - Rilascio

1. Il parere preventivo è rilasciato dal Dirigente del Settore, entro 60 giorni dalla richiesta, e può contenere eventuali annotazioni del Responsabile del procedimento; in pendenza del parere preventivo non può essere presentata richiesta di concessione edilizia per la medesima opera, a meno che il termine suddetto sia trascorso senza comunicazioni, o che la precedente richiesta sia stata annullata.

Capitolo IV - TITOLARITA' ALLA RICHIESTA

Articolo 12 - Titolo abilitativo

1. Hanno titolo a richiedere ed ottenere l'abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, fatti salvi i diritti dei terzi:
 - a. il proprietario dell'immobile;
 - b. il superficiario, nei limiti della costituzione del suo diritto;
 - c. l'enfiteuta, nei limiti del contratto;
 - d. l'usufruttuario, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento conservativo;
 - e. il locatario, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento conservativo, che abbiano carattere d'urgenza, espressamente autorizzato dal proprietario, con atto pubblico;
 - f. l'affittuario agrario, per le opere di semplice miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali;
 - g. il concessionario di beni demaniali, per quanto stabilito nella concessione;
 - h. l'azienda erogatrice di pubblici servizi, qualora esista con il proprietario del suolo un accordo a vendere o ad assoggettarsi a servitù;
 - i. il titolare di un diritto derivante da provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
 - j. l'assegnatario di aree P.E.E.P. o P.I.P., in base a deliberazione comunale esecutiva ai sensi di legge.
2. In luogo del Titolare, la richiesta può essere presentata dal delegato, mandatario, procuratore, curatore fallimentare, commissario giudiziale, aggiudicatario di vendita fallimentare, o altro soggetto in base a negozio giuridico di diritto privato.
3. La titolarità deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), oppure da copia autentica del documento comprovante il titolo (contratto, certificazione, sentenza o deliberazione di cui trattasi).
4. In caso di condominio, il soggetto avente titolo all'abilitazione è l'Amministratore, munito del verbale dell'Assemblea Condominiale dal quale risulti la volontà dei condomini di realizzare l'intervento.

Capitolo V - CONCESSIONE EDILIZIA

Articolo 13 - Opere sottoposte a concessione

1. Nei casi in cui la legislazione nazionale e regionale vigente subordina la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio al rilascio della concessione edilizia questa deve essere richiesta al Dirigente del Settore "Governo del territorio e attività produttive".
2. Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ovvero dal Dirigente del Settore, non è richiesta la concessione, limitatamente alle opere ingiunte.

3. Fatti salvi i casi di gratuità previsti dalla legge la concessione comporta la corresponsione, di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Articolo 14 – Richiesta, documenti ed elaborati di progetto

1. La richiesta di concessione edilizia è rivolta al Dirigente del Settore, in conformità all'apposito modello. La richiesta deve contenere generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo del Richiedente.
2. La richiesta deve contenere l'indicazione del Progettista e, nel caso di più progettisti, di quello che svolge la funzione di Coordinatore referente per l'intera opera, dei Responsabili delle singole elaborazioni relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del R.E., nonché del Responsabile della sicurezza.
3. Unitamente alla richiesta devono essere altresì prodotti i documenti e gli elaborati di progetto descritti nell'allegato "B". Tutti gli elaborati devono essere riducibili in formato UNI A4, ed essere privi di correzioni, abrasioni o riporti.
4. Tutti gli elaborati di progetto devono contenere, in epigrafe, l'indicazione e l'ubicazione dell'intervento, la firma del Titolare e la firma ed il timbro professionale del Progettista o dei Progettisti, in possesso di titolo abilitativo idoneo alla specifica progettazione in conformità alla normativa vigente in materia di competenze professionali, individuando se del caso il Coordinatore referente per l'intera opera.
5. Gli allegati grafici dovranno essere prodotti anche in formato alfanumerico con le modalità contenute nelle specifiche istruzioni tecniche.

Articolo 15 - Istruttoria formale

1. L'istruttoria formale delle richieste di concessione edilizia e dei relativi progetti avviene secondo il procedimento ordinario delineato dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
2. L'ordine delle istruttorie è stabilito secondo il numero progressivo del protocollo. Per le opere pubbliche e per quelle di interesse pubblico e generale, per le opere dichiarate urgenti, per le varianti in corso d'opera, e per il riesame di progetti che abbiano avuto esito negativo, il Responsabile del procedimento può motivatamente derogare dall'ordine cronologico.
3. Il Responsabile del procedimento trasmette i documenti ed i progetti agli Uffici competenti per le varie fasi dell'istruttoria. Nei casi in cui la richiesta di concessione edilizia è accompagnata da richieste di pareri, nulla-osta o autorizzazioni rivolte ad Enti esterni al Comune, il Responsabile del procedimento trasmette immediatamente a detti Enti le relative richieste accompagnate dalla documentazione progettuale, e provvede a tenere con essi i necessari rapporti per la verifica dell'avanzamento procedurale; in tal caso i termini previsti dalla legge per la definizione del procedimento sono sospesi sino al ricevimento dell'ultimo parere, nulla-osta o autorizzazione rilasciato dall'Ente all'uopo richiesto, fermo restando la facoltà di cui al successivo comma 6 di convocare una conferenza dei servizi da parte del responsabile del procedimento entro i termini dello stesso.
4. Nel corso dell'istruttoria formale, il Responsabile del procedimento verifica che gli elaborati di progetto siano regolarmente sottoscritti da un Progettista dotato di idonea abilitazione, e che quanto dichiarato negli elaborati trovi corrispondenza nei contenuti dei vigenti strumenti urbanistici comunali.
5. Le verifiche di cui al comma precedente non entrano nel merito delle singole soluzioni tecniche progettuali proposte, la cui rispondenza alle norme e la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati sono di esclusiva responsabilità del Progettista, che le assevera formalmente sottoscrivendo la Relazione Tecnica.
6. Nel corso dell'istruttoria formale, il Responsabile del procedimento ha facoltà di chiedere la convocazione di una Conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 14 della L. n. 241/1990, dei cui risultati riferisce nella propria relazione di qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento. La Conferenza dei servizi può essere richiesta anche ad iniziativa del Richiedente la concessione edilizia.
7. Qualora il Responsabile del procedimento formuli proposta di provvedimento di diniego e il Dirigente del Settore, in seguito ad ulteriori verifiche, ritenga comunque l'intervento conforme ed ammissibile, questi indicherà al Responsabile del procedimento gli elementi su cui si fonda il suo

diverso avviso, al fine di un'integrazione dell'istruttoria, fermo restando il rispetto dei tempi di cui al comma precedente.

8. In caso di valutazione negativa, il Dirigente del Settore la comunica al Richiedente ed al Progettista, indicandone le motivazioni.
9. Nei casi di richiesta di concessione edilizia relativa ad impianto produttivo di beni e servizi, l'istruttoria formale, si svolge nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 447/1998. A tal fine si precisa che gli impianti produttivi di che trattasi sono tutti quelli relativi alle imprese dei settori primario, secondario e terziario.

Articolo 16 - Rilascio e ritiro

1. La concessione edilizia è rilasciata dal Dirigente del Settore con allegata una copia degli elaborati di progetto approvati.
2. La concessione può contenere eventuali prescrizioni per gli aspetti architettonici, per la conduzione dei lavori ed altresì l'esplicita prescrizione che, prima dell'inizio dei lavori stessi, il concessionario richieda la visita di controllo per le verifiche dei tracciati e delle quote planimetriche ed altimetriche.
3. La concessione deve essere ritirata entro **venti** giorni dalla notifica, previo pagamento degli eventuali oneri dovuti; in presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro del provvedimento nei termini, e su richiesta del Titolare da inoltrarsi entro e non oltre lo stesso periodo (venti giorni dalla notifica), il Dirigente del Settore può prorogare tale termine per un periodo massimo di **sessanta** giorni dalla data della notifica.
4. Dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia decorre il termine di un anno per l'inizio dei lavori e il termine di tre anni per l'ultimazione dei lavori stessi.
5. Nel caso di opere di interesse pubblico cui siano connessi particolari motivi d'urgenza, la concessione può indicare termini più brevi per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, motivandone le ragioni.

Articolo 17 - Decadenza

1. Apposita procedura di decadenza ed archiviazione della concessione edilizia viene attivata nei seguenti casi:
mancato inizio dei lavori entro i termini prescritti;
mancata ultimazione dei lavori entro i termini prescritti, nel qual caso la decadenza riguarda solo la parte di lavori non ultimata;
entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistico-edilizie, salvo che i lavori siano stati già iniziati, e vengano completati nei termini prescritti;
sostituzione della concessione edilizia con altra concessione edilizia rilasciata a seguito di richiesta di variante qualificabile come essenziale ai sensi della legislazione vigente.
2. La decadenza, che si produce per il semplice verificarsi dei casi sopra descritti, viene dichiarata dal Dirigente del Settore con apposito atto, su proposta del Responsabile del Procedimento, e comunicata agli interessati.
3. In caso di decadenza della concessione per mancata ultimazione dei lavori entro i termini prescritti, dovrà essere inoltrata nuova domanda di concessione edilizia per la parte di opera non ultimata.

Articolo 18 - Concessione edilizia in deroga

1. La concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici vigenti può essere rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a. per interventi pubblici o di interesse pubblico o generale da realizzarsi anche a cura dei privati, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.lgs. 29 Ottobre 1999, n.490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;
 - b. purché operi nei limiti fissati dalle leggi in materia igienica, sanitaria e di sicurezza e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento (altezze, superfici, volumi e distanze) fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2 Aprile 1968 n.1444 ;
 - c. previa deliberazione del Consiglio Comunale;
2. Ai fini del presente articolo sono considerati interventi di interesse pubblico o generale anche quelli rivolti al superamento di condizioni di disagio socio-sanitario che non possano essere altrimenti superate, purché dette condizioni siano attestate dal servizio affari sociali del Comune. In tal caso la

- concessione in deroga dovrà prevedere la conduzione in pristino stato dei luoghi, con specifica garanzia, qualora vengano meno le predette condizioni di disagio;
3. E' fatta salva l'efficacia e l'applicazione dei procedimenti relativi ai vincoli sovraordinati agli strumenti urbanistici.

Articolo 19 – Pubblicità, accesso e responsabilità

1. Le concessioni edilizie rilasciate, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicate in elenco all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può chiedere l'accesso agli atti della concessione edilizia ed ai relativi allegati, presso gli Uffici comunali competenti.
3. La richiesta di accesso è ammessa solo previa citazione di sufficienti elementi identificativi della concessione, di una adeguata rappresentazione della situazione giuridica legittimante la richiesta e del collegamento tra la conoscenza del provvedimento e la tutela della situazione stessa.
4. L'accesso alle concessioni edilizie ed alla documentazione ad esse collegata è consentito senza necessità di motivarne la richiesta, fatto salvo dei relativi diritti e costi di riproduzione, al concessionario, all'avente causa ed ai soggetti da questi espressamente autorizzati.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al vigente Regolamento comunale per l'accesso agli atti.
6. Il rilascio della concessione edilizia fa comunque salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

Articolo 20 - Trasferimento

1. La concessione edilizia è trasferibile ai successori o aventi causa del Titolare, purché ne abbiano i requisiti; i quali a tale scopo dovranno richiederne al Dirigente del Settore il cambio di intestazione, allegando copia autentica del documento comprovante il relativo trasferimento del titolo di proprietà o di godimento, oppure autocertificazione degli estremi del documento stesso e della sua registrazione e trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari.
2. Tale trasferimento si configura come semplice volturazione, e non comporta alcuna altra modifica all'atto di concessione. Dell'avvenuta volturazione viene data comunicazione al Richiedente.

Articolo 21 - Contributo di concessione

1. La ricevuta del pagamento del contributo di concessione va consegnata all'atto del ritiro della concessione edilizia, fatta salva la possibilità di rateizzazione, secondo quanto deliberato dall'Organo competente.

Capitolo VI - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Articolo 22 – Opere ed interventi subordinati alla denuncia di inizio dell'attività (D.I.A.)

1. Nei casi in cui la legislazione nazionale e/o regionale vigenti subordini la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio alla denuncia di inizio dell'attività questa deve essere presentata al Dirigente del Settore "Governo del territorio e attività produttive".
2. Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ovvero dal Dirigente del Settore, non è richiesta la previa presentazione della denuncia, limitatamente alle opere ingiunte.

Articolo 23 - Presentazione

1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell'inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie. In caso di richiesta di integrazioni documentali il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione, della documentazione integrativa.

2. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del D.Lgs. n. 494/1996, nella denuncia è contenuto l'impegno a comunicare al comune l'avvenuta trasmissione all'AUSL della notifica preliminare di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, attestante anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 494/1996. L'inosservanza di detti obblighi impedisce l'inizio dei lavori.
3. Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia è integrata a cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato; all'integrazione della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la stessa denuncia. Per le varianti in corso d'opera conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999, n.490 e successive modificazioni e integrazioni sussiste l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 10 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52.
4. La denuncia di inizio dell'attività consente l'esecuzione dei relativi lavori entro il termine massimo di tre anni.
5. Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e delle integrazioni di cui al comma 2, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Il Dirigente, qualora entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza.
6. Il predetto ordine è altresì trasmesso al Corpo di Polizia Municipale per gli opportuni controlli.
7. L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizio dell'attività è sottoposta, ove non disposto diversamente dal presente regolamento, alla disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia.

Articolo 24 - Controlli

1. Dopo che sia trascorso il termine di inizio attività, ma entro i 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione, il Dirigente del Settore può verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge; in difetto dei quali notifica agli interessati il provvedimento motivato con il quale dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione dei suoi effetti, fissando tuttavia un termine non inferiore a 30 giorni - entro il quale l'avente titolo può conformare l'attività alle norme. Il provvedimento suddetto viene trasmesso in copia al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.
2. Oltre il sessantesimo giorno, successivo al termine di inizio dell'attività, saranno disposti controlli a campione tesi ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché la conformità delle opere realizzate al progetto depositato con la Denuncia di inizio dell'attività. Nel caso vengano riscontrate difformità e/o irregolarità si provvederà ai sensi di legge.
3. Nel caso di irregolarità grave che si configuri come falsa asseverazione, il Dirigente del Settore, sentito il Progettista, ne dà comunicazione all'Autorità giudiziaria, nonché all'Ordine o Collegio professionale di appartenenza del Progettista.
4. Qualora l'attestazione di conformità venga utilizzata per un'anticipata e parziale esecuzione di opere che fanno parte di un programma edilizio più ampio, sottoposto o da sottoporre a richiesta di concessione, durante la validità o in attesa della stessa, tali opere dovranno comunque essere considerate tutte facenti parte della concessione al fine del calcolo degli oneri, e non condizioneranno il rilascio della concessione stessa.
5. Le opere oggetto dell'attestazione di conformità dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di inizio lavori. Ad ultimazione dei lavori il Titolare dovrà presentare regolare comunicazione di fine lavori contenente una certificazione circa la conformità dell'opera al progetto presentato sottoscritta da un professionista abilitato.

Articolo 25 - Opere sottoposte ad autorizzazione edilizia

1. Nei casi in cui la legislazione nazionale e regionale vigente subordina la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio al rilascio dell'autorizzazione edilizia questa deve essere richiesta al

- Dirigente del Settore.
2. Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ovvero dal Dirigente del Settore, non è richiesta l'autorizzazione, limitatamente alle opere ingiunte.

Articolo 26 – autorizzazione edilizia - rinvio.

1. Le modalità di richiesta, di istruttoria, di rilascio e ritiro e decadenza sui progetti sottoposti a richiesta di autorizzazione edilizia sono le stesse indicate per la concessione edilizia.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia, il Responsabile del procedimento verifica preliminarmente che l'intervento proposto rientri nei casi per i quali è ammessa tale procedura.
3. In materia di pubblicità, di responsabilità e di trasferimento riguardanti l'autorizzazione edilizia, nonché per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolo, valgono le stesse disposizioni indicate per la concessione edilizia, in quanto applicabili.

Articolo 27 - Opere soggette ad autorizzazione amministrativa

1. Apposita autorizzazione amministrativa, anche a termine e revocabile, deve essere richiesta, all'Ufficio comunale competente per il tipo di autorizzazione di cui trattasi, per realizzare e mantenere in essere le seguenti opere, definite come al Capitolo VIII della Parte II del R.E.:
 - a) depositi ed esposizioni di materiali a cielo aperto (C5), con esclusione di rottami, cascami e rifiuti;
 - b) costruzioni temporanee (C6), per esigenze provvisorie e per un periodo comunque inferiore a un anno;
 - c) opere di arredo urbano (C7), come specificate nel relativo Piano comunale per l'arredo urbano ed il colore;
 - d) passi carrai e rampe carraie (C10), nel rispetto del Piano comunale per la viabilità ed il traffico, nonché del Nuovo Codice della Strada;
 - e) opere funerarie e cimiteriali (C11), nel rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria;
 - f) impianti di distribuzione automatica di carburante (C12), costituiti da sole apparecchiature di erogazione, pensiline e chiosco spogliatoio-servizi, previo parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale;
 - g) impianti di demolizione di rottami (C13), nel rispetto della relativa specifica normativa, previa comunicazione alla Provincia e autorizzazione dell'Amministrazione Regionale;
 - h) interventi di coltivazione di cave e attività estrattive in genere (C14), nel rispetto della relativa specifica normativa di legge ed in conformità al Piano comunale delle Attività Estrattive;
 - i) interventi per opere minori da effettuarsi in attuazione del Piano comunale di Protezione Civile ai sensi della L.R. n° 45/1995;
 - l) occupazione di suolo pubblico con o senza presenza di manufatti (C16), preordinata ad una durata inferiore a un anno, nel rispetto del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico, nonché del D. Lg. n° 285/1992;
 - m) impianti di pubblicità e propaganda (C17), su suolo pubblico o di uso pubblico, come specificati nel relativo Regolamento Comunale, nel rispetto del D. Lgs. n° 285/1992;
 - n) ogni altra opera per la quale specifiche norme richiedano apposita autorizzazione amministrativa.
2. I termini per l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa sono di 60 giorni per l'istruttoria e di altri 15 giorni per il rilascio; trascorsi i quali senza che l'Ufficio competente si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende respinta, fatto salvo quanto previsto per i casi d'urgenza.
3. L'atto autorizzativo può contenere, ove del caso, i termini di durata di validità dell'autorizzazione stessa e le condizioni per un suo eventuale rinnovo.

Articolo 28 - Ripristino dello stato dei luoghi

1. L'autorizzazione amministrativa è sempre rilasciata sotto la condizione che, nel momento in cui questa abbia termine, o decada, o comunque vengano a mancare le condizioni per la sua validità e per il mantenimento in essere di quanto autorizzato e l'atto autorizzativo venga revocato, il Titolare provveda a rimuovere le opere in oggetto ed a ripristinare lo stato dei luoghi e dei fabbricati che abbiano subito alterazioni, o a darne comunque idonea risistemazione.
2. L'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi è assunto dal Titolare, ed eventualmente trasferito al suo avente causa, con la richiesta stessa dell'autorizzazione; in caso di inottemperanza provvederà il Comune ai sensi di legge, a spese dell'inadempiente.

Capitolo VIII - OPERE COMUNALI

Articolo 29 - Opere pubbliche di competenza comunale

1. Il progetto di opere pubbliche di competenza comunale è approvato dalla Giunta Comunale, senza obbligo di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia e sarà reso pubblico in conformità alla normativa vigente .
2. Sono equiparate alle opere pubbliche di competenza comunale le opere realizzate da privati a seguito di convenzione o atto d'obbligo a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
3. Gli elaborati progettuali devono comunque essere predisposti ed asseverati secondo quanto previsto dal R.E. per il rilascio di concessione edilizia, e secondo quanto previsto dalla specifica legislazione vigente per le opere pubbliche di cui trattasi. Ne deve far parte, generalmente, anche il Piano di manutenzione compilato ai sensi dell'Articolo 48 della L. n. 216/1995.
4. Il Responsabile del procedimento effettua l'istruttoria tecnica atta a valutare la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed al R.E., salvi i casi di variante immediata disposti dalla legislazione vigente per l'esecuzione delle opere pubbliche.
5. Successivamente all'istruttoria tecnica, deve essere acquisito il parere del collegio di cui al precedente art.7 ai fini dell'autorizzazione ambientale.

Capitolo IX - OPERE DI SOMMA URGENZA

Articolo 30 - Opere urgenti

1. Gli interventi strettamente necessari ad eliminare il pericolo imminente di un danno grave a persone o cose possono essere eseguiti, sotto la diretta responsabilità del proprietario o dell'avente titolo e di un professionista abilitato che ne attesti l'urgenza. Questi interventi devono essere comunicati tempestivamente all'Amministrazione comunale, anche a mezzo telegramma. Entro 48 ore dalla precedente comunicazione il proprietario o l'avente titolo provvederà a trasmettere una succinta relazione, a firma di un professionista abilitato, contenente la descrizione sommaria dell'intervento ed i motivi dell'urgenza.
Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori il proprietario o l'avente titolo provvederà alla regolarizzazione amministrativa dell'intervento edilizio.
2. Nel caso di opere urgenti da realizzarsi in esecuzione di ordinanza emanata dal Sindaco ai sensi della L. n° 142/1990, non è richiesta l'autorizzazione, limitatamente alle opere ingiunte.
3. L'autorizzazione non è richiesta, altresì, per l'esecuzione di opere in ottemperanza ad un provvedimento di repressione di un abuso edilizio.

Capitolo X - ESECUZIONE DELLE OPERE

Articolo 31 - Comunicazione di inizio lavori

1. Il Titolare di concessione o autorizzazione edilizia deve comunicare preventivamente al Dirigente del Settore la data di inizio dei lavori, redigendo la comunicazione in conformità all'apposito modello.
2. Nella comunicazione di inizio lavori devono sempre essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati, e quindi responsabili, della direzione dei lavori, della sicurezza del cantiere, dell'esecuzione delle opere e della sorveglianza. Qualunque variazione degli operatori deve essere preventivamente comunicata per iscritto al Dirigente del Settore.
3. Nella comunicazione occorre anche menzionare, ove del caso data e numero di protocollo della comunicazione delle opere in calcestruzzo armato e/o in acciaio, quando tali opere sono presenti;
4. Nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto nel provvedimento di concessione o autorizzazione edilizia, prima dell'inizio lavori, il Titolare deve presentare al Dirigente del Settore richiesta di visita di controllo, per le verifiche di tracciato e delle quote altimetriche e planimetriche. La visita è eseguita dagli Uffici tecnici comunali entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso detto termine, i lavori possono avere inizio.

5. Nei casi di cui al comma precedente, fermo restando la facoltà di disporre la visita d'ufficio, la mancata richiesta della visita di controllo legittima il Dirigente del Settore, per ragioni urbanistiche di pubblico interesse, a disporre provvedimenti atti a regolarizzare eventuali lavori già realizzati.

Articolo 32 - Allineamenti

1. In base alle risultanze della visita di controllo per le verifiche di tracciato e delle quote planimetriche e altimetriche, il Dirigente del Settore, su referto del Tecnico verificatore, per ragioni urbanistiche di pubblico interesse o anche per la migliore esecuzione del progetto, può stabilire - in accordo con il Direttore dei lavori - allineamenti esecutivi diversi da quelli indicati nei progetti e negli strumenti urbanistici approvati.
2. Tali allineamenti esecutivi sono contenuti nel verbale della visita di controllo, e riportati negli elaborati grafici di progetto, con la vidimazione del Dirigente del Settore.

Articolo 33 - Vigilanza durante l'esecuzione delle opere

1. Le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte dei preposti Organi comunali e, per quanto di competenza, del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'A.U.S.L. ai sensi del D.P.R. n° 164/1956 e del D.L. n° 626/1994 modificati e integrati.
2. Il provvedimento abilitativo all'esecuzione delle opere deve essere ritirato prima che si dia effettivo inizio ai lavori, perché possa essere tenuto in cantiere a disposizione dei preposti Organi comunali durante le eventuali visite di controllo; in caso contrario il Dirigente del Settore richiederà al Corpo di Polizia Municipale l'applicazione dei provvedimenti conseguenti.
3. Copia del provvedimento abilitativo all'esecuzione delle opere, come pure degli elaborati di progetto approvati e timbrati dall'Amministrazione Comunale e, quando dovuto, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici o Archeologici e dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo, devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati delle verifiche.
4. Il Comune, per mezzo degli Organi competenti, può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la rispondenza dell'opera edilizia al progetto approvato, alla concessione, all'autorizzazione, alla Denuncia di inizio dell'attività, ed alle norme vigenti in materia.
5. Nei casi di edifici sottoposti a vincolo di tutela, le visite di controllo hanno altresì lo scopo di concordare con il Direttore dei lavori eventuali precisazioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per la migliore esecuzione del progetto.
6. Se le visite di controllo accertano che sono state eseguite opere difformi dal progetto approvato, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, si procede ai termini di legge contro le opere abusive.

Articolo 34 - Conduzione del cantiere e pubblica incolumità

1. Ogni cantiere deve essere provvisto di tabella ben visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, dei nominativi del Titolare, del Progettista responsabile dell'intera opera, degli altri eventuali Progettisti aventi specifiche responsabilità, del Direttore dei lavori, del Responsabile della sicurezza, dell'Impresa esecutrice e installatrice, e del Responsabile del cantiere.
2. Il Costruttore, il Titolare ed i Tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare debbono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell'ambiente.
3. Ogni cantiere deve essere sicuro e ben organizzato, in conformità alle norme del D.P.R. n° 164/1956 e del D. Lg. n° 494/1996 per le prescrizioni di salute e sicurezza da effettuare nei cantieri; deve essere recintato decorosamente e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori ed anche durante le loro eventuali interruzioni; apposito contenitore deve essere allestito per la raccolta di materiali di scarto non inerti, da conferire successivamente presso gli impianti di recupero e/o smaltimento.
4. Sul fronte strada il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per i non vedenti, e deve essere garantito un adeguato passaggio pedonale a margine, utilizzabile anche dai portatori di inabilità motoria; con segnalazioni di pericolo e di ingombro, diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, e gestite dall'Impresa esecutrice che ne è responsabile.
5. Per l'occupazione di suolo pubblico, il Titolare deve presentare, al Responsabile dell'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, separata domanda di concessione del suolo per la

durata dei lavori, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere. La concessione è rinnovabile, soggetta a tassazione, ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino integrale del suolo alla scadenza, secondo le norme del D.L. n° 507/1993 e la relativa classificazione territoriale comunale. In sede stradale, è richiesto il rispetto del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.

6. Gli Addetti alla vigilanza che, nell'effettuare sopralluoghi, constatino la non osservanza di leggi e di regolamenti, sono tenuti ad informare le Autorità competenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nei casi di pericolo per la pubblica incolumità e per l'igiene, e di offesa per il pubblico decoro.

Articolo 35 - Ritrovamenti archeologici

1. Nel caso che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, o comunque di presumibile interesse culturale, il Responsabile del cantiere (o Capo cantiere) deve immediatamente sospendere i lavori, per lasciare intatte le cose ritrovate.
2. Dei ritrovamenti il Responsabile darà immediata comunicazione al Direttore dei lavori nonché al Dirigente del Settore, che a sua volta richiederà l'intervento della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici o Archeologici, mentre restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di interesse archeologico, storico o artistico, e comunque ogni qualvolta la competente Soprintendenza lo segnali, l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta da un'adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi, secondo le istruzioni impartite dalla Soprintendenza stessa.

Capitolo XI - VARIANTI

Articolo 36 – Varianti a Concessione edilizia e Attestazione di conformità.

1. Le varianti si distinguono in varianti essenziali e varianti non essenziali.
2. Le varianti non essenziali sono quelle che, risultando conformi agli strumenti urbanistici e non in contrasto con quelli adottati, non modificano la sagoma, le superfici utili, la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime; non interessano interventi di restauro come definiti all'Articolo 31 della L. n° 457/1978; e non interessano immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Costituiscono variante essenziale tutte quelle non riconducibili alla predetta definizione.
4. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le medesime disposizioni previste per il rilascio delle concessioni stesse ad eccezione del caso di varianti non essenziali relativamente alle quali sussiste unicamente l'obbligo di deposito del progetto contestualmente all'ultimazione dei lavori ed alla certificazione di conformità.
5. Nel caso di varianti a denunce di inizio attività in corso d'opera la denuncia è integrata a cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato ad eccezione del caso di varianti non essenziali relativamente alle quali sussiste unicamente l'obbligo di deposito del progetto contestualmente all'ultimazione dei lavori ed alla certificazione di conformità.
6. All'integrazione della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la stessa denuncia

Capitolo XII - CONCLUSIONE DELLE OPERE

Articolo 37 - Proroga del termine di fine lavori

1. Per motivi di forza maggiore, cioè imprevedibili ed inevitabili, estranei alla volontà ed alla responsabilità del Titolare, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione, il termine di fine lavori indicato nell'atto abilitativo all'attività edilizia può essere prorogato, prima della scadenza, con apposito provvedimento del Dirigente del Settore.
2. La proroga può essere richiesta dal Titolare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'atto abilitativo, documentando i motivi di forza maggiore sopravvenuti a ritardare i lavori.
3. La proroga può essere concessa per un periodo massimo di un anno, dalla data di scadenza dell'atto

abilitativo, ed è eventualmente rinnovabile alle condizioni di cui sopra.

Articolo 38 - Scheda tecnica descrittiva

1. A conclusione delle opere, per ogni unità immobiliare oggetto di intervento edilizio, deve essere compilata una scheda tecnica descrittiva, anche per gli effetti di cui all'Articolo 481 del C.P., a cura di Tecnico abilitato incaricato dal Titolare dell'intervento edilizio.
2. La scheda, compilata in conformità all'apposito modello, deve indicare:
 - a) i dati catastali, urbanistici ed edilizi utili alla esatta individuazione dell'unità stessa, con l'eventuale riferimento all'unità edilizia originaria;
 - b) i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati;
 - c) i livelli dei requisiti cogenti e raccomandati stabiliti dal R.E. per quel tipo di opera;
 - d) i livelli dei requisiti cogenti e raccomandati dichiarati in sede di progetto;
 - e) i livelli dei requisiti cogenti e raccomandati forniti dall'opera realizzata;
 - f) nel caso di attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, gli elementi utili alle verifiche in merito ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, ed in merito a quei requisiti connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dalla valutazione preventiva dell'A.U.S.L. e/o dell'A.R.P.A.T.
3. La scheda dovrà altresì contenere la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d'opera e finali, prescritti dal R.E. in capo alla Direzione dei lavori, e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o asseverato ed alle varianti approvate o asseverate.
4. Copia della scheda è conservata dal Comune, ed è rilasciata a richiesta dei soggetti aventi titolo. La scheda tecnica descrittiva, con i suoi eventuali aggiornamenti in caso di interventi successivi, costituisce la base per la formazione del Libretto immobiliare di uso e manutenzione del fabbricato, a cura del Proprietario o dell'Amministratore condominiale.
5. Il presente articolo entrerà in vigore trascorsi 180 giorni dall'approvazione del presente R.E. per consentire all'amm.ne comunale di predisporre l'apposito modello relativo alla scheda descrittiva

Articolo 39 - Comunicazione di fine lavori e certificazione di conformità.

1. Per tutte le opere eseguite con concessione edilizia, autorizzazione edilizia o Denuncia di inizio dell'attività, nei 60 giorni successivi alla fine dei lavori, nel rispetto del termine fissato nell'atto abilitativo, salvo nuova richiesta per le opere non realizzate, deve essere comunicata al Dirigente del Settore, in forma documentabile, la fine dei lavori.
2. La comunicazione di fine lavori, redatta in conformità all'apposito modello, deve essere firmata dal Titolare, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa esecutrice. Ove del caso, contiene anche l'indicazione del Collaudatore incaricato.
3. La comunicazione di fine lavori deve contenere anche la certificazione di conformità dell'opera al progetto approvato.
4. Alla comunicazione di fine lavori per interventi per i quali non sia necessaria la certificazione di abitabilità o di agibilità devono essere allegati i seguenti documenti, quando necessari:
 - a. documentazione catastale comprovante la richiesta di accatastamento, quando necessaria;
 - b. dichiarazione con cui il Direttore dei lavori certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere eseguite al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
 - c. Certificato di collaudo delle opere in cemento armato ai sensi della legge 1086/71 o dichiarazione del direttore dei lavori nella quale attesti che non sono state eseguite opere in cemento armato e l'idoneità statica delle opere eseguite;
 - d. certificato finale di prevenzione incendi, o autorizzazione provvisoria, o dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal Progettista e dal Direttore dei lavori, che l'opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio;
 - e. dichiarazione del Tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento eseguito, resa ai sensi della L. n° 13/1989 modificata e integrata, sull'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - f. dichiarazione del Tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento eseguito, resa ai sensi della L. n° 10/1991 modificata e integrata, sul contenimento dei consumi energetici;
 - g. dichiarazione del Tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento eseguito, resa ai sensi della L. n° 447/1995 modificata e integrata, sulla limitazione dei rumori, quando trattasi di edifici destinati ad attività lavorative;

- h. dichiarazione dell'Installatore, dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento eseguito, resa ai sensi della L. n° 46/1990 modificata e integrata, sulla conformità degli impianti tecnologici;
 - i. autorizzazione allo scarico delle acque reflue,
 - j. autorizzazione all'emissione in atmosfera, secondo le disposizioni del D.P.R. n° 203/1988, quando richiesto;
 - k. autorizzazione all'esercizio dell'impianto ascensore, ai sensi del D.P.R. n° 616/1977 modificato e integrato, o, nelle more del rilascio, documentazione dell'avvenuta richiesta e dichiarazione di conformità dell'Installatore;
 - l. ogni altro documento eventualmente richiesto da specifiche norme nazionali o regionali;
 - m. documentazione fotografica dell'opera eseguita, quando sia richiesta dal Responsabile del procedimento.
 - n. Scheda tecnica descrittiva per ogni Unità Immobiliare di cui è costituito l'edificio.
5. Per interventi per i quali sia necessaria la certificazione di abitabilità o di agibilità i documenti di cui alle lettere a), b), c) dovranno essere allegati alla certificazione di abitabilità o agibilità.
 6. In caso di mancata comunicazione di fine lavori, sulla base delle risultanze di apposito sopralluogo, per la parte di lavori non ultimata la concessione edilizia viene archiviata per decadenza

Articolo 40 - Certificazione di abitabilità o di agibilità

1. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:
 - a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici;
 - b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso.
2. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti dal comma 1, l'agibilità o abitabilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con il progetto e con le norme igienico - sanitarie. L'abitabilità o l'agibilità decorrono dalla data in cui perviene al comune l'attestazione.
3. Alla attestazione di abitabilità o agibilità dovranno essere allegati i documenti di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo 39;
4. Entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Comune, tramite l'AUSL, può disporre ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni; a tal fine le amministrazioni comunali attivano un sistema di informazione periodica che consenta all'AUSL, di svolgere compiutamente le proprie competenze.

Articolo 41 - Certificato di collaudo per impianti produttivi

1. Nei casi di impianti produttivi di beni e servizi per i quali le norme vigenti richiedano il collaudo preventivo, questo può essere effettuato con la procedura accelerata di cui all'Articolo 9 del D.P.R. n. 447/1998; ed il relativo certificato di collaudo positivo consente di mettere in funzione e di utilizzare gli impianti, iniziando l'attività anche in pendenza del certificato di conformità edilizia, e fino al rilascio definitivo dello stesso e di ogni altro atto abilitativo richiesto.
2. Il Titolare presenta allo Sportello unico la richiesta di collaudo, rivolta al Dirigente del Settore, indicando i nominativi dei Collaudatori indipendenti abilitati per le diverse competenze. Il Responsabile del provvedimento, tra il ventesimo e il sessantesimo giorno successivo alla richiesta, convoca la Commissione di collaudo, alla quale partecipano i Tecnici del Comune e quelli degli altri Enti esterni, per le diverse competenze. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta, il collaudo può essere effettuato per iniziativa del Titolare.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti richiesti, di carattere urbanistico, edilizio, tecnologico, igienico-sanitario, nonché per la tutela ambientale e dei lavoratori, ed è rilasciato sotto la piena responsabilità della Commissione di collaudo.
4. Il collaudo effettuato non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo.

Articolo 42 - Tolleranza esecutiva nelle misurazioni

1. In tutti i casi in cui le opere eseguite, a norma degli strumenti urbanistici e del R.E., sono sottoposte a prescrizioni metriche dimensionali, è ammessa nelle misure lineari, senza che ciò pregiudichi la

conformità edilizia al progetto approvato, una tolleranza massima di scostamento, imputabile a fatti esecutivi: tale tolleranza è pari all' 0,5% nelle misure sul piano orizzontale, ed al 1% nelle misure sul piano verticale, e comunque non superiore a cm.50

2. La tolleranza di cui al comma precedente non è ammessa quando lo scostamento avviene in violazione di diritti di terzi o in violazione di valori limite fissati da norme di legge.

Articolo 43 - Verifiche analitiche a campione

1. Il Comune periodicamente, con deliberazione della Giunta Comunale, può fissare i criteri di scelta e la consistenza di un campione di opere edilizie da sottoporre alla procedura di verifica analitica, comprendendovi tutte quelle relative ad attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente.
2. Nel caso di opera compresa nel campione preordinato alla procedura di verifica analitica, entro il termine previsto per il rilascio del certificato di conformità edilizia, il Responsabile del procedimento comunica agli interessati l'avvio della procedura di verifica analitica.
3. La verifica analitica viene effettuata a cura e spese del Comune. Il Titolare delle opere edilizie è tenuto a prestare l'assistenza necessaria.
4. La verifica analitica viene completata entro 180 giorni dalla relativa comunicazione. Conseguentemente all'esito positivo della verifica, viene convalidata la scheda tecnica descrittiva dell'opera, sulla quale vengono altresì riportati i risultati delle prove eseguite, ed in allegato copia delle relative documentazioni tecniche di collaudo.

Articolo 44 - Elenco dei tecnici verificatori

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può istituire un elenco dei Tecnici verificatori dei quali avvalersi, ove necessario, per adempiere ai compiti di verifica analitica della conformità delle opere edilizie.
2. Possono far parte dell'elenco i Tecnici della Pubblica Amministrazione e quelli periodicamente segnalati dai rispettivi Ordini o Collegi professionali, che risultino specificamente qualificati nelle materie che sono oggetto delle verifiche da eseguire. Per le verifiche analitiche, il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con strutture pubbliche o private tecnicamente qualificate.
3. E' incompatibile con l'incarico di Tecnico verificatore l'aver partecipato in qualunque forma alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alla costruzione dell'opera.

Capitolo XIII - SICUREZZA, IGIENE E DECORO DEI LUOGHI

Articolo 45 - Numeri civici

1. Il Comune, attraverso l'Ufficio competente, assegna ad ogni accesso diretto di fabbricato il numero civico ed i relativi subalterni alle unità immobiliari, facendo apporre, a spese dei Titolari, l'indicatore del numero assegnato, ai sensi della L. 1228/1954 e del relativo Regolamento di esecuzione.
2. Il Titolare riceve in consegna l'indicatore ed è tenuto a conservarlo ed a mantenerlo sempre visibile nel posto ove è stato collocato. Lo stesso dicasi, ove del caso, per eventuali targhe toponomastiche e per eventuali targhe illustrative della storia e della progettazione dell'edificio.

Articolo 46 - Cartelli ed apparecchi di pubblico interesse

3. Il Comune, attraverso gli Uffici competenti, ed in conformità al comma 1 del successivo art. 47, ha facoltà di applicare agli edifici ed alle altre costruzioni quei cartelli e/o apparecchi che risultino di pubblico interesse, dandone preventiva comunicazione ai Titolari interessati e fatte salve le disposizioni relative agli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs29 Ott. 1999, n.490.
4. Rientrano fra gli apparecchi di pubblico interesse quelli che servono per l'illuminazione pubblica, per la circolazione pubblica, e per le altre funzioni relative alla sicurezza, all'efficienza ed al decoro dell'ambiente urbano.

Articolo 47 - Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici

5. Gli apparati tecnologici posti all'esterno degli edifici, in generale, devono essere installati nel rispetto del

criterio del minimo impatto visivo ed ambientale, e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione; eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico. Lo stesso dicasi per i relativi elementi accessori, di adduzione, di captazione e di espulsione; come pure per le antenne radiotelevisive.

6. In base al suddetto criterio, ogni volta che sia possibile, è preferibile adottare soluzioni di tipo centralizzato e/o unificato, come pure soluzioni condominiali, e comunque installando apparecchi che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici: ciò vale, in particolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione, e di ricezione radiotelevisiva.
7. Le antenne paraboliche satellitari e le altre antenne di ricezione radiotelevisiva devono essere collocate preferibilmente sulla copertura degli edifici; non è comunque consentita la loro installazione sui fronti degli edifici, quando siano direttamente visibili dagli spazi pubblici.
8. Nelle realizzazioni di nuovi edifici, le antenne di cui al comma precedente debbono essere unificate in ragione di un solo impianto per ciascuna unità edilizia (o per ciascuna aggregazione se trattasi di case a schiera).

Articolo 48- Manutenzione delle aree e delle costruzioni

1. Tutti gli edifici e tutte le aree libere devono essere mantenuti, in ogni loro parte, in piena conformità alle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, nel territorio sia urbano che extraurbano, a cura del Titolare responsabile dell'immobile.
2. Il Dirigente del Settore può far eseguire in ogni momento, dal personale tecnico e sanitario, ispezioni per accertare le condizioni degli edifici e delle aree, ferme restando le prerogative del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.
3. Quando le condizioni di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico vengano a mancare, il Titolare deve provvedere agli interventi necessari, nei termini eventualmente fissati da apposita ordinanza del Sindaco.
4. Anche in assenza di ordinanza del Sindaco, quando si determini una situazione di pericolo imminente, il Titolare deve provvedere a rimuoverne le condizioni mediante un intervento urgente effettuato sotto la sua personale responsabilità. Tale intervento non necessita di provvedimento abilitativo, ma deve essere immediatamente comunicato al Dirigente del Settore e regolarizzato nei successivi 30 giorni.
5. Ove il Titolare non provveda, si darà corso all'applicazione delle sanzioni di legge; ed inoltre il Comune avrà facoltà di procedere in danno del Titolare stesso per far eseguire quelle opere di sgombero, di riparazione, di ripulitura e di ritinteggiatura che risultassero necessarie.

Articolo 49 - Dichiarazione di inabitabilità

1. Quando da parte del Titolare responsabile dell'immobile vengano accertate ragioni di sicurezza e/o di ordine igienico che ne pregiudichino l'uso, l'inagibilità o inabitabilità dei locali può essere attestata da un professionista abilitato. L'inabitabilità o l'inagibilità decorrono dalla data in cui perviene al comune l'attestazione.
2. Quando ricorrano motivate ragioni di sicurezza, di pubblica incolumità, o di ordine igienico a norma dell'Articolo 222 del R.D. n° 1265/1934 e del D.P.R. n°425/1994, il Sindaco può emanare un'ordinanza che dichiara inabitabile o non usabile un'unità immobiliare, o parte di essa, ai sensi dell'art.38 L.142/90.
3. Per le ragioni di ordine igienico, in accordo con il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L., può essere fissato un termine per l'adeguamento, trascorso inutilmente il quale viene dichiarata l'inabitabilità.
4. L'unità immobiliare dichiarata inabitabile non può essere usata né data in uso a titolo gratuito o oneroso; in caso di necessità il Sindaco ne ordina lo sgombero e ne impedisce l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.

Articolo 50 - Utilizzazione abusiva

1. Colui che abita, usa o consente ad altri di utilizzare - a titolo gratuito o oneroso - un'unità immobiliare, che sia priva del certificato di conformità edilizia o di equivalente dichiarazione di abitabilità o agibilità o di altra licenza d'uso, è perseguibile ai sensi dell'Articolo 221 del R.D. n° 1265/1934 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le unità immobiliari di cui al comma precedente, il Titolare è tenuto a presentare al Dirigente del Settore regolare attestazione all'uso certificata da tecnico abilitato, accompagnata dalla documentazione che ne dimostri la conformità edilizia o comunque l'abitabilità o usabilità.
3. Qualora all'atto dell'infrazione l'unità immobiliare non possieda i requisiti per ottenere la regolare autorizzazione all'uso, il Dirigente del Settore indicherà le ragioni che ne impediscono l'abitabilità o

usabilità, nonché i provvedimenti tecnici da adottare, e porrà un termine per la sua regolarizzazione; trascorso infruttuosamente il quale, provvederà ai sensi di legge.

Capitolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51- Richiesta di accertamento di conformità.

1. Nei casi di richiesta di concessione edilizia o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell'Articolo 37 della L.R. 14 Ott. 1999, n.52 e dell'articolo 13 della L. n° 47/1985, ove ricorrano le condizioni di legge, la richiesta può essere presentata al Dirigente del Settore, secondo le procedure del R.E..
2. Alla richiesta debbono essere allegati, oltre alla documentazione ed agli elaborati di progetto:
 - a. relazione descrittiva dell'intervento, con riferimento alla sua conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati ed al non contrasto con quelli adottati, al momento della presentazione della richiesta;
 - b. elaborati grafici nei quali siano evidenziate con distinta grafia le opere preesistenti regolarmente eseguite, e le opere eseguite in difformità;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale sia esplicitamente denunciata la data di avvenuta esecuzione delle opere in difformità, per le quali si richiede la sanatoria.
3. Sulla richiesta di sanatoria il Dirigente del Settore, si pronuncia entro 60 giorni; trascorso inutilmente tale termine, la richiesta deve intendersi respinta.

Articolo 52 - Abusi edilizi di minore entità

1. Nei casi di realizzazione abusiva di opere di minore entità, classificabili come manutenzione straordinaria e/o opere interne, senza aumento di superficie utile e senza modifica della sagoma fondamentale e dei prospetti, e purché venga regolarmente asseverato il rispetto dei requisiti igienici e di sicurezza, non si procede all'applicazione delle relative sanzioni previste dalla legge quando siano trascorsi dieci anni dall'ultimazione delle relative opere.
2. Nei casi di cui al primo comma, è sempre possibile per l'interessato chiedere la regolarizzazione delle suddette abusività, ai sensi dell'Articolo 13 della L. n. 47/1985 modificata e integrata, con il pagamento delle sanzioni ivi previste.

Articolo 53- Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del R.E., sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme contenute nel R.E. stesso.
2. In particolare, il R.E. sostituisce integralmente il precedente Regolamento Edilizio, nonché tutte le norme igieniche relative al progetto edilizio, per gli aspetti meramente edilizi, contenute nel vigente Regolamento Comunale di Igiene.
3. Qualora indicazioni e/o definizioni del R.E. risultassero in contrasto con le norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente all'atto dell'entrata in vigore del R.E., dette norme prevalgono su quelle del R.E. ai fini dell'attuazione del P.R.G..

Articolo 54 - Validità ed efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore, il R.E. assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni aspetto delle opere edilizie e del processo di intervento che ne costituiscono l'oggetto.
2. Il R.E. non si applica, tuttavia, agli interventi per i quali sia stata regolarmente presentata richiesta di autorizzazione alla lottizzazione, progetto unitario (Art. 82 del presente R.E. e Art. 19 del R.U.) richiesta di concessione edilizia, richiesta di autorizzazione edilizia o amministrativa, o Denuncia di inizio dell'Attività, in data antecedente quella di entrata in vigore.
3. Per tutto quanto riguarda le procedure amministrative, il R.E. è integrato dalle disposizioni - in quanto compatibili - contenute nello Statuto comunale e nei relativi Regolamenti di attuazione, ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
4. L'obbligo di cui al comma 4 del precedente art. 14 entra in vigore trascorsi 180 giorni dall'approvazione del presente R.E. Fino a tale data il rispetto delle modalità previste dal citato comma 4 dell'art.14 darà luogo ad un abbattimento del 30% sull'ammontare dei diritti tecnici relativi a richiesta di Concessione edilizia o attestazione di conformità.

Articolo 55 - Riferimento normativo generale e sanzionatorio

1. Per tutto quanto non diversamente previsto dal R.E. in materia di procedimento amministrativo, sua organizzazione e relative responsabilità, partecipazione e diritto di accesso, si applicano le norme di cui alla L. n° 241/1990 modificata e integrata, fatti salvi lo Statuto e gli altri Regolamenti comunali.
2. Alle violazioni delle norme del R.E., si applicano, a seconda dei casi, le sanzioni amministrative, le sanzioni civili e fiscali, nonché le sanzioni penali, previste dalla L. n° 47/1985 e successive modifiche e integrazioni.
3. All'allegato "C" è stabilita l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi con riferimento ai diversi tipi di violazione del R.E. (abusi edilizi, violazioni amministrative, mancato rispetto della normativa di settore, ecc.) rivalutati automaticamente di anno in anno sulla base della variazione istat per le famiglie di operai e di impiegati.

Articolo 56 - Entrata in vigore

Il presente R.E. entra in vigore, in base all'art. 6, comma 4 dello Statuto Comunale, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

PARTE II - DEFINIZIONI, PARAMETRI E INTERVENTI

Capitolo I - PARAMETRI URBANISTICI

Art. 57- Centro abitato

1. Il perimetro dei centri abitati è quello che risulta delimitato dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, anche ai fini dell'applicazione del D.P.R. n° 147/1993, in esecuzione del Nuovo Codice della Strada e coincidente con il perimetro delle U.T.O.E. individuate nel Regolamento Urbanistico
2. Al di fuori di tali delimitazioni, ed ai fini del suo aggiornamento, si possono individuare nuovi centri abitati intendendo per centro abitato un aggregato continuo di non meno di venticinque unità edilizie servite da strade e/o altri spazi di uso pubblico. Il relativo perimetro è approvato con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 58- Standards urbanistici

1. Gli standards urbanistici rappresentano la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Essi sono stabiliti, per i diversi tipi di insediamento e di zona, dagli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi di legge.

Art. 59 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria

1. La superficie per opere di urbanizzazione primaria è la somma di tutte le superfici complessivamente destinate alle diverse opere di urbanizzazione primaria, e cioè alle opere necessarie per assicurare ad un'area edificabile l'idoneità insediativa in senso tecnico.
2. La superficie per opere di urbanizzazione primaria è calcolata applicando lo standard delle opere di urbanizzazione primaria. Detta superficie resta vincolata ad uso pubblico, e come tale viene ceduta gratuitamente al Comune; fatte salve, ove del caso, le possibilità di monetizzazione sostitutiva stabilita con apposito atto dal Consiglio Comunale.
3. Le opere di urbanizzazione primaria sono:
 - strade di distribuzione e di servizio, e relativi svincoli;
 - piazze e parcheggi pubblici ;
 - percorsi e spazi pedonali attrezzati;
 - piste ciclabili;
 - verde di arredo e di protezione delle strade e degli altri spazi pubblici ;
 - fognature per lo smaltimento delle acque bianche e nere (possibilmente in reti separate);
 - impianti di depurazione e smaltimento;
 - barriere di protezione dal rumore;
 - reti tecnologiche di distribuzione di acqua, gas, energia elettrica, pubblica illuminazione, telefono, linee telematiche, teleriscaldamento, e simili;
 - sottostazioni e centraline delle reti tecnologiche;
 - spazi attrezzati per la raccolta dei rifiuti solidi;

- spazi attrezzati per la fermata dei mezzi di trasporto pubblico;
 - altri allacciamenti ai pubblici servizi, di diretta pertinenza dell'insediamento;
 - strutture sotterranee polifunzionali (nelle aree di nuovo insediamento, e quando previste dal Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, ex Dir. Min. LL PP. 3/3/1999).
4. Per le definizioni in materia stradale si fa riferimento all'art. 3 del D.Lg. n° 285/1992. Per sede stradale, in particolare, si deve intendere l'area delimitata dai confini della proprietà stradale, che comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza destinate ad altre parti della strada.

Art. 60 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria

1. La superficie per opere di urbanizzazione secondaria è la somma di tutte le superfici destinate alle diverse opere di urbanizzazione secondaria, e cioè alle opere necessarie per assicurare ad un'area edificabile l'idoneità insediativa (residenziale o non) con funzione sociale.
2. La superficie per opere di urbanizzazione secondaria è calcolata applicando lo standard delle opere di urbanizzazione secondaria relativo alle zone classificate di tipo F nello strumento urbanistico. Detta superficie resta vincolata ad uso pubblico, e come tale viene ceduta gratuitamente al Comune nella misura corrispondente allo standard prescritto; fatte salve, ove del caso, le possibilità di monetizzazione sostitutiva stabilita con apposito atto dal Consiglio Comunale.
3. Le opere di urbanizzazione secondaria sono:
 - asili nido e scuole materne;
 - scuole dell'obbligo elementari e medie;
 - mercati pubblici (permanenti o periodici) di quartiere;
 - uffici di delegazioni comunali ed altri uffici pubblici di quartiere;
 - chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
 - centri civici e sociali;
 - attrezzature culturali, ricreative e sanitarie di quartiere;
 - spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per lo sport ;
 - parcheggi pubblici .

Art. 61- Superficie per opere di urbanizzazione di interesse generale

1. La superficie per opere di Urbanizzazione di interesse generale è la somma di tutte le superfici destinate ad infrastrutture ed attrezzature tecniche, funzionali e sociali, che non sono al diretto servizio di uno specifico insediamento, ma sono preordinate invece ad un'utilizzazione pubblica di carattere generale.

Art. 62 - Comparto urbanistico e zona di recupero

1. Il comparto urbanistico e/o zona di recupero è la porzione di territorio destinata all'attuazione di un intervento urbanistico preventivo, pubblico o privato. Esso può comprendere, al suo interno, aree di diverse proprietà e con diverse destinazioni d'uso, edificate e non.
2. Il comparto urbanistico e/o zona di recupero, in generale, comprende, al suo interno:
 - la superficie per opere di urbanizzazione primaria,
 - la superficie per opere di urbanizzazione secondaria,
 - la superficie fondiaria.
3. Inoltre, ove del caso, il comparto urbanistico e/o zona di recupero può comprendere, al suo interno:
 - la superficie per opere di Urbanizzazione di interesse generale,
 - la superficie sottoposta a particolari vincoli di rispetto.
4. Ai fini della sua attuazione, , il comparto urbanistico e/o zona di recupero è sempre delimitato da un perimetro continuo, o da più perimetri continui individuanti parti disgiunte.

Art. 63- Superficie territoriale (ST)

1. La superficie territoriale è la superficie complessiva lorda di un comparto urbanistico e/o zona di recupero. Ad essa si applica l'indice di utilizzazione territoriale o l'indice di densità territoriale, o altro parametro edilizio stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 64 - Potenzialità edificatoria (PE)

1. Si definisce potenzialità edificatoria di un'area la quantità edilizia massima - edificabile, trasformabile o conservabile - consentita dalla completa applicazione dei parametri urbanistico-edilizi stabiliti per

quell'area dagli strumenti urbanistici vigenti. Essa può essere espressa in volume, definito come nel R.E, oppure in abitazioni o in altra corrispondente unità di misura definita dagli strumenti urbanistici stessi.

2. La completa attuazione della potenzialità edificatoria di un'area ne esclude ogni ulteriore applicazione indipendentemente da frazionamenti e passaggi di proprietà successivi alla data di approvazione del vigente Piano Strutturale. Ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria di un'area, non vengono presi in considerazione i frazionamenti che determinino una potenzialità edificatoria maggiore di quella consentita dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti al momento del frazionamento stesso, o comunque che siano stati effettuati in contrasto con le suddette norme.

Art. 65 - Carico urbanistico

1. Si definisce carico urbanistico di un insediamento, l'insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina in ordine alle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale; tale carico urbanistico si valuta applicando i relativi standards delle opere di urbanizzazione alle dimensioni ed alle attività funzionali dell'insediamento stesso.
2. E' pertanto aumento del carico urbanistico, l'aumento dei parametri urbanistici e/o del numero di unità immobiliari, il cambio della destinazione d'uso rispetto alla classificazione degli usi urbanistici o a quella delle categorie e/o classi catastali, quando ciò comporta l'aumento delle esigenze di cui al precedente comma 1, sempreché tale cambio di destinazione riguardi più del 35% della superficie utile dell'unità immobiliare o comunque per più di 30 mq. anche mediante più interventi successivi.
3. Salvo diversa specifica indicazione degli strumenti urbanistici, il cambio di destinazione d'uso fra le abitazioni private e gli usi terziari diffusi non è considerato aumento di carico urbanistico.

Art. 66 - Categoria e classe catastale

1. Categoria catastale e classe catastale sono attribuzioni delle singole unità immobiliari (particelle catastali) operate dal Catasto (edilizio e rurale) a fini di perequazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.M. 6/11/1984, e precisamente:
 - la categoria, è l'attributo che ne indica le caratteristiche fisiche intrinseche;
 - la classe, è l'attributo che ne indica il livello di redditività economica.
2. Le destinazioni d'uso - ordinarie e permanenti - delle singole unità immobiliari sono classificate in corrispondenza delle categorie e classi catastali, o a queste attribuibili per analogia.
3. L'attribuzione catastale di categoria e classe ad un'unità immobiliare, o la relativa modificazione, non producono l'effetto di legittimarne, per ciò stesso, l'uso urbanistico indipendentemente dalle classificazioni e prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.

Art. 67 - Capacità insediativa

1. Si definisce capacità insediativa di un intervento urbanistico o edilizio, il numero di abitanti teorici insediabili secondo il rapporto medio convenzionale di un abitante ogni 45 mq. di superficie utile, oppure di un abitante ogni 156 mc. di volume utile.

Art. 68 - Superficie fondiaria (SF)

1. La superficie fondiaria è la superficie di un area direttamente destinato o destinabile all'uso edificatorio, oppure di un area su cui già insistono edifici, al netto di eventuali superfici individuate per opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale indicate dagli strumenti urbanistici - generali e di dettaglio - preliminarmente all'esecuzione del progetto. Ad essa si applica l'indice di utilizzazione fondiaria o l'indice di fabbricabilità, o altro parametro edilizio stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 69 - Unità minima di intervento

1. L'unità minima d'intervento è la minima superficie territoriale oppure la minima superficie fondiaria, stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, come condizione necessaria affinché sia ammesso effettuare l'intervento urbanistico-edilizio sulla superficie stessa.
2. Qualora l'unità minima risulti ripartita fra diverse proprietà, l'intervento dovrà essere da queste richiesto congiuntamente, in ragione della rispettiva titolarità.
3. L'obbligo di rispettare l'unità minima non si applica nei casi in cui gli strumenti urbanistici vigenti stabiliscono una disciplina edilizia particolareggiata che consente interventi relativi alle singole unità immobiliari.

Art. 70 - Area dell'insediamento

1. Si definisce area dell'insediamento, la superficie fondiaria di un insediamento all'aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, delimitata da opere di recinzione e/o come tale individuata catastalmente o progettualmente.
2. La misura dell' area dell'insediamento si utilizza, nei casi di cui al comma 1, per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di concessione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali.

Capitolo II - INTERVENTI URBANISTICI

Art. 71 - Interventi urbanistici preventivi

1. Gli interventi urbanistici preventivi sono quelli disposti, per l'attuazione del Regolamento Urbanistico, ed in base alle previsioni del relativo Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) quando esistente, mediante gli strumenti attuativi di dettaglio e cioè:
 - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);
 - Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
 - Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata (P.P.) – (P.d.L.);
 - Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata (P.R.);
 - Programma di Recupero Urbano (P.R.E.U.);
 - Programma di Riqualificazione Urbana (P.R.U.);
 - Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.);
2. I contenuti dei piani urbanistici di dettaglio di cui al comma precedente, i loro elaborati costitutivi, le relative procedure di formazione ed approvazione, ed i tempi di attuazione, sono stabiliti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente, nonché dalle norme del Regolamento Urbanistico, e le norme del R.E., in quanto compatibili.

Art. 72 - Richiesta di intervento urbanistico

1. Per gli interventi urbanistici preventivi di iniziativa privata, il proponente presenta al Sindaco la richiesta di intervento ai sensi della L.R. 16.01.1995, n.5 modificata e integrata.
2. Tale richiesta deve contenere le generalità e la titolarità del Richiedente, l'abilitazione del Progettista e l'elenco degli allegati che costituiscono il piano urbanistico di dettaglio. Salvo diversa indicazione del Regolamento Urbanistico., gli allegati minimi richiesti sono:
 - a) planimetria con individuazione delle aree e delle opere pubbliche da cedere o da asservire all'uso pubblico
 - b) progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria ricomprese all'interno della perimetrazione ed individuate dal Regolamento Urbanistico con allegato computo metrico estimativo;
 - c) schemi preliminari degli impianti tecnici e delle reti tecnologiche con copia della richiesta pareri alle aziende competenti;
 - d) schema di convenzione che deve prevedere:
 - la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto delle quantità minime fissate dal Regolamento Urbanistico ;
 - l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria, compresi quelli relativi alle opere di allacciamento ai pubblici servizi e di adeguamento degli stessi; i progetti esecutivi delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il trasferimento al Comune;
 - l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri di urbanizzazione secondaria;
 - l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri di manutenzione di tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico fino alla loro cessione al Comune;
 - le fasi di realizzazione dell'intervento ed i tempi relativi nonché i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici;
 - congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
 - le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.
3. Le richieste di intervento vengono istruite dal servizio Pianificazione Territoriale che provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione all'acquisizione dei pareri dei servizi interni interessati attraverso le procedure disciplinate dal regolamento dei servizi interni di cui all'art.3, comma

2 del presente R.E. ovvero, ove vi siano coinvolti anche servizi esterni, all'indizione di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e sono sottoposte all'approvazione dell'Organo comunale competente con le procedure di cui alla L.R. n° 5/1995 modificata e integrata. La loro esecuzione è comunque subordinata alla stipula della relativa convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore, ed alla relativa trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 73 - Comparto urbanistico di attuazione

1. Ai fini dell'intervento urbanistico preventivo, il Regolamento Urbanistico individua i comparti di attuazione come comparti urbanistici sottoposti ad una procedura di attuazione unitaria, ed a tale scopo espressamente perimetrati.
2. I comparti di attuazione debbono essere considerati unità minime di intervento urbanistico. Per la loro attuazione, è sempre prescritta la elaborazione e l'approvazione di un progetto completo ed unitario, salvo quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente che, attraverso specifiche schede-norma, può prevedere la realizzazione per sub-comparti.
3. Sulla base del progetto approvato, i comparti di attuazione possono essere attuati per parti, attraverso lotti funzionali, secondo un programma di attuazione approvato contestualmente al progetto ed inserito quale parte integrante della convenzione fra Comune e soggetto attuatore.

Art. 74 - Perimetri dei comparti urbanistici di attuazione

1. I perimetri dei comparti urbanistici di attuazione, entro i quali si applica un piano urbanistico di dettaglio, sono graficamente individuati dal Regolamento Urbanistico.
2. In sede di elaborazione del progetto di dettaglio relativo al comparto di attuazione, qualora le indicazioni grafiche del P.R.G. riguardanti il perimetro e le suddivisioni interne del comparto urbanistico di attuazione cadano in prossimità - ma non coincidano - con elementi di suddivisione reale del territorio rilevabili sul posto o su mappe in scala maggiore (quali ad esempio i confini catastali e di proprietà, le recinzioni, i fossati, i manufatti esistenti, i limiti di rispetto obbligatori, ecc.), dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a coincidere con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'approvazione del piano urbanistico di dettaglio del comparto urbanistico di attuazione vale come approvazione della corrispondente variante di rettifica delle indicazioni di P.R.G., ai sensi dell'Art. 28, comma 6 della L.R. n° 5/1995 modificata e integrata.

Art. 75 - Aree destinate agli standards urbanistici

1. Le aree destinate agli standards urbanistici sono generalmente ricavate e attrezzate all'interno del comparto urbanistico di attuazione.
2. Nei casi in cui il Regolamento Urbanistico lo prevede, tali aree possono anche essere reperite al di fuori del comparto di attuazione, purché in conformità alle previsioni del Regolamento Urbanistico stesso, fermo restando l'obbligo di localizzare all'interno del comparto di attuazione almeno gli standards relativi ai parcheggi pubblici.
3. Nei casi in cui il Regolamento Urbanistico lo prevede, quando trattasi di zona territoriale omogenea di tipo B o di altra zona di completamento assimilabile, la cessione delle aree destinate agli standards urbanistici può essere sostituita dal pagamento di un corrispondente onere monetario stabilito, per i vari casi, dall'apposita Deliberazione Consiliare, e destinato al fondo per l'attuazione delle opere di urbanizzazione.

Art. 76 - Iniziativa dei proprietari

1. I Piani attuativi di iniziativa privata, sono promossi solidalmente e pro-quota da tutti i proprietari degli immobili compresi nel relativo comparto di attuazione, i quali, proponendo il progetto di Piano all'approvazione comunale ne richiedono esplicita autorizzazione all'attuazione.
2. In caso di disaccordo fra i proprietari, è data facoltà di iniziativa, per la promozione, ai proprietari di aree e di edifici che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili compresi nel comparto di attuazione, salvo quanto precisato dallo strumento urbanistico vigente. In tal caso i promotori dovranno comunque, nella proposta di Piano, fare salvi i diritti reali degli altri proprietari in base all'applicazione delle norme urbanistiche ed edilizie.
3. I proponenti attueranno il Piano per le quote di loro competenza; sulle restanti parti, in caso di perdurante inerzia dei proprietari, si procederà con interventi sostitutivi.
4. Nel caso di inerzia nell'attuazione di un Piano attuativo di iniziativa privata, il Comune può procedere, nei confronti dei proprietari inadempienti, all'attuazione pubblica delle previsioni del Piano, secondo

quanto previsto dall'Art. 23 della L. n° 1150/1942, dall'Art. 13 della L. n° 10/1977 e dall'Art. 28 della L. n° 457/1978.

Art. 77 - Studio di impatto ambientale

1. Lo studio di impatto ambientale è lo strumento tecnico specifico che consente la valutazione della compatibilità ambientale di un progetto urbanistico, edilizio o infrastrutturale, in un determinato contesto, anche secondo ipotesi progettuali alternative, e con possibili soluzioni di mitigazione degli effetti.
2. Lo studio di impatto ambientale., articolato nei tre quadri di riferimento Programmatico, Progettuale ed Ambientale, è redatto in conformità alle norme tecniche approvate con Deliberazione G.R. 20.09.1999, n.1069 nonché al D.P.C.M. 27/12/1988, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'Art. 6 della L. n° 349/1986.
3. Lo studio di impatto ambientale è richiesto per gli interventi che rientrano nelle categorie indicate dalla L.R. 3 Novembre 1998, n. 79 e dal D.P.C.M. n° 377/88; può inoltre essere richiesto, nei casi di maggiore rilevanza o in quelli eventualmente indicati dal P.R.G. vigente, anche per ulteriori categorie di interventi rispetto a quelle previste nell'Allegato II alla Direttiva CEE n° 337/85, in applicazione dell'Art. 40 della L. n° 146/94 modificata e integrata.
4. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), espressa ai sensi della L.R. 3 Novembre 1998, n. 79 in attuazione dell'Atto di Indirizzo di cui al D.P.R. 12/4/1996 (come previsto dalla Direttiva UE n° 11/1997) e dalle relative Direttive regionali di applicazione, mediante la Conferenza dei servizi, sostituisce tutti i nulla-osta di tipo paesaggistico ed ambientale, anche in variante allo strumento urbanistico vigente.

Art. 78 – Valutazione degli effetti Ambientali

La Valutazione degli effetti Ambientali definisce le condizioni alle trasformazioni del territorio comunale ai sensi dell'art.32 della L.R. n. 5/95 e relative istruzioni tecniche di cui alla Delib. G.R. 14 Dicembre 1998 n.1541 ed è attuata secondo le disposizioni di cui al Titolo IV Condizioni alle trasformazioni(artt. 41 – 48 ter) delle Norme tecniche di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico e delle specifiche linee guida approvate con determinazione dirigenziale n. 163 del 13.12.2001.

Art. 79 – Programma di miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA)

Il Programma di miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) è lo strumento di programmazione economica dell'azienda agricola singola o associata, compilato ed approvato in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n.64/95, modificata e integrata che mette in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale.

Art. 80 - Superficie agricola utilizzata

1. La superficie agricola utilizzata di un'azienda agricola, è la superficie fondiaria complessiva di tutti i terreni agricoli di cui l'azienda abbia la titolarità (per i fini dell'abilitazione edilizia), e che siano sottoposti a gestione tecnico-economica unitaria, al netto dei sedimi catastalmente classificati come improduttivi.
2. Ai fini urbanistico-edilizi, la superficie agricola utilizzata non può comunque risultare inferiore alla minima unità colturale di cui all'Art. 3 della L.R. n.64/95 e del P.T.C. Provinciale. La minima unità colturale rappresenta la Unità Minima che consente la realizzazione di nuovi edifici rurali, salvo diversa indicazione del Regolamento Urbanistico vigente.
3. Quando l'azienda agricola è costituita da fondi disgiunti, la consistenza della superficie agricola utilizzata deve essere dimostrata dal Titolare mediante atto unilaterale d'obbligo con vincolo di servitù immobiliare registrata e trascritta.

Art. 81 - Imprenditore agricolo a titolo principale

1. Si definisce imprenditore agricolo a titolo principale il soggetto che - secondo la propria posizione fiscale - dedica all'attività agricola almeno i due terzi del tempo di lavoro e ne ricava almeno i due terzi del reddito complessivo. Tale requisito è comprovato dalla iscrizione alla prima sezione degli appositi Albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali.

Art. 82 – Progetti unitari (P.U.)

1. I Progetti unitari (P.U.) sono progetti edilizi di carattere unitario e corredati di schema di convenzione tramite i quali il R.U. può essere attuato per intervento diretto con concessione edilizia convenzionata.
2. I P.U. sono obbligatori esclusivamente nelle aree specificate dall'art. 19 del Regolamento Urbanistico.
3. I soggetti interessati all'attuazione del P.U. presentano apposita istanza, sottoscritta da tutti i proprietari e corredata dai seguenti elaborati:
 - a) planimetria con individuazione delle aree e delle opere pubbliche da cedere o da asservire all'uso pubblico
 - b) progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria ricomprese all'interno della perimetrazione ed individuate dal Regolamento Urbanistico con allegato computo metrico estimativo;
 - c) schemi preliminari degli impianti tecnici e delle reti tecnologiche con copia della richiesta pareri alle aziende competenti;
 - d) schema di convenzione che deve prevedere impegni e obblighi tra le parti e relative garanzie fidejussorie;
4. Il progetto unitario viene istruito dal servizio Urbanistica che provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione all'acquisizione dei pareri dei servizi interni interessati attraverso le procedure disciplinate dal regolamento dei servizi interni di cui all'art.3, comma 2 del presente R.E., ovvero, ove vi siano coinvolti anche servizi esterni, attraverso l'indizione di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e successive modifiche. Acquisito il parere, nei successivi 30 giorni, è sottoposto all'approvazione da parte del Dirigente del Settore. Qualora il Dirigente non ritenga ammissibile il P.U. (per carenza del requisito indispensabile della unitarietà dell'intervento o per altra motivata ragione) ne dà formale comunicazione agli interessati motivando la propria valutazione.
5. Il rilascio delle concessioni edilizie relative agli interventi edilizi ed alle opere di urbanizzazione è subordinata alla stipula della convenzione da parte di tutti i soggetti proponenti.
6. I termini previsti dalla legge per il rilascio delle singole concessioni decorrono dalla data di stipula della citata convenzione.

Capitolo II/III - PARAMETRI EDILIZI

Art. 83- Edificio, unità edilizia (UE)

1. Edificio è una costruzione immobile che delimita uno spazio fruibile.
2. Si definisce unità edilizia UE, con la relativa area di pertinenza, l'entità edilizia individuata o individuabile come edificio autonomo e unitario dal punto di vista tipologico, statico, funzionale ed architettonico. La definizione non comprende quei manufatti minori che abbiano un mero carattere accessorio e/o tecnologico di servizio.

Art. 84 - Unità tipologica, tipo edilizio

1. Per unità tipologica si intende una unità edilizia che sia unitariamente riconoscibile e classificabile come tipo edilizio.
2. Per tipo edilizio si intende non tanto in riferimento ad una classificazione entro categorie stabilite, quanto come sintesi ed espressione di comportamenti simili, propri dell'area culturale, legati a modalità operative e a precise tecniche costruttive. Pertanto il tipo edilizio è un distinto concetto di edificio, il cui processo edilizio formativo ha prodotto un insieme di caratteri pertinenti individuati ed individuabili, relativi rispettivamente ai materiali, alle strutture, all'impianto distributivo ed alla risoluzione linguistica; cosicché dal riconoscimento di tali caratteri nell'edificio considerato, risulti possibile attribuire l'appartenenza di un'unità tipologica al tipo stesso; e dalla maggiore o minore completezza dei caratteri tipologici, risulti possibile attribuirne un maggiore o minore livello di tipicità. Il tipo edilizio può essere individuato pertanto in:
 - a. TIPO BASE – Inteso come elemento primario riferibile al “concetto” di spazio organizzato per le funzioni abitative che è alla base del processo tipologico.
 - b. PROCESSO TIPOLOGICO – Inteso come il susseguirsi di modificazioni che hanno prodotto o producono una evoluzione o una involuzione del tipo base.

Art. 85 - Area di pertinenza

1. Si definisce area di pertinenza di un'unità edilizia la superficie fondiaria, catastalmente o progettualmente individuata, la cui potenzialità edificatoria PE sia almeno pari alla consistenza - legittimata o legittimabile - dell'unità edilizia stessa, in applicazione dei parametri urbanistici vigenti al momento della sua individuazione.
2. Per gli edifici esistenti, l'area di pertinenza è catastalmente individuata, salvo che tale individuazione sia in contrasto con le norme dello strumento urbanistico vigente. Per le nuove costruzioni deve essere individuata progettualmente, e come tale deve essere accatastata.

Art. 86- Area cortiliva

1. Si definisce area cortiliva di una o più unità edilizie la superficie scoperta, catastalmente o progettualmente individuata, posta al diretto servizio delle unità edilizie stesse ed a tale scopo attrezzata per la ricreazione, i movimenti, i depositi, ecc.. Pertanto l'area cortiliva può essere minore o maggiore dell'area di pertinenza.
2. Per le unità edilizie condominiali di nuova costruzione comprendenti più di cinque unità immobiliari residenziali, almeno un quarto dell'area cortiliva dovrà essere attrezzato per il gioco, la ricreazione e la pratica sociale.

Art. 87 - Edificio residenziale

1. Si definisce edificio residenziale un'unità edilizia comprendente una o più unità immobiliari, destinate o destinabili ad abitazioni private per una quota parte prevalente, cioè superiore alla metà della SU dell'unità edilizia; mentre la restante parte della SU può essere destinata o destinabile ad usi non residenziali, purché compatibili.

Art. 88- Edificio unifamiliare

1. Si definisce edificio unifamiliare, un'unità edilizia destinata o destinabile prevalentemente ad abitazione di un solo nucleo familiare; tale unità edilizia può essere isolata oppure aggregata in una schiera; in quest'ultimo caso presenta almeno un proprio fronte esterno completo, da terra a cielo, ed una propria identificazione catastale.
2. Ai fini della gratuità della concessione edilizia per interventi di recupero e ampliamento fino al 20%, l'edificio unifamiliare deve essere tale sia prima che dopo l'intervento (semprechè non abbia caratteristiche di lusso).

Art. 89 - Unità immobiliare (UI)

1. Si definisce unità immobiliare UI, con o senza area di pertinenza, la minima entità edilizia, come censita nel Catasto, che risulti idonea ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinata catastalmente. Se l'unità immobiliare risulta preordinata a essere suddivisa in due abitazioni autonome, non può essere considerata come un'unica unità immobiliare UI.

Art. 90 - Abitazione

1. Si definisce abitazione un'unità immobiliare destinata o destinabile prevalentemente ad abitazione di un nucleo familiare (anche di un solo componente), che presenti almeno i requisiti tecnici e dimensionali minimi richiesti dalle norme vigenti per l'uso residenziale. In particolare i requisiti minimi sono fissati dal D.M. 5/7/1975.
2. Nelle nuove costruzioni l'abitazione, deve sempre essere dotata di spazi accessori di servizio (cantina, soffitta, ripostiglio, ecc.), in misura proporzionata e comunque non inferiore all' 5% del totale della superficie utile SU. Il ripostiglio si intende direttamente accessibile dall'abitazione. Tale dotazione è vincolante nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, e quando preesistente, mentre può essere non vincolante nelle abitazioni monostanza.

Art. 91 - Pertinenza edilizia

1. Si definisce pertinenza edilizia quell'opera che, pur avendo una propria individualità ed autonomia, è posta in durevole rapporto di subordinazione con un'unità immobiliare - di cui generalmente fa parte - per renderne più agevole e funzionale l'uso, o anche per scopi ornamentali. La sua superficie utile ha perlopiù il carattere di superficie accessoria.

Art. 92 - Parti comuni condominiali

1. Nel condominio degli edifici, le parti comuni sono quelle elencate all'Art. 1117 del Codice Civile, e costituiscono generalmente superficie accessoria (S.ac.).
2. Tra i locali di servizio in comune, oltre a quelli tecnici, di collegamento e di deposito (in particolare per le biciclette), sono compresi quelli destinati al gioco dei bambini e ad altre varie attività collettive; questi ultimi locali ad uso sociale debbono essere previsti in tutte le nuove costruzioni condominiali che contengano più di sei unità immobiliari residenziali, in misura non inferiore a 2 mq./alloggio, con un minimo di 20 mq.; e non debbono essere collocati né al piano interrato né seminterrato.

Art. 93 - Superfetazione edilizia

1. Si definisce superfetazione edilizia quella parte aggiunta a un edificio, dopo la sua ultimazione, il cui carattere anomalo sia tale da compromettere la tipologia e la funzionalità dell'area di pertinenza.
2. Per analogia, rientrano fra le superfetazioni edilizie tutte le costruzioni improprie, precarie ed accessorie, anche se disgiunte dall'edificio principale, il cui carattere comprometta il decoro dell'ambiente.
3. Gli interventi edilizi, devono tendere alla eliminazione delle superfetazioni edilizie, oppure alla loro riqualificazione. Gli strumenti urbanistici, ove del caso, stabiliscono le norme di obbligatorietà dell'eliminazione delle superfetazioni edilizie.

Art. 94 - Definizioni particolari

- a. *Terrazza*. Si definisce terrazza un piano praticabile scoperto, posto in elevazione, delimitato lungo il suo perimetro da pareti o parapetti.
- b. *Balcone*. Si definisce balcone un ripiano praticabile in aggetto rispetto alla parete di un edificio, accessibile da porta-finestra, delimitato da parapetto e sostenuto da mensola o a sbalzo.
- c. *Loggia*. Si definisce loggia una parte coperta dell'edificio che si apre direttamente all'esterno su uno o più lati, o anche su tutti i lati.
- d. *Portico*. Si definisce portico uno spazio coperto con funzione di passaggio che ha almeno un lato aperto sull'esterno, delimitato da pilastri o colonne.
- e. *Altana*. Si definisce altana una loggia rialzata al di sopra del tetto, a guisa di torretta.
- f. *Veranda*. Si definisce veranda una loggia chiusa da vetrate. Essa può anche avere una funzione di "serra" per lo sfruttamento dell'energia solare.
- g. *Ballatoio*. Si definisce ballatoio un balcone continuo con funzione di percorso.
- h. *Tettoia o pensilina*. Si definisce tettoia o pensilina una copertura posta a protezione dello spazio sottostante, che rimane prevalentemente aperto sui lati.
- i. *Galleria*. Si definisce galleria un ambiente coperto, con funzioni di comunicazione o di passaggio, aperto alle estremità.
- j. *Androne*. Si definisce androne una galleria, posta al pianterreno di un edificio, che collega l'ingresso con il cortile.
- k. *Chiosco*. Si definisce chiosco un piccolo padiglione indipendente, con funzioni particolari, avente il perimetro aperto o delimitato da partizioni leggere.
- l. *Gazebo*. Si definisce gazebo un chiosco da giardino, aperto su tutti i lati.
- m. *Pergolato*. Si definisce pergolato una copertura, in genere costituita da vegetazione viva rampicante o materiali vegetali essiccati, a protezione di uno spazio sottostante, prevalentemente aperto sui lati e destinato al passeggio, alla sosta, al gioco, ad attività conviviali ecc..

Art. 95 - Superficie lorda (SL)

1. La superficie lorda SL di un'unità edilizia o immobiliare, coincidente con la superficie complessiva (Sc) di cui al D.M. 10 maggio 1977, è data dalla somma di tutte le superfici costruite, comunque praticabili e utilizzabili, calcolate al lordo delle strutture e di tutte le altre componenti tecniche, ma escludendo pensiline a sbalzo, cornicioni e spioventi.

Art. 96 - Superficie utile (SU)

1. La superficie utile SU di un'unità edilizia o immobiliare, è una misura convenzionale, che dipende dalla sua superficie principale (S.pr.) e dalla sua superficie accessoria (S.ac.), rispettivamente definite come ai successivi articoli, e che si calcola applicando la seguente formula: $SU = S.pr. + 0,6 S.ac.$

2. La misura della SU si utilizza normalmente ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale UT e dell'indice di utilizzazione fondiaria UF, a meno dei casi in cui gli strumenti urbanistici vigenti stabiliscano specificatamente un diverso criterio.
3. La misura della SU si utilizza per la determinazione convenzionale del costo di costruzione in quanto la SU corrisponde alla "superficie complessiva" di cui all'Art. 2 del D.M. 10/5/1977. La misura della SU si utilizza altresì per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria qualora espresso in termini di superficie. Infatti la SU corrisponde alla "superficie utile abitabile" di cui all'Art. 3 del D.M. 10/5/1977, al quale fanno riferimento le relative Tabelle Parametriche Regionali.
4. Non costituiscono superficie utile SU, e quindi non entrano nel computo della superficie principale né della superficie accessoria, i seguenti tipi di spazi costruiti:
 - a) le superfici, coperte o scoperte, non praticabili o non utilizzabili;
 - b) i lastrici solari non accessibili, oppure di uso comune in condomini superiori o uguali a quattro unità residenziali;
 - c) le scale e le rampe, con i relativi pianerottoli intermedi, e con quelli di arrivo se di distribuzione a più UI;
 - d) i vani ascensore e montacarichi e relativi locali macchine;
 - e) gli spazi con altezza di piano AP < 1,80 mt.;
 - f) gli aggetti ed incassi aperti, di profondità < 0,60 mt., che costituiscono un semplice motivo architettonico, anche se praticabili;
 - g) gli spazi aperti di collegamento, quali portici e gallerie, quando sono vincolati con servitù permanente di pubblico passaggio, registrata e trascritta;
 - h) gli spazi aperti di soggiorno, quali terrazze e logge, quando sono vincolati con servitù permanente di uso pubblico, registrata e trascritta;
 - i) le autorimesse pertinenziali interrato, singole o collettive, necessarie per il soddisfacimento dei minimi standards richiesti, realizzate ai sensi della L. n° 122/1989;
 - j) le superfici coperte da pensiline a sbalzo, pergolati, chioschetti ed altre simili costruzioni leggere da giardino, complementari ed ornamentali, purché a carattere pertinenziale e classificabili come costruzioni di tipo C7;
 - k) le superfici del tutto e permanentemente scoperte, anche se attrezzate per attività sportive e ricreative, comprese le piscine, purché a carattere pertinenziale;
 - l) gli spazi tecnici di alloggiamento (non altrimenti utilizzabili) ed i serbatoi relativi ad impianti tecnici di servizio.

Art. 97 - Superficie principale (S.pr.)

1. La superficie principale S.pr. di un'unità edilizia è data dalla somma di tutte le superfici nette di pavimento, a tutti i piani, utilizzate o utilizzabili per le funzioni principali dell'attività cui l'unità edilizia è destinata.
2. La S.pr. si calcola al netto degli ingombri di strutture, strati isolanti, intercapedini, cavedii impiantistici, sguinci, vani di porte e finestre; ed escludendo dal computo quelle parti che vengono definite superficie accessoria S.ac..

Art. 98 - Superficie accessoria (S.ac.)

1. La superficie accessoria S.ac. di un'unità edilizia, coincidente con la superficie non residenziale (Snr) di cui al D.M. 10 maggio 1977 è data dalla somma di tutte le superfici nette di pavimento, a tutti i piani, utilizzate o utilizzabili per le funzioni accessorie dell'attività cui l'unità edilizia è destinata.
2. Costituiscono pertanto S.ac.:
 - a) tutti i locali condominiali ad uso di servizio, in comune;
 - b) tutti i locali per impianti tecnici e di servizio, non suscettibili di altri usi;
 - c) le cantine e gli altri locali di servizio e di sgombero posti al piano interrato o seminterrato;
 - d) i locali di servizio e di sgombero ad uso privato posti al piano sottotetto, se non direttamente collegati con la S.pr. e comunque quando hanno AL < 2,40 mt.;
 - e) le autorimesse pertinenziali ad uso privato, eccedenti quelle che non costituiscono SU;
 - f) gli androni, i portici, i ballatoi, le gallerie e simili spazi aperti di collegamento;
 - g) i balconi, le terrazze, le logge, le altane, e simili spazi aperti di soggiorno, nonché le verande quando hanno la funzione di "serra bioclimatica" per lo sfruttamento dell'energia solare;
 - h) un ripostiglio per ciascuna unità immobiliare, avente superficie netta non superiore a 4,00 mq.;
 - i) i serbatoi destinati allo stoccaggio di prodotti.
3. La S.ac. si calcola al netto degli ingombri di strutture, strati isolanti, intercapedini, cavedii impiantistici, sguinci, vani di porte e finestre; ed escludendo dal computo quelle parti che per definizione non costituiscono superficie utile.

Art. 99 - Involucri leggeri rimovibili

1. Gli spazi fruibili delimitati da involucri leggeri e rimovibili, cioè privi di rigidità propria, quali teli, membrane e simili, se hanno un carattere di temporaneità, non rientrano nel calcolo della SU, in quanto costruzioni di tipo C6; tuttavia, se ed in quanto ammessi dagli strumenti urbanistici, devono essere sottoposti ad autorizzazione amministrativa.

Art. 100 - Indice di utilizzazione territoriale (UT)

1. L'indice di utilizzazione territoriale UT è il rapporto tra la superficie utile SU delle unità edilizie o immobiliari, esistenti e/o di progetto, e la superficie territoriale ST del comparto di attuazione CA. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: $UT = SU/ST$

Art. 101 - Indice di utilizzazione fondiaria (UF)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria UF è il rapporto tra la superficie utile SU delle unità edilizie o immobiliari, esistenti e/o di progetto, e la superficie fondiaria SF del area edificabile. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: $UF = SU/SF$.

Art. 102- Volume lordo (VL) (*)

1. Il Volume lordo VL di un'unità edilizia o immobiliare è la somma dei prodotti delle relative superfici lorde SL dei vari piani, moltiplicate ciascuna per la relativa altezza misurata al lordo del solaio soprastante computando per esso una altezza convenzionale di cm.30. La misura del VL si utilizza sempre per la determinazione dell'IF relativo alle unità edilizie o immobiliari, esistenti e/o di progetto in rapporto alla superficie fondiaria SF del area edificabile.
2. L'altezza del piano sottotetto (o di soffitta), quando la sua altezza interna di piano risulta superiore a ml.1.30, o, in ogni caso, negli interventi di conservazione su edifici esistenti è misurata al lordo del solaio di copertura nel punto medio. Il volume del piano sottotetto (o di soffitta) non viene computato quando la sua altezza interna di piano risulta inferiore a ml.1.30 ovvero negli interventi di conservazione su edifici esistenti .
3. L'altezza del piano terra, quando il piano di calpestio è sopraelevato rispetto al piano di campagna per più di ml. 0.80 o, in ogni caso, negli interventi di conservazione su edifici esistenti, è misurata dal piano di campagna, ovvero dal punto più basso del piano di utilizzo esterno del terreno alla base di ciascun fronte, all'estradosso del solaio sovrastante;
4. Il volume del piano seminterrato è computato al 50%;
5. Il volume del piano interrato non viene computato
6. Deroga- Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e al fine di garantire il miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica sono ammesse deroghe relative alla realizzazione di maggiori spessori degli elementi strutturali a condizione che sia certificato il raggiungimento dei valori di trasmittanza previsti dalle disposizioni legislative vigenti:

Fino ad un massimo di cm 25 eccedenti i 30 cm per gli elementi verticali e la copertura (30 cm + 25 cm = max 55 cm);

Fino ad un massimo di cm 15 per gli elementi orizzontali intermedi (30 cm + 15 cm = max 45 cm) per gli edifici a carattere residenziale.

Fino ad un massimo di cm 25 per gli elementi orizzontali intermedi (30 cm + 25 cm = max 55 cm) per gli edifici a destinazione diversa dal residenziale.

Tali deroghe devono comunque rispettare le distanze minime previste dalla legislazione vigente nonché dal Regolamento Edilizio e dal codice civile nonché l'altezza massima stabilita dal vigente Regolamento Urbanistico.

(*) Art. modificato con Del. C.C. n. 296 del 10/12/2007

7. Art. 103 - Volume utile (VU)

1. Il volume utile VU di un'unità edilizia o immobiliare è la somma dei prodotti delle relative superfici utili SU dei vari piani, interrati o fuori terra, moltiplicate ciascuna per la rispettiva altezza di piano AP. In tale calcolo all'altezza di piano si attribuisce convenzionalmente un limite superiore pari a mt. 4,40 quando risulti maggiore di esso. La misura del VU si utilizza ai fini del calcolo del contributo di concessione afferente l'urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 104 - Indice di densità territoriale (DT)

1. L'indice di densità territoriale DT è il rapporto tra il volume lordo VL delle unità edilizie o immobiliari, esistenti e/o di progetto, e la superficie territoriale ST del comparto di attuazione CA. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: $DT = VL/ST$.

Art. 105 - Indice di densità fondiaria o Indice di Fabbricabilità (IF)

1. L'indice di densità fondiaria o Indice di fabbricabilità IF è il rapporto tra il volume lordo VL delle unità edilizie o immobiliari, esistenti e/o di progetto, e la superficie fondiaria SF del area edificabile. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: $IF = VL/SF$.

Art. 106- Superficie coperta (SC)

1. La superficie coperta SC di un edificio (costituito da una o più unità edilizie), è la proiezione sul piano orizzontale delle strutture perimetrali del suo involucro, esclusi i balconi, corpi scala aperti, le pensiline a sbalzo, i cornicioni e gli spioventi con aggetto non superiore a 1.50mt. .

Art. 107 - Rapporto di copertura (RC)

1. Il rapporto di copertura RC è il rapporto tra la superficie coperta SC dell'edificio e la superficie fondiaria SF del area di pertinenza. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: $RC = SC/SF$.

Art. 108 - Superficie permeabile (SP)

1. La superficie permeabile SP di un area è la porzione (inedificata) della sua SF che viene lasciata in permanenza priva di pavimentazioni o di costruzioni o altri manufatti fuori e dentro terra che impediscano comunque alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.
2. Le superfici pavimentate con elementi alveolati posati a secco, si considerano permeabili nella misura convenzionale del 50%.
3. Gli strumenti urbanistici fissano, ove del caso, a seconda della zona e dell'uso, il rapporto minimo di permeabilità o l'incidenza minima percentuale che deve essere attribuita alla SP nei progetti di sistemazione delle aree cortilive che non potrà comunque essere al disotto del 25% della superficie fondiaria come stabilito dall'art. 4 comma 10.1 della Del. C.R. 21 Giugno 1994, n. 230 ; analogamente, ne fissano la minima dotazione di alberature di alto fusto da attribuire alla porzione permeabile, dotazione che comunque non deve risultare inferiore ad un albero ogni 100 mq. .

Art. 109 - Rapporto di permeabilità (RP)

1. Il rapporto di permeabilità RP è il rapporto tra la superficie permeabile SP di un area, e la sua superficie fondiaria. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: $RP = SP/SF$.

Capitolo IV - ALTEZZE E DISTANZE**Art. 110 - Sagoma dell'edificio**

1. La sagoma di un edificio è il contorno che viene ad assumere l'edificio finito, compresi i balconi e gli altri corpi aggettanti, ma esclusi quelli con aggetto inferiore a ml. 1.50 e quelli che costituiscono un semplice motivo architettonico, le pensiline a sbalzo, i cornicioni e gli spioventi.
2. La proiezione sul piano orizzontale della sagoma dell'edificio coincide con la sua superficie coperta SC.

Art. 111 - Fronte o prospetto dell'edificio

1. Il fronte di un edificio è la superficie piana (o curva) delimitata dai vari spigoli - verticali, orizzontali e inclinati - che delimitano una faccia esterna dell'elevazione dell'edificio stesso, senza tener conto di quegli incassi e di quegli aggetti (e di altre modeste irregolarità) che costituiscono un semplice motivo architettonico, come pure di pensiline a sbalzo, cornicioni e spioventi.

Art. 112 - Aperture: luci e vedute

1. Le aperture degli edifici sono di due tipi: luci e vedute; nei rapporti tra confinanti queste sono regolate, oltre che dalle norme del presente R.E., anche da quelle del Codice Civile L.III, Tit.II, Sez.VII.
2. Per luci si intendono aperture che danno passaggio di aria e di luce ma non permettono l'affacciamento; per vedute si intendono aperture che permettono anche l'affacciamento, o diretto oppure obliquo o laterale.
3. La presenza di luci sul confine o verso il confine di proprietà, non determina servitù edilizia.

Art. 113 - Pareti finestrate e prospicienti

1. Si definisce parete finestrata un fronte dell'edificio dotato di una o più aperture, aventi i requisiti di vedute ai sensi dell'Articolo precedente.
2. Si definiscono prospicienti due pareti, di cui anche una sola finestrata, che si fronteggiano interessando l'affacciamento diretto di almeno una veduta.
3. Per affacciamento diretto, si intende la proiezione ortogonale, della superficie della veduta, rispetto al piano della veduta stessa.

Art. 114 - Altezza del fronte (AF)

1. Si definisce altezza di un fronte di un edificio AF l'altezza del punto più alto della sua intersezione con l'estradosso del solaio di copertura, quando questo ha un'inclinazione non maggiore del 33%.
2. Quando l'inclinazione del solaio di copertura supera il 33%, l'altezza del fronte si assume pari a quella del punto medio dell'estradosso del solaio stesso.
3. Le altezze di cui ai commi precedenti si misurano dal punto più basso del piano di utilizzo esterno del terreno alla base di ciascun fronte: e cioè dal piano finito del marciapiede stradale, o dell'area cortiliva, o del terreno naturale sistemato, sempreché la relativa quota corrisponda a quanto stabilito nell'eventuale visita di controllo; detto piano esterno può essere orizzontale o inclinato.
4. In ogni caso il piano di utilizzo esterno del terreno, pavimentato o non pavimentato, nelle sistemazioni di progetto non può modificare la quota generale preesistente (Piano di campagna naturale) o quella eventualmente fissata da un Piano particolareggiato o da un Progetto di sistemazione stradale, per più di 0,50 mt. (fatte salve, ovviamente, rampe e scale di accesso).
5. Dalla misura dell'altezza AF restano esclusi i volumi e gli altri manufatti ad uso puramente tecnologico, quali extracorsa-ascensori, comignoli e ciminiera, torri di ventilazione e di raffreddamento, serbatoi, trincee, pali, tralicci, antenne e simili.

Art. 115 - Quota media del terreno

1. Nel caso di terreno non orizzontale si adotta la quota media del terreno esterno (pavimentato o no) circostante un edificio riferita allo sviluppo dell'intero perimetro di spicco dell'edificio stesso rispetto al terreno circostante.

Art. 116- Piano di un edificio

- 1 Piano di un edificio è la porzione di spazio racchiusa tra due solai, delimitata in tutto o in parte da pareti perimetrali, o anche priva di pareti perimetrali; il solaio superiore può presentarsi piano, inclinato o voltato.
- 2 Il piano di un edificio può essere così definito in base alla posizione che esso assume rispetto alla quota media del terreno esterno circostante, pavimentato o no, nello stato di fatto in cui si trova:
 - Piano interrato, quando l'intradosso del suo solaio superiore rimane in ogni punto ad una quota che non supera quella del terreno circostante per più di 0,50 mt.;
 - Piano seminterrato, quando il suo pavimento rimane in ogni punto ad una quota inferiore a quella del terreno circostante per almeno 1,30 mt.;
 - Piano terra, quando il suo pavimento rimane in ogni punto ad una quota che non supera quella del terreno circostante per più di 0,80 mt.;
 - Piani in elevazione: rialzato, primo, secondo, ecc., sono tutti gli altri piani dell'edificio, il cui pavimento si trova ad una quota superiore a quella del piano terra;
 - Piano sottotetto (o di soffitta), quando il suo solaio superiore è quello di copertura, piano, inclinato o voltato, e la relativa altezza AP risulta < 2,40 mt.. .

Art. 117 - Altezza interna di piano (AP)

1. L'altezza interna di piano AP, è la distanza tra l'estradosso del solaio inferiore e l'intradosso del solaio superiore, misurata senza tener conto delle travi principali (cioè portate dalle strutture verticali), delle irregolarità e dei punti singolari.
2. Quando il solaio superiore è inclinato o voltato, la misura media convenzionale di AP viene rilevata nel punto medio del piano escludendo dalla relativa misura quelle parti del locale che eventualmente presentassero $AP < 1,80$ mt., e che perciò non costituiscono SU né VU.

Art. 118- Altezza interna del locale (AL)

1. L'altezza interna del locale AL è la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto o controsoffitto, misurata senza tener conto delle travi principali, delle irregolarità e dei punti singolari.
2. Quando il soffitto o controsoffitto del locale è inclinato o voltato, la misura media convenzionale di AL viene rilevata nel punto medio del locale escludendo dalla relativa misura quelle parti del locale che eventualmente presentassero $AL < 1,80$ mt., e che perciò non costituiscono SU né VU.
3. L'altezza netta interna AL rappresenta la prestazione richiesta ai locali abitabili ai fini del soddisfacimento del requisito della disponibilità di spazi minimi, ed in particolare della rispondenza al D.M. 5/7/1975 per l'edilizia abitativa.

Art. 119 - Soppalco

1. Si definisce soppalco la superficie praticabile aggiuntiva, rispetto ai piani dell'edificio, ottenuta interponendo in un locale di SU non inferiore a mq.14.00 un solaio orizzontale. La SL del soppalco non potrà essere superiore ad 1/3 della SU del locale soppalcato.
2. Almeno uno degli spazi così ottenuti, al di sopra o al di sotto del soppalco stesso deve presentare altezza $AL \geq 2,40$ mt. e, nel caso in cui risulti in tutto o in parte delimitato da partizioni interne verticali (quali pareti, infissi o protezioni) il soppalco, ove la sua altezza sia $\geq 2,40$ mt., fa parte della SU, e si aggiunge a quella preesistente.

Art. 120- Altezza di un edificio

1. L'altezza di un edificio è definita come misura metrica, relativa all'altezza AF del suo fronte più alto.

Art. 121 - Distanza di un edificio (D)

1. La distanza D di un edificio, da un altro edificio o da un confine considerato, è la misura, sul piano orizzontale, della congiungente i due punti più vicini, posti rispettivamente sul perimetro della SC dell'edificio stesso, e su quello della SC dell'altro edificio oppure sul confine considerato.
2. Ai fini della misura della D, non si tiene conto delle recinzioni (C10), delle strutture leggere da giardino (C7) che non configurino SU, di locali accessori o locali tecnici aventi una altezza non superiore a 2,40mt.
3. Nel caso di pareti prospicienti, la D è la misura minima relativa all'affacciamento diretto della veduta più vicina.

Art. 122 - Indice di visuale libera (IVL)

1. L'indice di visuale libera IVL di un fronte edilizio, rispetto a un altro fronte o a un confine considerato, è il rapporto tra la distanza D e la sua altezza AF. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: $IVL = D/AF$.

Art. 123- Misura della distanza (*)

1. La distanza D di un edificio (da un altro edificio o da un confine considerato) si misura facendo riferimento a ciascun fronte dell'edificio stesso, finestrato o non finestrato, con i criteri di cui ai precedenti articoli.
2. Le misure delle distanze da considerare sono:
 - D1 = distanza da un confine di proprietà,

- D2 = distanza da un confine di zona,
 - D3 = distanza da un altro edificio.
3. Per le misure delle distanze di cui al comma precedente, nonché per gli indici di visuale libera IVL conseguenti, salvo diversa esplicita indicazione degli strumenti urbanistici vigenti, debbono essere rispettati i valori minimi di cui agli articoli seguenti.
 3. Le norme sulle misure minime delle distanze stabilite agli articoli seguenti non si applicano nei confronti di locali accessori o locali tecnici esistenti aventi una altezza non superiore a ml. 2,40, nonché per la realizzazione di recinzioni (C10), di locali tecnici purché strettamente indispensabili e non utilizzabili diversamente aventi una altezza non superiore a ml. 2,40, per le quali sono però da rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, come pure la distanza minima prevista dal Codice Civile (mt. 1,50).

(*) Art. modificato con Del. C.C. n. 296 del 10/12/2007

4. Art. 124 - Distanza da un confine di proprietà (D1) (*)

1. Per gli interventi di ristrutturazione D5 i valori da rispettare sono:
 - D1 = valore preesistente,
 - IVL < 0 = valore preesistente.
2. Negli interventi diversi da quelli di cui al comma 1 che comportano modifiche della sagoma di edifici esistenti, i valori da rispettare per le parti modificate sono:
 - D1 = mt. 5,00 per pareti finestrate,
 - IVL = 0,5 per pareti finestrate,
 - D1 = mt. 1,50 per pareti cieche o dotate solo di luci,
 - IVL = 0,3 per pareti cieche o dotate solo di luci.
3. Negli interventi di nuova costruzione e nella generalità dei casi, i valori da rispettare sono:
 - D1 = mt. 5,00,
 - IVL = 0,5.
4. Quando sul confine vi è un edificio, è ammesso costruire in aderenza all'edificio stesso, rispettandone le vedute a norma del Codice Civile.
5. Per costruzioni temporanee C6, per costruzioni di arredo urbano C7, per campi per attività sportive e ricreative C9, e per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato ed a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, fatte salve distanze minori di edifici esistenti, ed a meno che non si costruisca in aderenza, la distanza può essere ridotta fino a:
 - D1 = mt. 1,50 nella generalità dei casi,
 - D1 = mt. 0,50 per rampe a cielo aperto.
6. In base ad un accordo con la proprietà confinante, stipulato nelle forme di legge, registrato, trascritto alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di concessione edilizia, è consentito costruire con valori di D1 e di IVL inferiori a quelli indicati ai commi precedenti, fino al limite di mt. 1,50, in allineamento con i fronti esistenti come pure costruire sul confine.

(*) Art. modificato con Del. C.C. n. 296 del 10/12/2007

Art. 125 - Distanza da un confine di zona (D2)

1. Il confine di zona che si considera ai fini della misura della distanza D2 è soltanto quello che delimita zone territoriali omogenee classificate di tipo A, B, C, D, E, F e le aree appartenenti al Sistema Funzionale di cui all'art.16 del Piano Strutturale, ai sensi della legislazione urbanistica vigente: trascurando quindi le eventuali delimitazioni in sottozona ed aree elementari interne a detta classificazione.
2. Per la distanza D2 ed il relativo indice IVL, i valori da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente Articolo; valori inferiori possono essere ammessi solo nel caso di confine di zona posto tra una zona B, C, D e una zona agricola E1, E2, E6 a condizione che tale confine non costituisca confine di proprietà e che il valore inferiore non determini la realizzazione di opere pertinenziali in zona agricola.
3. Nel caso di distanza da infrastrutture viarie, la distanza D2 dal confine stradale è fissata dagli strumenti urbanistici vigenti in base alla classificazione ed alle caratteristiche della

strada stessa. In assenza di tali specifiche indicazioni, i valori da rispettare, in conformità a quanto previsto dal Decreto di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, sono, per i diversi tipi di strada:

A Autostrade:

- D2 = mt. 60,00 fuori dai centri abitati (mt. 5,00 per le recinzioni),
- D2 = mt. 30,00 nei centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni);

B Strade extraurbane principali:

- D2 = mt. 40,00 fuori dai centri abitati (mt. 5,00 per le recinzioni),
- D2 = mt. 20,00 nei centri abitati (mt. 0,00 per le recinzioni);

C Strade extraurbane secondarie:

- D2 = mt. 30,00 fuori dai centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni),
- D2 = mt. 10,00 nei centri abitati (mt. 0,00 per le recinzioni);

D Strade urbane di scorrimento:

- D2 = mt. 20,00 nei centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni);

E Strade urbane di quartiere:

- D2 = mt. 5,00 nei centri abitati (mt. 0,00 per le recinzioni);

F Strade locali e altre strade non classificate:

- D2 = mt. 10,00 fuori dai centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni),
- D2 = mt. 5,00 nei centri abitati (mt. 0,00 per le recinzioni).

- Sono comunque fatti salvi eventuali allineamenti impartiti con prescrizioni tecniche contenute nel titolo abilitativo ovvero contenuti nella visita di controllo di cui all'art.32 del presente R.E.
4. Per le sole recinzioni aventi le caratteristiche contemplate all'Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (siepi e siepi morte di altezza non superiore a 1 mt.), le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte fino a 1 mt..
 5. Nel caso che l'area appartenente al Sistema Funzionale di cui all'art.16 del Piano Strutturale sia in particolare una zona ferroviaria, la distanza dalla zona o dal binario ferroviario è fissata in osservanza dell'Art. 235 della L. n° 2248/1865 e degli Artt. 49 e 50 del D.P.R. n° 753/1980.
 6. Sono fatte salve eventuali indicazioni grafiche degli elaborati del P.R.G. vigente (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico), come pure eventuali prescrizioni tecniche particolari degli Enti di gestione preposti. Nei casi di edifici compresi entro le distanze di rispetto da infrastrutture stradali, ferroviarie ed idrauliche, e incompatibili con queste, la loro eventuale ricostruzione condizionata a N.O. degli Enti di gestione preposti .

Art. 126 - Distanza da un altro edificio (D3) (*)

1. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia D5 i valori da rispettare sono:
 - D3 = valore preesistente,
 - IVL = valore preesistente.
2. Negli interventi diversi da quelli di cui al comma 1 che comportano modifiche della sagoma di edifici esistenti, i valori da rispettare per le parti modificate sono:
 - D3 = mt. 10,00,
 - IVL = 0,5 per pareti finestrate,
 - IVL = 0,4 per pareti cieche o dotate solo di luci.
3. Negli interventi di nuova costruzione i valori da rispettare sono:
 - D3 = mt. 10,00,
 - IVL = 0,5
4. Nel caso in cui entrambe i fronti edilizi non siano finestrati, nonché nel caso di edifici che non abbiano fronti edilizi prospicienti, il valore da rispettare può essere ridotto fino a:
 - D3 = mt. 3,00,
 - IVL = 0,4.
5. In caso di intervento urbanistico preventivo, possono essere stabiliti limiti di distanza D3 diversi da quelli del presente articolo, ma solo con riferimento alla distanza tra edifici compresi nel relativo piano attuativo di dettaglio, e quindi interni al Comparto urbanistico di attuazione.

(*) Art. modificato con Del. C.C. n. 296 del 10/12/2007

Art. 127 - Riduzione delle distanze

- 1) I valori minimi di distanza e di visuale libera di cui ai precedenti articoli, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere ridotti per la realizzazione di interventi minori rispondenti a criteri di pubblico interesse, quali:
 - a. manufatti tecnologici di pubblica utilità, quali cabine e centraline delle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.;
 - b. manufatti di pubblica utilità complementari al sistema della mobilità e dei percorsi, quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, ecc.;
 - c. allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la gestione dei pubblici servizi;
 - d. vani ascensore, cavedii tecnologici, canne fumarie e di ventilazione, e simili adeguamenti tecnicamente indispensabili per il raggiungimento di prestazioni richieste da norme di legge o da requisiti cogenti del R.E.;
 - e. adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, di riduzione dei rischi ambientali, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - f. volumi tecnici contenenti esclusivamente apparecchiature ed impianti tecnologici, in generale;
 - g. costruzioni temporanee (C6);
 - h. portici (comprese le pensiline con piedritti), solo al piano terra, sia pubblici che condominiali e privati, vincolati con servitù permanente di pubblico passaggio;
 - i. opere di arredo urbano (C7);
 - j. opere indispensabili per i fini della protezione civile.

Capitolo V - INTERVENTI EDILIZI DI CONSERVAZIONE

Art. 128- Manutenzione ordinaria (MO)

1. Manutenzione ordinaria è l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in efficienza un edificio, quando queste hanno un carattere limitato, sistematico e programmato.
2. Sono quindi interventi di manutenzione ordinaria MO quelli che riguardano solo lavori di pulitura, di riparazione e di sostituzione delle opere edilizie di finitura e degli impianti tecnologici. In particolare, sono interventi MO quelli di riparazione e sostituzione di:
 - a. opere interne: intonaci, pavimenti, rivestimenti, serramenti, controsoffitti, apparecchi sanitari, impianti tecnici e tecnologici, canne fumarie e di ventilazione;
 - b. opere esterne: intonaci, pavimenti, rivestimenti, serramenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, coibentazioni, guaine tagliamuro, grondaie, pluviali, canne e comignoli, cornicioni e cornici, zoccolature, bancali, gradini, ringhiere, inferriate, recinzioni, elementi tecnologici ed elementi d'arredo.
3. Gli interventi MO non sono sottoposti a specifiche procedure abilitative, fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, quando necessaria.
4. Quando tali interventi rechino mutamento all'aspetto esteriore degli immobili corrispondono a quelli di categoria 2/a di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 .
5. Quando trattasi di immobili vincolati e notificati ai sensi del Titolo I del D.lgs. 29 ottobre 1999, n.490 , è richiesto il rispetto della relativa normativa .

Art. 129 - Manutenzione straordinaria (MS)

1. Manutenzione straordinaria è l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in efficienza un edificio, quando queste hanno un carattere esteso, episodico ed occasionale.
2. Sono quindi interventi di manutenzione straordinaria MS quelli che riguardano lavori di riparazione, sostituzione ed integrazione di opere edilizie di finitura ed anche strutturali, nonché di impianti tecnologici e di servizi igienici, a condizione che:
 - non alterino la consistenza e la configurazione della SU e del VU dell'edificio, né delle singole unità immobiliari che lo compongono;
 - non alterino le destinazioni d'uso dell'edificio, né delle singole unità immobiliari che lo compongono.
3. In particolare, sono interventi MS quelli che riguardano:
 - opere interne: le opere di cui al punto a) dell'Articolo precedente, quando non sono già preesistenti, oppure comportano modifiche delle caratteristiche e posizioni di quelle preesistenti; ed inoltre riparazione, sostituzione ed integrazione di parti anche strutturali, nonché l'inserimento di nuovi impianti tecnologici e di nuovi servizi igienici, nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente;

- opere esterne: le opere di cui al punto b) dell'Articolo precedente, quando non sono già preesistenti; ed inoltre riparazione, sostituzione ed integrazione di parti anche strutturali.; nei locali tecnologici sono ammesse nuove aperture strettamente indispensabili al funzionamento degli impianti.
4. Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva, sono inoltre interventi MS quelli che riguardano apparecchiature ed allestimenti dell'organizzazione produttiva, quali ad esempio: basamenti, pali, tralicci, tubi e canalizzazioni di ogni tipo; cabine, protezioni e partizioni interne; passerelle, trincee, trasportatori ed elevatori; serbatoi, vasche, pensiline, attrezzature di carico-scarico, per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci. Tali interventi possono consistere sia in opere interne, sia in opere esterne, e possono anche essere considerati interventi di tipo T3 ai sensi dell'Art. 10 della Circ. Min. LL.PP. n° 3357/25 del 30/7/1985.
 5. Gli interventi MS corrispondono a quelli di categoria 2/b di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 .

Art. 130 - Restauro (R1)

1. Gli interventi di restauro R1 sono qualificati come operazioni storico-critiche, condotte con metodo scientifico, dirette alla lettura, all'intendimento, alla conservazione ed al recupero di un'unità edilizia-architettonica, considerata come organismo in senso globale, ed insieme come documento testimoniale.
2. Gli interventi R1 riguardano l'unità edilizia-architettonica nella sua interezza e con le sue pertinenze ed aree esterne, nel suo ambiente di appartenenza, riconoscendone lo stato originario e le successive fasi del processo di trasformazione, con i principi della liberazione dalle incongruità, della coerenza tipologica, dell'utilizzazione compatibile, e della prevalenza dei valori culturali (storici, architettonici, artistici, ambientali).
3. Gli interventi R1 possono consistere quindi in un insieme sistematico di opere per la conservazione, il consolidamento, la ricomposizione, la liberazione, il completamento e l'attualizzazione dell'organismo architettonico, che ne consentano gli usi compatibili nel pieno rispetto: dei suoi elementi materiali costitutivi, del suo sistema strutturale, del suo impianto distributivo e della sua risoluzione linguistica, stilistica ed artistica.
4. Eventuali aggiornamenti tecnologici necessari al restauro dell'edificio, debbono avvenire possibilmente operando sulle parti e sulle componenti di minor pregio e maggiormente degradate.
5. Gli interventi R1 corrispondono a quelli di categoria 2/c di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4.
6. Gli interventi R1 sono altresì corrispondenti alla categoria di intervento "C" disciplinata dall'art.11 del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 131 - Risanamento conservativo (R2)

1. Sono interventi di risanamento conservativo R2 quegli interventi di recupero che, oltre a comprendere, ove del caso, opere classificabili di tipo R1, comprendono anche opere di:
 - sostituzione delle strutture edilizie fatiscenti verticali, orizzontali ed inclinate, anche con soluzioni tecniche innovative, purché nel rispetto delle posizioni e dei caratteri tipologici originari;
 - inserimento di locali ed impianti tecnici, igienici e funzionali, quali quelli sanitari, di trattamento ambientale, di sicurezza ed ascensori, anche con l'aggiunta di nuovi volumi tecnici, purché nel rispetto dei caratteri tipologici originari;
 - modesti adeguamenti dei fronti edilizi, delle coperture e della distribuzione interna, purché non ne vengano alterati i caratteri tipologici originari e siano salvaguardati gli elementi di interesse architettonico ed ambientale;
 - modifica del numero e della dimensione delle diverse unità immobiliari che costituiscono l'unità edilizia, nonché della loro destinazione d'uso, senza che ne risulti sconvolto l'impianto distributivo del tipo originario;
 - sistemazione delle aree cortilive, nel rispetto delle preesistenze significative, anche in funzione della nuova destinazione d'uso dell'unità edilizia.
2. Gli interventi R2 corrispondono a quelli di categoria 2/c di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 .
3. Gli interventi R2 sono altresì corrispondenti alla categoria di intervento "C" disciplinata dall'art.11 del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 132 - Riqualficazione e ricomposizione tipologica (R3)

1. Sono interventi di riqualficazione e ricomposizione tipologica R3 quegli interventi di recupero di un'unità edilizia che, oltre a comprendere, ove del caso, opere classificabili di tipo R1 e di tipo R2,

comprendono opere di parziale sostituzione, di adeguamento distributivo e funzionale, ed anche di aumento della SU, che tuttavia risultino compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio e coerenti con il suo processo formativo, e che non ne alterino la sua risoluzione estetica.

2. I caratteri tipologici, costruttivi e stilistici che - nel riconoscimento critico del processo formativo - sono da ritenersi essenziali per il tipo edilizio di cui si tratta, devono essere conservati e valorizzati; ciò riguarda in particolare:
 - la sagoma dell'edificio, la sua articolazione volumetrica e la morfologia della copertura;
 - la posizione e la conformazione degli androni, degli atrii d'ingresso e dei corpi scala;
 - il disegno dei fronti e delle aperture;
 - le caratteristiche ed i materiali delle finiture esterne: intonaci, rivestimenti, manti di copertura, comignoli, cornicioni, zoccolature, marcapiani, marcadavanzali, modanature, cornici, serramenti, inferriate, ornamenti, coloriture, pavimentazioni, ecc.;
 - elementi di pregio, costruttivi e decorativi, che caratterizzino gli ambienti interni;
 - elementi di pregio, costruttivi, decorativi e vegetazionali, che caratterizzino l'area esterna.
3. Gli interventi R3 devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
 - le opere strutturali devono tendere al recupero ed all'integrazione di quelle originali ancora in grado di svolgere una funzione statica, impiegando tipi di materiali analoghi a quelli originari;
 - nei casi in cui il recupero delle strutture fatiscenti risulti particolarmente difficoltoso, e ciò sia comprovato da apposita perizia tecnica giurata, queste possono essere demolite e fedelmente ricostruite con i criteri del ripristino tipologico ed in conformità ai requisiti stabiliti dal secondo comma, lett. d/1 dell'art.4, L.R.52/99 ;
 - per il recupero del sottotetto ad uso residenziale, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n° 59/1980e, a condizione che siano rispettati i criteri di cui al comma precedente, l'altezza della linea di gronda può essere aumentata del minimo indispensabile per raggiungere i requisiti di abitabilità, ed eventuali abbaini possono essere aperti solo nel rispetto della tipologia originaria;
 - non è ammessa l'apertura di terrazzi in falda; eventuali altane possono essere realizzate solo nei casi di comprovata preesistenza;
 - l'inserimento di autorimesse che non sia realizzabile al piano terra, nell'interrato o nel sottosuolo, può avvenire come ampliamento o nuova costruzione solo nella parte posteriore dell'edificio o del area, purché con soluzione costruttiva ed estetica analoga a quella dell'edificio principale, e senza compromettere elementi di pregio dell'area cortiliva.
4. Gli interventi R3 corrispondono a quelli di categoria 2/c e 2/d di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 .
5. Gli interventi R3 sono altresì corrispondenti alla categoria di intervento "D" disciplinata dall'art.12 del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 133 - Ripristino tipologico (R4)

1. Sono interventi di ripristino tipologico R4 quegli interventi di recupero che, oltre a comprendere, ove del caso, opere classificabili di tipo R1, di tipo R2 e di tipo R3, comprendono anche opere di ricostruzione e di completamento dell'unità edilizia, nei limiti del rispetto di un vincolo tipologico riconosciuto.
2. Gli interventi R4 sono finalizzati alla ricostituzione e reintegrazione del tessuto edilizio nel suo insieme, secondo una regola di coerenza tipologica, e possono quindi portare tanto al completamento di un organismo edilizio che nel passato sia andato distrutto, come pure al completamento di un organismo edilizio che nel passato non abbia raggiunto la sua forma compiuta secondo il processo tipologico riconosciuto nel contesto di appartenenza.
3. Gli interventi R4 comportano la reintegrazione e il completamento del tessuto edilizio secondo caratteri tipologici accertati: o in base a specifiche documentazioni storiche, o, in assenza, in base a un preciso riconoscimento del processo tipologico, nel tempo e nel luogo, e quindi dell'unità edilizia da ripristinare o da completare nella sua forma più coerente con il tessuto edilizio secondo quanto prescritto nella relativa disciplina particolareggiata.
3. Restano pertanto vincolanti gli allineamenti orizzontali e verticali ricavati dalle regole del tessuto edilizio di appartenenza: intesi sia come allineamenti già preesistenti, sia come allineamenti da conseguire attraverso il progetto di intervento R4.
4. Gli interventi R4 corrispondono a quelli individuati dalla L.R. n° . 52/99 di categoria 1/f di cui all'art.3 nonché 2/c e 2/d di cui all'Art. 4 e per tali interventi si danno due casi:
 - R4a con aumento del volume utile appartenenti alla categoria 1/f di cui all'Art. 3 della L.R. n° . 52/99
 - R4b senza aumento del volume utile appartenenti alla categoria 2/c e 2/d di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99;;

5. Gli interventi R4 sono sottoposti a:
 - se trattasi di interventi di tipo R4a concessione edilizia onerosa, nella generalità dei casi e concessione edilizia gratuita nei casi previsti dalla legge;
 - se trattasi di interventi di tipo R4b, attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 della L.R. n° . 52/99.
6. Gli interventi R4 sono altresì corrispondenti alla categoria di intervento “D” disciplinata dall’art.12 e “E4/a ” ed E4/b disciplinata dall’art 13, comma 3 del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 134 - Cambio della destinazione d’uso (R5)

1. Sono interventi di cambio della destinazione d’uso R5 di un’unità edilizia o di un’unità immobiliare, quegli interventi che - anche senza comportare l’esecuzione di opere edilizie normate dal presente R.E. - ne modificano l’uso esistente, ovvero quello previsto, con altro uso ammissibile, secondo le classificazioni e con le limitazioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Si considerano come ufficialmente in atto, tutti gli usi risultanti da licenza, concessione, autorizzazione o altri atti e documenti aventi data certa. In assenza o indeterminazione di tali atti la destinazione d’uso è quella risultante da certificato catastale alla data di adozione del Regolamento Urbanistico (23.12.1999).
3. La nuova destinazione di progetto, oltre a dover essere consentita dagli strumenti urbanistici, sarà ammissibile se potrà essere adattata all’edificio esistente nel rispetto di tutte le norme del presente R.E., nonché delle altre norme vigenti in materia di igiene e sicurezza delle attività e del lavoro.
4. Gli interventi R5 corrispondono a quelli individuati dalla L.R. n° . 52/99 di categoria 2/c e 2/d di cui all’Art. 4 e per tali interventi si danno due casi :
 - R5a = Cambio della destinazione d’uso con aumento del carico urbanistico CU, determinato dal mutamento dell’uso o rispetto alla classificazione di cui al successivo Capo X, o rispetto alla classificazione catastale, sempreché tale cambio di destinazione riguardi più di 30 mq. o più del 30% della superficie utile di ciascuna unità immobiliare, fermo restando l’adeguamento degli standards urbanistici;
 - R5b = Cambio della destinazione d’uso senza aumento del carico urbanistico CU.
5. Gli interventi R5 sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 della L.R. n° . 52/99 con le seguenti specifiche:
 - a titolo oneroso se trattasi di interventi di tipo R5a nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni ai sensi della L.R. 23 Maggio 1994, n.39 come modificata dalla L.R. 14 Ottobre 1999, n.52 e fermo restando il rispetto del comma 3° dell’art.24 della citata L.R. 52/99;
 - a titolo gratuito se trattasi di interventi al di fuori delle fattispecie e delle aree individuate dai comuni ai sensi della L.R. 23 Maggio 1994, n.39 come modificata dalla L.R. 14 Ottobre 1999, n.52 ovvero in assenza del piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni o dell’ordinanza transitoria di cui alla citata L.R. 23 Maggio 1994, n.39 e negli interventi di tipo R5b.
6. Gli interventi R5 sono altresì disciplinati dall’art.11 del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 135 - Recupero per conservazione dei giardini e siti storici (R6)

1. I giardini, i parchi e gli altri siti paesaggistici storici, quali espressioni del rapporto tra civiltà e natura, sono monumenti viventi che richiedono cure continue, per salvaguardarli nella loro integrità ed autenticità, tenendo conto di tutte le parti e di tutti gli elementi che li compongono, nonché dell’intorno ambientale ed ecologico di appartenenza.
2. Gli usi dei giardini, parchi e siti storici devono essere compatibili con le loro caratteristiche ambientali ed ecologiche, tenendo conto della loro rilevante vulnerabilità. Inoltre, anche in relazione alle esigenze stagionali, i cicli ed i criteri culturali e manutentivi debbono sempre avere la precedenza sui tempi e sulle modalità di utilizzazione.
3. Gli interventi sui giardini e siti storici devono sempre essere basati sul rilievo degli elementi che li compongono, ed in particolare:
 - della pianta, delle confinazioni e dei percorsi;
 - dei profili altimetrici del terreno;
 - delle masse vegetali e delle specie che le costituiscono;
 - delle acque in movimento o stagnanti;
 - degli elementi costruiti o ornamentali.
4. Gli interventi di recupero per conservazione dei giardini e siti storici (R6), sono classificati di due tipi:
 - R6a = Conservazione e manutenzione; tale intervento comprende: operazioni culturali continue e periodiche, sostituzioni puntuali di specie originali, rinnovamenti ciclici di specie originali, conservazione e manutenzione degli elementi di architettura.

- R6b = Restauro e ripristino; tale intervento, oltre alle operazioni della conservazione e della manutenzione, comprende: ricostituzione e valorizzazione dell'evoluzione storica del giardino/sito, ricomposizione conseguente alla documentazione storica ed analogica, ripristino di parti mancanti, anche in coerenza con eventuali edifici storici, datazione di tutte le sostituzioni, i ripristini ed i nuovi impianti.
5. Gli interventi di recupero per conservazione dei giardini e siti storici (R6), sono sottoposti ad attestazione di conformità e subordinati in ogni caso ad autorizzazione edilizia.
 6. Gli interventi R6 sono altresì corrispondenti alla categoria di intervento "C" disciplinata dall'art.11 del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 136 - Ristrutturazione edilizia conservativa dell'involucro esterno (R7)

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia conservativa dell'involucro esterno R7 quegli interventi di recupero che comprendono opere di ristrutturazione edilizia senza vincoli tipologici ed opere di parziale sostituzione dell'organismo edilizio esistente, con la formazione di un organismo nuovo e diverso, ma che tuttavia conservano dell'edificio preesistente l'involucro esterno inalterato nei suoi aspetti linguistici, stilistici ed estetici, e nei suoi rapporti con l'ambiente circostante.
1. Negli interventi R7 le opere di ristrutturazione e sostituzione edilizia debbono essere contestualmente collegate e subordinate a quelle di recupero e valorizzazione dell'involucro esterno dell'edificio, con il restauro dei particolari architettonici e decorativi esteriori dell'edificio stesso e delle sue pertinenze, rappresentativi della cultura figurativa del manufatto.
3. Eventuali nuove aperture possono essere inserite solo nei fronti secondari che non siano prospicienti su spazi pubblici.
4. Gli interventi R7 corrispondono a quelli individuati dalla L.R. n° . 52/99 di categoria 1/f di cui all art.3 nonché 2/c e 2/d di cui all'Art. 4 e per tali interventi si danno due casi:
 - R7a con aumento del volume utile appartenenti alla categoria 1/f di cui all'Art. 3 della L.R. n° . 52/99
 - R7b senza aumento del volume utile appartenenti alla categoria 2/c e 2/d di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99;
5. Gli interventi R8 sono sottoposti :
 - se trattasi di interventi di tipo R7a a concessione edilizia onerosa, nella generalità dei casi e concessione edilizia gratuita nei casi previsti dalla legge;
 - se trattasi di interventi di tipo R7b, attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 della L.R. n° . 52/99.
6. Gli interventi R7 sono altresì corrispondenti alla categoria di intervento "D3" disciplinata dall'art.12, comma 2, lett.c) del vigente Regolamento Urbanistico.

Capitolo II/VI - INTERVENTI EDILIZI DI TRASFORMAZIONE

Art. 137 – Tutela delle componenti paesaggistiche del territorio

1. Gli interventi edilizi di trasformazione, con particolare riguardo a quelli contraddistinti dalla lettera "C" – nuova costruzione, e realizzati all'interno del sistema ambientale, in applicazione a quanto disposto agli artt. 11, 12, 19 delle Norme del Piano Strutturale ed in coerenza con la disciplina di cui ai capi IV, V, VI, VII delle Norme del vigente P.T.C. , dovranno rispettare le direttive disciplinate dall'art. 34 del vigente Regolamento Urbanistico

Art. 138 - Ristrutturazione edilizia senza modifica della sagoma preesistente (T1)

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia T1 quegli interventi costituiti da un insieme sistematico di opere tali da trasformare l'organismo edilizio preesistente in un organismo nuovo e diverso dal precedente, in talune o in tutte le sue parti.
2. Negli interventi T1, comunque, l'edificio risultante dalla ristrutturazione stessa deve mantenere sostanzialmente inalterata la sagoma dell'edificio preesistente, nonché della sua area di sedime, a meno dei volumi tecnici non suscettibili di altri usi.
3. Negli interventi T1, peraltro, è possibile arrivare a un rinnovo completo dell'edificio, attraverso la sua parziale o totale demolizione e successiva "fedele" ricostruzione a condizione che questa venga

realizzata con identici materiali, se non costituenti oggetto di degrado architettonico, tipologico e ambientale e con lo stesso ingombro planivolumetrico.

4. Gli interventi T1 comprendono modifiche, sostituzioni e nuovi inserimenti riguardanti: le strutture orizzontali e verticali, i collegamenti orizzontali e verticali, i locali comunque destinati, i fronti edilizi e le coperture, le aree di pertinenza, le destinazioni d'uso. Gli interventi T1 non comprendono, invece, aumenti della SU o del VU dell'edificio preesistente.
2. Gli interventi T1 corrispondono a quelli di categoria 2/d di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4.
3. Gli interventi T1 sono altresì corrispondenti alla categoria di intervento "E2" disciplinata dall'art.13, comma 3 del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 139 – Ristrutturazione Edilizia con modifica della sagoma preesistente (T2)

1. Sono interventi che comportano la complessiva riorganizzazione distributiva, funzionale e planivolumetrica degli organismi edilizi secondari anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione nonché accorpamento, senza incremento di SU e VU.
2. Tali interventi possono comportare la sostituzione di tali organismi edilizi e dei relativi elementi costitutivi (tipologici, formali e strutturali) dell'edificio, nonché la modifica delle destinazioni d'uso, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico e delle norme contenute nel presente R. E.
3. Gli interventi T2 corrispondono a quelli di categoria 2/d di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 nonché e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4
4. Gli interventi T2 sono altresì corrispondenti alla categoria di intervento "E1" e "E2" disciplinate dall'art.13, comma 3 del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 140 - Ristrutturazione con ampliamento (T3)

1. Sono interventi di ristrutturazione con ampliamento T3 quegli interventi che, in aggiunta alle opere di ristrutturazione classificabili come T1 e T2, presentano anche limitati ampliamenti dell'edificio preesistente, e quindi aumenti di SU e di VU, anche eccedenti la sagoma dell'edificio preesistente.
2. Per gli interventi T3 si danno due casi:
 - T3a = Ristrutturazione con ampliamento massimo pari al 20% della SU o del VU dell'edificio preesistente;
 - T3b = Ristrutturazione con ampliamento massimo fino al raggiungimento degli indici di zona UF o DF.
3. In ogni caso di intervento T3, è necessario che l'ampliamento di progetto venga realizzato contestualmente alla ristrutturazione del resto dell'unità edilizia, secondo un progetto organico complessivo, rimanendo entro i limiti di cui al comma precedente; in caso contrario l'ampliamento stesso dovrà essere considerato come intervento di nuova costruzione.
4. Gli interventi T3 sono sottoposti a:
 - concessione edilizia onerosa, nella generalità dei casi,
 - concessione edilizia gratuita, nei casi previsti dalla legge.
5. Gli interventi T3 sono altresì corrispondenti alla categoria di intervento "E3" e "E4" disciplinata dall'art.13, comma 3 del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 141 - Opere esterne di adeguamento estetico-architettonico (T4)

1. Sono interventi di opere esterne di adeguamento estetico-architettonico T4, quegli interventi che hanno lo scopo di riqualificare l'involucro esterno di un edificio, adeguandolo, sotto il profilo estetico-architettonico, alle esigenze di un maggior decoro urbano e di un miglior inserimento ambientale.
2. Gli interventi di opere esterne di adeguamento estetico-architettonico T4:
 - non modificano la sagoma dell'edificio né le destinazioni d'uso;
 - non comportano aumento di SU o di VU o di unità immobiliari;
 - non riguardano le parti interne né la statica dell'edificio.
3. Gli interventi T4 corrispondono a quelli di categoria 2/b di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 .

Art. 142 - Eliminazione delle barriere architettoniche (T5)

1. Sono interventi di eliminazione delle barriere architettoniche T5, all'interno ed all'esterno degli edifici, quelli che comportano la realizzazione di opere indispensabili per ottemperare a quanto disposto dalla L. n° 118/1971 e dal D.P.R. n° 503/1996 per gli edifici pubblici, dalla L. n° 13/1989 per gli edifici privati, e dalla L. n° 104/1992 per gli edifici privati aperti al pubblico, nonché dai relativi Regolamenti d'attuazione.
2. Si intendono indispensabili le opere minime necessarie per conseguire i requisiti obbligatori di legge in ordine all'accessibilità, alla visitabilità ed all'adattabilità degli spazi di movimento, di vita e di lavoro.
3. Gli interventi T5 corrispondono a quelli di categoria 2/e di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 .
4. Nei casi di immobili con vincolo di tutela, ai sensi del D.lgs. 490/99, trascorsi 120 giorni dalla richiesta di approvazione senza che la competente Soprintendenza abbia espresso motivato diniego, l'approvazione stessa si intende assentita ai sensi dell'Art. 5 della L. n° 13/1989.
5. Nei casi di immobili con vincolo di tutela, ai sensi del D.lgs. 490/99, per i quali gli indispensabili interventi di tipo T5 non abbiano potuto ottenere l'approvazione della competente Soprintendenza, l'eliminazione delle barriere architettoniche dovrà essere conseguita, ai sensi dell'Art. 24 della L. n° 104/1992, con l'allestimento di opere provvisoriale, che rientrano fra quelle di tipo C6.

Art. 143 - Installazione di impianti tecnologici (T6)

1. Sono interventi di installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici e/o attrezzature esistenti (T6), quegli interventi che si rendono indispensabili per garantire il rinnovo, l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti stessi, in base alle norme di legge, di sicurezza, di igiene, di compatibilità ambientale, di buona tecnica, e di economicità di funzionamento, e che eccedono le operazioni definibili di manutenzione.
2. Sono compresi negli interventi T6 anche quelli che comportano la realizzazione di volumi tecnici, purché si tratti di volumi strettamente indispensabili e non utilizzabili altrimenti.
3. Nel caso di insediamenti produttivi, sono compresi fra gli interventi T6 anche quelli riguardanti impianti industriali, come previsto dalla Circ. Min. LL.PP. n° 1918 del 16/11/1977, quando tali interventi sono funzionali ai cicli produttivi esistenti, senza aumento di capacità produttiva, né di SU né di VU.
4. Gli interventi T6 corrispondono a quelli di categoria 2/d₃ di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4.
5. Gli interventi T6 sono altresì corrispondenti alla categoria di intervento "D1" e D2 disciplinata dall'art.12, comma 2, lett. a) e b) del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 144 - Realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati (T7)

1. Sono interventi di realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati T7 quelli volti a dotare gli edifici preesistenti dei parcheggi e/o autorimesse privati necessari per il soddisfacimento dei minimi standards richiesti, ricavandoli nel piano interrato degli edifici stessi o comunque nel sottosuolo dell' area relativa.
2. Tali parcheggi interrati sono realizzati ai sensi della L. n° 122/1989, e debbono essere come tali progettualmente individuati, e vincolati nella destinazione d'uso al servizio delle unità immobiliari con atto d'obbligo, stipulato nelle forme di legge, registrato e trascritto alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di concessione edilizia. La loro realizzazione non comporta aumento di SU o di VU.
3. Gli interventi T7 corrispondono a quelli di categoria 1/d di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 .

Art. 145 - Ristrutturazione urbanistica (T8)

1. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica T8, quegli interventi rivolti a ristrutturare l'impianto urbanistico-edilizio sostituendolo in tutto o in parte con altro e diverso impianto, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi - sia di recupero che di nuova costruzione - anche con modificazione dei lotti, degli isolati e delle strade; pur nel recupero complessivo e nella valorizzazione degli aspetti storici e tipici originariamente presenti, secondo il criterio dell'inserimento organico nel tessuto urbano e della coerenza tipologica e morfologica.
2. Gli interventi T8 si attuano mediante Piano particolareggiato o Piano di recupero di iniziativa pubblica o privata, o altro tipo di intervento urbanistico preventivo, in conformità alle specifiche indicazioni del Regolamento Urbanistico.

3. Gli interventi T8 corrispondono a quelli di categoria 1/e di cui all'Art. 3 della L.R. n° . 52/99 nonché dell'Art. 31 della L. n° 457/1978 e sono sottoposti a:
 - concessione edilizia onerosa, nella generalità dei casi,
 - concessione edilizia gratuita, nei casi previsti dalla legge.
4. Gli interventi T8 sono altresì corrispondenti alla categoria di intervento “E” disciplinata dall'art.13 del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 146 - Demolizione e recupero del sedime (T9)

1. Sono interventi di demolizione e recupero del sedime T9 quegli interventi che - indipendentemente dalla realizzazione di nuove costruzioni - sono finalizzati a rimuovere manufatti preesistenti, anche per recuperarne il sedime dal punto di vista urbanistico, ambientale e funzionale. Gli interventi T10 comprendono anche le demolizioni di superfetazioni edilizie.
2. Gli interventi T9 corrispondono a quelli di categoria 1/f di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 .
3. Gli interventi T9 sono altresì corrispondenti alla categoria di intervento “E1” disciplinata dall'art.13, comma3 del vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 147 - Demolizione e ricostruzione (T10)

1. Sono interventi di demolizione e ricostruzione T10 quelli che collegano la demolizione di un edificio preesistente alla contestuale costruzione di un nuovo edificio, in conformità alle norme di zona del Regolamento Urbanistico e del P.P., in attuazione di un'unica concessione edilizia. Il nuovo edificio è a tutti gli effetti considerato come nuova costruzione.
2. Per gli interventi T10 si danno due casi:
 - T10a = Demolizione e ricostruzione, al massimo, del VL preesistente corrispondente alla categoria di intervento E2 disciplinata dall'art.13, comma 3 del vigente Regolamento Urbanistico;
 - T10b = Demolizione e ricostruzione, al massimo, del VL ammesso dall'indice di zona IF corrispondente alla categoria di intervento E3 disciplinata dall'art.13, comma 3 del vigente Regolamento Urbanistico;.
4. Gli interventi T10 corrispondono a quelli di categoria 1/a di cui all'Art. 3 nonché 1/a di cui all'art 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti a:
 - a. Per quelli corrispondenti alla categoria 1/a di cui all'Art. 4 attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art. 4;
 - b. Per quelli corrispondenti alla categoria 1/a di cui all'Art. 3
 - concessione edilizia onerosa, nella generalità dei casi;
 - concessione edilizia gratuita, nei casi previsti dalla legge.

Art. 148 - Ampliamento di edificio esistente (C1)

1. Sono interventi di ampliamento di edificio esistente C1 quegli interventi di nuova costruzione che, pur essendo organicamente collegati con un edificio esistente, non comportano necessariamente un intervento di recupero di questo. Detto ampliamento avviene in conformità alle norme di zona del Regolamento Urbanistico e del P.P quando esistente;
2. Per gli interventi C1 si danno due casi:
 - C1a = Ampliamento del VL fino al raggiungimento del massimo consentito dall'indice di zona IF;
 - C1b = Ampliamento della SU, pari a 20 mq. rispetto a quella preesistente.
3. Gli interventi C1 corrispondono a quelli di categoria 1/a di cui all'Art. 3 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti a:
 - concessione edilizia onerosa, nella generalità dei casi;
 - concessione edilizia gratuita, nei casi previsti dalla legge.

Art. 149 - Nuovo impianto edilizio (C2)

1. Sono interventi di nuovo impianto edilizio C2 quelli che realizzano nuovi edifici e manufatti edilizi, sia fuori che entro terra, e cioè tutti i casi di nuova costruzione edilizia che non ricadono nei precedenti C1. Gli interventi di nuovo impianto edilizio C2 si attuano in conformità alle norme di zona del Regolamento Urbanistico e dell'eventuale P.P..
2. Gli interventi C2 corrispondono a quelli di categoria 1/a di cui all'Art. 3 nonché 1/a di cui all'art4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti a:
 - a. Per quelli corrispondenti alla categoria 1/a di cui all'Art. 4 attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art. 4;

- b. Per quelli corrispondenti alla categoria 1/a di cui all'Art. 3
- concessione edilizia onerosa, nella generalità dei casi;
 - concessione edilizia gratuita, nei casi previsti dalla legge.

Art. 150 - Attrezzatura del territorio (C3)

1. Sono interventi di attrezzatura del territorio C3 quelli rivolti alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria, opere di Urbanizzazione di interesse generale e di ogni altra attrezzatura tecnica e tecnologica che serve il territorio (urbano ed extraurbano), comprese le relative gallerie tecniche.
2. Gli interventi C3 sono realizzati dagli organi istituzionalmente competenti per le opere pubbliche di cui trattasi, nonché dagli enti e dalle aziende concessionarie, oppure da privati che abbiano stipulato la relativa convenzione con il Comune.
3. Al fine di tutelare la vegetazione arborea esistente lungo le strade pubbliche e private, le nuove opere C4 dovranno essere realizzate, rispetto alle alberature allo stato adulto, ad almeno 2 mt. dalla circonferenza del tronco per alberi di piccole dimensioni e mt. 3 per alberi di grandi dimensioni. Nelle asfaltature o pavimentazioni con copertura impermeabile dovrà essere assicurato uno spazio vitale di almeno mq.2,5 per alberi di piccole dimensioni e mq.4 per alberi di grandi dimensioni. scoperto o, ove ciò non sia possibile, con pavimentazione permeabile.
4. Gli interventi C3 corrispondono a quelli di categoria 1/b di cui all'Art. 3 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti a:
 - concessione edilizia gratuita.

Art. 151 - Modificazione del suolo (C4)

1. Sono interventi di modificazione del suolo C4 gli interventi sul territorio che ne comportano modifiche morfologiche ed altimetriche - quali scavi, reinterri e rilevati - permanenti e significative, o comunque incidenti sulle caratteristiche del contesto.
2. Non fanno parte degli interventi C4 le modifiche connesse all'attività edilizia né con le attività produttive agricole, né quelle connesse con la coltivazione di cave e torbiere, né quelle connesse con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche e con il consolidamento della stabilità dei versanti, effettuate dagli Enti competenti.
3. Gli interventi C4 sempreché risultino ammissibili in base alle risultanze della apposita relazione idrogeologica, quando richiesta, firmata da un Tecnico abilitato corrispondono a quelli di categoria 1/b di cui all'Art. 4 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti ad attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 .

Art. 152 - Depositi a cielo aperto (C5)

1. Sono interventi di deposito a cielo aperto C5 quelli che riguardano spazi aperti destinati al deposito di materiali, manufatti e merci (esclusi rottami, cascami e rifiuti), con finalità di stoccaggio, oppure di esposizione o di vendita e con esclusione di qualsiasi attività di trasformazione e lavorazione. Tali depositi possono essere collegati ad una specifica attività insediata, oppure no.
2. Non fanno parte degli interventi C5 le discariche pubbliche e quelle normate dal D.lg. n° 22/1997, che rientrano fra gli interventi C13.
3. Gli interventi C5 corrispondono a quelli di categoria 1/d di cui all'Art. 3 della L.R. n° . 52/99 e sono sottoposti a:
 - concessione edilizia onerosa, nella generalità dei casi;
 - concessione edilizia gratuita, nei casi previsti dalla legge.

Art. 153 - Costruzioni temporanee (C6)

1. Si definiscono costruzioni temporanee C6 le costruzioni, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, e che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano.
2. Rientrano fra le costruzioni C6, ad esempio, oltre ai chioschi provvisori, alle serre mobili ed alle baracche, anche le costruzioni dotate di involucro precario, cioè privo di rigidità propria, quali teli, membrane e simili.
3. Le costruzioni C6 possono essere mantenute in essere per un tempo predeterminato in relazione al loro scopo, e comunque non superiore a un anno; trascorso tale periodo debbono essere rimosse, oppure regolarizzate con concessione come costruzioni C3 di nuovo impianto edilizio, in quanto conformi al Regolamento Urbanistico o ad altri strumenti specifici di settore.

4. Il termine di durata massima di cui al comma precedente non si applica alle costruzioni provvisorie di cantiere, che possono essere mantenute in essere per tutta la regolare durata dei lavori, né alle opere provvisorie finalizzate alla eliminazione di barriere architettoniche in immobili con vincolo di tutela, realizzate ai sensi dell'Art. 24 della L. n° 104/1992.
5. Allo scadere della costruzione temporanea, l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti, ovvero adeguatamente risistemata; ferme restando, ove del caso, le norme relative all'occupazione di suolo pubblico; ove del caso, il ripristino o la risistemazione debbono essere garantiti mediante polizza fideiussoria.
6. Gli interventi C6 corrispondono a quelli disciplinati dall'art. 32 e 33 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico e sono sottoposti ad autorizzazione amministrativa temporanea, fermo restando l'obbligo di acquisire la preventiva approvazione della competente Soprintendenza, quando riguardino immobili con vincolo di tutela ai sensi del titolo I° del D.lgs. 490/99, salvi i casi di cui al precedente comma 4.
7. Le costruzioni temporanee C6 regolarmente autorizzate in base alla disciplina precedente l'entrata in vigore del R.E., conservano il relativo regime normativo e procedimentale precedente.

Art. 154 - Arredo urbano (C7)

1. Si definiscono interventi di arredo urbano C7 quelli che riguardano manufatti minori che concorrono alla determinazione dell'immagine urbano-paesaggistica dei luoghi; tali interventi sono suddivisi in :

- **C7/a** a prevalente carattere pubblico da realizzarsi anche da parte di soggetti privati su aree o spazi pubblici o di uso pubblico e sono classificate nel relativo Piano comunale ove esistente. Da tale definizione restano comunque esclusi quei manufatti destinati allo svolgimento di un'attività economica e, anche in relazione al loro impatto visivo sono da intendersi i seguenti manufatti:
 - a. monumenti, lapidi e cippi commemorativi,
 - b. fontane, fioriere, e oggetti decorativi ed artistici,
 - c. insegne e indicatori segnaletici e pubblicitari,
 - d. pensiline, cabine e box di pubblico servizio,
 - e. apparecchi di illuminazione e per altri servizi tecnici,
 - f. costruzioni leggere da giardino e per i giochi infantili, prive di copertura,
 - g. tende di copertura, aggettanti o altrimenti sostenute,
 - h. sedili, dissuasori di sosta, gettacarta, reggibiciclette, ecc..
- **C7/b** i manufatti precari destinati alla fruizione degli spazi esterni agli edifici a prevalente carattere privato da realizzarsi all'interno di aree private costituenti elementi di arredo da giardino. Tali elementi possono essere costituiti da strutture leggere, facilmente smontabili e non stabilmente infisse al suolo (sprovvisti di qualsiasi opera di fondazione) e come tali non comportano trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio e pertanto non computabili ai fini degli indici e delle distanze previste dal presente Regolamento Edilizio. Gli elementi di cui al presente articolo non possono in ogni caso superare l'altezza massima di ml.2,50 e la somma della loro superficie non può superare il 30% dell'area cortiliva come disciplinata all'art. 85 del presente R.E. e non possono comportare una riduzione della superficie permeabile in contrasto con l'art. 108 del presente R.E..

Sono da intendersi i seguenti manufatti:

- a. forno e barbecue senza tettoie aggettanti o vani annessi;
- b. vasca ornamentale entro e fuori terra per una superficie massima di mq. 10 e una profondità massima di cm.50;
- c. voliera per il ricovero di piccoli volatili;
- d. gazebo come definito alla lettera "l" del precedente art. 93;
- e. pergolato come definito alla lettera "m" del precedente art. 93;
- f. manufatto destinato alla copertura di aree a parcheggio a protezione degli autoveicoli realizzato con struttura in ferro o legno e copertura costituita da telo, da vegetazione viva rampicante o materiali vegetali essiccati ed avente una superficie massima di mq.25 per ogni unità immobiliare ;
- g. manufatto per il ricovero di attrezzi da giardino realizzato in legno o in altro materiale leggero purché decoroso, semplicemente appoggiato a terra, per il quale sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio che non comportino alcuna modifica allo stato dei luoghi. La sua volumetria non potrà superare 20 mc. ed una altezza massima di mt. 2,20.

2. L'installazione di tali elementi non deve comunque compromettere il valore storico, architettonico o ambientale di particolari edifici o complessi edilizi e l'Amm.ne Comunale può in ogni momento ordinare la relativa rimozione a cura e spese del proprietario dell'immobile.
3. Gli interventi C7 sono sottoposti ad autorizzazione amministrativa quando sono realizzati da privati, fermo restando l'obbligo di acquisire la preventiva approvazione della competente Soprintendenza, quando riguardino immobili con vincolo di tutela ai sensi del titolo I° del D.lgs. 490/99 ovvero il rilascio di autorizzazione ambientale quando riguardino immobili con vincolo di tutela ai sensi del titolo II° dello stesso D.lgs. L'Amm.ne Comunale può in ogni momento ordinare la relativa rimozione a cura e spese del proprietario dell'immobile.

Art. 155 - Allestimento del verde (C8)

1. Gli interventi di allestimento del verde C8 riguardano le sistemazioni a parco e giardino, comprese quelle dei cortili con presenza di verde, nei casi in cui queste costituiscono un intervento autonomo (non facente parte, cioè, di una più complessa opera edilizia regolata da una specifica procedura), ed hanno tuttavia una loro rilevanza per dimensione ed impatto visivo-paesaggistico.
2. Gli interventi C8 sono sottoposti ad autorizzazione edilizia, fermo restando l'obbligo di acquisire la preventiva approvazione della competente Soprintendenza, quando riguardino immobili con vincolo di tutela ai sensi del titolo I° del D.lgs. 490/99 ovvero il rilascio di autorizzazione ambientale quando riguardino immobili con vincolo di tutela ai sensi del titolo II° dello stesso D.lgs. Quando invece sono parte integrante di un'opera edilizia, rientrano nella relativa procedura.
3. Al fine di tutelare, quali componenti paesistiche, gli alberi ornamentali di elevata valenza storico-paesaggistica e botanica ovunque presenti sul territorio comunale, ancorché non sottoposti a specifico vincolo di tutela, ogni singolo abbattimento ed ogni intervento di potatura che interessi le branche di 1° e 2° ordine, è sottoposto a Nulla Osta del Servizio Ambiente.

Art. 156 – Infrastrutture e impianti per attività sportive e ricreative (C9)

- 1) Gli interventi riguardanti la realizzazione di infrastrutture e/o impianti per attività sportive e ricreative, purché del tutto e permanentemente scoperti, comprendono le opere di pavimentazione e le opere accessorie funzionali alla specifica attività sportiva e ricreativa, compreso l'allestimento del verde complementare.
3. Di tali interventi fanno parte anche le piscine del tutto e permanentemente scoperte.
4. Gli interventi C9 corrispondono a quelli individuati dalla L.R. n° . 52/99 di categoria 1/c di cui all' art.3 nonché 1/d di cui all' Art. 4 e per tali interventi si danno due casi:
 - C9a - quando non hanno un carattere pertinenziale rispetto agli edifici esistenti e pertanto trasformano in via permanente il suolo inedito appartenenti alla categoria 1/c di cui all' Art. 3 della L.R. n° . 52/99
 - C9b - quando hanno un carattere pertinenziale rispetto agli edifici esistenti, ricadono all'interno dell'area cortiliva di cui all'art. II/29, sono destinati ad uso privato, appartenenti alla categoria 1/d di cui all' Art. 4 della L.R. n° . 52/99;
5. Gli interventi C9 sono sottoposti a:
 - se trattasi di interventi di tipo C9a a concessione edilizia onerosa nella generalità dei casi, il cui onere è commisurato all'area di insediamento A I e concessione edilizia gratuita nei casi previsti dalla legge;
 - se trattasi di interventi di tipo C9b, attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4 della L.R. n° . 52/99.

Art. 157 - Recinzioni, passi carrabili e rampe (C10)

1. Recinzioni, passi carrabili e rampe carrabili, di qualunque tipo, quando riguardano una sede stradale, sono regolati da quanto contenuto nel Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
2. Le recinzioni rientrano negli interventi C10 quando la loro altezza non supera mt. 1,50, a meno che un'altezza maggiore sia richiesta da specifiche norme di sicurezza ovvero per ricostruzione di recinzioni di edifici storici eventualmente demolite ma delle quali possa essere fornita testimonianza certa. Le recinzioni non classificabili come C10 sono da considerarsi come interventi C3.
3. A confine di strade prive di marciapiede, le recinzioni C10 dei nuovi edifici dovranno rispettare una distanza dalla carreggiata di progetto non inferiore a mt. 1,50, ed, in corrispondenza degli incroci, uno smusso circolare di raggio non inferiore a mt. 2,00. In tal caso l'area dell'arretramento è computabile come urbanizzazione primaria.

4. In corrispondenza dell'accesso, le recinzioni devono prevedere gli allestimenti necessari per installare numero civico, campanelli, cassette postali, contatori d'utenza e quant'altro occorra all'allacciamento dell'immobile recintato.
5. In corrispondenza di strade extraurbane di qualunque tipo e di strade urbane di scorrimento di tipo D, i passi carrabili debbono prevedere l'arretramento di almeno 5 mt. dell'accesso di recinzione con i relativi raccordi svasati, in modo da consentire la sosta fuori dalla sede stradale di un veicolo del tipo a cui il passo carrabile è destinato. In altri tipi di strade urbane, tale arretramento, quando sia presente un dispositivo di movimento automatico del cancello, può essere ridotto per comprovate esigenze tecniche, previa autorizzazione dell'Ente proprietario, ai sensi del 4° comma dell'art. 46 D.P.R. n° 495/92 modificato e integrato con D.P.R. n° 610/96.
6. In presenza di rampe d'accesso che immettono su una strada di qualunque tipo, i passi carrabili debbono disporre di un tratto piano di almeno 4 mt. che consenta la sosta di un veicolo fuori dalla sede stradale. Le stesse rampe d'accesso dovranno avere una pendenza non superiore al 20%.
7. Gli interventi C10 corrispondono a quelli di categoria 1/c di cui all'Art. 4 della L.R. n° 52/99 e sono sottoposti a:
 - attestazione di conformità con le modalità disciplinate dallo stesso art.4;
 - autorizzazione amministrativa quando si tratti solo di passi carrabili e rampe carrabili.

Art. 158 - Opere cimiteriali (C11)

1. Gli interventi riguardanti opere funerarie e cimiteriali C11 sono regolati dalla specifica autorizzazione amministrativa, nel rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
2. Nel caso di opere di edilizia funeraria gentilizia di maggiore importanza, è richiesta la autorizzazione edilizia, gratuita.

Art. 159 –Impianti di distribuzione di carburante (C12)

1. Gli interventi riguardanti distributori di carburante C12 sono regolati dal D.Lgs 11 Febb. 1998, n.32 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 1.4.68 n.1404 fino alla definizione tecnico-funzionale delle strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione nel caso di edificazione di fabbricati per attività connesse alla distribuzione di carburanti, nonché dai relativi strumenti di pianificazione settoriale.
2. Gli interventi C12 sono sottoposti a:
 - autorizzazione amministrativa, per quanto riguarda le sole apparecchiature di erogazione e di prepagamento;
 - concessione edilizia onerosa, per tutti i nuovi impianti e per le modifiche comprendenti anche le pensiline, lo spogliatoio, i servizi igienici, nonché eventuali fabbricati complementari (officina, magazzino, ecc.) dotati di SU.

Art. 160 - Demolizione di rottami (C13)

1. Gli interventi riguardanti impianti di demolizione e recupero di rottami C13 sono regolati dai relativi strumenti di pianificazione settoriale, nazionale e regionale, ed in particolare dal D. Lg. n° 22/1997 e successive norme e regolamenti di attuazione.
2. Tali interventi sono finalizzati alla gestione integrata di materiali di scarto classificabili come “rifiuti speciali” ai sensi dell'Art. 7 del D. Lg. n° 22/1997, con le esclusioni di cui al relativo Art. 8, purché non si tratti di “rifiuti pericolosi” compresi nell'elenco di cui alla Direttiva 91/689 CEE.
3. Gli interventi C13, previa comunicazione alla Provincia, sono sottoposti all'autorizzazione del competente organo dell'Amministrazione Regionale ai sensi della Del. C,R. 21 Dic. 1999, n. 385.

Art. 161 - Coltivazione di cave e torbiere (C14)

1. Gli interventi di coltivazione di cave e di attività estrattive in genere C14, sono regolati dalla L.R. 3 Nov. 1998, n° 78 modificata e integrata, nonché dai relativi strumenti di pianificazione comunale disposti in attuazione della legge stessa.
2. Per gli interventi di tipo C14 è richiesta apposita autorizzazione. Eventuali manufatti complementari, dovranno essere sottoposti alle specifiche procedure abilitative.

Art. 162 – Campeggi, villaggi turisti e aree di sosta(C15)

1. Gli interventi di allestimento di campeggi, villaggi turisti e aree di sosta C15, , sono regolati dalla specifica normativa vigente in materia, nonché dai relativi strumenti di pianificazione settoriale. In particolare, si fa riferimento alla L.R. 23 Marzo 2000, n. 42 e più precisamente, per i campeggi, all'Art. 29, per i villaggi turistici l'art. 30 e per le aree di sosta l'art. 31, nonché al relativo regolamento di attuazione.
2. Le procedure richieste per gli interventi C15 sono quelle conseguenti alle caratteristiche dei manufatti che questi comprendono, secondo la classificazione del presente R.E.. In generale, corrispondono a quelli individuati di categoria 1/c di cui all' art.3 dalla L.R. n° . 52/99 e sono pertanto sottoposti a concessione edilizia onerosa, il cui onere è commisurato all'area dell'insediamento AI, ovvero a concessione gratuita nei casi previsti dalla legge.

Art. 163 - Occupazione di suolo pubblico (C16)

1. Gli interventi di occupazione di suolo pubblico C16 sono disciplinati dal D.L. n° 285/1992 e dal D.Lg. n° 507/1993, a seconda della classificazione del Comune, ed in conformità a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Gli interventi C16, con o senza la presenza di manufatti e/o impianti, sono di due tipi:
 - permanenti, quando l'occupazione è preordinata a una durata non inferiore a un anno;
 - temporanei, quando l'occupazione è preordinata a una durata inferiore a un anno.
3. Fermo restando il pagamento della tassa relativa, gli interventi C16 sono sottoposti a:
 - concessione, quando trattasi di occupazione permanente,
 - autorizzazione, quando trattasi di occupazione temporanea.

Art. 164 - Impianti di pubblicità o propaganda (C17)

1. Gli impianti di pubblicità o propaganda C17 su suolo pubblico o privato, sono disciplinati, ai sensi del D.P.R. n° 495/1992 e del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, nonché dal relativo Piano Generale per gli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni , che ne prevede la casistica e le tipologie.
2. In ogni caso, gli impianti C17 dovranno rispettare il limite minimo di distanza dal confine stradale pari a mt. 1.
3. Gli interventi C17 sono sottoposti ad autorizzazione amministrativa, fermo restando l'obbligo di acquisire la preventiva approvazione della competente Soprintendenza, quando riguardino immobili con vincolo di tutela ai sensi del titolo I° del D.Lgs. 490/99, nonché quella dell'Ente proprietario della strada.

Capitolo II/VII - PARCHEGGI

Art. 165 - Parcheggi di urbanizzazione primaria (P1)

1. I parcheggi di urbanizzazione primaria P1 sono parcheggi pubblici o comunque di uso pubblico, che debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio urbanizzato, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero sistema della viabilità urbana.
2. I parcheggi P1 fanno parte della superficie per opere di urbanizzazione primaria e, in quanto opere di urbanizzazione primaria, sono indispensabili per l'idoneità urbanistica di un'area edificabile, in senso tecnico, e quindi per la sua effettiva edificabilità. Essi vanno sempre progettati e realizzati in stretto rapporto con la viabilità, di cui costituiscono elemento complementare indispensabile.
3. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi P1 sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici ed edilizi da cui dipendono, nella misura prescritta dal relativo standard urbanistico.
4. Ai fini della distanza dal confine di zona D2, non si tiene conto dei parcheggi P1, facendo invece riferimento solo al limite della sede stradale.
5. Ai fini dell'applicazione dello standard dei parcheggi P1, si considera il posto-auto con il relativo spazio di manovra. L'area di manovra compresa nel calcolo dello standard P1 deve essere ad esclusivo servizio del parcheggio (cioè distinta dalla carreggiata stradale) e non può essere maggiore di quella destinata allo stazionamento.
6. Ogni qualvolta sia possibile, i parcheggi P1 devono essere adeguatamente alberati con almeno un albero ogni 3 posti auto e dotati di marciapiedi.

7. Apposita Deliberazione Comunale fissa i casi, i limiti e le tariffe per la eventuale sostituzione dell'onere relativo alla realizzazione dei parcheggi P1 con altro corrispondente onere monetario.

Art. 166 - Parcheggi di urbanizzazione secondaria (P2)

1. I parcheggi di urbanizzazione secondaria P2 sono parcheggi pubblici di interesse generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive.
2. I parcheggi P2 fanno parte della superficie per opere di urbanizzazione secondaria e, in quanto opere di urbanizzazione secondaria, sono indispensabili per l'idoneità urbanistica di un nuovo insediamento, in senso sociale. In tutti gli interventi urbanistici preventivi, essi vanno sempre progettati e realizzati in stretto rapporto con il sistema del verde, dei servizi e delle attrezzature collettive a livello di quartiere e delle attrezzature collettive generali.
3. Le aree necessarie per la realizzazione dei parcheggi P2 sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici preventivi da cui dipendono, nella misura prescritta dal relativo standard urbanistico; le opere necessarie per la loro realizzazione sono eseguite, con il concorso dei relativi oneri di urbanizzazione, secondo programmi determinati.
4. Ai fini della distanza dal confine di zona D2, non si considera il parcheggio P2 come una zona urbanistica distinta dalle altre zone per servizi pubblici.
5. Ai fini dell'applicazione dello standard dei parcheggi P2, si considera un posto-auto pari a 25 mq.. L'area di manovra compresa nel calcolo dello standard P2 deve essere ad esclusivo servizio del parcheggio e non può essere maggiore di quella destinata allo stazionamento.
6. Ogni qualvolta sia possibile, i parcheggi P2 devono essere adeguatamente alberati, con almeno un albero ogni 3 posti auto, e dotati di marciapiedi.

Art. 167 - Parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici (P3)

1. I parcheggi e le autorimesse di pertinenza degli edifici P3 sono parcheggi riservati al servizio di singoli edifici, che debbono soddisfare le specifiche esigenze di parcheggio e rimessaggio privato, o comunque ad uso condominiale.
2. I parcheggi P3 fanno parte della superficie fondiaria di pertinenza dei singoli edifici, e vanno progettati e realizzati nell'ambito di ciascun intervento edilizio, nella misura prescritta dall'Art. 9 della L. n° 122/1989 e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai fini dell'applicazione dello standard dei parcheggi P3, si considera un posto-auto pari a 25 mq.
4. I parcheggi P3, realizzati ai sensi dell'Art. 9 della L. n° 122/1989 e successive modifiche e integrazioni, per la quota necessaria al raggiungimento del minimo standard richiesto e non computata come SU, restano vincolati nella destinazione d'uso e non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare, alla quale sono legati da vincolo pertinenziale sancito con atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto.

Art. 168 - Parcheggi di Urbanizzazione di interesse generale (P4)

1. I parcheggi di Urbanizzazione di interesse generale P4 sono parcheggi pubblici o comunque appositamente convenzionati per l'uso pubblico, che non sono al servizio di uno specifico insediamento o di una specifica zona o attrezzatura, ma sono invece preordinati ad un'utilizzazione pubblica di carattere generale, specialmente per soddisfare il fabbisogno arretrato. Come tali, fanno parte della superficie per opere di Urbanizzazione di interesse generale.
2. Ogni qualvolta sia possibile, i parcheggi P4 devono essere adeguatamente alberati e dotati di marciapiedi. I parcheggi P4 possono anche essere coperti.

Capitolo II/VIII - USI URBANISTICI

Art. 169 - Usi residenziali (1)

1. Abitazioni private (1.1.):
questo uso comprende ogni tipo di abitazione privata con i relativi servizi ed accessori, privati e condominiali; ad esso sono assimilati anche i locali per attività lavorative a domicilio e connesse con l'abitazione, purché abbiano un carattere compatibile e non eccedano i 30 mq. o il 30% della SU. Nelle unità edilizie con più di 5 alloggi, gli spazi per attività condominiali non potranno risultare inferiori a 2 mq./alloggio con un minimo di 20 mq..

Corrisponde alle categorie catastali del Gruppo A, ad eccezione di A/10.

2. Abitazioni collettive (1.2):
le case protette, le case di riposo, i conventi, con i relativi servizi comuni complementari.
Corrisponde alle categorie catastali B/1 e B/7.

Art. 170 - Usi sociali a livello di quartiere (2)

1. Asili nido e scuole materne (2.1.):
questo uso comprende gli asili nido e le scuole materne, sia pubblici che privati.
Corrisponde alla categoria catastale B/5.
2. Scuole dell'obbligo (2.2.):
questo uso comprende le scuole di tutto il ciclo dell'obbligo, elementari e medie, sia pubbliche che private.
Corrisponde alla categoria catastale B/5.
3. Servizi collettivi di quartiere (2.3.):
questo uso comprende i vari servizi pubblici - o comunque di uso pubblico - a livello di quartiere, quali le delegazioni comunali, i centri civici ed i centri sociali e sociosanitari; comprende pure i mercati ambulanti ed altri servizi assimilabili.
Corrisponde alle categorie catastali B/4, B/6 ed eventualmente A/9.
4. Servizi religiosi (2.4.):
questo uso comprende gli edifici per il culto e le opere parrocchiali complementari, comprese quelle per le attività culturali, sociali, ricreative e sportive.
Corrisponde alla categoria catastale E/7, ed eventualmente B/7.
5. Attrezzature del verde (2.5.):
questo uso comprende le attrezzature elementari del verde, a livello di quartiere, per la formazione di parchi e giardini, nonché per il gioco, la ricreazione e la pratica sportiva di base; in questo uso possono essere comprese piazze pedonali e parcheggi pubblici di U2.
Corrisponde alla categoria catastale C/4, ed eventualmente C/5.

Art. 171 - Usi terziari diffusi (3)

1. Negozi e botteghe (3.1.):
questo uso comprende i negozi per la vendita al dettaglio (con esclusione delle attrezzature di vendita con SU > 250 mq.) e le botteghe dell'artigianato di servizio, nonché i piccoli laboratori artigiani (con esclusione del servizio-auto), che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali.
Corrisponde alle categorie catastali C/1 e C/3.
2. Pubblici esercizi (3.2.):
questo uso comprende i locali di ristoro e di ritrovo di ogni tipo, aventi un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali, con esclusione dei locali di svago ad intenso concorso di pubblico.
Corrisponde alla categoria catastale C/1.
3. Uffici e studi (3.3.):
questo uso comprende gli uffici privati e gli studi professionali e ambulatoriali che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali; con esclusione delle grandi strutture terziarie e di quelle direzionali che producono intenso concorso di pubblico.
Corrisponde alle categorie catastali A/10 e D/5.

Art. 172 - Usi terziari specializzati (4)

1. Attrezzature amministrative e direzionali (4.1.):

questo uso comprende tutte le maggiori attrezzature terziarie a carattere amministrativo e direzionale, pubbliche e private; in particolare le attrezzature che per dimensione, concentrazione di funzioni e specializzazione, producono un forte concorso di pubblico e comunque tutte quelle aventi SU > 300 mq..

Corrisponde alle categorie catastali A/10, B/4 e D/5.

2. Attrezzature commerciali integrate (4.2.):

questo uso comprende le maggiori attrezzature commerciali, di tipo tradizionale o a libera vendita, organizzate in forma di centro commerciale concentrato e integrato, e comunque tutte quelle aventi SU > 250 mq.; in tale centro, per il suo carattere integrato, possono essere comprese anche altre attività terziarie complementari, con esclusione del commercio all'ingrosso.

Corrisponde alle categorie catastali C/1, C/2, C/3, D/8, ed eventualmente E/4.

3. Attrezzature espositive (4.3.):

questo uso comprende le attrezzature per mostre ed esposizioni, temporanee o permanenti, ed anche le attrezzature commerciali di rappresentanza a grande effetto espositivo.

Corrisponde alla categoria catastale D/8.

4. Attrezzature ricettive (4.4.):

questo uso comprende tutti i tipi di alberghi, nonché le residenze alberghiere, gli ostelli, le locande e le pensioni, con i loro servizi comuni e complementari.

Corrisponde alla categoria catastale D/2.

5. Attrezzature per l'istruzione superiore (4.5.):

questo uso comprende tutte le scuole e gli istituti di istruzione che vanno oltre il ciclo dell'obbligo, sia pubblici che privati, con i relativi servizi comuni e complementari.

Corrisponde alla categoria catastale B/5.

6. Attrezzature sociosanitarie (4.6.):

questo uso comprende i presidi sociosanitari, i poliambulatorii, gli ospedali, le cliniche, le case di cura ed in genere tutte le attrezzature sociosanitarie, pubbliche e private, ed assimilabili, quando non hanno il carattere di servizio di quartiere.

Corrisponde alle categorie catastali B/2, B/3 e D/4.

7. Attrezzature culturali (4.7.):

questo uso comprende le attrezzature culturali, pubbliche o private, che non hanno il carattere di servizio di quartiere: biblioteche, musei, sale riunioni, gallerie d'arte, centri ed istituti culturali in genere.

Corrisponde alla categoria catastale B/6.

8. Attrezzature per lo spettacolo (4.8.):

questo uso comprende tutte le attrezzature, pubbliche e private, per lo spettacolo ed il divertimento, a forte concorso di pubblico, quali cinema, teatri, auditorium, sale da ballo, discoteche, impianti per lo sport-spettacolo.

Corrisponde alla categoria catastale D/3.

9. Attrezzature sportive-ricreative (4.9.):

questo uso comprende tutte le attrezzature sportive e ricreative, pubbliche e private, scoperte e coperte, quando non rientrano fra i servizi di quartiere e non hanno il carattere prevalente di attrezzature per lo spettacolo.

Corrisponde alle categorie catastali C/4 e D/6.

10. Attrezzature per la mobilità (4.10.):

questo uso comprende gli impianti e le attrezzature, pubbliche e private, per il sistema della mobilità nel suo complesso, le stazioni, le rimesse, i parcheggi attrezzati (quando non sono di urbanizzazione U1 ed U2 né pertinenziali), ed i relativi servizi complementari.

Corrisponde alle categorie catastali C/6, E/1, E/2, E/3, ed eventualmente E/4.

11. Attrezzature tecniche e tecnologiche (4.11.):

questo uso comprende le attrezzature, pubbliche e private, che hanno un carattere prevalentemente finalizzato all'esercizio ed alla gestione di un servizio tecnico o di una funzione tecnologica per il territorio.

Corrisponde alle categorie catastali E/3, E/4, E/5, E/6, E/8, ed eventualmente E/9.

Art. 173 - Usi produttivi urbani (5)

1. Laboratori artigiani (5.1.):

questo uso comprende i laboratori e gli opifici destinati ad attività artigianali produttive, con i relativi servizi accessori e complementari, come pure piccole industrie a questi assimilabili; ne fanno parte anche un alloggio fino a 110 mq. di SU. per l'intero comparto di zona per insediamenti produttivi.

Corrisponde alla categoria catastale D/1.

2. Impianti industriali (5.2.):

questo uso comprende tutti gli stabilimenti e gli impianti produttivi-industriali che non rientrano nell'uso 5.1., con tutti i relativi servizi accessori e complementari; ne fanno parte anche un alloggio fino a 110 mq. di SU. per l'intero comparto di zona per insediamenti produttivi.

Corrisponde alle categorie catastali D/1, D/7, ed eventualmente D/9.

3. Terziario produttivo avanzato (5.3.):

questo uso comprende tutte le attività di servizio per le imprese dei vari settori produttivi, interne o esterne alle imprese stesse, per lo svolgimento di funzioni tecniche e tecnologiche non direttamente produttive, bensì di amministrazione, gestione, promozione, sviluppo, informazione, elaborazione dati, ricerca, innovazione, ecc..

Corrisponde alle categorie catastali A/10, B/4, B/5, C/3, D/5, ed eventualmente D/7 e D/8.

4. Magazzini e depositi (5.4.):

questo uso comprende magazzini e depositi sia di pertinenza delle imprese produttive, sia esterni a queste e di servizio generale, compresi quelli destinati al commercio all'ingrosso ed alla movimentazione delle merci, nonché le sedi degli spedizionieri e degli autotrasportatori e le rimesse degli automezzi.

Corrisponde alle categorie catastali C/2, C/7 e B/8.

Art. 174 - Usi produttivi agricoli (6)

1. Abitazioni agricole (6.1.):

questo uso comprende le abitazioni collegate con le attività agricole ed utilizzate dai soggetti aventi i requisiti di operatore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto ai sensi della L.R. n° 6/1994; oltre all'abitazione ed ai relativi servizi e accessori, possono essere compresi locali per lavoro a domicilio (che non eccedano i 50 mq. per ogni abitazione), quelli per lo spaccio dei prodotti aziendali agricoli e zootecnici, nonché quelli definibili come strutture agrituristiche ai sensi della L.R. n° 76/1994.

Corrisponde alle categorie catastali F/1 ed F/16.

2. Servizi agricoli (6.2.):

questo uso comprende i fabbricati al diretto servizio delle attività aziendali, quali i depositi di mezzi d'opera, di materiali d'uso e di prodotti agricoli e zootecnici, gli spacci di prodotti aziendali, nonché i ricoveri per allevamenti destinati all'autoconsumo ed i locali di prima trasformazione di prodotti per l'autoconsumo.

Corrisponde alla categoria catastale F/2, F/3, F/4, F/5 ed F/14.

3. Allevamenti aziendali (6.3.):

questo uso comprende allevamenti zootecnici di ogni genere quando sono collegati all'azienda agricola singola o associata.

Corrisponde alle categorie catastali F/3, F/4 ed F/6.

4. Impianti zootecnici intensivi (6.4.):

questo uso comprende allevamenti zootecnici di ogni genere quando non hanno un carattere aziendale come nel caso 6.3., ma piuttosto un carattere industriale. Questo uso è consentito solo nel rispetto del Reg. CEE n° 2066/1992.

Corrisponde alle categorie catastali F/7, F/8 ed F/9.

5. Impianti agroalimentari (6.5.):

questo uso comprende le strutture di prima lavorazione e trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, quando tali strutture sono collegate con le aziende agricole singole o associate, e ne trattano i relativi prodotti.

Corrisponde alla categoria catastale F/13.

6. Impianti tecnici complementari (6.6.):

questo uso comprende le strutture per il diretto svolgimento di attività di servizio e di supporto alle aziende agricole e zootecniche, singole o associate, e che tuttavia sono esterne a queste, quali silos, serbatoi e magazzini, rimesse per macchine di contoterzisti, e simili.

Corrisponde alle categorie catastali F/10, F/12 ed F/15.

7. Serre fisse (6.7.):

questo uso comprende le serre per coltivazioni intensive con manufatti specialistici fissi; negli altri casi le serre rientrano semplicemente fra le tecniche agronomiche e pertanto soggette a semplice comunicazione ai sensi del comma 3, art.33 delle N.T.A del Regolamento Urbanistico.

Corrisponde alla categoria catastale F/11.

8. Allevamenti ittici (6.8.):

questo uso comprende gli invasi, le vasche e i laghetti destinati alla attività di itticoltura, con le relative infrastrutture di supporto.

Corrisponde alla categoria catastale F/9.

Art. 175 - Usi speciali (7)

1. Infrastrutture per il territorio (7.1.):

questo uso comprende la costruzione dei diversi tipi di infrastrutture tecniche al servizio del territorio e degli usi urbanistici ivi previsti.

2. Opere di salvaguardia ecologico-ambientale (7.2.):

questo uso comprende la costruzione dei diversi tipi di opere per la salvaguardia del territorio e delle risorse territoriali sotto il profilo idrogeologico, ecologico ed ambientale.

3. Orti urbani (7.3.):

questo uso comprende le attività di conduzione di orti urbani a scopo sociale e ricreativo, con le piccole attrezzature complementari ed i servizi di uso comune necessari.

4. Distributori di carburante e servizi-auto (7.4.):

questo uso comprende le stazioni di servizio e i distributori di carburante al servizio diretto della rete stradale, nonché le piccole attività complementari di assistenza, pronto servizio e ristoro dell'automobilista, in quanto collegate; questo uso è regolato dalla specifica normativa di legge (anche in relazione al tipo di carburante).

Corrisponde alla categoria catastale E/3.

5. Attività estrattive (7.5.):

questo uso comprende le attività di coltivazione delle cave e tutte le attività direttamente collegate, quali in particolare le opere di adeguamento delle infrastrutture e di risistemazione del suolo; questo uso è regolato dalla specifica normativa di legge e dal relativo Piano delle Attività Estrattive (P.R..A.E.).

6. Campeggi e campi nomadi (7.6.):

questo uso comprende l'allestimento e la gestione di campi per l'accoglienza temporanea ed il soggiorno, esclusivamente in abitazioni improprie e precarie, salvi gli indispensabili servizi comuni; esso è regolato dalla specifica normativa di legge.

7. Allestimenti cimiteriali (7.7.):

questo uso comprende tutte le opere funerarie e complementari che si eseguono nei cimiteri; esso è regolato dalla specifica normativa di legge.

Corrisponde alle categorie catastali B/7 ed E/8.

8. Usi civici (7.8.):

questo uso comprende tutte le attività svolte nell'ambito degli usi civici, secondo le procedure stabilite dalle norme di legge e dalle altre disposizioni vigenti in materia, nonché gli usi pubblici di fatto, consolidati.

PARTE III - REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONI DEGLI EDIFICI

Capitolo III/I - PRESCRIZIONI ESIGENZIALI

Art. 176 - Oggetto e contenuti

- 1) Le prescrizioni tecniche del Regolamento Edilizio, R.E., Parte III, hanno una formulazione di tipo esigenziale, cioè sono basate sul riconoscimento delle esigenze generali che gli edifici debbono soddisfare; fatti salvi i casi specifici in dipendenza di particolari destinazioni d'uso.
- 2) Le prescrizioni riguardano i requisiti tecnici ed i relativi livelli di prestazione richiesti, per i diversi edifici e per le loro parti, al fine di soddisfare le esigenze riconosciute per le attività a cui sono normalmente destinati.
- 3) I requisiti e le relative prestazioni richieste agli edifici, pertanto, sono sempre riferiti contestualmente:
 - agli usi urbanistici cui l'edificio è destinato;
 - ai sottosistemi ambientali in cui l'edificio è articolato;
 - alle componenti tecnologiche di cui l'edificio è costituito;
- 4) Per edificio si intende generalmente l'unità edilizia, ma anche, ove del caso, la singola unità immobiliare, per quanto ad essa specificatamente si riferisce.
- 5) Per requisito tecnico si intende la specifica condizione tecnica, comunque realizzata, che soddisfa un'esigenza riconosciuta. I requisiti sono suddivisi nelle due categorie, dei requisiti cogenti (C) e dei requisiti raccomandati (R).
- 6) Per prestazione dell'opera si intende il livello minimo di soddisfacimento di un requisito richiesto; in taluni casi la prestazione può essere differenziata per gli edifici preesistenti rispetto a quelli nuovi.
- 7) Nel caso di edifici sottoposti a vincolo di tutela, la prestazione si intende richiesta nei limiti consentiti dal rispetto del vincolo stesso.
- 8) Le prescrizioni tecniche verranno aggiornate a seguito dell'entrata in vigore di modifiche normative che saranno comunque operanti anche in attesa del formale aggiornamento.

Art. 177 - Lista degli usi urbanistici

- 1) I requisiti tecnici sono richiesti, a seconda dei casi, per gli usi cui è destinato l'edificio, in base alla classificazione degli usi urbanistici definiti al Capitolo X della II Parte del R.E..
- 2) La lista degli usi urbanistici è la seguente:
 - 1) *Usi residenziali:*
 - 1.1) Abitazioni private
 - 1.2) Abitazioni collettive
 - 2) *Usi sociali a livello di quartiere:*
 - 2.1) Asili nido e scuole materne
 - 2.2) Scuole dell'obbligo
 - 2.3) Servizi collettivi di quartiere
 - 2.4) Servizi religiosi
 - 2.5) Attrezzature del verde
 - 3) *Usi terziari diffusi:*
 - 3.1) Negozi e botteghe
 - 3.2) Pubblici esercizi
 - 3.3) Uffici e studi
 - 4) *Usi terziari specializzati:*
 - 4.1) Attrezzature amministrative e direzionali
 - 4.2) Attrezzature commerciali integrate
 - 4.3) Attrezzature espositive
 - 4.4) Attrezzature ricettive
 - 4.5) Attrezzature per l'istruzione superiore
 - 4.6) Attrezzature sociosanitarie
 - 4.7) Attrezzature culturali
 - 4.8) Attrezzature per lo spettacolo
 - 4.9) Attrezzature sportive-ricreative
 - 4.10) Attrezzature per la mobilità
 - 4.11) Attrezzature tecniche e tecnologiche
 - 5) *Usi produttivi urbani:*
 - 5.1) Laboratori artigiani
 - 5.2) Impianti industriali
 - 5.3) Terziario produttivo avanzato

- 5.4) Magazzini e depositi
- 6) *Usi produttivi agricoli:*
 - 6.1) Abitazioni agricole
 - 6.2) Servizi agricoli
 - 6.3) Allevamenti aziendali
 - 6.4) Impianti zootecnici intensivi
 - 6.5) Impianti agroalimentari
 - 6.6) Impianti tecnici complementari
 - 6.7) Serre fisse
 - 6.8) Allevamenti ittici
- 7) *Usi speciali:*
 - 7.1) Infrastrutture per il territorio
 - 7.2) Opere di salvaguardia ecologico-ambientale
 - 7.3) Orti urbani
 - 7.4) Distributori di carburante e servizi-auto
 - 7.5) Attività estrattive
 - 7.6) Campeggi e campi nomadi
 - 7.7) Allestimenti cimiteriali
 - 7.8) Usi civici

Art. 178 - Lista dei sottosistemi ambientali

- 1) I requisiti tecnici riguardano, a seconda dei casi, i diversi sottosistemi ambientali in cui possono essere scomposti gli edifici e le loro aree cortilive, in relazione alle destinazioni funzionali ed alle conseguenti caratteristiche spaziali.
- 2) In tale scomposizione si considerano:
 - 1) attività fondamentali, quelle che corrispondono all'uso o agli usi urbanistici assegnati all'unità edilizia o immobiliare;
 - 2) attività complementari, quelle che sono eventualmente presenti, ma solo in quanto annesse e subordinate alle attività fondamentali, di cui costituiscono un supporto, il cui funzionamento avviene esclusivamente in relazione all'attività fondamentale;
 - 3) accessori, gli spazi di servizio e/o pertinenziali, aventi generalmente il carattere di superficie accessoria S.ac., anche eventualmente costituiti in manufatti autonomi; possono essere considerati accessori: i w.c. che non siano il primo bagno dell'abitazione, i w.c. individuali annessi a pubblici esercizi e luoghi di lavoro, i ripostigli di superficie < 4 mq., i disimpegni di superficie < 10 mq..
- 3) La lista dei sottosistemi ambientali è la seguente:
 - 1) *Edifici (o unità immobiliari):*
 - 1.1) Spazi di fruizione per attività fondamentale:
 - 1.2) spazi chiusi per attività fondamentale
 - 1.3) spazi aperti per attività fondamentale
 - 1.4) Accessori degli spazi di fruizione:
 - 1.5) accessori chiusi degli spazi di fruizione
 - 1.6) accessori aperti degli spazi di fruizione
 - 1.7) Spazi di fruizione per attività complementare:
 - 1.8) spazi chiusi per attività complementare
 - 1.9) spazi aperti per attività complementare
 - 1.10) Spazi di circolazione e collegamento:
 - 1.11) spazi chiusi di circolazione e collegamento
 - 1.12) spazi aperti di circolazione e collegamento
 - 1.13) Locali e vani tecnici:
 - 1.14) locali e vani tecnici chiusi
 - 1.15) locali e vani tecnici aperti
 - 2) *Aree cortilive:*
 - 2.1) Area cortiliva dell'attività fondamentale
 - 2.2) Area cortiliva dell'attività complementare
 - 2.3) Area cortiliva destinata ai percorsi:
 - 2.3.1 percorsi pedonali
 - 2.3.2 percorsi ciclabili
 - 2.3.3 percorsi carrabili

Art. 179 - Lista delle componenti tecnologiche

- 1) I requisiti tecnici si applicano, a seconda dei casi, alle componenti tecnologiche in cui si può scomporre l'edificio - visto come manufatto - secondo la classificazione in: classi di unità tecnologiche, unità tecnologiche e classi di elementi tecnici, definiti come nelle Norme UNI 8290 Parte I.
- 2) La lista delle componenti tecnologiche suddette è la seguente:
 - 1) *Strutture portanti:*
 - 1.1) Strutture di fondazione

- 1.2) Strutture di fondazione dirette
- 1.3) strutture di fondazione indirette
- 1.4) Strutture in elevazione
- 1.5) strutture di elevazione verticali
- 1.6) strutture di elevazione orizzontali e inclinate
- 1.7) Strutture di contenimento
- 1.8) strutture di contenimento verticali
- 1.9) strutture di contenimento orizzontali
- 2) *Chiusure:*
 - 2.1) Chiusure verticali
 - 2.2) pareti perimetrali verticali
 - 2.3) infissi esterni verticali
 - 2.4) Chiusure orizzontali inferiori
 - 2.5) solai a terra
 - 2.6) infissi orizzontali
 - 2.7) Chiusure orizzontali su spazi esterni
 - 2.8) solai su spazi aperti
 - 2.9) Chiusure superiori
 - 2.10) coperture
 - 2.11) infissi esterni orizzontali
- 3) *Partizioni interne:*
 - 3.1) Partizioni interne verticali
 - 3.1.1 pareti interne verticali
 - 3.1.2 infissi interni verticali
 - 3.1.3 elementi di protezione
 - 3.2) Partizioni interne orizzontali
 - 3.2.1 solai
 - 3.2.2 soppalchi
 - 3.2.3 infissi interni orizzontali
 - 3.3) Partizioni interne inclinate
 - 3.3.1 scale interne
 - 3.3.2 rampe interne
- 4) *Partizioni esterne:*
 - 4.1) Partizioni esterne verticali
 - 4.1.1 elementi di protezione
 - 4.1.2 elementi di separazione
 - 4.2) Partizioni esterne orizzontali
 - 4.2.1 balconi e logge
 - 4.2.2 passerelle
 - 4.3) Partizioni esterne inclinate
 - 4.3.1 scale esterne
 - 4.3.2 rampe esterne
- 5) *Impianti di fornitura servizi:*
 - 5.1) Impianto di climatizzazione
 - 5.1.1 alimentazioni
 - 5.1.2 gruppi termici
 - 5.1.3 centrali di trattamento fluidi
 - 5.1.4 reti di distribuzione e terminali
 - 5.1.5 reti di scarico condensa
 - 5.1.6 canne di esalazione
 - 5.2) Impianto idrosanitario
 - 5.2.1 allacciamenti
 - 5.2.2 macchine idrauliche
 - 5.2.3 accumuli
 - 5.2.4 riscaldatori
 - 5.2.5 reti di distribuzione acqua fredda e terminali
 - 5.2.6 reti di distribuzione acqua calda e terminali
 - 5.2.7 reti di ricircolo dell'acqua calda
 - 5.2.8 apparecchi sanitari
 - 5.3) Impianto di smaltimento liquidi
 - 5.3.1 reti di scarico acque fecali
 - 5.3.2 reti di scarico acque domestiche
 - 5.3.3 reti di scarico acque meteoriche
 - 5.3.4 reti di ventilazione secondaria
 - 5.4) Impianto di smaltimento aeriformi
 - 5.4.1 alimentazioni
 - 5.4.2 macchine
 - 5.4.3 reti di canalizzazione

- 5.5) Impianto di smaltimento solidi
 - 5.5.1 canne di caduta
 - 5.5.2 canne di esalazione
 - 5.6) Impianto di distribuzione gas
 - 5.6.1 allacciamenti
 - 5.6.2 reti di distribuzione e terminali
 - 5.7) Impianto elettrico
 - 5.7.1 alimentazioni
 - 5.7.2 allacciamenti
 - 5.7.3 apparecchiature elettriche
 - 5.7.4 reti di distribuzione e terminali
 - 5.8) Impianto di telecomunicazioni
 - 5.8.1 alimentazioni
 - 5.8.2 allacciamenti
 - 5.8.3 reti di distribuzione e terminali
 - 5.9) Impianto fisso di trasporto
 - 5.9.1 alimentazioni
 - 5.9.2 macchine
 - 5.9.3 parti mobili
 - 6) *Impianti di sicurezza:*
 - 6.1) Impianto antincendio
 - 6.1.1 allacciamenti
 - 6.1.2 rilevatori e trasduttori
 - 6.1.3 reti di distribuzione e terminali
 - 6.1.4 allarmi
 - 6.2) Impianto di messa a terra
 - 6.2.1 reti di raccolta
 - 6.2.2 dispersori
 - 6.3) Impianto parafulmine
 - 6.3.1 elementi di captazione
 - 6.3.2 reti
 - 6.3.3 dispersori
 - 6.4) Impianto antifurto e antiintrusione
 - 6.4.1 alimentazioni
 - 6.4.2 rivelatori e trasduttori
 - 6.4.3 reti
 - 6.4.4 allarmi
 - 7) *Attrezzature complementari:*
 - 7.1) *Attrezzatura interna*
 - 7.1.1 elementi d'arredo domestico
 - 7.1.2 blocchi servizi
 - 7.2) *Attrezzatura esterna*
 - 7.2.1 recinzioni
 - 7.2.2 pavimentazioni esterne
 - 7.2.3 elementi d'arredo esterno
- impianti tecnici esterni

Art. 180 - Lista delle esigenze

- 1) I requisiti tecnici si riferiscono, a seconda dei casi, alle esigenze di base riconosciute come essenziali per gli edifici, in senso globale e fruitivo, e definite secondo la Direttiva CEE n° 89/106.
- 2) La lista delle esigenze è la seguente:
- 3) 1. Resistenza meccanica e stabilità:
 - 1) L'edificio deve essere concepito e costruito in modo tale che le azioni cui può essere sottoposto durante la costruzione e l'utilizzazione non provochino: il crollo dell'intero edificio o di una sua parte; deformazioni e fessurazioni di importanza inammissibile; danni alle altre parti dell'opera o alle attrezzature, in seguito a deformazione degli elementi portanti; danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.
 - 2) Sicurezza in caso di incendio:
 - 2.1) L'edificio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso di incendio: la capacità portante dell'edificio sia garantita per un periodo di tempo determinato; la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate; la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata; gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti; sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.
 - 3) Igiene dell'ambiente:
 - 3.1) L'edificio deve essere concepito e costruito in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini, e in particolare in modo da non provocare: sviluppo di gas tossici; presenza nell'aria di particelle pericolose; emissione di radiazioni pericolose; inquinamento o tossicità dell'acqua

o del suolo; difetti nell'eliminazione di acque di scarico, fumi, rifiuti solidi o liquidi; formazione di umidità sulle pareti dell'opera o in altre parti.

- 4) Sicurezza nell'impiego:
 - 4.1) L'edificio deve essere concepito e costruito in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili quali: scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.
- 5) Accessibilità e fruibilità:
 - 5.1) L'edificio deve essere concepito e costruito in modo tale da garantire agli utenti la massima fruibilità degli spazi in funzione della destinazione d'uso. Inoltre, dovranno essere considerate le specifiche esigenze dei bambini e degli utenti disabili o comunque a mobilità limitata, in ordine alle problematiche relative all'accessibilità e fruibilità degli spazi e delle attrezzature, e all'abbattimento delle barriere architettoniche.
- 6) Protezione contro il rumore:
 - 6.1) L'edificio deve essere concepito e costruito in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuociano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di benessere, di sonno, di riposo e di lavoro.
- 7) Risparmio energetico:
 - 7.1) L'edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed areazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione delle opere sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche, senza che ciò pregiudichi il benessere termoisolometrico degli occupanti.

Art. 181 - Lista dei requisiti tecnici

- 1) Il R.E. stabilisce i requisiti tecnici delle opere edilizie, in esso considerati., ed in particolare per ciascuno di essi: campo d'applicazione, livello di prestazione minimo richiesto e metodo di verifica; e stabilisce inoltre se il requisito sia cogente oppure raccomandato.
- 2) La lista dei requisiti, suddivisi a seconda dell'esigenza generale cui si riferiscono, è la seguente:
 - 1) *Resistenza meccanica e stabilità:*
 - 1.1) Resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
 - 1.2) Resistenza alle vibrazioni e sollecitazioni accidentali
 - 2) *Sicurezza in caso di incendio:*
 - 2.1) Limitazione del rischio di incendio, di reazione al fuoco e di emissioni nocive
 - 2.2) Resistenza al fuoco
 - 2.3) Evacuazione in caso d'emergenza e accessibilità per i mezzi di soccorso
 - 3) *Igiene dell'ambiente:*
 - 3.1) Purezza e ricambio dell'aria
 - 3.2) Controllo della combustione e dei fumi in uscita
 - 3.3) Portata delle canne di esalazione aeriformi
 - 3.4) Controllo della ventilazione
 - 3.5) Controllo della velocità dell'aria
 - 3.6) Controllo della temperatura superficiale
 - 3.7) Controllo della temperatura interna
 - 3.8) Controllo dell'umidità superficiale e interstiziale
 - 3.9) Controllo dell'umidità relativa
 - 3.10) Controllo dell'inerzia termica
 - 3.11) Adduzione e distribuzione idrica
 - 3.12) Smaltimento delle acque di rifiuto
 - 3.13) Ventilazione delle reti di smaltimento liquidi
 - 3.14) Smaltimento delle acque meteoriche
 - 3.15) Impermeabilità e tenuta all'acqua
 - 3.16) Controllo dell'illuminazione naturale
 - 3.17) Controllo dell'illuminazione artificiale
 - 3.18) Assenza di emissioni e di sostanze nocive
 - 3.19) Protezione dalle intrusioni
 - 3.20) Pulibilità e asetticità
 - 3.21) Oscurabilità
 - 4) *Sicurezza nell'impiego:*
 - 4.1) Sicurezza dalle cadute
 - 4.2) Sicurezza agli urti e sfondamenti e all'azione del vento
 - 4.3) Sicurezza di circolazione
 - 4.4) Sicurezza di manovra e alle effrazioni
 - 4.5) Sicurezza di manutenzione
 - 4.6) Sicurezza ai rischi di esplosione e di ustione
 - 4.7) Sicurezza elettrica ed equipontenziale
 - 4.8) Funzionamento in emergenza
 - 4.9) Sicurezza alle sollecitazioni negli impianti

- 5) *Accessibilità e fruibilità:*
 - 5.1) Accessibilità, visitabilità ed adattabilità degli spazi
 - 5.2) Disponibilità di spazi minimi
 - 5.3) Dotazioni impiantistiche indispensabili
- 6) *Protezione contro il rumore:*
 - 6.1) Controllo del livello di rumore prodotto
 - 6.2) Controllo della pressione sonora
 - 6.3) Isolamento acustico
 - 6.4) Isolamento ai rumori impattivi
 - 6.5) Controllo della riverberazione sonora
- 7) *Risparmio energetico:*
 - 7.1) Controllo della temperatura dell'aria interna e dell'acqua sanitaria
 - 7.2) Controllo delle dispersioni, della tenuta e della condensazione
 - 7.3) Controllo del rendimento energetico degli impianti tecnici civili.

Art. 182 - Requisiti cogenti e requisiti raccomandati

- 1) Sono definiti cogenti (C), e quindi tali da condizionare l'approvazione dei progetti e la attestazione della conformità edilizia, i requisiti:
 - del gruppo 1: - 1.1 - 1.2 -
 - del gruppo 2: - 2.1 - 2.2 - 2.3 -
 - del gruppo 3: - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.6 - 3.7 - 3.9 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.18 - 3.19 - 3.20 - 3.21
 - del gruppo 4: - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.6 - 4.7 - 4.9 -
 - del gruppo 5: - 5.1 - 5.2 - 5.3 -
 - del gruppo 6: - 6.1. - 6.2 - 6.3 - 6.4 -
 - del gruppo 7: - 7.1 - 7.2 -
- 2) Sono definiti raccomandati (R), e quindi tali da non condizionare l'approvazione dei progetti e la certificazione della conformità edilizia, i requisiti:
 - del gruppo 3: - 3.5 - 3.8 - 3.10 - 3.17 - 3.20 -
 - del gruppo 4: - 4.4 - 4.5 - 4.8 -
 - del gruppo 6: - 6.5 -
 - del gruppo 7: - 7.3 -

Art. 183 - Specifiche tecniche e relative asseverazioni

- 1) Per ciascun requisito della lista, sia cogente che raccomandato, le specifiche tecniche indicano:
 - L'esigenza che il requisito deve soddisfare;
 - L'appartenenza del requisito alla categoria dei requisiti cogenti (C) oppure alla categoria dei requisiti raccomandati (R);
 - La specifica definizione del requisito;
 - Il campo d'applicazione, con riferimento agli usi dell'edificio, ai suoi sottosistemi ambientali ed alle sue componenti tecnologiche;
 - I livelli minimi di prestazione richiesti alle opere edilizie per il soddisfacimento del requisito;
 - I metodi di verifica della prestazione raggiunta dalle opere realizzate.
- 2) La relazione tecnica del progetto, e la scheda tecnica descrittiva delle opere compiute, contengono le asseverazioni - rispettivamente del Progettista e del Direttore dei Lavori - in ordine al raggiungimento delle prestazioni richieste dal R.E. relativamente ai requisiti cogenti. Gli stessi documenti riportano anche le indicazioni sulle prestazioni relative ai requisiti raccomandati, ma solo a fini di certificazione di qualità nei rapporti privati inerenti l'immobile in oggetto.
- 3) Nella relazione tecnica il Progettista assevera il raggiungimento della prestazione richiesta per quanto attiene le scelte progettuali di sua competenza; mentre per quegli aspetti tecnici che dipendono essenzialmente dalla fase realizzativa, l'asseverazione ha il significato di prescrizione ed obiettivo da verificare ad opera compiuta, pur certificando che le scelte progettuali sono comunque idonee e compatibili per il raggiungimento finale delle prestazioni richieste.
- 4) Nella scheda tecnica descrittiva il Progettista ed il Direttore dei Lavori asseverano il raggiungimento delle prestazioni richieste, da parte dell'opera compiuta, ciascuno per quanto attiene agli aspetti ed alle fasi di propria competenza, fatte salve le responsabilità che invece competono all'Impresa esecutrice e/o installatrice.
- 5) Dette asseverazioni, nei casi di interventi sull'esistente che riguardino solo una parte (sottosistema ambientale o componente tecnologica) dell'unità edilizia o immobiliare, si intendono a questa riferite, però anche ai necessari adeguamenti ad essa strettamente complementari e correlati.
- 6) Ai fini delle asseverazioni sul raggiungimento dei livelli minimi di prestazione richiesti, l'applicazione degli specifici metodi di calcolo e di verifica indicati - ove del caso - viene considerata come soluzione conforme per il raggiungimento teorico della prestazione, anche in carenza di verifica strumentale.

7) Le specifiche tecniche sono tutte quelle esposte al Capitolo II, numerate da 1 a 46.

Capitolo II - SPECIFICHE TECNICHE

REQ. N° III.1.1.: RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE DI ESERCIZIO

SPECIFICA N° 1

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 1: RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ'

E' la capacità di resistere ai carichi e sovraccarichi, in tutte le condizioni di esercizio, nonché ai fenomeni dinamici, ed in particolare all'azione del vento, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni o fessurazioni inammissibili; e ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = tutti (tranne 7.3) -

sottosistemi ambientali = tutti

componenti tecnologiche = 1 - 2 - 3 - 4 - 7.2 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

- Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.

METODO DI VERIFICA:

Applicazione della specifica normativa vigente in materia, ed in particolare:

- D.M. 16/1/1996 per la verifica di sicurezza e dei carichi e sovraccarichi,

- D.M. 20/11/1987 per le costruzioni murarie,

- L. n° 1086/1971, D.M. 14/02/1992 e D.M. 9/1/1996 per le costruzioni in calcestruzzo armato e metalliche,

- D.M. 03/12/1987 per le costruzioni prefabbricate,

- Normative UNI per chiusure e partizioni.

REQ. N° III.1.2.: RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI E SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI

SPECIFICA N° 2

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 1: RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ

E' la capacità di resistere all'azione di vibrazioni di qualsiasi origine (macchine, veicoli, onde sonore, ecc.), nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni eccessive e senza degrado funzionale; e ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme.

E' la capacità di resistere all'azione di urti, percussioni, esplosioni, atti vandalici, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni eccessive e senza degrado funzionale; e ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = tutti (tranne 7.3) -

sottosistemi ambientali = tutti

componenti tecnologiche = 1 - 2 - 3 - 4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

- Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.

- In particolare va verificata la prestazione richiesta nei casi di edifici adibiti a funzioni produttive e assimilabili; per le vibrazioni dovute all'esercizio di specifici macchinari, si fa riferimento alla relativa normativa.

- Il requisito concorre al raggiungimento del requisito 1.1.

- La prestazione è richiesta anche per gli impianti tecnici e per le reti tecnologiche, in particolare per le strutture di massima sicurezza ai fini della Protezione Civile.

METODO DI VERIFICA:

Applicazione della specifica normativa vigente in materia, ed in particolare:

- D.M. 20/11/1987 per le costruzioni murarie,

- D.M. 14/02/1992 e D.M. 9/1/1996 per le costruzioni in c.a. e metalliche,

- D.M. 03/12/1987 per le costruzioni prefabbricate.

- Normative UNI per chiusure e partizioni.

REQ. N° III.2.1.: LIMITAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO, DI REAZIONE AL FUOCO E DI EMISSIONI NOCIVE

SPECIFICA N° 3

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 2: SICUREZZA IN CASO D'INCENDIO

E' la caratteristica che consente di avere un basso rischio di incendio per effetto del controllo: della non infiammabilità dei materiali della costruzione; della limitata combustibilità del contenuto degli edifici; della non prossimità con elementi che presentano elevato pericolo d'incendio.

E' la caratteristica che consente di avere un basso rischio di propagazione del fuoco per effetto del controllo: delle compartimentazioni resistenti al fuoco per una durata adeguata; dei tempi di propagazione della fiamma tra locali e della resistenza al fuoco degli elementi di separazione; dei luoghi protetti; della dotazione di impianto antincendio; della posizione adeguata della centrale termica.

E' la caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono le chiusure, le partizioni e gli impianti, di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità.

E' la caratteristica dei materiali che costituiscono gli spazi chiusi e di quelli in essi contenuti, in caso di combustione, di non sviluppare gas e fumi nocivi.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (tranne 6.8 e 6.9) - 7.1 - 7.4 - 7.6 (vedi norme nazionali) -

sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 - 1.5.1 -

componenti tecnologiche = 1.2 - 1.3 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.1 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Rispetto di tutte le prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia, per i rispettivi usi, come impartite dal Comando provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

In particolare, prestazione conforme a:

- Circ. Min. LL.PP. n° 91/1961, D.M. 8/3/1985, D.M. 1/2/1986 e D.M. n° 246/1987 sulla sicurezza e prevenzione incendi;

- Circ. Min. LL.PP. n° 91/1961 e D.M. 26/6/1984 sulla reazione al fuoco dei materiali;

- Circ. Min. LL.PP. n° 68/1969 e Circ. Min. LL.PP. n° 73/1991 sugli impianti termici.

La limitazione della reazione al fuoco dipende dalla limitazione di: infiammabilità, velocità di propagazione, gocciolamento, sviluppo di calore, produzione di fumo, produzione di sostanze nocive.

METODO DI VERIFICA:

- Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) del Comando competente, quando richiesto.

- Autorizzazione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, quando richiesta.

- Applicazione delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

- Certificazioni sui materiali e sui componenti. Certificazioni secondo norme UNI VVF n° 8456, 8457, 9174, 9176, 9177, 9796.

REQ. N° III.2.2.: RESISTENZA AL FUOCO

SPECIFICA N° 4

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 2: SICUREZZA IN CASO D'INCENDIO

E' la caratteristica degli elementi (strutture, chiusure, partizioni) di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con la loro funzione strutturale e di compartimentazione, in modo da garantire l'incolumità degli occupanti.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (tranne 6.8 e 6.9) - 7.1 - 7.4 - (vedi norme nazionali) -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 - 1.5.1 -
componenti tecnologiche = 1.2 - 1.3 - 2 - 3 - 4 - 6.1. -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Rispetto di tutte le prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

In base alle normative vigenti per il caso in esame, resistenza al fuoco per un determinato numero di minuti, che rappresenta il mantenimento della prestazione complessiva di tutte le strutture portanti e chiudenti, per:

- stabilità meccanica, (R)
- tenuta alle fiamme, fumi e gas, (E)
- isolamento termico fino a 150 °C, (I)

La prestazione richiesta, per il tempo determinato, da 15 a 180 minuti primi, è data dalle combinazioni (R), (RE), (REI).

In particolare, prestazione conforme a:

- Circ. Min. LL.PP. n° 91/1961, D.M. 16/2/1982, D.M. 26/6/1984, D.M. 8/3/1985, D.M. 1/2/1986 e D.M. n° 246/1987 sulla sicurezza e prevenzione incendi;
- Circ. Min. LL.PP. n° 91/1961 e D.M. 26/6/1984 sui materiali;
- Circ. Min. LL.PP. n° 68/1969 e Circ. Min. LL.PP. n° 73/1991 sugli impianti termici.

METODO DI VERIFICA:

- Applicazione delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.
- Certificazioni sui materiali e sui componenti. Certificazione secondo norme UNI VVF, in particolare n° 9502, 9503, 9504 e 9723.

REQ. N° III.2.3.: EVACUAZIONE IN CASO D'EMERGENZA E ACCESSIBILITÀ PER I MEZZI DI SOCCORSO
SPECIFICA N° 5 **CATEGORIA (C)**

ESIGENZA N° 2: SICUREZZA IN CASO D'INCENDIO

E' la dotazione dell'organismo edilizio di un sistema organizzato di vie di fuga per lo sfollamento rapido e ordinato; in particolare rispettando: i tempi di evacuazione ammissibili, le dimensioni idonee delle vie di uscita.

E' la possibilità per i mezzi di soccorso, anche pesanti, di accedere e manovrare rapidamente per raggiungere ogni parte dell'organismo edilizio, in condizioni di massima sicurezza per le squadre di soccorso.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (tranne 6.8 e 6.9) - 7.1 - 7.4 - 7.6 - (vedi norme nazionali) -
sottosistemi ambientali = tutti -
componenti tecnologiche = 1.2 - 1.3 - 2 - 3 - 4 - 6.1 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Il raggiungimento della prestazione va verificato anche rispetto alle condizioni esterne di accessibilità per i mezzi di soccorso

Rispetto di tutte le prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

In particolare, prestazione conforme a: Circ. Min. LL.PP. n° 91/1961, D.M. 8/3/1985, D.M. 1/2/1986 e D.M. n° 246/1987 sulla sicurezza e prevenzione incendi.

Per locali destinati ad attività di lavoro (dipendente), è richiesto il rispetto del D.lg. n° 626/1994 modificato e integrato, e delle specifiche normative antincendio.

METODO DI VERIFICA:

Applicazione delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

REQ. N° III.3.1.: PUREZZA E RICAMBIO DELL'ARIA

SPECIFICA N° 6

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la condizione di purezza dell'aria nei locali chiusi di qualunque tipo, al fine di garantire il benessere respiratorio e olfattivo degli utenti, anche in condizioni sfavorevoli di ventilazione; in particolare attraverso il controllo dello smaltimento dei prodotti della combustione (ossido di carbonio, anidride carbonica) negli apparecchi a fiamma libera, nel rispetto delle condizioni di minima interferenza con l'ambiente circostante.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (tranne 6.8 e 6.9) - 7.4 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 - 1.5.1 -
componenti tecnologiche = 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Installazione bruciatori e smaltimento gas combustibili secondo le norme vigenti, in particolare UNI-CIG 7129 e 9615, D.P.R. n° 1391/1970, L. n° 1083/1971, L. n° 46/1990, D.P.R. n° 477/1994, e D.P.R. n° 218/1998.

Purezza dell'aria in tutti i locali chiusi con:

- concentrazione di ossido di carbonio CO < 0,003% (prodotto secco),
- concentrazione di anidride carbonica CO₂ < 0,15%.

Ogni apparecchio a fiamma libera deve essere collegato ad un impianto (naturale o meccanico) di estrazione dei gas combustibili, con sbocco sopra il tetto dell'edificio, fatti salvi i casi indicati dall'art. 5, comma 9, secondo capoverso del D.P.R. 412/93 .

Sono vietate aspirazioni meccaniche nei locali in cui vi siano:

- apparecchi a fiamma libera con proprio impianto di aspirazione,
- aperture non sigillate di condotti di canne collettive,
- caminetti afferenti a canne collettive.

Per interventi edilizi di recupero (diversi da T1, T2 e T7), è ammessa l'estrazione meccanica, anche con scarico a parete, ma solo per impianti a gas metano, nell'impossibilità di utilizzare canne fumarie, e nel rispetto del D.P.R. n° 412/1993.

In ogni caso, lo scarico degli aeriformi da smaltire deve essere convogliato il più in alto possibile, ed in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale, né con balconi, porticati o percorsi; e comunque almeno a mt. 2,40 di altezza dal più vicino piano di calpestio.

METODO DI VERIFICA:

Verifica diretta sulle modalità di installazione degli apparecchi di combustione e degli impianti di smaltimento aeriformi.

Rispetto della normativa UNI-CIG, della L. n° 46/1990 e del relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 447/1991 e del D.P.R. 412/1993.

Misura a intervalli di 10 minuti, per un'ora, di %CO₂ a 0,5 mt. dal pavimento, e di %CO a 0,5 mt. dal soffitto, con tutti gli apparecchi di combustione funzionanti al massimo, e tutti i dispositivi di ventilazione del locale completamente chiusi.

REQ. N° III.3.2.: CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE E DEI FUMI IN USCITA

SPECIFICA N° 7

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' il corretto funzionamento del gruppo termico, al fine di garantire un processo di combustione normale e l'espulsione di fumi con temperatura e caratteristiche adeguate, e quindi economia di esercizio e salvaguardia dell'ambiente.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (tranne 6.8 e 6.9) - 7.4 - 7.6 -
sottosistemi ambientali = 1 -
componenti tecnologiche = 5.1 - 5.2.4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Il processo di combustione deve svolgersi con le seguenti caratteristiche limite:

- sezione di presa d'aria comburente: norme UNI-CIG 7129/92
- volume di anidride carbonica nei fumi: $10\% < CO_2 < 13\%$
- volume di ossido di carbonio nei fumi: $CO < 0,1\%$
- temperatura dei fumi all'uscita dal focolare: $T > 160\text{ }^{\circ}\text{C}$
- temperatura dei fumi allo sbocco in atmosfera: $90\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 220\text{ }^{\circ}\text{C}$
- contenuto di particelle solide nei fumi: $q < 0,25\text{ g/mc.}$, (aumentabile nei casi di cui al D.P.R. 1391/1979).

Controllo, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento di potenzialità al focolare $> 35\text{ kW}$, in conformità alle norme UNI 8364 e 9317, nonché al D.P.R. n° 412/1993.

Per generatori di calore a condensazione, le canne fumarie dovranno assicurare la resistenza all'attacco acido e l'allontanamento delle acque di condensa; in caso di potenza termica $> 106\text{ kW}$, è richiesta la neutralizzazione della condensa prima dello scarico terminale.

Interventi di pulizia delle canne fumarie con periodicità almeno biennale.

Uso dei combustibili in conformità al D.P.C.M. 2/10/1995.

E' vietato l'uso combustibile degli olii usati di cui al D.P.R. n° 691/1982, come pure degli olii aventi viscosità superiore a 5 gradi Engler e tenore in zolfo superiore al 3%. Nelle zone omogenee tipo A, è vietato l'uso di combustibile solido in assenza di sistemi automatici di alimentazione e controllo.

Il requisito concorre all'esigenza del risparmio energetico.

METODO DI VERIFICA:

Prove e misure in opera, con le modalità e le apparecchiature di cui alle norme UNI 8364, 9317, 4546, 10389, 10435, 10436, ed UNI CEI 70011.

La prova va eseguita quando l'impianto è in funzione da almeno un'ora.

Giudizio del collaudatore anche in base a certificazioni di conformità dell'installatore e del manutentore.

REQ. N° III.3.3.: PORTATA DELLE CANNE DI ESALAZIONE AERIFORMI

SPECIFICA N° 8

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la capacità delle canne di esalazione di assicurare (al fine del benessere respiratorio-olfattivo degli utenti) un sufficiente tiraggio-aspirazione: dei prodotti della combustione, per le canne fumarie, e dell'aria viziata, per le canne di estrazione; con reintegro di aria esterna.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (tranne 6.8 e 6.9) - 7.4 - 7.6 -
sottosistemi ambientali = 1 -
componenti tecnologiche = 5.1.6 - 5.4.3 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

La prestazione riguarda tutti gli impianti termici a combustione, per qualunque uso, esclusi solo quelli di processo industriale, ma compresi i forni e gli altri impianti artigianali ai sensi della L. n° 860/1956.

E' richiesto il rispetto delle norme vigenti in materia: L. n° 615/1966, D.P.R. n° 1391/1979, norma UNI CIG 7129, norma UNI 9615, L. n° 46/1990.

Per le canne fumarie è raccomandata:

- un'altezza reale che superi del 30% quella teorica fornita dal calcolo,
- una sezione reale che superi del 10% quella teorica fornita dal calcolo,
- se la canna non è cilindrica, ulteriore maggiorazione della sezione reale del 10%.

Per le canne di estrazione a funzionamento naturale è raccomandata:

- un'altezza reale che superi del 50% quella teorica fornita dal calcolo,
- una sezione reale che superi del 20% quella teorica fornita dal calcolo.

Per le canne di estrazione a funzionamento meccanico, la portata, la prevalenza ed il rendimento del ventilatore devono assicurare la potenza reale richiesta; le superfici di entrata dell'aria esterna devono assicurare il necessario reintegro dell'aria.

Per gli impianti di cottura al servizio di attività produttive e di pubblici esercizi, sono richieste caratteristiche di conformità per la captazione dei fumi (cappa), e la canna fumaria deve garantire almeno REI 30.

METODO DI VERIFICA:

Calcolo di verifica dell'altezza reale e della sezione reale delle canne.

Per le canne fumarie, il calcolo va fatto con i criteri specifici per caldaie con bruciatore atmosferico o per caldaie pressurizzate.

Verifica diretta del collaudatore: purezza dell'aria, ristagno di fumi, qualità della combustione.

Specifiche tecniche degli apparecchi, certificate dal costruttore.

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la possibilità che la ventilazione degli spazi chiusi di fruizione dell'utenza garantisca un ricambio d'aria sufficiente al raggiungimento del benessere respiratorio, igrotermico invernale ed estivo, e olfattivo, evitando il ristagno d'aria viziata, di impurità e di gas nocivi, nonché la formazione di colonie batteriche.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (tranne 6.8 e 6.9) - 7.4 - 7.6 - 7.7 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 - 1.5.1 -
componenti tecnologiche = 2.1.2 - 2.4.2 - 5.1 - 5.4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

La prestazione minima richiesta, con riferimento alla norma UNI 10339, è espressa in numero di ricambi d'aria all'ora (N), che rappresenta il rapporto tra il volume d'aria rinnovato in un'ora e il volume totale dell'ambiente, e si riferisce a un ricambio continuo almeno nei periodi di svolgimento delle attività cui gli spazi sono destinati. Valori richiesti:

- per spazi 1.1.1: N > 2 (spazi normalmente abitati, uffici privati)
 - N > 3 (cucine, spazi per preparazione alimenti)
 - N > 5 (servizi igienici, spazi aperti al pubblico)
- per spazi 1.2.1: N > 2 (in generale)
 - N > 5 (servizi igienici)
- per spazi 1.3.1: N > 3 (attività con basso concorso di pubblico, almeno 30 mc./h persona)
 - N > 5 (attività con alto concorso di pubblico, almeno 30 mc./h persona)
- per spazi 1.4.1: N > 2
- per spazi 1.5.1: N > 5.

La prestazione deve poter essere regolata da parte dell'utente. Almeno la ventilazione di base rappresentata da $N = 0,5$ deve essere assicurata in modo continuativo (a finestre chiuse) attraverso prese d'aria naturali o meccaniche (compresa la permeabilità dei serramenti), preferibilmente regolabili ed afonizzate. La prestazione deve essere assicurata anche se viene a mancare la tensione di rete.

Per le cucine, è richiesta l'aspirazione forzata sui punti-cottura in conformità all'Art. 6 D.M. 5/7/1975, con espulsione sul tetto. Per i servizi igienici con ricambio discontinuo, sono richiesti il temporizzatore con collegamento esterno e la prestazione minima $N > 10$. Detti ambienti saranno in depressione rispetto agli ambienti comunicanti.

La prestazione si considera convenzionalmente soddisfatta per ambienti 1.1.1. e 1.3.1., quando le superfici apribili direttamente verso l'esterno sono $> 1/8$ della SU salvo diversa specifica di legge; per usi di tipo 1 e 6.1 e comunque per tutti gli usi che comportino permanenza di persone nei locali, inoltre, la prestazione deve essere assicurata dalle finestre apribili.

Per i locali adibiti ad attività di lavoro (dipendente), fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di ventilazione determinati dal D.lgs. 626/94 nonché dagli indirizzi tecnici emanati dalla Regione Toscana (edizione Febbraio 2000), le finestre apribili (senza contare le porte) devono avere una superficie $> 1/16$ SU.

Per le autorimesse deve essere assicurato il rispetto del D.M. 1/2/1986.

Al raggiungimento del requisito, concorrono le caratteristiche di forma ed esposizione al vento dell'edificio.

Sono fatte salve prescrizioni particolari per destinazioni ed usi specifici. L'art. 5 del D.P.R. 412/1993 stabilisce i casi in cui è richiesto l'impiego di dispositivi di recupero del calore disperso per il rinnovo dell'aria (quando le portate e le ore di funzionamento siano superiori ai valori limite).

METODO DI VERIFICA:

Secondo norme UNI 5104, 10339 e 10344, nonché D.P.R. 19/3/1958.

Controllo diretto degli effetti del ricambio d'aria. Valutazione dei percorsi probabili dei flussi d'aria di ricambio. Prova diretta di determinazione delle pressioni e delle depressioni negli ambienti.

REQ. N° III.3.5.: CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA

SPECIFICA N° 10

CATEGORIA (R*)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la condizione che negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza la velocità dell'aria sia contenuta entro valori opportuni in modo da evitare correnti d'aria sgradevoli e nocive, con riferimento al benessere igrotermico invernale.

Analogamente, con riferimento al benessere igrotermico estivo, nel caso di spazi chiusi di fruizione dotati di impianto di climatizzazione estiva.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 (tranne 5.4) - 6.1 - 7.4 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.3.1 -
componenti tecnologiche = 2.1.2 - 2.4.2 - 5.1 - 5.4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

La velocità dell'aria interna (W), espressa in mt./sec., a seconda dell'uso degli spazi e della sua temperatura, non deve superare i seguenti valori raccomandati:

- per locali normalmente abitati: W < 0,15 quando T < 21°C ; W < 0,17 quando T = 21°C
- per locali da bagno e simili: W < 0,07 quando T < 21°C ; W < 0,09 quando T = 21°C .

Nel caso di condizionamento estivo, la velocità dell'aria interna W non deve superare 0,15 mt./sec. in corrispondenza delle zone di fruizione dell'utenza.

Il requisito concorre alla realizzazione del benessere igrotermico per il quale vanno verificate, insieme, le condizioni relative ai requisiti 3.4, 3.6, 3.7, 3.9 e 3.10.

E' richiesta la possibilità di regolazione da parte dell'utente.

() Il requisito è cogente per ambienti a carattere socio-sanitario, fatte salve le specifiche disposizioni normative.*

METODO DI VERIFICA:

Misura diretta in opera di W mediante anemometro a filo caldo, con condizioni esterne sfavorevoli (stagione fredda e ventosa), finestre chiuse, al centro del locale, a mt. 1,50 dal pavimento.

REQ. N° III.3.6.: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE

SPECIFICA N° 11

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' il contenimento, entro valori minimi e massimi stabiliti, della temperatura di tutte le superfici interne degli spazi di fruizione, con le quali l'utenza può entrare in contatto, al fine di limitarne i disagi per eccessivo irraggiamento.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 (tranne 5.4) - 6.1 - 7.4 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 -
componenti tecnologiche = 2 - 3 - 5.1.4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

La temperatura media ponderale di tutte le superfici interne all'ambiente (t), espressa in °C, deve essere compresa nell'intervallo pari a ± 3 °C rispetto alla temperatura dell'ambiente.

La temperatura specifica di contatto di qualsiasi superficie interna all'ambiente deve essere compresa nell'intervallo fra 15 °C e 25 °C.

Per i corpi scaldanti, la temperatura superficiale di contatto non deve superare i 70 °C; per i pannelli radianti, non deve superare i 25 °C per spazi 1.1.1., ed i 28 °C per spazi di altro tipo. E' richiesta la possibilità di regolazione da parte dell'utente.

Le stesse limitazioni valgono per i ponti termici.

I serramenti vetrati aventi superfici inferiori a 12 mq. possono presentare temperatura superficiale inferiore, riducibile in proporzione alla superficie, fino al limite minimo di 1 °C per serramenti di superficie minore di 1 mq..

Deve essere evitata la formazione di acqua di condensa sui serramenti, o quantomeno esserne prevista la raccolta e lo smaltimento.

Intervallo di temperatura esterna considerati ai sensi della L. n° 10/1991 e relativi Regolamenti d'attuazione.

Prestazione conforme a quanto richiesto dalla normativa di cui all'Art. 4 comma 1 e 2 della L. n° 10/1991.

METODO DI VERIFICA:

Calcolo della temperatura superficiale sia in zona corrente che nei ponti termici, come pure nelle componenti impiantistiche.

Prova in opera con controllo: degli scambi termici utente-ambiente che sono al di fuori dei limiti fisiologici; e delle superfici interne di contatto che non corrispondono alle normali condizioni di benessere, nella stagione fredda.

REQ. N° III.3.7.: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTERNA

SPECIFICA N° 12

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la condizione che la temperatura interna dell'aria degli spazi chiusi di fruizione dell'utenza abbia un valore idoneo allo svolgimento delle attività previste, senza eccessive variazioni nello spazio e nel tempo.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 (tranne 5.4) - 6.1 - 7.4 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 -
componenti tecnologiche = 2 - 5.1 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

La temperatura media dell'aria interna operante (T), espressa in °C, nella stagione fredda, a seconda dell'uso degli spazi, per la generalità degli usi, è quella che soddisfa i seguenti valori, regolabili dall'utente:

- per spazi 1.1.1: $18 < T < 22$ (esclusi i casi in cui T dipende da processi di lavorazione)
- per spazi 1.2.1: $4 < T < 14$
- per spazi 1.3.1: $14 < T < 22$
- per spazi 1.4.1: $7 < T < 18$

Inoltre in nessun ambiente la temperatura interna deve presentare disuniformità, lungo la verticale, maggiore di ± 2 °C.

La prestazione si intende convenzionalmente soddisfatta dal rispetto della L. n° 10/1991 e relativi Regolamenti d'attuazione.

Negli ambienti destinati ad attività di lavoro (dipendente), la T è regolata dalle norme di igiene del lavoro di cui al D.P.R. n° 303/1956 ed al D.Lg. n° 626/1994 modificato e integrato.

Anche negli spazi chiusi privi di riscaldamento, deve risultare $T > 4$; oppure il relativo involucro esterno deve avere una massa efficace > 150 Kg./mq., riducibile a 125 in presenza di isolamento.

E' richiesto in ogni caso l'adeguamento alle norme del D.P.R. n° 412/1993.

Allo scopo di evitare fenomeni di surriscaldamento dell'ambiente interno, nella stagione estiva, occorre assicurare la possibilità di intercettazione dell'irraggiamento solare diretto attraverso le superfici finestrate non orientate a nord.

METODO DI VERIFICA:

Prova in opera misurando la T con condizioni esterne sfavorevoli, in assenza di radiazione solare, dopo 2 ore dalla messa in funzione dell'impianto di riscaldamento, a mt. 1,50 dal pavimento; si calcola il valore medio fra diverse misure, effettuate anche nei punti più sfavorevoli. Idem, in presenza di radiazione solare.

Verifica indiretta del calcolo di progetto determinando la potenza termica dell'impianto di riscaldamento capace di soddisfare il requisito, avendo calcolato il fabbisogno termico dell'ambiente.

Metodo di calcolo della temperatura interna degli ambienti secondo la norma UNI 10375 e UNI 10344.

REQ. N° III.3.8.: CONTROLLO DELL'UMIDITÀ SUPERFICIALE E INTERSTIZIALE

SPECIFICA N° 13

CATEGORIA (R*)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' il conseguimento, negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza, di un idoneo livello della temperatura di rugiada, tale da evitare la formazione di umidità per condensazione superficiale, nonché di infiltrazioni, di macchie e di muffe.

E' la condizione che all'interno dei componenti dell'involucro edilizio non si verifichino fenomeni di condensazione tali da pregiudicarne le caratteristiche tecniche.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 (tranne 5.4) - 6.1 - 7.4 -

sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1. -

componenti tecnologiche = 2 - 3 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Limitazione dell'umidità superficiale e interstiziale causata da acqua di condensazione, come conseguenza della limitazione dei valori minimi delle temperature superficiali. Eliminazione del vapore in eccesso all'interno dell'involucro edilizio.

In tutti gli ambienti considerati, la temperatura superficiale interna deve risultare maggiore o uguale alla temperatura di rugiada, con la possibilità di eccezione per i serramenti vetrati per i quali sia disposta la raccolta ed evacuazione dell'acqua di condensa.

Quando non è diversamente dimostrato dal calcolo, la temperatura di rugiada è assunta pari a 14 °C. Negli ambienti in cui è previsto un forte sviluppo momentaneo di vapore, deve comunque essere disposto il sistema di eliminazione dell'acqua di condensa, la quale inoltre non deve arrecare danni permanenti.

Devono in ogni caso essere evitati: formazioni stabili di condensa, umidità eccessiva, infiltrazioni d'acqua, formazioni di macchie di umidità e di muffe.

Sono preferibili i materiali con buona permeabilità al vapore; l'impiego di barriere al vapore va verificato col diagramma di Glaser.

() Il requisito concorre al raggiungimento del requisito 3.9: controllo della umidità relativa. Deve comunque essere considerato cogente per quanto riguarda l'eliminazione dell'umidità dalla superficie dei muri.*

METODO DI VERIFICA:

Determinazione di calcolo della temperatura di rugiada.

Prova in opera della temperatura superficiale.

Controllo diretto dell'umidità superficiale, nelle condizioni normali di esercizio più sfavorevoli.

Norme UNI 9233, 10330 e 10351.

REQ. N° III.3.9.: CONTROLLO DELL'UMIDITÀ RELATIVA

SPECIFICA N° 14

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la condizione che il grado di umidità relativa, negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza, sia contenuto entro valori minimi e massimi stabiliti con riferimento al benessere igrotermico invernale degli utenti.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 (tranne 5.4) - 6.1 - 7.4 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 -
componenti tecnologiche = 2 - 5.1 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Il grado medio di umidità relativa dell'aria interna raccomandato (U), espresso in %, nella stagione fredda, a seconda dell'uso degli spazi, è quello che soddisfa i seguenti valori:

- per spazi 1.1.1 e 1.3.1: $30 < U < 70$
- per spazi 1.2.1 e 1.4.1: $30 < U < 60$

Valori superiori transitori sono ammessi dove si ha una produzione momentanea di vapore.

Quantità di vapore d'acqua nell'ambiente, compresa entro i limiti fisiologici.

Negli ambienti destinati ad attività di lavoro (dipendente), la U è regolata dalle norme di igiene del lavoro di cui al D.P.R. n° 303/1956 ed al D. Lg. n° 626/1994 modificato e integrato.

METODO DI VERIFICA:

Prova in opera misurando U con condizioni esterne sfavorevoli, in assenza di radiazione solare, dopo due ore di funzionamento dell'impianto di riscaldamento, collocando lo psicrometro a mt. 1,50 dal pavimento.

Calcolo di verifica applicando il diagramma psicrometrico.

REQ. N° III.3.10.: CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA

SPECIFICA N° 15

CATEGORIA (R*)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la condizione, nella stagione estiva, di adeguata limitazione degli apporti di calore agli ambienti interni, e di smorzamento e di sfasamento dell'onda termica del ciclo esterno, al fine di un soddisfacente benessere igrotermico.

Nella stagione invernale, il requisito ottimizza l'impiego dell'impianto di riscaldamento.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 (tranne 5.4) - 6.1 - 7.4 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 -
componenti tecnologiche = 2 - 5.1 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Deve essere contenuto l'aumento della temperatura interna per effetto degli eccessivi apporti di calore e dell'insufficiente inerzia termica delle chiusure.

Nel caso di usi 5.2, la prestazione non riguarda gli apporti di calore derivanti da processi di lavorazione.

Il fattore di inerzia termica di un ambiente (i) è definito come il rapporto tra la superficie lorda equivalente di tutto l'involucro e la superficie del suo pavimento (dove la superficie lorda equivalente è la somma delle superfici interne ciascuna moltiplicata per il suo coefficiente di massa e resistenza termica); è raccomandato il valore $i > 1,5$.

Gli ambienti sono definibili a inerzia termica:

- forte, quando $i > 3$,
- media, quando $1,5 < i < 3$,
- debole, quando $0,5 < i < 1,5$,
- insufficiente, quando $i < 0,5$.

E' particolarmente raccomandato il conseguimento di un elevato coefficiente di massa dell'involucro edilizio, con la conseguente possibilità di abbattimento del coefficiente globale di dispersione termica ai sensi della L. n° 10/1991.

Negli ambienti destinati ad attività di lavoro (dipendente) gli apporti di calore da processi di lavorazione devono essere compatibili con i parametri microclimatici di igiene del lavoro di cui al D.P.R. n° 303/1956 ed al D. Lg. n° 626/1994 modificato e integrato.

() Nel caso di opere pubbliche, il requisito può essere cogente per determinati livelli di prestazione richiesti dalle normative di cui all'Art. 4 comma 1 e 2 della L. n° 10/1991.*

METODO DI VERIFICA:

Calcolo di verifica di (i) considerando, per ogni ambiente, le pareti non esposte direttamente all'irraggiamento solare.

Prova in opera indiretta: in corrispondenza di una temperatura esterna compresa tra 29 °C e 32 °C, nell'ambiente interno, con finestre chiuse e schermate, l'inerzia termica è sufficiente se la temperatura dell'aria si mantiene entro i 27 °C.

REQ. N° III.3.11.: ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA

SPECIFICA N° 16

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la condizione delle reti di distribuzione idrica di soddisfare le richieste di acqua calda e fredda nei momenti di massima contemporaneità delle utenze; inoltre il prelievo dell'acqua, sia da acquedotto che da pozzo autonomo, deve assicurare il livello di igienicità prescritto e garantire indenne la fonte di approvvigionamento.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 7.6 - 7.7 -
sottosistemi ambientali = 1 - 2.1 - 2.2 -
componenti tecnologiche = 5.2 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

La prestazione non riguarda impianti idrici, industriali o agricoli, di processo per la lavorazione e trasformazione dei prodotti che non siano quelli alimentari, sanitari, cosmetici e assimilabili; riguarda, in maniera omogenea, tutte le singole unità immobiliari.

E' richiesto il rispetto di tutte le norme tecniche e procedurali vigenti in materia; in particolare i livelli di prestazione richiesti sono quelli indicati nella norma UNI 9182. Per l'acqua calda sanitaria, L. n° 10/1991 e relativi decreti di attuazione.

L'alimentazione delle reti idrosanitarie, deve essere effettuata tramite pubblico acquedotto, quando presente, con le modalità stabilite dal Regolamento dell'Ente gestore e dai relativi allegati tecnici (valvola di non ritorno per il singolo impianto utilizzatore, e - a norma UNI 9157 - per usi produttivi e di climatizzazione, ecc.). Ciò non è richiesto per le acque di scarico e lavaggio dei w.c. e assimilabili: per questo uso possono essere usate anche le acque bianche meteoriche, ma non quelle industriali, sempreché le reti siano separate.

Nei casi di prelievo da fonte autonoma, è obbligatorio il controllo iniziale e periodico della potabilità dell'acqua erogata dall'impianto. Il collegamento fonte-impianto deve essere realizzato in modo da escludere contaminazioni e riflusso delle acque; con giunti, rubinetti e dispositivi ispezionabili; eventuale vasca di accumulo con chiusura di sicurezza con presa d'aria dotata di filtro. Rispetto del D.M. 443/1990 e del D.lgs. 152/99 e D.lgs. 31/2001, per la salvaguardia dagli inquinamenti.

Tutte le condotte di adduzione devono essere poste a non meno di 1,5 mt. di distanza orizzontale dalle fognature, e almeno a 0,6 mt. al di sopra di queste; in punti singolari, comunque, sufficientemente distanziate ed adeguatamente protette.

Apparecchiature di trattamento acque potabili a norma del D.M. n° 443/1990.

METODO DI VERIFICA:

Controllo della portata ai terminali: calcolo e prova in opera secondo la norma UNI 9182.

Caratteristiche e prove in opera dei disconnettori a tre vie per impianti idrici secondo la norma UNI 9157.

Modalità di approvvigionamento: giudizio sintetico di conformità da parte del collaudatore.

Qualità dell'acqua erogata: analisi di laboratorio su campioni secondo le norme vigenti in materia.

Controllo sulle tubazioni in conformità al D.M. 12/12/1985 ed alla Circ. Min. LL.PP. n° 27291/1986.

REQ. N° III.3.12.: SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO

SPECIFICA N° 17

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' l'attitudine delle reti di scarico a garantire una buona evacuazione delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali, dal punto di vista della loro dimensione ed ubicazione; lo smaltimento deve evitare qualsiasi contaminazione del suolo, delle falde acquifere e delle acque superficiali, e garantire un benessere respiratorio e olfattivo.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 7.6 - 7.7 -

sottosistemi ambientali = 1 - 2.1 - 2.2 -

componenti tecnologiche = 5.3 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

La prestazione non riguarda le reti di scarico di acque di processo industriali o agricole per la lavorazione e trasformazione di prodotti, quando hanno un carattere che può essere inquinante dal punto di vista chimico, fisico o batteriologico; tali acque richiedono trattamenti specifici a norma del D.L.vo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni.

E' richiesto il rispetto di tutte le norme tecniche e procedurali vigenti in materia; in particolare sono richiesti i livelli di prestazione indicati nella norma UNI 9183, e, per le fognature pubbliche, il rispetto del Regolamento dell'Ente gestore e dei relativi allegati tecnici.

Occorre evitare qualsiasi forma di contaminazione del suolo o della falda acquifera, come pure il ristagno delle acque di scarico.

Lo smaltimento delle acque di rifiuto, tutte le volte che è possibile, deve essere convogliato nella fognatura dinamica, a meno che il servizio pubblico competente, in base alle norme vigenti, giudichi lo scarico incompatibile con il trattamento di depurazione centralizzato.

Il raccordo tra rete di smaltimento e fognatura pubblica deve essere sempre realizzato a perfetta tenuta e con sifone idraulico; è richiesto il pozzetto di ispezione e prelievo, prima della confluenza in fognatura, a norma del D.L.vo n. 152/99.

Nei casi non serviti da fognatura pubblica dinamica, lo smaltimento delle acque reflue è regolato dalle norme igieniche vigenti in materia, e in particolare il D.L.vo n. 152/99, e Delib. Com. Min. del 4/2/1977; nonché da specifiche disposizioni del servizio Ambiente del Comune e/o dell'A.R.P.A.T. competente.

METODO DI VERIFICA:

Controllo della portata e delle modalità di smaltimento: verifica delle prescrizioni tecniche e procedurali disposte dalla norma UNI 9183.

Giudizio di conformità tecnica da parte del collaudatore, in particolare per quanto riguarda i giunti e le sigillature; controllo dei ristagni e degli odori sgradevoli.

Certificati di qualità e di conformità dei materiali e degli elementi, basati su prove di laboratorio.

Controllo delle tubazioni in conformità al D.M. 12/12/1985 ed alla Circ. Min. LL.PP. n° 27291/1986.

REQ. N° III.3.13.: VENTILAZIONE DELLE RETI DI SMALTIMENTO LIQUIDI

SPECIFICA N° 18

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 16: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la dotazione delle reti di scarico delle acque domestiche e delle acque fecali di un adeguato sistema di ventilazione, al fine di garantire un corretto funzionamento degli apparecchi, con riferimento al benessere respiratorio-olfattivo degli utenti.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.4 - 7.6 - 7.7 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 - 1.5.1 -
componenti tecnologiche = 5.3.1 - 5.3.2 - 5.3.4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

La prestazione non riguarda le reti relative allo scarico di acque di processo ed in generale di acque che possano essere particolarmente inquinanti dal punto di vista fisico, chimico e batteriologico; tali acque richiedono trattamenti specifici a norma della L. n° 319/1976.

E' richiesto un sistema di ventilazione che metta tutte le colonne di scarico in diretta comunicazione con l'esterno, in modo tale da:

- mantenere l'equilibrio delle pressioni nel sistema di scarico,
- reintegrare l'aria trascinata dal deflusso dell'acqua nelle colonne e nei collettori di scarico,
- aerare efficacemente le condutture per ostacolare la formazione di muffe e funghi.

La conformazione geometrica ed il dimensionamento delle canne di ventilazione dovranno essere effettuati in conformità a quanto previsto nella norma UNI 9183.

Rispetto di eventuali norme contenute nel Regolamento dell'Ente gestore delle fognature.

METODO DI VERIFICA:

Calcolo di verifica, ispezione in opera e giudizio sintetico del collaudatore in base al rispetto delle norme UNI 9183 e 9184.

REQ. N° III.3.14.: SMALTIMENTO DELLE ACQUE

SPECIFICA N° 19

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la capacità della rete di scarico dei pluviali e della rete di raccolta delle acque superficiali di garantire una buona evacuazione delle stesse, separatamente dalle altre acque reflue, sino al recettore.

L'utilizzo appropriato delle acque meteoriche raccolte, contribuisce al risparmio di acqua potabile.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - da 6.1 a 6.6 - 7.4 - 7.7 -
sottosistemi ambientali = 1 - 2 -
componenti tecnologiche = 5.3.3 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Ubicazione e dimensionamento delle reti e degli scarichi tali da garantire lo smaltimento rapido e completo, anche nelle normali condizioni di esercizio più impegnative.

Evitare il ristagno delle acque.

Prestazione in conformità alla norma UNI 9184.

Per gli spazi esterni, si veda la prestazione richiesta per il requisito 3.1 di cui alla Parte IV del R.E..

Per il recupero e risparmio idrico, si veda la prestazione richiesta per il requisito 3.5 di cui alla Parte IV del R.E..

A fini di risparmio idrico, le acque meteoriche raccolte possono essere convogliate in un serbatoio per essere poi utilizzate con apposito impianto per l'irrigazione dei giardini, la pulizia dei cortili, ed altri impieghi appropriati. In tal caso il serbatoio sarà dotato di sfioratore sifonato collegato alla rete disperdente o alla fognatura bianca, mentre l'impianto non potrà essere collegato con la normale rete idrica e le sue bocchette recheranno la dicitura "acqua non potabile". La capacità appropriata del serbatoio è 1 mc. ogni 50 mq. di superficie pertinenziale. Questa soluzione di riutilizzo delle acque meteoriche è adottata negli interventi pubblici ogni volta che sia possibile nonché negli interventi pubblici e privati che interessano l' A.N.P.I.L."Monte Castellare"

METODO DI VERIFICA:

Calcolo e prova in opera secondo la norma UNI 9184;

Controllo del ristagno delle acque;

Giudizio del collaudatore.

REQ. N° III.3.15.: IMPERMEABILITÀ E TENUTA ALL'ACQUA

SPECIFICA N° 20

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' l'attitudine ad impedire l'infiltrazione di acqua battente in ambienti interni che devono restare asciutti da parte di: chiusure verticali e orizzontali, chiusure superiori, giunti verticali e orizzontali, soglie e bancali, impermeabilità delle finiture superficiali.

L'impermeabilità riguarda anche gli elementi tecnici destinati al contenimento di liquidi nei vari sistemi impiantistici.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - da 6.1 a 6.6 - 7.4 - 7.7 -
sottosistemi ambientali = 1 -
componenti tecnologiche = 2 - 3.2 - 5.1 - 5.2 - 5.3 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Per serramenti esterni verticali e per facciate continue è richiesta una tenuta all'acqua almeno di classe E2 secondo la norma UNI 7979, riducibile a classe E1 se il serramento è posto al riparo e ad altezza inferiore a 10 mt.. Questa prestazione non è cogente per interventi edilizi di recupero, quando si restaurano i serramenti esistenti.

Nessuna infiltrazione d'acqua attraverso l'elemento stesso né attraverso i giunti fra gli elementi e le connessioni; nessuna infiltrazione in corrispondenza dei punti di accumulo neve; controllo delle sigillature.

Tenuta all'acqua delle coperture in base alla norma UNI 8178 (battente d'acqua 0,05 mt.), per 30 minuti nel caso di coperture discontinue (inclinate) e per 24 ore nel caso di coperture continue (piane).

Quando è prevista la pulizia con acqua corrente, nessuna infiltrazione attraverso le pareti ed i solai.

Nessuna infiltrazione o perdita nelle reti di distribuzione e smaltimento dell'acqua, negli apparecchi idrosanitari, nei terminali degli impianti e negli elementi tecnici destinati al contenimento di liquidi.

Nessuna infiltrazione d'acqua dal terreno.

METODO DI VERIFICA:

Prova su campione di serramento secondo il metodo della norma UNI EN 86; certificazioni di conformità.

Giudizio sintetico del collaudatore, ispezione visiva, certificazioni sui materiali e sui componenti.

Prova in opera con irrorazione e battente d'acqua.

Verifica di tenuta di giunti e sigillature.

Norme UNI 3948 e 3949 sulle lastre piane; Norme UNI 9183 e 9184 sui recipienti.

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' il raggiungimento di adeguate condizioni ambientali di benessere visivo per effetto dell'illuminazione naturale, negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza; nei quali le aperture che consentono l'illuminazione naturale diretta, dovranno avere forma, dimensioni ed orientamento tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 (tranne 5.4 *) - 5.2 - 5.3 - 6.1 - 6.5 - 7.4 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.3.1 -
componenti tecnologiche = 2.1.2 - 2.4.2 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Il fattore medio di luce diurna (che è il rapporto percentuale fra l'illuminamento medio dell'ambiente e quello dell'esterno senza ombre e senza irraggiamento solare diretto) deve essere non inferiore al 2%.

Nei sottosistemi ambientali 1.2.1 e 1.4.1, e negli ambienti funzionalmente e tipologicamente preordinati ad una condizione artificiale, la prestazione suddetta non è prescritta, ma è comunque raccomandata.

In alternativa al calcolo del fattore di luce diurna %, il requisito si intende soddisfatto, in condizioni standard, se la superficie lorda delle finestre illuminanti è almeno pari a 1/8 della superficie di pavimento, sempreché la profondità del locale non superi 2,5 volte l'altezza di piano A.P..

Per interventi edilizi di recupero per conservazione, e comunque per edifici con vincolo di tutela, il rapporto illuminante suddetto può essere requisito raccomandato e non cogente in rapporto all'esigenza di mantenere inalterata la tipologia e le dimensioni delle aperture ; nel caso delle superfici inferiore e superiore dei soppalchi il rapporto può essere ridotto fino a 1/7 in totale. Quando tali interventi non comportano la formazione di nuove unità immobiliari abitative, il requisito è raccomandato e non cogente.

La superficie illuminante va misurata al lordo del serramento, ma al netto di eventuali elementi strutturali fissi quali velette ecc., nonché delle parti vetrate poste ad altezza < 0,60 mt. dal pavimento; e va poi moltiplicata per il coefficiente di trasparenza del vetro impiegato.

Nel caso di finestre affacciate su cortili interni, i rapporti geometrici suddetti possono essere considerati soddisfacenti solo se l'area netta del cortile è > 20% della somma delle superfici dei fronti che lo delimitano, e la parete antistante la finestra dista almeno mt. 6,00.

Nel caso di finestre affacciate su portici o loggiati, la profondità dei relativi locali va considerata incrementata di quella del porticato. Nel caso di finestre sovrastate da corpi aggettanti, la profondità dei relativi locali va considerata incrementata da quella dell'aggetto che eccede i 150 cm..

() A meno di magazzini nei quali sia preordinata la presenza di personale.*

METODO DI VERIFICA:

Calcolo del fattore medio di luce diurna.

Prova in opera, con misura contemporanea (con due luxmetri) dell'illuminamento esterno e interno: quest'ultimo a un'altezza di mt. 0,90 dal pavimento, a una distanza di almeno mt. 1,50 dalle pareti finestrate, ed anche a una distanza pari a 1/4 della profondità illuminata del locale.

Calcolo delle superfici finestrate e delle superfici di pavimento.

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la condizione di soddisfacente benessere visivo, in funzione delle attività svolte, conseguente all'illuminazione artificiale degli spazi ed alla qualità dell'illuminamento.

Negli spazi di circolazione e collegamento, è la condizione di sicurezza di movimento degli utenti, garantita dall'illuminazione artificiale e dalla qualità dell'illuminamento.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 (tranne 5.4) - 5.2 - 5.3 - 6.1 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 - 1.5.1 - 2 -
componenti tecnologiche = 5.7 - 7.2.4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Il livello medio di illuminamento artificiale raccomandato (E), espresso in lux, a seconda dell'uso degli spazi, è quello che soddisfa i seguenti valori:

- per spazi 1.1.1: $E > 300$ (per uffici, studi, laboratori, biblioteche, scuole),
 $150 < E < 300$ (altri ambienti di lavoro abitati in permanenza),
 $100 < E < 150$ (ambienti domestici di soggiorno e riposo),
- per spazi 1.2.1: $100 < E < 150$ (servizi igienici),
 $50 < E < 200$ (altri ambienti di servizio),
- per spazi 1.3: $100 < E < 200$,
- per spazi 1.4.1: $30 < E < 150$ (150 per ingressi e pianerottoli),
- per spazi 1.5.1: $30 < E < 100$,
- per spazi esterni: $15 < E < 50$.

In generale, sui piani di lavoro, è richiesto $E > 300$ lux.

Ove non diversamente specificato, il livello di illuminamento di riferimento è ricavato dalla norma UNI 10380.

La prestazione di illuminamento riguarda: livello, uniformità, ripartizione, direzionalità, antiabbagliamento e resa cromatica.

() Il requisito è cogente nel caso di edifici pubblici, salvo il rispetto di eventuali specifiche normative tecniche riferite agli usi.*

METODO DI VERIFICA:

Prova in opera con misura diretta di E mediante un luxmetro posto a distanza di 0,80 mt. dal pavimento e dalle pareti e alla massima distanza dalle sorgenti luminose, con la metodica della norma UNI 10380 (Sez. 2).

Calcolo di verifica indiretta determinando la potenza elettrica assorbita dalla sorgente luminosa capace di soddisfare il requisito.

Certificazioni sui corpi illuminanti.

REQ. N° III.3.18.: ASSENZA DI EMISSIONE E DI SOSTANZE NOCIVE

SPECIFICA N° 23

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la caratteristica dei materiali e degli elementi che delimitano spazi chiusi di fruizione dell'utenza, e degli impianti di fornitura servizi, di non emettere gas, vapori, polveri, particelle o radiazioni dannose per gli utenti, sia in condizioni normali d'esercizio, sia in condizioni critiche.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = tutti (tranne 6.9) -
sottosistemi ambientali = 1 -
componenti tecnologiche = tutte (tranne 1.1 e 7.2) -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Rispetto di tutte le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme sull'uso di specifici materiali da costruzione.

Esclusione e bonifica di locali con presenza di sostanze nocive (chimiche, fisiche e biologiche) in conformità al D.lg. n° 277/1991 in attuazione delle Direttive CEE.

Esclusione e bonifica di materiali contenenti fibre di amianto, ai sensi del D.lg. n° 114/1995 e della L. n° 257/1992 modificata e integrata con L. n° 271/1993 e disposizioni successive, ed in attuazione del D.P.R. 8/8/1994, del D. Min. San. 6/9/1994 (e relativa Circ. esplicativa n° 7/1995) e del D. Min. San. 14/5/1996.

Esclusione di sostanze nocive comprese nelle Relazioni della Commissione CCTN, relativo Elenco Allegato.

Adeguamento alla Circ. Min. San. n° 25/1991 sugli usi delle fibre minerali, che devono essere sempre opportunamente trattate in modo da escluderne l'eventualità di cessione all'ambiente.

Eventuale presenza di formaldeide libera nell'aria (anche quale tracciante di altre sostanze inquinanti), ai sensi della Circ. Min. San. n° 57/1983, in concentrazione < 0,1 mg/mc..

Eventuale presenza di polveri nell'aria, in concentrazione < 0,1 mg/mc..

Eventuale presenza di gas Radon fuoriuscito dal terreno, < 5 mSv/anno.

Sono raccomandati i materiali e i componenti bio-eco-compatibili, specialmente con marchi di qualità ecologica, che in ogni fase del loro ciclo di utilizzo assicurino un basso impatto sul sistema ecologico ed un'elevata rispondenza alle esigenze biologiche dell'utenza, in conformità alle dir. CEE 880/92 e 1836/93, nonché alla Risoluzione Comunitaria 1/2/1993 per uno sviluppo sostenibile.

METODO DI VERIFICA:

Applicazione delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

Certificazioni sui materiali e sui componenti.

Verifica dell'integrità delle superfici contenenti fibre minerali.

REQ. N° III.3.19.: PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI

SPECIFICA N° 24

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' l'esclusione della possibilità di intrusione di insetti o animali nocivi negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.1 - 6.5 - 7.4 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 - 1.5.1 -
componenti tecnologiche = 2 - 5.1.6 - 5.3.4 - 5.4.3 - 5.5 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Nessuna intrusione di insetti o animali nocivi quando si hanno le finestre e le porte chiuse.

In particolare, con appositi dispositivi, vanno evitate le intrusioni da canne e condutture.

In particolare, va evitato che nidi di volatili possano ostruire i condotti fumari.

Eventuali fori di areazione devono essere sbarrati con reti a maglie fitte.

Le condutture di scarico non devono presentare comunicazioni con il corpo della muratura.

Le canalizzazioni elettriche devono essere a tenuta.

METODO DI VERIFICA:

Verifica diretta e giudizio sintetico da parte del collaudatore.

REQ. N° III.3.20.: PULIBILITÀ E ASETTICITÀ

SPECIFICA N° 25

CATEGORIA (R*)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' l'attitudine degli elementi di pavimentazione e di rivestimento, nonché dei serramenti interni ed esterni, a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze macchianti di uso corrente, e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti.

Tutti i materiali impiegati non devono essere soggetti all'aggressione di microrganismi che ne possano alterare caratteristiche e prestazioni; non devono cedere sostanze nocive e non devono trattenere e accumulare scorie e residui.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5.3 - 6.1 - 6.5 - 7.4 - 7.7 -

sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 -

componenti tecnologiche = 2 - 3 - 4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

In generale, pulibilità secondo classe non inferiore a C1 = debole penetrazione delle macchie e lavabilità completa con acqua e detersivi di uso corrente.

Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico (esclusi i detersivi contenenti acido fluoridrico e suoi composti) secondo classe non inferiore a B = variazione netta dell'aspetto.

Livelli di prestazione previsti dalle norme:

- ICITE UEAtc per i serramenti verticali
- ICITE UEAtc per le pavimentazioni sottili
- ICITE UEAtc per le pavimentazioni plastiche
- ICITE UEAtc per le pavimentazioni tessili
- ICITE UEAtc per le piastrelle ceramiche non smaltate
- ICITE UEAtc per le piastrelle ceramiche smaltate.

Per le superfici verticali, la prestazione riguarda in particolare le parti poste ad altezza < 2 mt. dal pavimento.

() Il requisito è cogente per ambienti a carattere sociosanitario e per quelli destinati a lavorazioni di prodotti alimentari, sanitari, cosmetici e assimilabili.*

METODO DI VERIFICA:

Prove su campioni sottoposti a verifica in laboratorio per la conformità alle norme richieste.

Certificazioni sui materiali.

REQ. N° III.3.21.: OSCURABILITÀ

SPECIFICA N° 26

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE DELL'AMBIENTE

E' la possibilità di ottenere, a discrezione dell'utenza, negli spazi chiusi di fruizione, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte, anche per consentire il riposo e contribuire al benessere igrotermico estivo.

E' la possibilità di controllare, da parte dell'utenza, la radiazione solare incidente sulle superfici finestrate, per evitare il surriscaldamento estivo, contribuendo al risparmio energetico, senza ridurre eccessivamente l'illuminazione naturale interna.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2.1 - 3.3 - 4.4 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 6.1 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.3.1 -
componenti tecnologiche = 2.1.2 - 2.4.2 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Deve essere possibile regolare e ridurre a piacere il livello di illuminamento medio degli ambienti fino a:

- per gli spazi per attività principale, $E < 0,2$ lux;
- per gli spazi per attività secondaria, $E < 0,5$ lux.

Deve essere possibile schermare sufficientemente la radiazione solare incidente sulle finestre, in relazione alle condizioni climatiche, all'esposizione solare, ed ai coefficienti di trasmissione termica delle superfici vetrate.

Deve essere possibile eliminare le proiezioni localizzate di raggi luminosi negli spazi destinati a lavoro, riposo, sonno ed altre attività paragonabili.

Il requisito concorre al risparmio energetico per raffrescamento estivo, attraverso il controllo della radiazione solare in entrata dalle superfici vetrate esposte a sud, est e ovest. A tale scopo è richiesto - con opportuni elementi di ombreggiamento - il controllo del fattore solare (i), che è il rapporto fra radiazione solare incidente e radiazione infrarossa trasmessa; è richiesto: $i < 10\%$.

Per usi urbanistici diversi da quelli indicati nel campo di applicazione, il requisito è comunque raccomandato. Per sottosistemi ambientali diversi da quelli indicati nel campo di applicazione, il requisito è comunque raccomandato.

METODO DI VERIFICA:

Misura diretta in opera, mediante luxmetro, del valore di E operando due ore dopo il tramonto, a mt. 1,50 di distanza dalle finestre.

La verifica va condotta con illuminazione stradale e altre fonti luminose esterne accese.

Calcolo della radiazione solare incidente, secondo norme UNI 10349.

Calcolo dei fattori di schermatura, ombreggiamento e trasmissione termica dei vetri, secondo norme UNI 10344.

REQ. N° III.4.1.: SICUREZZA DALLE CADUTE

SPECIFICA N° 27

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 4: SICUREZZA NELL'IMPIEGO

E' la caratteristica dei parapetti che, per altezza, conformazione e resistenza, devono evitare il rischio di cadute (involontarie o no).

E' la caratteristica delle scale di essere percorse con sicurezza da parte dell'utente.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = tutti

sottosistemi ambientali = 1 - 2 -

componenti tecnologiche = 3.1.3 - 4.1.1 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Il parapetto deve presentare le seguenti caratteristiche:

- altezza minima rispetto al livello di calpestio più alto = mt. 1,00,
- non scalabilità mediante gli elementi che lo costituiscono, specialmente con riferimento all'utenza infantile,
- vuoti di dimensioni da non far passare una sfera di diametro = 10 cm,
- nessuna deformazione permanente sotto l'azione di una spinta orizzontale sul corrimano pari a:
 - . 1,5 KN/mt. per tribune di impianti sportivi,
 - . 1,2 KN/mt. per altri locali pubblici,
 - . 0,8 KN/mt. per edifici di abitazione.

Prestazione adeguata degli ancoraggi.

Analoga prestazione di sicurezza per i pannelli vetrati posti ad $h < 1,00$ mt.

Bancali delle finestre ad $h > 1,00$ mt..

Corrimano delle scale ad $h = 1,00$ mt., facilmente impugnabile.

Ciascuna rampa di scale deve avere pendenza costante, e non deve avere più di 15 alzate. Ciascun pianerottolo deve avere larghezza almeno pari a quella della rampa, e profondità almeno pari a cm. 90.

Ciascuna alzata deve avere altezza non superiore a cm. 20.

Ciascuna pedata deve avere profondità media pari ad almeno cm. 28, e profondità minima $>$ cm. 14.

Le caratteristiche suddette si applicano anche alle scale "a chiocciola".

Le caratteristiche suddette non sono cogenti per scale interne alle singole unità immobiliari poste al servizio di soli spazi di tipo 1.2, e per scale di servizio operativo esclusivamente destinate al personale specializzato addetto.

Ove del caso, e comunque nei luoghi destinati ad attività di lavoro (dipendente), si applicano le norme in materia antinfortunistica di cui al D.P.R. n° 547/1955.

METODO DI VERIFICA:

Calcolo di verifica degli elementi strutturali, compresi gli ancoraggi.

Prova in opera e giudizio del collaudatore.

REQ. N° III.4.2.: SICUREZZA AGLI URTI E SFONDAMENTI E ALL'AZIONE DEL VENTO

SPECIFICA N° 28

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 4: SICUREZZA NELL'IMPIEGO

E' l'attitudine degli elementi costruttivi a resistere a urti da corpo pesante senza rotture, distacchi, sfondamenti, frantumazioni.

E' la stabilità al vento di una chiusura o partizione esterna (o loro parte), cioè la loro attitudine a resistere all'azione del vento senza deformazioni permanenti e senza pregiudizio per la loro sicurezza e funzionalità.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = tutti

sottosistemi ambientali = 1 - 2 -

componenti tecnologiche = 2 - 3 - 4 - 5.1.6. -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Si distingue la resistenza all'urto da corpo molle (massa = 50 Kg.) e la resistenza all'urto da corpo duro (massa = 1 Kg.).

Resistenza senza rotture, distacchi, sfondamenti, frantumazioni, deformazioni permanenti, ecc., rispettivamente all'energia massima di impatto da corpo molle (Em) e da corpo duro (Ed) fino ai seguenti limiti:

- per coperture: Em = 750 J; Ed = 6 J;

- per pareti perimetrali: Em = 900 J; Ed = 6 J;

- per pareti interne: Em = 150 J; Ed = 2 J;

- per serramenti esterni e interni: Em = 240 J; Ed = 10 J;

- per parapetti e protezioni: Em = 240 J; Ed = 6 J.

Quando la soluzione tecnica comprende l'uso di vetrate, vanno inoltre rispettate le prescrizioni delle norme UNI per le vetrazioni nelle opere edilizie: n° 6534, 7697, 7142, 7143, 7172. Serramenti vetrati con resistenza al vento di classe V1, e di classe V1a per costruzioni con altezza di installazione superiore a mt. 10.

L'elemento deve essere realizzato in modo tale che, sotto l'azione del vento, siano evitati:

- distacchi totali o parziali,

- spostamenti o deformazioni permanenti.

L'ancoraggio deve a sua volta garantire la prestazione richiesta.

METODO DI VERIFICA:

Prove in opera o in laboratorio (su un campione rappresentativo della situazione reale) con le modalità di cui alle norme UNI 9269, UNI ISO 7892, UNI EN 162, UNI EN 85. Per i serramenti, prova secondo norma UNI EN 77.

Giudizio sintetico del collaudatore in base a criteri di buona tecnica.

Certificazioni su singoli elementi e materiali.

Rispondenza alle Norme Tecniche C.N.R. n° 10012/85 "Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni".

REQ. N° III.4.3.: SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE

SPECIFICA N° 29

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 4: SICUREZZA NELL'IMPIEGO

E' l'attitudine della pavimentazione a garantire la normale percorrenza senza rischi di cadute o di scivolamento per gli utenti: riguarda in particolare i percorsi e gli spazi di uso comune.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.1 - 6.5 - 7.4 - 7.7 -
sottosistemi ambientali = 1 - 2 (in particolare 1.4 e 2.3.1) -
componenti tecnologiche = 3.2 - 3.3 - 7.2.2 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Lo strato di usura della pavimentazione dei percorsi, delle scale, delle rampe e degli ambienti (specie se di uso collettivo), deve garantire adeguati livelli di sicurezza allo scivolamento; a tale scopo, tenendo conto della normale prevedibile manutenzione, il coefficiente d'attrito (m) tra piede calzato e pavimentazione deve presentare almeno il valore minimo:

- per pavimenti sottili, $m > 0,4$;
- per pavimenti ceramici e lapidei, $m > 0,5$.

Va verificato il rispetto del D.L. n° 626/1994 e successive modificazioni, per l'attuazione delle Direttive CEE sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

METODO DI VERIFICA:

Giudizio sintetico del collaudatore in base a criteri di buona tecnica.

Prova di laboratorio secondo le direttive ICITE UEAtc e secondo il metodo inglese BCRA REP. CEC. 6/81.

Certificazioni del produttore.

REQ. N° III.4.4.: SICUREZZA DI MANOVRA E ALLE EFFRAZIONI

SPECIFICA N° 30

CATEGORIA (R)

ESIGENZA N° 4: SICUREZZA NELL'IMPIEGO

E' l'attitudine dei serramenti esterni ed interni a resistere alle normali manovre d'uso, ed anche a manovre sbagliate ed improprie e ad urti accidentali, senza riduzione di funzionalità e senza pericolo per la sicurezza degli utenti.

E' l'attitudine delle chiusure e delle partizioni interne a resistere a manomissioni ed effrazioni per tentativo di apertura dall'esterno, in modo da fornire un'adeguata sicurezza e protezione.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.1 - 6.5 - 7.4 - 7.7 -
sottosistemi ambientali = 1 - 2 -
componenti tecnologiche = 2.1.2 - 2.4.2 - 3.1.2 - 3.2.3 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

I serramenti devono resistere a manovre false e violente senza rotture né deformazioni permanenti, nel rispetto di quanto richiesto dalle norme:

- per le finestre, UNI EN 107, UNI 9158;
- per le porte, UNI EN 108, UNI EN 1, UNI EN 130.

Gli organi di apertura e chiusura - fatte salve le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche - devono essere posti all'altezza dal pavimento (h, in cm.) pari a:

- per serramenti interni, $85 < h < 95$
- per serramenti esterni, $100 < h < 130$

Sono richieste: resistenza allo svergolamento, al carico verticale all'estremità, alla torsione, alla deformazione diagonale, prove dei dispositivi di assetto e bloccaggio.

Per le chiusure ed i serramenti verticali posti al piano terra o in corrispondenza di spazi comuni o accessibili dall'esterno, e separanti singole unità immobiliari, deve essere assicurata la resistenza all'apertura, rottura, sfondamento, asportazione, di fronte a tentativi di effrazione, smontaggio o scasso eseguiti con l'ausilio di modesti attrezzi manuali.

METODO DI VERIFICA:

Prove in opera di rispondenza alle norme UNI citate.

Certificazioni del produttore sui materiali e sui prodotti.

Giudizio sintetico del collaudatore.

REQ. N° III.4.5.: SICUREZZA DI MANUTENZIONE

SPECIFICA N° 31

CATEGORIA (C*)

ESIGENZA N° 4: SICUREZZA NELL'IMPIEGO

E' la caratteristica delle chiusure e degli impianti tecnici di essere progettati ed eseguiti in modo da garantire la sicurezza degli addetti alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.1 - 6.5 - 7.4 - 7.7 -
sottosistemi ambientali = 1 -
componenti tecnologiche = 2 - 5 - 6 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Sono richieste tutte le precauzioni atte a garantire l'incolumità degli operatori della manutenzione.

Nelle nuove costruzioni, ove necessario, vanno installati sistemi di aggancio delle cinture di sicurezza.

Le chiusure superiori (praticabili e non) devono assicurare, nei punti ai quali si debba accedere per i lavori, la resistenza a un carico di almeno 1000 N.

I punti di attacco per funi di trattenuta devono assicurare una resistenza allo strappo di almeno 3000 N e una caduta libera non maggiore a 1,5 mt..

Le zone a limitata portata devono essere ben segnalate.

Le eventuali passerelle sussidiarie devono sopportare un carico concentrato di almeno 1000 N.

Le canne di esalazione e di ventilazione devono essere facilmente accessibili sia dal basso che dall'alto.

I conduttori elettrici devono essere facilmente sfilabili dai tubi protettivi.

Le cassette elettriche devono essere facilmente identificabili e ispezionabili.

Va verificato il rispetto del D.lg. n° 626/1994 e successive modificazioni, per l'attuazione della Direttiva CEE sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ove del caso, si applicano le norme in materia antinfortunistica di cui al D.P.R. n° 547/1955.

() Il requisito è cogente solo per quanto riguarda il rispetto delle norme di legge sopra citate.*

METODO DI VERIFICA:

Prove in opera e giudizio sintetico del collaudatore in base alle norme di buona tecnica.

REQ. N° III.4.6.: SICUREZZA AI RISCHI DI ESPLOSIONE E DI USTIONE

SPECIFICA N° 32

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 4: SICUREZZA NELL'IMPIEGO

E' la sicurezza di funzionamento della rete di distribuzione del gas e dei relativi gruppi termici nonché dei riscaldatori idrosanitari, con riferimento a esigenze di sicurezza e incolumità; in presenza di eventuali miscele di gas, l'impianto non deve costituire pericolo di innesco esplosivo.

E' la caratteristica di qualunque parte accessibile degli spazi di fruizione dell'utenza, con cui l'utenza può entrare normalmente in contatto, di presentare una temperatura superficiale compresa entro un massimo stabilito.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (tranne 6.8 e 6.9) - 7.4 - 7.6 -

sottosistemi ambientali = 1 - 2 -

componenti tecnologiche = 5.1.2 - 5.2.4 - 5.6 - 5.7 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Dispositivi automatici di sicurezza totale dei bruciatori, che, qualora per qualsiasi motivo venga a spegnersi la fiamma, interrompano il flusso di gas, quali che siano le condizioni di temperatura e di pressione, entro i seguenti tempi massimi (t), come da Circ. Min. Int. n° 68/1969:

- per bruciatori atmosferici:

. t = 60 s, per potenza fino a 70 KW,

. t = 30 s, per potenza fino a 116 KW,

. t = 10 s, per potenza fino a 360 KW,

. t = 4 s, per potenza superiore a 360 KW;

- per bruciatori pressurizzati:

. t = 10 s, per potenza fino a 9,3 KW,

. t = 5 s, per potenza fino a 46,5 KW,

. t = 3 s, per potenza fino a 93 KW,

. t = 2 s, per potenza superiore a 93 KW.

Tenuta della rete: assenza di fughe di gas, variazioni di pressione nulle.

Impianto elettrico progettato, eseguito e collaudato secondo le norme CEI a seconda della potenzialità termica.

La temperatura superficiale di qualunque parte accessibile al contatto da parte dell'utente deve risultare: $T < 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

METODO DI VERIFICA:

Verifiche in opera secondo le norme UNI-CIG 8274 e 8275.

Verifiche in opera secondo le norme UNI 9317 e 8364.

Verifiche in opera secondo le norme UNI-CIG 7129.

Rispondenza alle norme di sicurezza per impianti termici a gas; Circ. Min. n° 68/1969 e ogni altra disposizione normativa vigente.

ESIGENZA N° 4: SICUREZZA NELL'IMPIEGO

E' la caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza elettrica agli utenti, anche con riferimento al rischio di esposizione a campi elettromagnetici.

E' la caratteristica dei vari impianti tecnici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire la sicurezza degli utenti da scariche accidentali di correnti elettriche eventualmente assorbite dagli stessi impianti in corrispondenza di alimentazioni o contatti fortuiti.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = tutti (tranne 6.9 e 7.3) -
sottosistemi ambientali = 1 - 2 -
componenti tecnologiche = 5 - 6 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Impianto conforme alle norme CEI, in particolare CEI 64-8, CEI 64-2 e CEI 64-50 (UNI 9620).

Sono richiesti:

- controllo delle dispersioni di correnti mediante misura della resistenza dell'impianto di terra o dell'impedenza dell'anello di guasto,
- isolamento verso terra e fra conduttori, grado di isolamento adeguato,
- impedimento di ogni possibilità di contatto con parti in tensione,
- impianto di messa a terra,
- impianto di sicurezza con interruttori differenziali ad alta sensibilità, o altri sistemi di protezione equivalenti.

Conformità alle disposizioni della L. n° 46/1990 e del D.P.R. n° 447/1991 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo la regola dell'arte.

In tutti gli impianti tecnici le reti e le altre parti metalliche o a base metallica, che possono diventare conduttori accidentali, devono essere collegate alle reti di messa a terra tramite conduttori di adeguata sezione, secondo quanto indicato dalle norme CEI per la sicurezza equipotenziale.

Assenza di scariche di elettricità statica in tutte le superfici di contatto.

Protezione contro le scariche atmosferiche secondo le norme CEI 81-1.

Protezione (schermature ed interruttori) contro il rischio di esposizione a campi elettromagnetici.

METODO DI VERIFICA:

Verifica di rispondenza a tutta la normativa CEI applicabile al caso in esame, nonché alle disposizioni di legge sulla sicurezza degli impianti.

Verifiche in corso d'opera e in esercizio; giudizio del collaudatore in base alla tecnica adottata per l'esecuzione dei conduttori e dei giunti.

REQ. N° III.4.8.: FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA

SPECIFICA N° 34

CATEGORIA (R*)

ESIGENZA N° 4: SICUREZZA NELL'IMPIEGO

E' l'alimentazione, con rete di emergenza e gruppo generatore ausiliario, dei dispositivi di sicurezza quali: luci d'emergenza, allarmi ottici ed acustici, pompe d'alimentazione delle reti antincendio, funzionamento di emergenza degli ascensori.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1.2 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.5 (vedi normative specifiche) -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 - 1.5.1 -
componenti tecnologiche = 5.7 - 5.8 - 5.9 - 6.1 - 6.4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Per le abitazioni private, il requisito è particolarmente raccomandato nel caso di edifici di altezza superiore a 5 piani utili.

E' richiesta l'efficienza adeguata in mancanza della tensione di rete: batterie di accumulazione o gruppo generatore ausiliario.

Va verificato il rispetto del D.L. n° 626/1994 e successive modificazioni, per l'attuazione della Direttiva CEE sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

(Il requisito è cogente nei casi prescritti da specifiche normative tecniche riferite agli usi.*

METODO DI VERIFICA:

Prova diretta di funzionamento in opera.

Giudizio sintetico del collaudatore.

REQ. N° III.4.9.: SICUREZZA ALLE SOLLECITAZIONI NEGLI IMPIANTI

SPECIFICA N° 35

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 4: SICUREZZA NELL'IMPIEGO

E' la capacità delle tubazioni e dei loro raccordi che costituiscono le reti di impianti contenenti fluidi, di sopportare, oltre alle pressioni di esercizio, anche le sovrappressioni di collaudo ed altre eventuali sovrappressioni senza comprometterne la fruibilità e sicurezza.

E' l'attitudine dei singoli elementi che costituiscono un impianto tecnico a resistere ai carichi di esercizio senza manifestare rotture o deformazioni eccessive, e senza diminuzioni di funzionalità, fruibilità e sicurezza d'uso.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = tutti (tranne 6.9 e 7.3) -

sottosistemi ambientali = 1 - 2 -

componenti tecnologiche = 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.6 - 6.1 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

L'impianto, e singoli settori o sezioni dell'impianto, partendo dalla normale pressione d'esercizio, devono sopportare per quattro ore consecutive una sovrappressione pari a 1,5 volte la pressione massima prevedibile in esercizio; al cessare della sovrappressione, si deve avere nuovamente la pressione iniziale, con una tolleranza massima di 3 kPa.

Devono essere rispettate le norme UNI 9182 e le altre norme UNI relative ai singoli materiali e componenti.

Resistenza ai carichi di esercizio senza rotture, deformazioni permanenti, spostamenti, oscillazioni, vibrazioni eccessive, ecc., richiesta in particolare per:

- parti accessibili di impianti, cioè parti collocate entro i primi 2 mt. dal pavimento = conformità alle norme UNI relative agli specifici materiali;

- apparecchi sanitari = conformità alle norme UNI 8949, 8950, 8951, per apparecchi in ceramica e alle altre norme UNI per gli altri materiali.

D.M. 1/12/1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Norme UNI-CIG 7129/1992 per il controllo della fughe di gas.

METODO DI VERIFICA:

Prove in opera secondo le norme UNI. Le prove sono effettuate prima del montaggio delle rubinetterie terminali e prima della chiusura di tracce, cavedi, controsoffitti, ecc..

Giudizio del collaudatore in base alla buona tecnica di messa in opera.

Certificazioni sui componenti e sugli apparecchi.

Rispetto della L. n° 46/1990 sulla sicurezza negli impianti.

REQ. N° III.5.1.: ACCESSIBILITÀ, VISITABILITÀ ED ADATTABILITÀ DEGLI SPAZI

SPECIFICA N° 36

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 5: ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ

E' la possibilità, anche per persone disabili, di accedere all'edificio ed alle sue singole unità immobiliari ed ambientali, e di utilizzarle in condizioni di sicurezza ed autonomia; ed inoltre la possibilità di modificare nel tempo ed a costi limitati, gli spazi costruiti, per renderli maggiormente idonei all'uso da parte di persone disabili.

E' la possibilità, anche per persone disabili, di raggiungere e di manovrare i terminali degli impianti di fornitura servizi e di sicurezza.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 - 6.1 - 6.5 - 7.6 - 7.7 - (secondo le norme vigenti) -

sottosistemi ambientali = 1 - 2 -

componenti tecnologiche = 2.1.2 - 2.4.2 - 3.1.2 - 3.1.3 - 3.2.3 - 3.3.1 - 3.3.2 - 4.1.1 - 4.2.1 - 4.2.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 5.1.4 - 5.2.5 - 5.2.6 - 5.2.8 - 5.3.2 - 5.4.3 - 5.6.2 - 5.7.4 - 5.8.3 - 5.9.3 - 6.1.2 - 6.4.2 - 7.1.2 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

E' richiesta la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in conformità alle norme vigenti, ed in particolare:

- per gli edifici pubblici o aperti al pubblico, la L. n° 118/1971 e relativo Regolamento di attuazione, e il D.P.R. n° 503/1996;

- per gli edifici privati, la L. n° 13/1989 e relativo Regolamento d'attuazione;

- per gli edifici privati aperti al pubblico, la L. n° 104/1992 e la L. n° 13/1989 e relativo Regolamento d'attuazione.

Accessibilità, visitabilità ed adattabilità si intendono in base alle definizioni contenute nelle leggi vigenti.

Accessibilità e visitabilità sono prestazioni richieste anche con riferimento all'uso degli spazi da parte dei bambini.

I terminali degli impianti e gli organi di manovra di attrezzature e serramenti devono essere raggiungibili e manovrabili facilmente anche da persone disabili, per effetto di:

- collocazione in luoghi accessibili;

- installazione ad altezze adeguate;

- tipologia facilmente utilizzabile;

- semplicità e comprensibilità delle manovre di utilizzo;

- chiare istruzioni per l'uso, quando necessarie.

METODO DI VERIFICA:

Verifica di rispondenza alla normativa vigente.

REQ. N° III.5.2.: DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI

SPECIFICA N° 37

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 5: ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ

E' l'attitudine degli spazi abitabili a soddisfare le esigenze minime dell'utenza in rapporto alle attività previste, per quanto attiene alle loro caratteristiche dimensionali.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 - 5.2 - 5.3 - 6.1 - 6.5 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 - 1.5.1 -
componenti tecnologiche = 3 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Gli ambienti di tipo 1.1.1 devono avere una superficie > 9 mq., riducibile fino a 6 mq. per la cucina degli alloggi privati nel caso che tale locale si configuri quale spazio-cottura costituente accessorio di altro locale ad uso soggiorno o sala da pranzo avente SU > mq.14 (per complessivi mq.20) e con questo ampiamente comunicanti.

L'altezza interna del locale (AL) degli spazi abitabili deve comunque risultare:

- AL > 2,70 mt., per ambienti tipo 1.1.1, (consentita fino a 2,40 mt. per interventi edilizi di recupero per conservazione e per l'inserimento di soppalchi).
- AL > 2,40 mt., per ambienti di altro tipo (consentita fino a 2,20 mt. per interventi edilizi di recupero per conservazione e per l'inserimento di soppalchi).

Per negozi, botteghe, pubblici esercizi e laboratori, è comunemente richiesta AL > 3,00 mt., a meno che siano preesistenti in zona omogenea di tipo A.

I servizi igienici non debbono aprirsi su ambienti di categoria 1.1.1., salvo il caso, negli alloggi privati, di secondo bagno annesso alla camera da letto.

Per le esigenze abitative elementari, gli spazi minimi funzionali che gli alloggi devono garantire riguardano soprattutto:

- la preparazione e il consumo dei cibi,
- il sonno ed il riposo, il soggiorno,
- l'igiene e la cura della persona: almeno un locale bagno di 4 mq.

E' richiesto che la soluzione distributiva progettuale dimostri che le dimensioni planimetriche degli spazi siano sufficienti allo svolgimento delle suddette funzioni elementari. A tale scopo nei progetti è opportuna l'indicazione di massima di una soluzione d'arredo.

Rispondenza al D.M. 5/7/1975 in materia di spazi minimi, quando richiesto.

Per l'edilizia residenziale pubblica è richiesto il rispetto dalla L.R. n° 96/1996.

Per ciascun alloggio è richiesta una Su > 40 mq. e un Vu > 100 mc..

Per i locali di lavoro, è richiesto il rispetto del D.P.R. n° 303/1956 e del D.P.R. 547/1955, nonché delle leggi di recepimento delle Direttive Comunitarie ed in particolare il D.L. 626/1994 e successive modificazioni.

Per l'edilizia speciale si fa riferimento alle normative specifiche.

METODO DI VERIFICA:

Verifica diretta in opera e giudizio del collaudatore.

Verifica di rispondenza alla L. n° 118/1971, n° 13/1989 e n° 104/1992 e relativi Regolamenti d'attuazione.

REQ. N° III.5.3.: DOTAZIONI IMPIANTISTICHE INDISPENSABILI

SPECIFICA N° 38

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 5: ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ

E' la dotazione dei locali di servizio di attrezzature impiantistiche minime indispensabili per lo svolgimento delle attività previste.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 - 6.1 - 6.5 - 7.4 - 7.6 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 -
componenti tecnologiche = 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.6 - 5.7 - 5.8 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Per i locali ad uso cucina la dotazione impiantistica minima richiesta è:

- alimentazione acqua potabile, calda e fredda, per il lavello,
- scarico acque domestiche, per il lavello,
- alimentazione gas, per l'impianto cottura,
- aspirazione meccanica dei fumi, per l'impianto cottura,
- terminale di adduzione e scarico per la lavastoviglie.

Per i locali ad uso servizio igienico la dotazione impiantistica minima richiesta è:

- alimentazione acqua potabile, calda e fredda, per il lavabo,
- scarico acque domestiche, per il lavabo,
- alimentazione acqua per il vaso w.c.,
- scarico acque fecali per il vaso w.c.,
- aspirazione meccanica dell'aria, quando il locale non è dotato di finestra.

Per ciascuna unità immobiliare ad uso abitazione, inoltre, almeno un servizio igienico deve essere dotato di finestra (requisito derogabile per interventi di recupero per conservazione in zona A) nonché di vasca da bagno o doccia e di bidet, con relativi scarichi e alimentazioni.

Deve pure essere previsto un terminale di adduzione e scarico per la lavabiancheria.

Per ciascun ambiente destinato ad essere abitato con continuità: punto luce, comando luce, presa elettrica, presa telefonica, presa TV.

METODO DI VERIFICA:

Verifica diretta in opera e giudizio del collaudatore.

REQ. N° III.6.1.: CONTROLLO DEL LIVELLO DI RUMORE PRODOTTO

SPECIFICA N° 39

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 6: PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

E' l'attitudine delle diverse componenti edilizie ed impiantistiche dell'edificio a non produrre, per effetto dell'uso e di agenti naturali esterni, un rumore tale da provocare disturbo.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

sottosistemi ambientali = 1 - 2 -

componenti tecnologiche = 2 - 5 - 6.4 - 7.1 - 7.2.4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Per le chiusure deve essere verificata la scarsa attitudine a produrre rumore in conseguenza a:

- variazioni termiche,
- vibrazioni per effetto del vento,
- sollecitazioni delle precipitazioni meteoriche.

Per i serramenti esterni va controllata la rumorosità della manovra.

Per gli impianti tecnologici (sanitari, ascensori, bruciatori, ecc.), il livello massimo prodotto di pressione sonora ponderata, deve risultare contenuto entro i seguenti valori, in dB:

- per impianti a funzionamento discontinuo = 35.
- per impianti a funzionamento continuo = 25.

E' richiesto il rispetto del D.M.11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo", e del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinante dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per gli impianti di climatizzazione ad aria e di ventilazione, la velocità massima dell'aria nei condotti è $V < 2,5$ mt./sec..

In generale, emissione sonora degli impianti tecnici verso l'esterno, < 70 dB. La rumorosità, misurata con fonometro posto sul davanzale della più vicina finestra appartenente ad altra unità immobiliare, non deve superare i limiti stabiliti, per la zona acustica di cui trattasi, dal D.P.C.M. 14/11/1997: limite di emissione, se questo è altrimenti rispettato, ovvero limite differenziale, se il primo è già superato.

Per gli impianti d'allarme sonori la durata massima è di 15 primi ai sensi del D.P.C.M. 1/3/1991.

Gli impianti che possono dar luogo a vibrazioni o trasmissioni di rumore per via strutturale, devono essere collocati al piano terra, su appositi supporti antivibrazione; collocazioni diverse devono essere giustificate e studiate con idonee soluzioni.

METODO DI VERIFICA:

Applicazione del D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Controllo in opera misurando il livello della pressione sonora con fonometro integratore. Prova secondo norma UNI 8955, parte 1°.

Giudizio del collaudatore.

Certificazioni sui componenti e sugli impianti.

REQ. N° III.6.2.: CONTROLLO DELLA PRESSIONE SONORA

SPECIFICA N° 40

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 6: PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

E' la condizione che negli spazi di fruizione dell'utenza, a finestre normalmente chiuse, il livello equivalente di pressione sonora, per rumori indotti interni o esterni, sia compatibile con le esigenze fisiologiche relative alle attività previste.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 - 6.1 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.3.1 -
componenti tecnologiche = 2 - 3 - 4 - 5 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Il livello sonoro indotto, dall'interno o dall'esterno, negli ambienti considerati, misurato come livello continuo equivalente della pressione sonora $L_{eq}(A)$ espresso in dB, deve essere contenuto entro i valori, rispettivamente diurni (ore 6-22) e notturni (ore 22-6):

- per spazi di abitazione, di riposo e di studio: 40 - 30;
- per spazi di lavoro e per attività individuali: 50 - 40;
- per spazi di riunione e per attività collettive: 60 - 50;
- per spazi tecnici e assimilabili: 75 - 75.

Rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi fissati dal D.P.C.M. 1/3/1991, per la zona di cui trattasi, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale, se vigente, nonché dei criteri di cui alla L. n° 447/1995.

L'innalzamento del livello di pressione sonora momentaneo prodotto dal funzionamento degli impianti tecnici civili, deve risultare contenuto, rispetto al rumore di fondo, entro i 5 dB, nella fascia diurna, ed entro i 3 dB nella fascia notturna.

Per i rumori interni relativi a particolari attività produttive, la prestazione richiesta può essere modificata, fatto salvo il rispetto del D.L. n° 626/1994 e successive modificazioni, in attuazione della Direttiva CEE sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché del D.lg. n° 277/1991.

METODO DI VERIFICA:

Prova diretta in opera mediante fonometro integratore (di classe 1) con misurazione del livello sonoro equivalente secondo le norme ISO/R 1996/1; lo strumento va posto a mt. 1,50 dal pavimento e da finestre tenute chiuse, e ad almeno mt. 1 dalle altre chiusure e partizioni.

Giudizio sintetico del collaudatore mediante il confronto con soluzioni conformi.

REQ. N° III.6.3.: ISOLAMENTO ACUSTICO

SPECIFICA N° 41

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 6: PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

E' l'attitudine degli elementi tecnici che costituiscono le strutture, le chiusure e le partizioni interne degli spazi chiusi di fruizione dell'utenza, a fornire adeguata resistenza al passaggio di rumori aerei, per assicurare un adeguato benessere uditivo.

E' l'attitudine delle chiusure e delle partizioni che delimitano locali destinati ai servizi tecnici ed igienici, a fornire un'adeguata resistenza ai rumori trasmessi per via solida, attraverso le componenti impiantistiche, le tubazioni, ecc..

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 6.1 -

sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.3.1 -

componenti tecnologiche = 2 - 3 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

La prestazione concorre al raggiungimento del controllo della pressione sonora, specialmente nell'ambito delle zone acustiche più rumorose.

La prestazione è particolarmente richiesta al perimetro delle singole unità immobiliari, e massimamente in adiacenza alle camere da letto.

A seconda degli usi a cui è destinato l'edificio, l'indice di isolamento acustico normalizzato (Ir) fornito dagli elementi tecnici, partizioni interne fra unità immobiliari e chiusure esterne, per la riduzione del livello di pressione sonora, espresso in dB, deve risultare non inferiore a:

	per partizioni interne	per chiusure esterne
- A - usi residenziali	50	40
- B - usi direzionali	50	42
- C - usi ricettivi	50	40
- D - usi sanitari	55	45
- E - usi scolastici	50	48
- F - usi culturali e ricreativi	50	42
- G - usi commerciali	50	42

Le soluzioni tecnologiche adottate devono avere scarsa attitudine alla propagazione dei rumori, per effetto della qualità dei materiali e dei componenti utilizzati, per le modalità di messa in opera e di esecuzione dei giunti, delle connessioni e degli ancoraggi, per l'isolamento delle tubazioni e degli altri conduttori solidi dei rumori.

È richiesto il rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997 sulla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

La prestazione si considera convenzionalmente soddisfatta quando i muri perimetrali dell'unità immobiliare hanno un peso > 400 kg/mq., i solai hanno uno spessore > 23 cm. con l'aggiunta di strato fonoassorbente, e i serramenti esterni sono almeno di classe A2 con vetrocamera di spessore > 17 mm..

METODO DI VERIFICA:

Prova in opera mediante misura diretta della riduzione del livello di pressione sonora, determinando Ir secondo il metodo della norma UNI 8270.

Giudizio sintetico del collaudatore mediante il confronto con soluzioni conformi e secondo le regole della buona tecnica.

Certificazioni di laboratorio secondo norma UNI 8270.

REQ. N° III.6.4.: ISOLAMENTO AI RUMORI IMPATTIVI

SPECIFICA N° 42

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 6: PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

E' l'attitudine dei pavimenti e delle coperture ad un'adeguata resistenza ai rumori che si generano quando sono percorsi da un'agente esterno, prodotto dall'utenza, da fattori meteorici o altro.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 6.1 -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 -
componenti tecnologiche = 2.2.1 - 2.3.1 - 2.4.1 - 3.2.1 - 3.2.2 - 3.3.1 - 3.3.2 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

La prestazione concorre al raggiungimento del controllo della pressione sonora.

La prestazione è particolarmente richiesta al confine delle singole unità immobiliari.

Il livello normalizzato di pressione sonora dovuto al fattore calpestio sul pavimento è riferito al pavimento stesso montato su soletta normalizzata, e prescinde quindi dai sottofondi più o meno fonoisolanti.

A secondo degli usi a cui è destinato l'edificio, per la limitazione del rumore impattivo trasmesso, l'indice del rumore di calpestio (Ie) dei solai posti a confine delle singole unità immobiliari, espresso in dB, deve risultare non superiore a:

- A - usi residenziali	63
- B - usi direzionali	55
- C - usi ricettivi	63
- D - usi sanitari	58
- E - usi scolastici	58
- F - usi culturali e ricreativi	55
- G - usi commerciali	55

Per chiusure sovrastanti locali destinati al riposo ed allo studio, è consigliato: $I_e < 50$ dB;

È richiesto il rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Nel caso dell'edilizia scolastica, per la quale è richiesto il rispetto del D.M.18/12/1975, punti 5 e 12, il requisito è richiesto anche per solai interni all'unità immobiliare. Lo stesso dicasi per altri particolari edifici pubblici o di uso pubblico, secondo specifiche disposizioni.

METODO DI VERIFICA:

Prova in opera mediante misura diretta della riduzione del livello di pressione sonora determinando I_e secondo il metodo della norma UNI 8270.

Giudizio sintetico del collaudatore mediante il confronto con soluzioni conformi.

REQ. N° III.6.5.: CONTROLLO DELLA RIVERBERAZIONE SONORA

SPECIFICA N° 43

CATEGORIA (R*)

ESIGENZA N° 6: PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

E' la caratteristica di uno spazio chiuso destinato ad attività collettive per soggiorno, svago, studio, lavoro e riunioni in genere, di presentare un tempo di riverberazione contenuto entro un opportuno valore limite, con riferimento alla frequenza della sorgente sonora, al fine di evitare un disagio auditivo per l'utenza.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 2 - 4 (tranne 4.11) -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.3.1 -
componenti tecnologiche = 2 - 3 - 4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Il tempo di riverberazione (t) è il tempo necessario perché in un determinato punto dell'ambiente considerato, il livello di pressione sonora si riduca di 60 dB rispetto al livello che si ha nell'istante in cui la sorgente sonora - di una determinata frequenza - cessa.

Il tempo di riverberazione dipende da:

- volume dell'ambiente (mc.),
- superfici delle pareti che delimitano l'ambiente (mq.),
- coefficiente di assorbimento delle pareti (a),
- frequenza della sorgente sonora (Hz).

Il tempo di riverberazione normalmente richiesto, in sec., in relazione alla volumetria del locale, è: $0,8 < t < 1,8$.

Conformità alle prescrizioni del D.M. 18/12/1975 e successive modificazioni.

() Il requisito è cogente nel caso di ambienti destinati a scuole, riunioni, conferenze, musica, spettacoli, sport e assimilabili.*

METODO DI VERIFICA:

Determinazione del valore (t) mediante il metodo di prova diretta indicato nella norma ISO/R 354.

Verifica di conformità alle prescrizioni di legge.

REQ. N° III.7.1.: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA INTERNA E DELL'ACQUA SANITARIA
SPECIFICA N° 44 **CATEGORIA (C)**

ESIGENZA N° 7: RISPARMIO ENERGETICO

E' la opportuna limitazione della temperatura dell'aria interna negli spazi chiusi riscaldati, quando l'impianto di riscaldamento è in funzione, al fine di contenere i consumi energetici e quindi i costi di esercizio dell'impianto.

E' la caratteristica dell'impianto idrosanitario di fornire acqua calda a una temperatura opportuna, tale da contenere i consumi energetici, con riferimento a esigenze di economia di esercizio.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 - 6.1 - 6.5 - (vedi norme nazionali) -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 -
componenti tecnologiche = 2 - 3 - 5.1 - 5.2 - 5.4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

E' richiesta la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo dei locali considerati e dei relativi impianti di riscaldamento, in conformità a quanto disposto dalla specifica normativa in vigore ed in particolare: L. n° 10/1991 e D.P.R. n° 412/1993 recanti successive modifiche e integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; D.M. 23/11/1982, Direttive per il contenimento di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione di edifici industriali e artigianali.

Per la conduzione e il controllo di impianti termici aventi potenza al focolare > 35 KW, si vedano le norme UNI 8364, UNI 10435 e UNI 9317.

D.M. 13/12/1993 relativo all'applicabilità dell'Art. 4 comma 2 e dell'Art. 28 della L. n° 10/1991 (compilazione della relazione tecnica sul risparmio energetico).

Ai sensi della Circ. Min. n° 231/1993, sono da considerarsi opere aventi rilievo per il risparmio energetico:

- nuove costruzioni con impianto termico (con esclusione delle parti che ne sono prive);
- nuovi impianti termici di potenza > 35 Kw;
- nuovi impianti termici individuali distaccati da quello centralizzato;
- ristrutturazioni edilizie con incremento del fabbisogno termico > 10%;
- rifacimento dell'involucro edilizio per un quota > 50%;
- ampliamento della superficie vetrata per una quota > 5%.

E' consigliabile che la temperatura media ponderale delle superfici interne non sia inferiore a quella dell'aria interna. Per il risparmio energetico nei sistemi di riscaldamento, la trasmissione per irraggiamento è più efficace di quella per convezione.

Per il risparmio energetico, negli edifici condominiali, è opportuna la contabilizzazione individuale dei consumi per il controllo della temperatura dell'aria interna e dell'acqua sanitaria.

Sono richiesti dispositivi di regolazione termostatica dell'erogazione del calore sensibili a variazioni di 1 °C e con tempi di risposta di 1 sec..

METODO DI VERIFICA:

Verifica di rispondenza alla normativa in vigore.

Per impianti di riscaldamento centralizzati, ripartizione dei consumi secondo UNI 10200.

REQ. N° III.7.2.: CONTROLLO DELLE DISPERSIONI, DELLA TENUTA ALL'ARIA E DELLA CONDENSAZIONE

SPECIFICA N° 45

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 7: RISPARMIO ENERGETICO

E' l'attitudine degli spazi chiusi, nel loro complesso, a minimizzare le dispersioni di calore, per trasmissione e per scambi d'aria con l'esterno.

E' l'attitudine delle chiusure o partizioni che delimitano spazi chiusi riscaldati, a garantire un'opportuna impermeabilità alle infiltrazioni d'aria.

E' la caratteristica delle chiusure di non subire danni, deformazioni o alterazioni a causa di fenomeni di condensazione che possono verificarsi al loro interno.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 - 6.1 - 6.5 - (vedi norme nazionali) -

sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 -

componenti tecnologiche = 2 - 3 - 5.1 - 5.4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

E' richiesto il rispetto delle norme di cui al D.M. 23/11/1982, nonché della L. n° 10/1991 e del D.P.R. n° 412/1993.

Il controllo del coefficiente globale di dispersione termica viene effettuato con riferimento all'orientamento dell'edificio, alla sua composizione volumetrica (coefficiente di forma), alla dimensione delle bucaure ed alle caratteristiche complessive dell'involucro (a contatto con l'ambiente esterno).

E' richiesto che tutti i componenti dell'involucro edilizio abbiano una buona capacità d'isolamento termico.

Nei casi di coperture piane non praticabili di grandi dimensioni, sono raccomandate soluzioni a "tetto verde" realizzate con letto di coltura di manto vegetale opportunamente umidificato; ciò risulta particolarmente efficace ai fini dell'isolamento termico estivo (traspirazione vegetale).

La tenuta all'aria deve essere garantita in particolare per le chiusure e le canalizzazioni in corrispondenza ai giunti, tenendo conto delle variazioni dimensionali dei materiali.

E' richiesta la prestazione conforme alla norma UNI 7979 e alla norma UNI EN 42 per i serramenti, che devono risultare di classe non inferiore ad A2, in generale, e non inferiore ad A3 per gli edifici pubblici e per quelli di edilizia residenziale sovvenzionata o agevolata.

In ogni punto delle chiusure considerate, che possono essere danneggiate dalla formazione di condensa:

- la pressione parziale deve essere inferiore alla pressione di saturazione;
- la quantità di vapore di condensa deve essere inferiore a quella eliminata per essiccazione;
- la condensa non deve diminuire la capacità di isolamento termico delle chiusure.

Per le canalizzazioni la perdita di portata massima percentuale ammissibile è: $q < 5\%$.

Per il controllo delle dispersioni di calore, possono essere utilmente impiegate caldaie a condensazione, nel rispetto del requisito 3.2.

METODO DI VERIFICA:

Verifica di conformità alle norme vigenti; metodo di cui al D.P.R. applicativo dell'Art. 4 della L. n° 10/1991.

Calcolo di verifica con l'applicazione del diagramma psicrometrico.

Certificazioni del produttore.

Prova in opera delle misure di portata, e della permeabilità all'aria dei serramenti secondo UNI EN 42.

ESIGENZA N° 7: RISPARMIO ENERGETICO

E' l'attitudine degli impianti tecnici civili, installati nell'edificio, di fornire un rendimento energetico adeguato alle esigenze di risparmio e salvaguardia delle risorse naturali ambientali. In particolare, è la caratteristica degli impianti termici di condizionamento ambientale di richiedere un minore assorbimento di energia a parità di comfort trasmesso agli utilizzatori.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 5 - 6.5 - (vedi norme nazionali) -
sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 -
componenti tecnologiche = 5.1 - 5.2 - 5.4 - 5.7 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

E' richiesta la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti termici in conformità a quanto disposto dalla specifica normativa in vigore ed in particolare: Legge n° 10/1991 e D.P.R. n° 412/1993 recanti successive modifiche e integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

In generale, ai sensi dell'Art. 26 del D.P.R. n° 412/1993, sono richieste soluzioni impiantistiche atte a contenere al massimo - in relazione ai progressi della tecnica - i consumi di energia termica ed elettrica.

Per edifici ad uso pubblico e ad uso terziario di maggiori dimensioni, è richiesta l'installazione di un Sistema Integrato di Controllo dei Consumi Energetici.

Il requisito è cogente nei casi sotto elencati; a meno di soluzione alternativa specificamente motivata ed approvata, quando trattasi di nuove costruzioni o di ristrutturazioni edilizie, sono richieste le seguenti opzioni impiantistiche:

a - Per edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e/o agevolata, adozione di impianto di riscaldamento centralizzato con sistema di distribuzione a zone, che permetta termoregolazione e contabilizzazione separata per ciascuna unità immobiliare;

b - Per ambienti dotati di impianto di condizionamento estivo con potenza superiore a 15 kW, adozione di un sistema reversibile a pompa di calore;

c - Per centri commerciali e complessi terziari dotati di impianto frigorifero e/o di climatizzazione estiva con potenza superiore a 30 kW, adozione di un sistema di refrigerazione con recupero termico;

d - Per centri direzionali e di elaborazione dati con potenza installata superiore a 30 kW, adozione di un sistema di refrigerazione con recupero termico;

e - Per piscine coperte riscaldate di invaso superiore a 400 mc., adozione di un impianto di recupero di calore, o con deumidificazione ambientale mediante pompa di calore, o con recuperatore di calore sul circuito acqua di reintegro, o con l'impiego di collettori solari piani;

f - Per edifici di qualunque tipo, anche quando il rifacimento riguardi solo la centrale termica, che siano situati a meno di 200 mt. di distanza da un collettore dell'impianto di teleriscaldamento, adozione della predisposizione impiantistica per l'allaccio all'impianto medesimo, inoltrandone la richiesta all'Ente gestore del servizio.

() Il requisito è cogente nei casi e nei limiti sopra specificamente elencati (da a ad f).*

METODO DI VERIFICA:

Verifica di conformità alle norme vigenti, con particolare riferimento a: L. n° 10/1991, D.P.R. n° 412/1993, normativa UNI attinente.

Certificazioni del produttore e dell'installatore.

PARTE IV - REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONI DEGLI SPAZI ESTERNI

Capitolo IV/I - PRESCRIZIONI ESIGENZIALI

Art. 184 - Oggetto e contenuti

- 1 Le prescrizioni tecniche del Regolamento Edilizio R.E., Parte IV, hanno una formulazione di tipo esigenziale, cioè sono basate sul riconoscimento delle esigenze generali a cui debbono rispondere gli spazi esterni di fruizione collettiva in ambito urbano; o anche, eventualmente, extraurbano, se preordinati a tale fruizione.
- 2 Le prescrizioni riguardano tutti i requisiti tecnici necessari ed i relativi livelli di prestazione richiesti, per gli spazi esterni e per le loro parti distinte, al fine di soddisfare le esigenze riconosciute per la loro fruizione collettiva di vario tipo (e anche soltanto visiva).
- 3 I requisiti e le relative prestazioni richieste agli spazi esterni, pertanto, sono sempre riferiti contestualmente:
 - alle zone territoriali omogenee in cui lo spazio esterno ricade;
 - agli usi collettivi cui lo spazio esterno è destinato;
 - ai sottosistemi ambientali in cui lo spazio esterno è articolato;
 - alle componenti tecnologiche di cui lo spazio esterno è costituito.
- 4 Per spazio esterno di fruizione collettiva si intende uno spazio pubblico o aperto al pubblico; ed anche, per gli aspetti della visibilità, uno spazio privato che, per posizione o importanza, concorra in maniera significativa a determinare l'immagine della città o del paesaggio.
- 5 Per requisito tecnico si intende la specifica condizione tecnica, comunque realizzata, che soddisfa un'esigenza riconosciuta. I requisiti sono suddivisi nelle due categorie, dei requisiti cogenti (C) e dei requisiti raccomandati (R).
- 6 Per prestazione dell'opera si intende il livello minimo di soddisfacimento di un requisito richiesto; non sempre tale livello è esprimibile in forma quantitativa, ed in tali casi la prestazione è espressa come condizione generale da conseguire.
- 7 Nel caso di spazi esterni sottoposti a vincolo di tutela, la prestazione si intende richiesta nei limiti consentiti dal rispetto del vincolo stesso.

Art. 185 - Lista delle zone territoriali omogenee

- 1) I requisiti tecnici sono richiesti, a seconda dei casi, per le diverse zone territoriali omogenee suddivise nei sistemi territoriali in cui è classificato il territorio comunale dal P.R.G. vigente.
- 2) La lista delle zone omogenee è la seguente:

SISTEMA INSEDIATIVO

- A) Zone territoriali omogenee di tipo A (Nuclei storici consolidati), prevalentemente destinate a insediamenti di interesse storico;
- B) Zone territoriali omogenee di tipo B (Aggregazioni edilizie di formazione recente), prevalentemente destinate a insediamenti residenziali già esistenti;
- C) Zone territoriali omogenee di tipo C (Nuovi insediamenti residenziali), prevalentemente destinate a nuovi insediamenti residenziali;
- D) Zone territoriali omogenee di tipo D (Insediamenti produttivi di beni e servizi), prevalentemente destinate a insediamenti produttivi;

SISTEMA AMBIENTALE Zone E) destinate all'attività agricola, così suddivise:

subsistema della pianura:

- E 1) ordinarie;
- E 2) di frangia;
- E 3) speciali;
- E 4) di interesse paesaggistico.

subsistema del monte:

- E 5) di interesse paesaggistico.

- E 6) interne alle UTOE

SISTEMA FUNZIONALE

- F) Zone territoriali omogenee di tipo F (Servizi e attrezzature di interesse generale), destinate ad attrezzature urbane di interesse generale e a servizi pubblici di quartiere

INVARIANTI STRUTTURALI E ZONE DI TUTELA

Art. 186 - Lista degli usi collettivi

- 1) I requisiti tecnici sono richiesti, a seconda dei casi, per gli usi cui è destinato lo spazio esterno di fruizione - o una determinata porzione di esso - in base alla classificazione degli usi collettivi, riferiti alle diverse funzioni che in modo prevalente vi si svolgono.
- 2) La lista degli usi collettivi è la seguente:
 - 1) Usi per prevalenti funzioni di transito,
 - 2) Usi per prevalenti funzioni di incontro e socializzazione,
 - 3) Usi per prevalenti funzioni di commercio,
 - 4) Usi per prevalenti funzioni di ricreazione,
 - 5) Usi per prevalenti funzioni di manifestazione,
 - 6) Usi per prevalenti funzioni di rappresentanza,
 - 7) Usi per prevalenti funzioni di riposo,
 - 8) Usi per prevalenti funzioni di attesa,
 - 9) Usi per prevalenti funzioni di filtro,
 - 10) Usi per prevalenti funzioni di gestione tecnica.

Art. 187 - Lista dei sottosistemi ambientali

- 1) I requisiti tecnici riguardano, a seconda dei casi, i diversi sottosistemi ambientali cui appartiene lo spazio esterno di fruizione - o una determinata porzione di esso - secondo la classificazione per sottosistemi ambientali, articolati in base alle loro caratteristiche spaziali e funzionali.
- 2) La lista dei sottosistemi ambientali suddetti è la seguente:
 - 1) Spazi di fruizione primaria:
 - 1.1) Strade (di impianto edilizio),
 - 1.2) Piazze e corti,
 - 1.3) Giardini e parchi;
 - 2) Spazi di circolazione veicolare:
 - 2.1) Strade (di collegamento),
 - 2.2) Intersezioni stradali,
 - 2.3) Parcheggi;
 - 3) Spazi connettivi accessori:
 - 3.1) Passaggi pedonali,
 - 3.2) Piste ciclabili,
 - 3.3) Portici e gallerie,
 - 3.4) Spazi tecnici;
 - 4) Spazi di pertinenza edilizia:
 - 4.1) Pubblici,
 - 4.2) Condominiali,
 - 4.3) Privati.

Art. 188 - Lista delle componenti tecniche

- 1) I requisiti tecnici si applicano, a seconda dei casi, alle componenti tecniche in cui si può scomporre l'allestimento dello spazio esterno - visto come manufatto - secondo una classificazione in classi e sottoclassi di unità tecniche.
- 2) La lista delle componenti tecniche suddette è la seguente:
 - 1) Strutture controterra:
 - 1.1) opere di contenimento verticali,
 - 1.2) opere di contenimento inclinate;
 - 2) Pavimentazioni:
 - 2.1) pavimentazioni pedonali e ciclabili,
 - 2.2) pavimentazioni carrabili,
 - 2.3) pavimentazioni per attività speciali;
 - 3) Elementi di collegamento:
 - 3.1) rampe,
 - 3.2) scale e gradonate,
 - 3.3) scale e marciapiedi mobili,
 - 3.4) sovrappassi e sottopassi pedonali;
 - 4) Elementi di partizione:
 - 4.1) recinzioni,

- 4.2) protezioni (parapetti, ecc.),
- 4.3) accessi (portali, ecc.),
- 4.4) barriere in terra (argini, ecc.);
- 5) Elementi di copertura:
 - 5.1) coperture singolari (pensiline, parasole, ecc.),
 - 5.2) coperture continue (porticati, ecc.);
- 6) Elementi di servizio:
 - 6.1) elementi illuminanti,
 - 6.2) elementi di interfaccia delle reti tecnologiche,
 - 6.3) posti telefonici,
 - 6.4) blocchi igienici,
 - 6.5) contenitori per rifiuti,
 - 6.6) cassette postali,
 - 6.7) fermate del trasporto pubblico,
 - 6.8) segnaletica stradale e tecnica,
 - 6.9) barriere al rumore;
- 7) Elementi di arredo:
 - 7.1) Sedili,
 - 7.2) fioriere,
 - 7.3) fontane,
 - 7.4) monumenti,
 - 7.5) chioschi,
 - 7.6) giochi infantili e per ragazzi,
 - 7.7) cestini gettacarta,
 - 7.8) reggibiciclette,
 - 7.9) elementi dissuasori,
 - 7.10) elementi informativi e pubblicitari;
- 8) Elementi per il verde:
 - 8.1) piantumazioni (alberi e cespugli),
 - 8.2) elementi tutori delle piante,
 - 8.3) sistemi di irrigazione.

Art. 189 - Lista delle esigenze

- 1) I requisiti tecnici si riferiscono, a seconda dei casi, alle esigenze di base riconosciute come essenziali per la qualità degli spazi esterni comunque destinati ad una fruizione collettiva in ambito urbano o assimilabile.
- 2) La lista delle esigenze è la seguente:
 - 1) **Fruibilità:**
Lo spazio esterno deve essere concepito e costruito in modo tale da garantire alla generalità degli utenti la sua massima accessibilità e fruibilità in funzione degli usi previsti e prevedibili a cui è destinato; in particolare dovranno essere considerate le specifiche esigenze dell'infanzia e degli utenti disabili in ordine alla fruizione degli ambiti spaziali e dei loro allestimenti funzionali.
 - 2) **Sicurezza:**
Lo spazio esterno deve essere concepito e costruito in modo tale da garantire che la sua fruizione da parte della generalità degli utenti, e dei bambini in particolare, e per tutti gli usi in esso previsti e prevedibili, non comporti rischi di incidenti e infortuni inammissibili, quali scivolate, cadute, investimenti, collisioni, crolli, bruciature, folgorazioni, intossicazioni, e consenta agevolmente la prestazione di eventuali operazioni di soccorso.
 - 3) **Igiene e qualità ambientale:**
Lo spazio esterno deve essere concepito e costruito in modo tale da garantire che la sua fruizione, per tutti gli usi previsti e prevedibili, possa avvenire senza comportare rischi o compromissioni per l'igiene e per la qualità dell'ambiente, naturale e costruito, inteso in senso globale.
 - 4) **Benessere:**
Lo spazio esterno deve essere concepito e costruito in modo tale da garantire che la sua fruizione, per tutti gli usi previsti e prevedibili, possa avvenire in condizioni di soddisfacente benessere per la generalità degli utenti, in rapporto alle normali esigenze fisiologiche di fruizione ambientale.
 - 5) **Durevolezza:**

Lo spazio esterno deve essere concepito e costruito in modo tale da garantire nel tempo la durata delle sue componenti, ed il mantenimento delle loro caratteristiche e funzionalità, nelle normali condizioni d'uso e sotto l'azione degli agenti esterni ordinari e prevedibili.

6) Gestione e manutenzione:

Lo spazio esterno deve essere concepito e costruito in modo tale da consentire che durante l'uso possano essere effettuate in modo sicuro, agevole, sufficientemente rapido e non troppo oneroso, operazioni di controllo, pulizia, riparazione, sostituzione, integrazione e recupero, dei materiali e dei componenti che lo costituiscono.

7) Riconoscibilità e qualità morfologica:

Lo spazio esterno deve essere concepito e costruito in modo tale da garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dell'impianto territoriale e urbano di cui fa parte, nonché degli organismi architettonici del contesto, come pure il raggiungimento di adeguati livelli qualitativi dal punto di vista formale e percettivo, e di chiari elementi di riconoscibilità e di identificazione.

Art. 190 - Lista dei requisiti tecnici

- 1) I requisiti tecnici degli spazi esterni di fruizione, considerati dal R.E., sono quelli di seguito elencati; per ciascuno di essi, il R.E. stabilisce campo d'applicazione, livello di prestazione minimo richiesto e metodo di verifica; e stabilisce inoltre se il requisito sia cogente oppure raccomandato.
- 2) La lista dei requisiti, suddivisi a seconda dell'esigenza generale cui si riferiscono, è la seguente:
 - 1) Fruibilità:
 - 1.1) Accessibilità e transitabilità
 - 1.2) Dotazione minima di impianti
 - 1.3) Dotazione minima di attrezzature
 - 1.4) Controllo dell'interazione superficiale degli impianti
 - 1.5) Controllo della scabrosità
 - 2) Sicurezza:
 - 2.1) Controllo dell'emissione di sostanze nocive
 - 2.2) Controllo dell'esposizione a campi elettromagnetici
 - 2.3) Resistenza e stabilità meccanica
 - 2.4) Resistenza e reazione al fuoco
 - 2.5) Sicurezza dalle cadute ed dagli urti accidentali
 - 2.6) Sicurezza di circolazione (pedonale e ciclabile)
 - 2.7) Accessibilità ai mezzi di soccorso
 - 2.8) Sicurezza elettrica ed equipotenziale
 - 3) Igiene e qualità ambientale:
 - 3.1) Igiene e qualità delle acque
 - 3.2) Igiene e qualità del suolo
 - 3.3) Igiene e qualità dell'aria
 - 3.4) Igiene e qualità del verde
 - 3.5) Recupero e risparmio idrico
 - 4) Benessere:
 - 4.1) Controllo della pressione sonora
 - 4.2) Controllo della riverberazione sonora
 - 4.3) Controllo dell'illuminazione artificiale
 - 4.4) Controllo dell'abbagliamento
 - 4.5) Controllo della temperatura superficiale
 - 4.6) Controllo delle emissioni di scarichi sgradevoli
 - 5) Durevolezza:
 - 5.1) Affidabilità
 - 5.2) Resistenza agli agenti fisici, chimici e biologici
 - 5.3) Resistenza agli atti di vandalismo
 - 6) Gestione e manutenzione:
 - 6.1) Controllabilità e ispezionabilità
 - 6.2) Pulibilità
 - 6.3) Riparabilità e integrabilità
 - 6.4) Sostituibilità e recuperabilità
 - 7) Riconoscibilità e qualità morfologica:
 - 7.1) Riconoscibilità dei caratteri ambientali del sito
 - 7.2) Identificabilità e comprensibilità dell'uso
 - 7.3) Qualità compositiva
 - 7.4) Riconoscibilità dei caratteri costruttivi preesistenti

Art. 191 - Requisiti cogenti e requisiti raccomandati

- 1 Sono definiti cogenti (C), e quindi tali da condizionare l'approvazione dei progetti e, ove del caso, la collaudazione delle opere, i requisiti:
 - del gruppo 1: - 1.1 - 1.2 - 1.4 -
 - del gruppo 2: - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 -
 - del gruppo 3: - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 -
 - del gruppo 4: - 4.1 - 4.6 -
 - del gruppo 5: - 5.1 - 5.2 - 5.3 -
 - del gruppo 6: - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 -
 - del gruppo 7: - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4
- 2 Sono definiti raccomandati (R), e quindi tali da non condizionare l'approvazione dei progetti e la collaudazione delle opere, i requisiti:
 - del gruppo 1: - 1.3 - 1.5 -
 - del gruppo 2: - 2.4 -
 - del gruppo 3: - 3.5 -
 - del gruppo 4: - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 -

Art. 192 - Specifiche tecniche e relative asseverazioni

- 1 Per ciascun requisito della lista, sia cogente che raccomandato, le specifiche tecniche indicano:
 - L'esigenza che il requisito deve soddisfare;
 - L'appartenenza del requisito alla categoria dei requisiti cogenti (C) oppure alla categoria dei requisiti raccomandati (R);
 - La specifica definizione del requisito;
 - Il campo d'applicazione, con riferimento: alle zone territoriali di appartenenza, agli usi collettivi previsti, ai suoi sottosistemi ambientali ed alle sue componenti tecniche;
 - I livelli minimi di prestazione richiesti alle opere edilizie per il soddisfacimento del requisito;
 - I metodi di verifica della prestazione raggiunta dalle opere realizzate.
- 2 La relazione tecnica del progetto, e la scheda tecnica descrittiva delle opere compiute, contengono le asseverazioni - rispettivamente del Progettista e del Direttore dei lavori - in ordine al raggiungimento delle prestazioni richieste dal R.E. relativamente ai requisiti cogenti. Gli stessi documenti riportano anche le indicazioni sulle prestazioni relative ai requisiti raccomandati, ma solo ai fini di certificazione di qualità nei rapporti privati inerenti l'immobile in oggetto.
- 3 Nella relazione tecnica il Progettista assevera il raggiungimento della prestazione richiesta per quanto attiene le scelte progettuali di sua competenza; mentre per quegli aspetti tecnici che dipendono essenzialmente dalla fase realizzativa, l'asseverazione ha il significato di prescrizione ed obiettivo da verificare ad opera compiuta, pur certificando che le scelte progettuali sono comunque idonee e compatibili per il raggiungimento finale delle prestazioni richieste.
- 4 Nella scheda tecnica descrittiva il Progettista ed il Direttore dei lavori asseverano il raggiungimento delle prestazioni richieste, da parte dell'opera compiuta, ciascuno per quanto attiene agli aspetti ed alle fasi di propria competenza, fatte salve le responsabilità che invece competono all'Impresa esecutrice e/o installatrice. Tali asseverazioni acquistano il valore di certificato di conformità edilizia solo per interventi sottoposti ad attestazione di conformità assoggettati a DIA ai sensi dell'art.4 della L.R.52/99, mentre per gli altri interventi non acquistano il valore di certificato di conformità edilizia, ma sono comunque necessarie ai fini della collaudazione delle opere.
5. Le specifiche tecniche sono tutte quelle esposte al Capitolo II, numerate da 1 a 35.

Capitolo IV/II - SPECIFICHE TECNICHE

REQ. N° IV.1.1.: ACCESSIBILITÀ E TRANSITABILITÀ

SPECIFICA N° 1

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 1: FRUIBILITÀ

E' la condizione che tutto lo spazio fruibile possa essere raggiunto e percorso anche da bambini e da persone in stato di ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, in condizioni di totale autonomia.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F - G -

usi collettivi = tutti fuorché 10 -

sottosistemi ambientali = tutti fuorché 3.4 -

componenti tecniche = 2 - 3 - 4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Lo spazio (sia esterno che esterno-interno) deve essere conformato ed allestito in modo tale da essere raggiunto e percorso anche da bambini e da persone in condizione di ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, in condizione di totale autonomia, nel rispetto di quanto previsto dalle L. n° 118/1971 e L. n° 13/1989 e relativi Regolamenti d'attuazione, in quanto applicabili.

Lo spazio esterno deve essere conformato ed allestito in modo tale da consentire la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili, ai sensi del D.P.R. n° 384/1978 e secondo quanto previsto nella Circ. Min. LL.PP. n° 1030/1983 e nel D.M. n° 236/1989.

Almeno nelle zone più intensamente abitate e frequentate, tutte le potenziali situazioni di pericolo devono essere evidenziate a terra, con opportune pavimentazioni, a integrazione della segnaletica regolamentare.

In presenza di pavimentazioni stradali discontinue con superfici molto irregolari (ciottoli, ecc.), deve essere garantita almeno una striscia di percorso a pavimentazione liscia di larghezza minima pari a mt. 1,50.

La carreggiata stradale minima dovrà comunque rispettare i limiti di legge.

Le strade veicolari devono sempre essere fornite di marciapiedi, quanto meno sui lati edificati o comunque suscettibili di una fruizione pubblica.

I marciapiedi stradali non complanari alla strada, devono avere una larghezza minima pari a mt. 1,50, riducibile a mt. 1,20 nelle zone A e D.

Le rampe inclinate sono da preferirsi alle scale, tutte le volte che sia possibile.

Per le caratteristiche dei percorsi pedonali e ciclabili, si faccia riferimento anche alla Circ. P.C.M. n° 432/1993.

Per gli spazi esterni di attività di lavoro (dipendente), è richiesto il rispetto del D.lg. n° 626/1994 modificato e integrato.

METODO DI VERIFICA:

Verifica di rispondenza alla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

REQ. N° IV.1.2.: DOTAZIONE MINIMA DI IMPIANTI

SPECIFICA N° 2

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 1: FRUIBILITÀ

E' la condizione che lo spazio fruibile sia dotato degli impianti tecnici necessari e idonei a consentire lo svolgimento delle attività in esso prevedibili. Negli spazi esterni di fruizione collettiva, la dotazione di impianti deve essere tale da promuovere le attività all'aperto, con particolare attenzione all'autonomia ed alla socializzazione dei bambini.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F - G -
usi collettivi = tutti fuorché 10 -
sottosistemi ambientali = tutti fuorché 4.3 -
componenti tecniche = 6 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Opere di urbanizzazione primaria come da strumenti urbanistici vigenti.

Disponibilità dei seguenti impianti, assicurata con specifici allestimenti raggiungibili con le percorrenze massime indicate:

- punto luce, percorrenza < 20 mt.
- presa idrante, percorrenza < 50 mt.
- acqua potabile, percorrenza < 100 mt.
- posteggio per disabili, percorrenza < 80 mt.
- servizio igienico, percorrenza < 250 mt. (anche in locali pubblici)
- posto telefonico, Piano del servizio del Gestore; percorrenza consigliata < 250 mt. (anche in locali pubblici).
- contenitore rifiuti, Piano del servizio del Gestore; percorrenza consigliata < 100 mt., opportunamente differenziato per raccolta mono/multimateriale.
- cassetta postale = Piano del servizio PT; percorrenza consigliata < 250 mt.
- fermata trasporto pubblico = Piano trasporti urbani; percorrenza consigliata < 150 mt.
- segnaletica stradale e tecnica = Piano del traffico.

Negli spazi destinati o destinabili ad attività collettive preordinate, anche periodiche e temporanee, deve essere garantito il collegamento alla rete idrica ed alla rete elettrica mediante elementi di interfaccia predisposti in sede fissa.

Negli spazi suddetti, i contenitori per rifiuti devono essere adeguatamente predisposti ed alloggiati.

E' consigliato l'uso di elementi normalizzati, per ambiti spaziali omogenei.

METODO DI VERIFICA:

Giudizio sintetico del collaudatore.

Verifica di rispondenza agli specifici Piani dei servizi.

REQ. N° IV.1.3.: DOTAZIONE MINIMA DI ATTREZZATURE

SPECIFICA N° 3

CATEGORIA (R)

ESIGENZA N° 1: FRUIBILITÀ

E' la condizione che lo spazio fruibile sia dotato delle attrezzature, degli allestimenti e degli arredi idonei a consentire lo svolgimento delle attività in esso prevedibili. Negli spazi esterni di fruizione collettiva, la dotazione di attrezzature deve essere tale da promuovere le attività all'aperto, con particolare attenzione all'autonomia ed alla socializzazione dei bambini.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D (per strutture ricettive) - F - G -
usi collettivi = 2 - 4 - 7 - 8 -
sottosistemi ambientali = 1 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 4.1 - 4.2 -
componenti tecniche = 7 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Disponibilità delle seguenti attrezzature raggiungibili con le percorrenze massime indicate:

- sedili, percorrenza < 50 mt. (da porre in opera nelle zone più frequentate)
- cestino gettacarta, percorrenza < 50 mt.
- fontana acqua potabile, < 200 mt.
- giochi infantili e attrezzature per ragazzi, percorrenza < 250 mt. (da localizzare come punto di ritrovo).
- reggibiciclette, percorrenza < 100 mt.
- segnaletica informativa, percorrenza < 150 mt.
- elementi dissuasori = a protezione degli spazi esclusivamente pedonali.

Rispetto del D.P.R. n° 384/1978, della Circ. Min. LL.PP. n° 310/1980, della L. n° 13/1989, e del D.P.R. n° 236/1989.

Valori diversi possono essere stabiliti in sede di Piano Particolareggiato.

La dotazione di attrezzature e la loro collocazione deve essere concepita in modo che, all'occorrenza, possa essere facilmente incrementata nel tempo.

E' consigliato l'uso di elementi normalizzati, per ambiti spaziali omogenei.

Per usi collettivi di tipo 2 - 7 - 8 -, una parte degli spazi deve risultare sufficientemente ombreggiata, con elementi naturali o artificiali.

METODO DI VERIFICA:

Giudizio sintetico del collaudatore.

SPECIFICA N° 4

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 1: FRUIBILITÀ

E' la condizione che le superfici esterne di delimitazione dello spazio fruibile mantengano le proprie caratteristiche architettoniche e funzionali anche con l'inserimento degli elementi impiantistici e dei relativi elementi di interfaccia (cioè appartenenti e all'impianto e alla superficie di delimitazione).

E' la condizione che il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici posti nel sottosuolo, possa avvenire limitando al minimo gli effetti indotti sulla superficie degli spazi pubblici, e le relative conseguenze di disagio per l'utenza cittadina.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D (per strutture ricettive) - F - G -

usi collettivi = tutti fuorché 10 -

sottosistemi ambientali = 1 - 2 - 3 - 4.1 - 4.2 -

componenti tecniche = 2 - 3 - 4 - 6.2 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

L'impatto estetico e funzionale sulle superfici esterne dello spazio fruibile degli elementi impiantistici e dei relativi elementi di interfaccia, deve essere ridotto al minimo; benché questi debbano mantenere comunque precisi caratteri di riconoscibilità.

Tipologia delle opere e norme tecniche di riferimento nel rispetto della Dir. Min. LL. PP. 3/3/1999 "Direttiva per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici".

Strutture sotterranee polifunzionali (cunicoli o gallerie) in particolare nelle aree di nuovo insediamento: ogni volta che sia possibile, è preferibile riunire le varie reti tecnologiche in appositi cunicoli attrezzati ispezionabili, posizionando i relativi accessi nel rispetto del requisito stesso; le gallerie tecniche, in conformità alle norme UNI e CEI, devono avere un'altezza > 2 mt. e una larghezza di passaggio > 0,7 mt., oltre allo spazio di ingombro da riservare alle varie utenze.

Gli elementi di interfaccia che richiedono un'immediata identificazione e fruizione da parte dell'utente, devono essere collocati in modo da agevolarne l'utilizzo e, all'occorrenza, devono essere opportunamente segnalati.

Botole e chiusini inseriti nella pavimentazione devono risultare complanari con la pavimentazione stessa.

I grigliati inseriti nella pavimentazione pedonale e ciclabile, devono avere maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm. di diametro; i grigliati ad aste parallele devono essere disposti con aste ortogonali alla direzione di percorrenza.

Nelle zone A, gli elementi di interfaccia devono sempre essere coordinati con le pavimentazioni e le altre finiture superficiali, ed essere oggetto di una valutazione contestuale.

METODO DI VERIFICA:

Giudizio sintetico del collaudatore;

Norme UNI e CEI;

Direttiva per razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici, Dir. Min. LL. PP. 3/3/1999.

REQ. N° IV.1.5.: CONTROLLO DELLA SCABROSITÀ

SPECIFICA N° 5

CATEGORIA (R*)

ESIGENZA N° 1: FRUIBILITÀ

E' la condizione che la superficie di pavimentazione o comunque calpestabile presenti caratteristiche di scabrosità tali da consentirne un'agevole e sicura fruizione nella percorrenza.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D (per strutture ricettive) - F - G -
usi collettivi = tutti -
sottosistemi ambientali = tutti -
componenti tecniche = 2 - 3 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Il requisito deve essere soddisfatto nelle più sfavorevoli condizioni della pavimentazione (asciutta o bagnata) che sono normali per il luogo in cui è posta in opera; la fruibilità è riferita all'impiego di normali calzature.

Qualora la pavimentazione sia disomogenea, il requisito deve essere soddisfatto almeno per una striscia di percorso avente larghezza minima pari a mt. 1,50.

Gli strati di supporto e collegamento della pavimentazione devono essere idonei ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.

Il minimo coefficiente d'attrito è $K = 0,40$.

Rispetto del D.P.R. n° 384/1978, della L. n° 13/1989 e del D.M. n° 236/1989.

() Il requisito è cogente per rampe inclinate e scale. Nelle condizioni più sfavorevoli, le rampe inclinate e le scale devono essere adeguatamente protette dalla formazione di ghiaccio.*

METODO DI VERIFICA:

Certificazioni del produttore.

Misura diretta del coefficiente d'attrito per l'elemento di pavimentazione, nelle condizioni d'esercizio, secondo il metodo B.C.R.A. Rep. CEC 6/1981.

Giudizio del collaudatore sulla posa in opera.

REQ. N° IV.2.1.: CONTROLLO DELL'EMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE

SPECIFICA N° 6

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 2: SICUREZZA

E' la caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli spazi di fruizione di non produrre emissioni nocive per l'uomo e per l'ambiente, sia in condizioni normali, sia in condizioni di stress chimico-fisico.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = tutte -
usi collettivi = tutti -
sottosistemi ambientali = tutti -
componenti tecniche = tutte -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

I materiali e gli elementi che costituiscono gli spazi di fruizione, non devono emettere sostanze (sotto forma di gas, vapori, fumi, polveri, particelle, radiazioni, ecc.) che possano risultare dannose per gli utenti e per l'ambiente, sia in condizioni normali che sotto l'effetto di ipotizzabili forti variazioni di temperatura e di umidità e dell'irraggiamento solare.

In generale, sono da considerare dannose le sostanze incluse nelle Relazioni della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale, Elenco Allegato.

In generale, ricadono nell'esigenza di controllo tutte le emissioni provenienti da industrie insalubri di cui al Decreto Min. Sanità 05/09/1994, Elenco Allegato.

Devono essere esclusi i materiali contenenti amianto e piombo a norma della L. n° 257/1992, del D.Lg. n° 277/1991 e della Circ. Min. San. n° 45/1986.

Le concentrazioni massime ammissibili di inquinanti nell'aria esterna sono:

- formaldeide < 120 microgrammi/mc.,
- aldeidi alifatiche < 120 microgrammi/mc.,
- tetraetile di piombo < 120 microgrammi/mc.,
- altri composti organici volatili < 120 microgrammi/mc.,
- ozono < 0,08 milligrammi/mc,
- biossido di carbonio < 12,00 milligrammi/mc,
- monossido di carbonio < 5,00 milligrammi/mc,
- radon < 5 mSv/anno.

METODO DI VERIFICA:

Analisi dei materiali e prove nell'ambiente. Controllo dei valori massimi ammissibili nell'aria esterna.

Applicazione delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia; in particolare D.M. n° 277/1991.

Certificazioni sui materiali e sui componenti.

SPECIFICA N° 7**CATEGORIA (C)****ESIGENZA N° 2: SICUREZZA**

E' la condizione che negli spazi - aperti o chiusi - di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro valori massimi stabiliti con riferimento alla tutela igienico-sanitaria degli utenti.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - E - F - G -

usi collettivi = 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -

sottosistemi ambientali = 1 - 3 - 4 -

componenti tecniche = -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Ai sensi del D.P.C.M. 23/4/1992, i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici da frequenza nominale di 50 Hz, per gli ambiti nei quali la presenza di popolazione è prevedibile per un tempo significativo, sono:

- intensità del campo elettrico a frequenza normalizzata $E < 5 \text{ KV/mt.}$;
- intensità del campo magnetico a frequenza normalizzata $B < 0,1 \text{ mT.}$

La prestazione di cui ai punti precedenti si intende convenzionalmente soddisfatta quando lo spazio di fruizione si trova in ogni sua parte alle seguenti distanze dalla proiezione, sul piano orizzontale, di qualunque conduttore di linea elettrica:

- per linee a 132 KV $> 10 \text{ mt.}$,
- per linee a 220 KV $> 18 \text{ mt.}$,
- per linee a 380 KV $> 28 \text{ mt.}$,
- per linee a tensioni intermedie, si opera per interpolazione lineare.

Per gli insediamenti e per gli edifici nei quali lo spazio di fruizione sia destinato a permanenze limitate a poche ore al giorno, i limiti di cui ai punti precedenti possono essere aumentati fino a: $E < 10 \text{ KV/mt.}$; $B < 1 \text{ mT.}$

Per linee elettriche a tensione $< 132 \text{ KV}$, si applica quanto previsto nel Decreto Interministeriale 16/1/1991. Per le cabine e le sottostazioni elettriche, indipendentemente dalle tensioni, si applica sempre: $E < 5 \text{ KV/mt.}$; $B < 0,1 \text{ mT.}$

Per i campi generati da ripetitori di radioonde con frequenze (f) comprese tra 100 KHz e 300 GHz, i valori massimi ammissibili di esposizione all'intensità di campo elettrico (E), all'intensità di campo magnetico (H), ed alla potenza dell'onda piana equivalente (S), ai sensi del D.M. n° 381/1998, sono:

	E (V/mt.)	H (A/mt.)	S (W/mq.)
- per $f < 3 \text{ Mhz}$	60	0,2	-
- per $f < 3.000 \text{ Mhz}$	20	0,05	1
- per $f < 300.000 \text{ Mhz}$	40	0,1	4

Per conseguire obiettivi di qualità, nella realizzazione di nuovi impianti di radiofrequenze, e negli interventi di risanamento di quelli esistenti devono comunque essere assicurati:

$E < 6 \text{ V/mt.}$; $H < 0,016 \text{ A/mt.}$; $S < 0,1 \text{ W/mq.}$ ovvero, dalla adozione della migliore tecnologia disponibile che garantisca, senza pregiudizio per la qualità del servizio, valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, secondo il principio precauzionale di minimizzazione del rischio su cui si fonda la vigente normativa di settore.

METODO DI VERIFICA:

Rispetto della normativa di cui al D.P.C.M. 23/4/1992 e della L.R. 11.08.1999, n.51 e regolamento di attuazione 20.12.2000 n.9.

Rispetto del Decreto Interministeriale 16/1/1991 per linee elettriche a tensione inferiore a 132 KV.

Rispetto del D.M. n° 381/1998 per la "Determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana", e relativi Allegati A, B e C, in attuazione dell'Art. 1 della L. n° 249/1997.

Misure dirette standards dei campi elettrico e magnetico. Misure dirette delle distanze di rispetto.

REQ. N° IV.2.3.: RESISTENZA E STABILITÀ MECCANICA

SPECIFICA N° 8

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 2: SICUREZZA

E' la capacità degli elementi e delle strutture di resistere ai sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni, ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni incompatibili.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = tutte -
usi collettivi = tutti -
sottosistemi ambientali = tutti -
componenti tecniche = tutte fuorché 8 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali impiegati.

Ove del caso, si fa riferimento alla normativa inerente la progettazione e l'esecuzione di opere stradali.

METODO DI VERIFICA:

Applicazione della specifica normativa vigente in materia, ed in particolare:

- D.M. 20/11/1987 per le costruzioni murarie,
- D.M. 03/12/1987 per le costruzioni prefabbricate,
- D.M. 14/02/1992 per le costruzioni in c.a. e metalliche,

REQ. N° IV.2.4.: RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO

SPECIFICA N° 9

CATEGORIA (R)

ESIGENZA N° 2: SICUREZZA

E' la caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli spazi di fruizione, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con la loro funzione, e di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F - G -
usi collettivi = 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
sottosistemi ambientali = tutti fuorché 4.3 -
componenti tecniche = tutte fuorché 8 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

Gli spazi di fruizione collettiva che rappresentano "vie di fuga", "luoghi sicuri", o comunque ambiti e percorsi importanti ai fini della sicurezza pubblica, devono essere allestiti con materiali di classe non superiore a 1 secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26/06/1984.

Il requisito concorre al raggiungimento della specifica n° 6, Controllo dell'emissione di sostanze nocive.

METODO DI VERIFICA:

Applicazione delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

Certificazioni sui materiali e sui componenti.

REQ. N° IV.2.5.: SICUREZZA DALLE CADUTE E DAGLI URTI ACCIDENTALI

SPECIFICA N° 10

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 2: SICUREZZA

E' la caratteristica dei parapetti e delle altre protezioni verticali che, per altezza, conformazione e resistenza, devono evitare il rischio di cadute (involontarie e no).

E' la caratteristica dello spazio di fruizione di non presentare ostacoli che possano comportare il rischio di urti accidentali.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F - G -
usi collettivi = tutti -
sottosistemi ambientali = tutti -
componenti tecniche = 3 - 4 - 6 - 7 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Tutti i dislivelli, accessibili dall'utenza, superiori a mt. 0,5, devono essere protetti con barriera di sicurezza alle cadute.

Le barriere di sicurezza (parapetti, ringhiere, ecc.) devono presentare le seguenti caratteristiche:

- altezza minima rispetto al livello di calpestio più alto = mt. 1,05;
- non scalabilità mediante gli elementi che le costituiscono, con particolare riferimento all'utenza infantile;
- vuoti di dimensioni da non far passare una sfera di diametro = 10 cm;
- nessuna deformazione permanente sotto l'azione di una spinta orizzontale sul corrimano pari a 1,5 KN/mt.;
- prestazione adeguata degli ancoraggi.

Assenza di elementi infissi nel piano di calpestio che non siano sufficientemente visibili e segnalati.

Assenza di elementi infissi aggettanti sul piano di calpestio per più di 15 cm, che abbiano un'altezza netta < 2,40 mt.

Assenza di elementi infissi aggettanti sul piano stradale per più di 15 cm, che abbiano un'altezza netta < 4,50 mt..

In assenza di una specifica normativa, si faccia riferimento, per gli altri aspetti, alla normativa sulla antinfortunistica di cantiere, quale il D.P.R. n° 164/1956, in quanto applicabile.

Dislivelli nelle pavimentazioni (marciapiedi, ecc.) con gradini di altezza < 15 cm., opportunamente raccordati, quando necessario.

METODO DI VERIFICA:

Calcolo di verifica degli elementi strutturali, compresi gli ancoraggi.

Prova in opera e giudizio sintetico del collaudatore.

REQ. N° IV.2.6.: SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE (PEDONALE E CICLABILE)

SPECIFICA N° 11

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 2: SICUREZZA

E' la condizione di conformazione e differenziazione degli spazi destinati rispettivamente alla circolazione pedonale, ciclabile e veicolare, in modo tale da garantire un adeguato livello di sicurezza per i pedoni ed i ciclisti.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D (per strutture ricettive) - F - G -
usi collettivi = tutti fuorché 10 -
sottosistemi ambientali = 1 - 3.1 - 3.2 -
componenti tecniche = 2 - 3 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Gli spazi destinati alla circolazione pedonale e ciclabile devono essere progettati con riferimento alle esigenze integrate di mobilità, sicurezza ed ambiente (Rapporto OCSE 1979), mediante:

- gerarchizzazione dei percorsi stradali ed individuazione di percorsi alternativi;
- moderazione del traffico in rapporto ai livelli di sicurezza per ambiti determinati;
- tutela e valorizzazione dei movimenti pedonali e ciclabili attraverso specifici allestimenti urbani e stradali;
- attenzione per le esigenze di mobilità, sicurezza ed autonomia di spostamento dei bambini e di altre categorie deboli d'utenza.

Negli ambiti di circolazione pedonale privilegiata (ed - eventualmente - ciclabile), i limiti di compatibilità con il traffico veicolare sono da ritenersi:

- velocità veicolare < 15÷20 Km/h.;
- densità veicolare < 100÷150 veicoli/h.;
- percorso veicolare senza ostacoli moderatori della velocità < 50÷60 mt.;
- distanza da una linea di trasporto pubblico < 200÷300 mt.;
- distanza da una strada di traffico veicolare < 300÷400 mt.;
- separazione tra flussi di utenze diverse con elementi continui scavalcabili;
- attraversamenti pedonali/veicolari tutti nettamente riconoscibili;
- pavimentazioni specializzate, coordinate con illuminazione, arredo e segnaletica;
- dissuasori di sosta, ove necessari, uno ogni 1,50 mt.;
- segnalazione ben evidente delle "porte" di ingresso e uscita delle zone di circolazione pedonale privilegiata.

Le piste ciclabili, fisicamente delimitate, dovranno avere larghezza > 1,5 mt. se a senso unico, e larghezza > 2,50 mt. se a doppio senso di percorrenza; pendenza massima < 5% (per le rampe degli attraversamenti stradali < 10%); raggio di curvatura > 3 mt..

METODO DI VERIFICA:

Rispetto della normativa di cui al Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada, D.P.R. n° 495/1992 e relative modifiche e integrazioni.

Giudizio sintetico del collaudatore.

REQ. N° IV.2.7.: ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI SOCCORSO

SPECIFICA N° 12

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 2: SICUREZZA

E' la condizione che gli spazi aperti di fruizione, per le loro conformazioni e dimensioni, possano essere raggiunti facilmente dai mezzi di soccorso.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F - G -
usi collettivi = tutti -
sottosistemi ambientali = tutti fuorché 4.3 -
componenti tecniche = 2 - 3 - 4 - 6.9 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Deve essere garantita la possibilità di accesso ai mezzi di soccorso, anche pesanti.

Le vie di accesso devono sempre essere almeno due.

Deve essere garantita la possibilità, per le squadre di soccorso, di operare in condizioni di sicurezza.

Gli accessi di emergenza e l'impiantistica di emergenza, atti a garantire la sicurezza delle persone e l'operatività delle squadre di soccorso, devono essere opportunamente segnalati.

Massima distanza pedonale pari a 50 mt..

Idranti stradali, almeno uno ogni 100 mt..

METODO DI VERIFICA:

Applicazione delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia; in particolare D.M. 8/3/1985, D.M. 1/2/1986 e D.M. n° 246/1987, in quanto applicabili.

REQ. N° IV.2.8.: SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE

SPECIFICA N° 13

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 2: SICUREZZA

E' la caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = tutte -
usi collettivi = tutti -
sottosistemi ambientali = tutti -
componenti tecniche = 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.7 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale.

Conformità alle disposizioni della L. n° 46/1990 e del D.P.R. n° 447/1991 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo la regola dell'arte.

La prestazione riguarda gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di illuminazione pubblica, di segnalazione semaforica, di pubblicità luminosa, e simili.

La prestazione riguarda anche le linee a correnti deboli e la condizione di non interferenza.

Ove del caso, deve essere assicurata la protezione dalle scariche atmosferiche.

METODO DI VERIFICA:

Rispondenza a tutta la normativa vigente in materia.

Verifiche in corso d'opera e in esercizio; giudizio del collaudatore in base alla tecnica adottata per l'esecuzione dei conduttori, dei giunti e degli elementi di interfaccia.

REQ. N° IV.3.1.: IGIENE E QUALITÀ DELLE ACQUE

SPECIFICA N° 14

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE E QUALITÀ AMBIENTALE

E' la condizione di adeguata tutela delle acque, superficiali e sotterranee, da qualsiasi forma di inquinamento.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = tutte -
usi collettivi = tutti -
sottosistemi ambientali = tutti -
componenti tecniche = -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Rispetto di tutta la normativa statale e regionale vigente in materia, in particolare del D. L.vo n° 152/1999 e D.lgs. 31/2001.

Distanze di sicurezza tra le opere di captazione idrica e le possibili fonti di contaminazione (fognature, pozzi neri, concimaie, subirrigazioni, ecc.) come indicate dal D.P.R. 24.05.1988 n.236.

Apparecchiature di abbattimento gas per i pozzi artesiani.

Raccolta e smaltimento delle acque meteoriche mediante condotti (comprese le cunette stradali) ad uso esclusivo.

Eliminazione di qualsiasi ristagno di acqua.

Raccolta e smaltimento delle acque di rifiuto con obbligo di allacciamento al pubblico servizio ove esistente.

Gli utilizzi, gli scarichi e le modificazioni delle acque superficiali e sotterranee, quando siano ammissibili in base al parere favorevole dell'A.S.L. e/o dell'A.R.P.A.T., necessitano comunque della preventiva autorizzazione comunale. La denuncia e la richiesta di pozzi ad uso domestico ed agricolo, deve essere effettuata ai sensi della lettera f, comma 3, art. 34 delle N.T.A del vigente Regolamento Urbanistico.

I sistemi di smaltimento delle acque nere derivanti da insediamenti non collegati alle pubbliche fognature, sono sottoposti al parere del servizio ambiente del Comune e/o alle prescrizioni tecniche dell'A.U.S.L. e/o dell'A.R.P.A.T. al fine del rilascio di specifica autorizzazione allo scarico.

Accumulo, trasporto e spandimento di liquami, solo in conformità alle specifiche disposizioni di legge ed in particolare della L.R. n. 5/86.

Cisterne interrato già adibite a stoccaggio di sostanze inquinanti (combustibili, ecc.) e non più utilizzate, devono essere rimosse provvedendo alla bonifica del sito.

Per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, si faccia riferimento anche alla Direttiva 96/61 CE del 24/9/1996 e relativi Allegati.

METODO DI VERIFICA:

R.D. n° 3267/1923, Vincolo idrogeologico.

R.D. n° 1775/1933, T.U. sulle acque.

D.L.vo 11/5/1999 n° 152 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Delib. Cons. Min. 4/2/1977 e 30/12/1980 sulle pubbliche fognature.

D.P.R. n° 691/1982, Attuazione della direttiva CEE n° 75/439 relativa alla eliminazione degli olii usati.

REQ. N° IV.3.2.: IGIENE E QUALITÀ DEL SUOLO
SPECIFICA N° 15

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE E QUALITÀ AMBIENTALE

E' la condizione di adeguata tutela del suolo da qualsiasi forma di inquinamento.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = tutte -
usi collettivi = tutti -
sottosistemi ambientali = tutti -
componenti tecniche = -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Rispetto di tutta la normativa statale e regionale vigente in materia, ed in particolare di quella disposta dal D.L.vo 22/97 e dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale di cui alla G.U. n° 253/1984.

La tutela igienica del suolo relativo a spazi di fruizione di qualsiasi tipo è dovuta da chiunque, per qualsiasi titolo, ne abbia l'uso. Sono vietati scarichi non controllati di qualsiasi tipo.

I concessionari di suolo pubblico devono provvedere alla tutela igienica degli spazi avuti in concessione.

Gli strumenti urbanistici stabiliscono, per ogni tipo di zona, la percentuale minima di Sf e/o di St che deve essere mantenuta in condizioni di permeabilità naturale.

Lo spandimento sul suolo agrario di liquami zootecnici è regolato dalla L.R. n° 5/86.

Lo spandimento di effluenti e di fanghi biologici e di processo, se e quando consentito, è specificamente sottoposto all'esame del servizio antinquinamento dell'A.R.P.A.T. .

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti industriali è regolato dal D.L.vo 22/97 e dalla L.R. n. 25/98

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è regolato dal D. L.vo n° 22/1997, e dal Regolamento Comunale di Nettezza Urbana.

Per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, si faccia riferimento anche alla Direttiva 96/61 CE del 24/9/1996 e relativi allegati.

Per facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti, è opportuno che le singole unità edilizie dispongano di uno spazio, facilmente accessibile e pulibile, idoneo a ospitare i contenitori per i materiali secchi.

METODO DI VERIFICA:

D. Leg.vo n° 22/1997 sui rifiuti solidi urbani.

Delib. Com. Intermin. G.U. 253/1984 sui rifiuti solidi industriali.

L.R. n°25/98.

REQ. N° IV.3.3.: IGIENE E QUALITÀ DELL'ARIA

SPECIFICA N° 16

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE E QUALITÀ AMBIENTALE

E' la condizione di adeguata tutela dell'aria da qualsiasi forma di inquinamento.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = tutte -
usi collettivi = tutti -
sottosistemi ambientali = tutti -
componenti tecniche = -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Rispetto di tutta la normativa statale e regionale vigente in materia, ed in particolare della L. n° 615/1966, del D.P.R. n° 203/1988 e successive modifiche e integrazioni, e del D. Lgs. n° 351/1999.

La tutela igienica dell'aria è assicurata mediante il divieto di scarichi aeriformi inquinanti non controllati di qualunque tipo, ed è sottoposta al controllo da parte dell'A.R.P.A.T..

Per gli scarichi derivanti da impianti termici civili di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h., vige il rispetto della L. n° 615/1966, del D.P.R. n° 1391/1970, del D.P.R. n° 400/1982 e successive modifiche e integrazioni.

Per gli scarichi derivanti dagli impianti termici industriali:

- se trattasi di nuovi scarichi, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi del D.P.R. n° 203/1988;
- se trattasi di scarichi preesistenti anteriormente al giugno 1988, è richiesto il rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 12/7/1990.

Per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, si faccia riferimento anche alle Direttive 96/61 CE e 96/62 CE e relativi Allegati.

METODO DI VERIFICA:

- L. n° 615/1966;
- D.P.R. n° 1391/1970;
- D.P.R. n° 400/1982;
- D.P.C.M. 21/7/1984;
- D.P.R. n° 203/1988;
- D.M. 12/7/1990;
- D.P.R. 25/7/1991;
- D.P.C.M. 2/10/1995 (per i combustibili);
- D. Lgs. n° 351/1999.

REQ. N° IV.3.4.: IGIENE E QUALITÀ DEL VERDE

SPECIFICA N° 17

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 3: IGIENE E QUALITÀ AMBIENTALE

E' la condizione di adeguata tutela dell'ambiente attraverso la presenza, la conservazione, la valorizzazione e l'incremento delle associazioni arboree.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = tutte -
usi collettivi = tutti -
sottosistemi ambientali = tutti -
componenti tecniche = 8 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Per gli alberi monumentali compresi nel relativo Censimento Regionale o in altri strumenti di piano a livello sovracomunale o comunale, è richiesta la tutela assoluta estesa anche all'area di pertinenza, nonché il controllo su eventuali potature.

Le alberature non facenti parte di ordinamenti colturali specializzati da frutto, da legno o vivaistici, devono essere salvaguardate; quando il loro diametro, misurato a mt. 1,30 dal colletto, risulta $d > 15$ cm., non devono essere abbattute, né devitalizzate, né capitozzate; in caso di assoluta necessità, possono essere trapiantate, previa autorizzazione comunale.

Gli alberi che risultano gravemente ammalati o morti (da idonea documentazione), possono essere abbattuti con autorizzazione comunale e conseguente sostituzione con nuove piante di biomassa equivalente; queste avranno $h > 3$ m. e $d > 1/3$ di quello degli alberi preesistenti, con un massimo di 20 cm.

E' sempre richiesto il mantenimento di una porzione di area a permeabilità naturale alla base dell'albero, come pure la sua adeguata difesa fitosanitaria. Nelle asfaltature o pavimentazioni con copertura impermeabile dovrà essere assicurato uno spazio vitale di almeno mq.2,5 per alberi di piccole dimensioni e mq.4 per alberi di grandi dimensioni. scoperto o, ove ciò non sia possibile, con pavimentazione permeabile.

Nel caso di nuovi impianti, sono da preferire le essenze autoctone, tradizionali ed ambientate.

Nel caso di nuovi impianti, gli standards minimi da rispettare sono:

- distanze minime fra gli alberi dei filari, in alberature di strade e parcheggi, $d = 4 \div 10$ mt., a seconda del tipo di sviluppo arboreo;
- diametro minimo dell'area di pertinenza da salvaguardare per ciascun albero, $d = 4 \div 10$ mt., a seconda del tipo di sviluppo arboreo;
- densità minima delle piantumazioni nelle aree allestite a verde, $d = 150 \div 250$ alberi/ha, a seconda del tipo di sviluppo arboreo.

METODO DI VERIFICA:

Giudizio sintetico del collaudatore.

REQ. N° IV.3.5.: RECUPERO E RISPARMIO IDRICO

SPECIFICA N° 18

CATEGORIA (R*)

ESIGENZA N° 3: IGIENE E QUALITÀ AMBIENTALE

E' la condizione di migliore utilizzo delle risorse idriche mediante sistemi di raccolta e recupero delle acque meteoriche e di riduzione del consumo di acqua potabile proveniente da falde sotterranee. Il requisito, concorre a ridurre il volume degli scarichi di punta delle acque meteoriche sulle reti di smaltimento.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = tutte -
usi collettivi = tutti -
sottosistemi ambientali = tutti -
componenti tecniche = 7.2 - 8.3 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Sistemi di captazione, depurazione e stoccaggio delle acque meteoriche con dispositivi di esclusione della cosiddetta acqua di prima pioggia. E' preferibile la raccolta delle acque meteoriche dalla copertura degli edifici: in tal caso la capacità della vasca di accumulo non sarà inferiore a 10 l./mq. orizzontale di copertura.

Usi compatibili delle acque meteoriche: risciacquo w.c., lavaggio automezzi, lavaggio spazi esterni, sistema antincendio, innaffio giardini, ecc..

Per le acque raccolte: rete autonoma di distribuzione, all'interno e all'esterno degli edifici, per gli usi compatibili; vasche d'accumulo ispezionabili, con presa d'aria dotata di filtro e chiusura di sicurezza, e con scarico di troppo pieno collegato alla rete disperdente; si veda anche Parte III Requisito 3.11.

Impianto idrico dotato di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile: erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, addolcitori acqua potabile, ecc..

Acque reflue provenienti da insediamenti residenziali in zona agricola sono riutilizzabili per fertirrigazione previo trattamento di biofitodepurazione (biodegradazione della sostanza organica ad opera di batteri e successivo fitoassorbimento dei prodotti mineralizzati mediante l'energia solare).

Negli edifici condominiali, applicazione di contatori volumetrici per la contabilizzazione individuale del consumo di acqua potabile, per indurre comportamenti corretti di risparmio e razionalizzazione dei consumi.

() Il requisito è cogente per interventi pubblici e per interventi assistiti da finanziamenti pubblici.*

METODO DI VERIFICA:

Impianti di adduzione separata: giudizio del collaudatore.

Qualità dell'acqua erogata: analisi di laboratorio secondo le norme vigenti in materia.

Progettazione e verifica delle condutture: norma UNI 9182; certificazioni.

SPECIFICA N° 19

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 4: BENESSERE

E' la condizione che negli spazi esterni di fruizione il livello equivalente di pressione sonora sia compatibile con le normali esigenze fisiologiche di benessere ambientale. Per la verifica di tale condizione, il territorio comunale è suddiviso in zone classificate ai sensi del D.P.C.M. 1/3/1991, a seconda della destinazione d'uso prevalente, in funzione dei limiti massimi ammissibili dei livelli sonori equivalenti negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F - G -

usi collettivi = tutti fuorché 9 e 10 -

sottosistemi ambientali = 1 - 3 - 4 -

componenti tecniche = 6.9 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Applicazione della L. n° 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore".

Ai sensi di tale normativa, in presenza di classificazione acustica del territorio comunale, è richiesto il contenimento del livello continuo equivalente di pressione sonora Leq.(A), espresso in dB(A), nel tempo di riferimento rispettivamente diurno (ore 6-22) e notturno (ore 22-6) e per la specifica zona acustica in cui trovasi lo spazio esterno considerato, entro i seguenti limiti massimi dei valori di:

	<i>emissione:</i> (Tab. B)	<i>immissione:</i> (Tab. C)	<i>qualità:</i> (Tab. D)
- zona particolarmente protetta,	45 - 35	50 - 40	47 - 37
- zona prevalentemente residenziale,	50 - 40	55 - 45	52 - 42
- zona di tipo misto,	55 - 45	60 - 50	57 - 47
- zona di intensa attività umana,	60 - 50	65 - 55	62 - 52
- zona prevalentemente industriale,	65 - 55	70 - 60	67 - 57
- zona esclusivamente industriale,	65 - 65	70 - 70	70 - 70

E' inoltre richiesto il contenimento del livello differenziale di immissione negli ambienti abitativi entro i 5 dB (diurno) ed i 3 dB (notturno), salve le eccezioni di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

In assenza di classificazione acustica del territorio comunale, per conseguire i minimi obiettivi di tutela previsti dalla legge, si applicano per i valori di qualità i limiti diurno e notturno di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 1/3/1991, che sono:

- zona omogenea di tipo A	65 - 55 dB/A
- zona omogenea di tipo B	60 - 50 dB/A
- zona esclusivamente industriale	70 - 70 dB/A
- altri tipi di zona	70 - 60 dB/A

Nei casi di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 14/11/1997 (superamento dei valori di attenzione) e dell'art. 4 della L. n° 447/1995 (specifiche regionali), è prevista l'adozione comunale di un Piano di risanamento acustico: in tali casi, la prestazione richiesta è quella stabilita dal Piano.

Parere di conformità e monitoraggio da parte dell'A.R.P.A.T., quando richiesto.

METODO DI VERIFICA:

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997.

Prova diretta in opera del livello di rumore ambientale mediante fonometro integratore almeno di classe 1, munito di cuffia antivento.

Controlli di competenza comunale ai sensi dell'Art. 14 L. n° 447/1995.

Controlli di competenza provinciale ai sensi dell'Art. 14 L. n° 447/1995.

REQ. N° IV.4.2.: CONTROLLO DELLA RIVERBERAZIONE SONORA

SPECIFICA N° 20

CATEGORIA (R*)

ESIGENZA N° 4: BENESSERE

E' la caratteristica di uno spazio di fruizione aperto ma delimitato, di controllare le riflessioni sonore multiple sulle superfici che lo delimitano, contenendone il tempo di riverberazione entro un opportuno valore limite, al fine di evitare un disagio auditivo.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D (per strutture ricettive) - F -

usi collettivi = 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

sottosistemi ambientali = 1 -

componenti tecniche = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.9 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Lo spazio di fruizione aperto e delimitato, quando è destinato a soste prolungate e ad attività collettive che producono emissioni sonore rilevanti, deve presentare caratteristiche di forma, dimensione e materiali superficiali, tali da garantire un tempo di riverberazione, in generale: $t < 2$ sec..

Valori inferiori del tempo di riverberazione t possono essere richiesti in relazione ad un particolare clima acustico ambientale caratterizzato da diverse frequenze.

() La prestazione è cogente per spazi destinati ad usi collettivi di tipo 5 e di tipo 6.*

METODO DI VERIFICA:

Determinazione diretta, nelle condizioni ambientali di esercizio, del tempo di riverberazione (decadimento dell'energia sonora) secondo il metodo di prova in opera indicato nella norma ISO 354.

Norme ISO 140/4, ISO 140/7 e ISO 354, in quanto applicabili.

SPECIFICA N° 21

CATEGORIA (R)

ESIGENZA N° 4: BENESSERE

E' la condizione di soddisfacente benessere visivo, in funzione del tipo di fruizione prevista, dell'illuminazione artificiale degli spazi esterni.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D (per strutture ricettive) - F -
usi collettivi = tutti fuorché 10 -
sottosistemi ambientali = 1 - 2 - 3 -
componenti tecniche = 6.1 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Impianti elettrici e di illuminazione pubblica in conformità alla Norma CEI 64-7/1986.

Apparecchi di illuminazione stradale in conformità alla Norma CEI 34-33/1986.

Criteri progettuali raccomandati secondo le istruzioni del Servizio Tecnico E.N.E.L. e quelle della Federelettrica 1990.

Indice di resa cromatica dei corpi illuminanti > 70%.

Illuminazione preferibilmente rivolta o riflessa verso le superfici verticali.

Negli spazi aperti a prevalente fruizione pedonale, il livello medio richiesto di illuminazione artificiale E, espresso in lux, è:

- in zone centrali di intensa attività umana: $15 < E < 25$
- in zone prevalentemente commerciali: $10 < E < 15$
- in zone residenziali ad alta densità: $5 < E < 10$
- in zone residenziali a bassa densità: $4 < E < 8$
- in zone verdi (a carattere urbano): $3 < E < 5$.

In ogni tipo di zona, il livello medio richiesto di illuminamento artificiale per particolari tipi di spazi di fruizione pedonale è:

- portici di uso pubblico: $15 < E < 25$
- gallerie di uso pubblico: $50 < E < 70$
- sottopassi con rampe o scale: $60 < E < 100$
- sovrappassi con rampe o scale: $10 < E < 15$
- fermate trasporti pubblici: $15 < E < 20$.

METODO DI VERIFICA:

Rispetto di tutta la normativa vigente in materia in particolare L.R. 21.03.2000, n.37.

Prova in opera con misura diretta di E mediante un luxmetro posto a 1 mt. di altezza da terra ed alla massima distanza dalle sorgenti luminose.

Calcolo di verifica indiretta determinando la potenza elettrica assorbita dalla sorgente luminosa capace di soddisfare il requisito.

Certificazioni sui corpi illuminanti e sui loro sostegni.

REQ. N° IV.4.4.: CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO

SPECIFICA N° 22

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 4: BENESSERE

E' la condizione che le sorgenti luminose, comunque e dovunque collocate ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producano per gli utenti una sensazione di fastidio a causa dell'abbagliamento.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F -
usi collettivi = tutti fuorché 5 e 10 -
sottosistemi ambientali = 1 - 2 - 3 -
componenti tecniche = 6.1 - 6.8 - 7.10 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

E' richiesto che qualsiasi sorgente luminosa, diretta o indiretta, presenti un valore di luminanza (L), espresso in Cd/mq., contenuto entro valori ammissibili; per luminanza si intende il rapporto tra intensità luminosa nella direzione di osservazione e superficie luminosa apparente.

I valori massimi ammissibili sono:

- per sorgenti luminose poste a $h < 2,5$ mt., $L < 4.000$ Cd/mq.
- per sorgenti luminose poste a $h < 4,5$ mt., $L < 6.000$ Cd/mq.
- per sorgenti luminose poste a $h < 6,5$ mt., $L < 8.000$ Cd/mq.
- per sorgenti luminose poste a $h < 8,5$ mt., $L < 10.000$ Cd/mq.
- per sorgenti luminose poste a $h > 8,5$ mt., $L < 12.000$ Cd/mq.

E' richiesto un corrispondente livello di stabilità della luminanza (tasso di equilibrio).

Per le facciate dei monumenti, o comunque degli edifici con illuminazione diretta, la prestazione riguarda anche un livello d'illuminamento medio superficiale adeguato al colore ed alla scabrosità della finitura; in generale, un illuminamento in lux pari a: $30 < E < 300$.

Il controllo dell'abbagliamento comprende anche la verifica che non si producano effetti fastidiosi in conseguenza dell'impiego di vetrate riflettenti; quest'ultima prestazione concorre al raggiungimento del requisito n° 4.5..

METODO DI VERIFICA:

Rispetto della normativa specifica ed in particolare la L.R. 21.03.2000, n.37; Norme CEI; Istruzioni E.N.E.L.; Raccomandazioni Federelettrica.

Calcolo di verifica sui dati di progetto o rilevati in opera, facendo la media dei valori (calcolati o rilevati) nei singoli punti della griglia di riferimento.

Giudizio del collaudatore, per confronto.

REQ. N° IV.4.5.: CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE

SPECIFICA N° 23

CATEGORIA (R)

ESIGENZA N° 4: BENESSERE

E' la condizione che le superfici con cui l'utente dello spazio esterno fruibile può normalmente entrare in contatto, non raggiungano valori di temperatura superficiale che ne compromettano il benessere, o pregiudichino la fruibilità degli spazi e degli elementi.

E' la condizione di limitazione del riscaldamento e del re-irraggiamento delle superfici dello spazio esterno, e del relativo carico termico estivo, ai fini del miglioramento del microclima urbano.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D (per strutture ricettive) - F - G -

usi collettivi = tutti fuorché 10 -

sottosistemi ambientali = 1 - 3 (fuorché 3.4) - 4 -

componenti tecniche = 2 - 3 - 4 (fuorché 4.4) - 6 - 7 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Le superfici con cui l'utente può entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta la temperatura superficiale: $t < 60$ °C.

Le superfici praticabili degli elementi di collegamento (componenti tecniche di tipo 3) devono evitare la formazione di ghiaccio che pregiudichi il raggiungimento del requisito n° 1.5..

Le grandi superfici, orizzontali e verticali, esposte all'irraggiamento solare e suscettibili di surriscaldamento estivo per le caratteristiche dei materiali inerti che le costituiscono, devono essere trattate in modo tale da limitare il re-irraggiamento termico che peggiora le condizioni del microclima ambientale: ciò generalmente può essere ottenuto mediante la copertura vegetale. In particolare: coperture non praticabili a "tetto verde", parcheggi e strade alberati, ecc..

METODO DI VERIFICA:

Misura diretta in opera mediante termometro senza contatto a raggi infrarossi.

Giudizio sintetico del collaudatore.

REQ. N° IV.4.6.: CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI SCARICHI SGRADREVOLI

SPECIFICA N° 24

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 4: BENESSERE

E' la condizione che negli spazi esterni di fruizione non vengano effettuati scarichi aeriformi che per posizione, temperatura, umidità, odore o velocità possano risultare sgradevoli per gli utenti.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D (per strutture ricettive) - F -
usi collettivi = tutti fuorché 10 -
sottosistemi ambientali = tutti -
componenti tecniche = -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

La condizione di non emettere scarichi e/o odori sgradevoli per gli utenti, negli spazi esterni di fruizione deve essere conseguita in qualsiasi condizione ambientale e di esercizio, e con particolare attenzione per quelle ubicazioni che presentano una diretta fruizione da parte del pubblico.

In particolare, non sono consentiti gli scarichi diretti in atmosfera degli impianti di condizionamento, di climatizzazione e di ventilazione, con flusso in uscita dalle pareti verticali posto ad un'altezza $h < 3,00$ mt. dal piano esterno di calpestio.

In generale, gli scarichi aeriformi devono essere convogliati sulla copertura dell'edificio, il più in alto possibile, diretti verso l'alto, ed in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale, e da non arrecare molestie ad alcuno.

Nei casi di installazione del condizionatore con scarico ricavato nella vetrina di negozi esistenti, il flusso in uscita può essere posto ad un'altezza $h > 2,7$ mt., purché sia diretto verso l'alto.

Per la corretta installazione delle apparecchiature di scarico (e di captazione), si veda anche quanto previsto all'Art. I/69 "Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici".

Nell'impossibilità di corretta installazione, dovranno essere utilizzati condizionatori del tipo a ricircolo d'aria interna.

METODO DI VERIFICA:

Giudizio sintetico del collaudatore.

REQ. N° IV.5.1.: AFFIDABILITÀ

SPECIFICA N° 25

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 5: DUREVOLEZZA

E' l'attitudine del sistema degli spazi esterni e dei loro allestimenti a garantire nel tempo la continuità del funzionamento delle diverse componenti e delle loro reciproche interrelazioni.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

- zone territoriali = tutte
- usi collettivi = tutti
- sottosistemi ambientali = tutti fuorché 4.3
- componenti tecniche = tutte fuorché 8.1

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Il minimo livello di affidabilità richiesto all'intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente.

Tutti gli elementi componenti il sistema debbono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal produttore.

La prestazione dell'affidabilità è commisurata alla durata media degli elementi componenti e del previsto ammortamento del relativo costo.

La verifica dell'affidabilità deve essere effettuata con controlli periodici; quando esiste, in conformità al programma e con le modalità indicate nel "Manuale di manutenzione".

METODO DI VERIFICA:

Certificazioni del produttore.

Verifica diretta e prove di laboratorio sulle specifiche prestazioni dichiarate dal produttore.

Giudizio sintetico del collaudatore.

REQ. N° IV.5.2.: RESISTENZA AGLI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI

SPECIFICA N° 26

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 5: DUREVOLEZZA

E' l'attitudine dei singoli materiali ed elementi a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche e dell'irraggiamento solare.

E' l'attitudine dei materiali superficiali e di rivestimento dei vari elementi di allestimento degli spazi esterni, a conservare le loro caratteristiche chimico-fisiche, geometriche e funzionali, sotto l'azione degli agenti chimici e biologici.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F - G -

usi collettivi = tutti fuorché 10 -

sottosistemi ambientali = tutti fuorché 4.3 -

componenti tecniche = tutte fuorché 8.2 e 8.4 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Materiali ed elementi devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano.

Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Per i singoli materiali le prestazioni richieste sono conformi alle norme: UNI 8942/1; UNI 8942/2; UNI 8942/3; UNI 8942/4; UNI En 202.

Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

Gli elementi non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili o ispezionabili.

Gli elementi devono resistere senza degradarsi agli attacchi di eventuali microorganismi presenti.

La conformazione degli elementi deve impedire il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.

La conformazione degli elementi deve impedire lo svilupparsi di bioorganismi quali funghi, muffe, radici, ecc..

METODO DI VERIFICA:

Per i vari tipi di materiali e di prodotti, eventuale riferimento alle specifiche normative UNI.

Analisi e prove di laboratorio su campioni prelevati; in particolare con l'effettuazione di ripetuti cicli termici di simulazione.

Analisi qualitativa a vista da parte del collaudatore.

REQ. N° IV.5.3.: RESISTENZA AGLI ATTI DI VANDALISMO

SPECIFICA N° 27

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 5: DUREVOLEZZA

E' la caratteristica dei singoli elementi e del loro sistema d'insieme di dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F
usi collettivi = tutti fuorché 10 -
sottosistemi ambientali = 1 - 2 - 3 - 4 fuorché 4.3 -
componenti tecniche = 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema d'insieme, devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo.

In particolare sono richieste:

- collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili;
- resistenza ai graffi ed agli strappi superficiali;
- superfici con conformazioni e trattamenti dissuadenti le scritte e le affissioni abusive;
- facilità di pulizia dalle sostanze imbrattanti e di rimozione dei segni.

In casi specifici possono essere richiesti appositi trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 mt. dal piano di calpestio.

METODO DI VERIFICA:

Prove dirette di pulibilità, di strappo, ecc..

Certificazioni di prodotto.

Giudizio sintetico del collaudatore.

REQ. N° IV.6.1.: CONTROLLABILITÀ E ISPEZIONABILITÀ

SPECIFICA N° 28

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 6: GESTIONE E MANUTENZIONE

E' l'attitudine a consentire in modo sicuro ed agevole controlli ed ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di manutenzione, sia occasionale che programmata.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F

usi collettivi = tutti -

sottosistemi ambientali = 1 - 2 - 3 -

componenti tecniche = 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Gli elementi ed i loro sistemi costituenti gli spazi esterni di fruizione, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione e di efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione, sostituzione e integrazione. Tale prestazione rende possibili quelle di cui ai requisiti di pulibilità, riparabilità, sostituibilità e integrabilità.

La prestazione richiesta è particolarmente importante per gli elementi relativi a impianti tecnologici e per i loro elementi di interfaccia con lo spazio di fruizione.

Controlli ed ispezioni possono essere conseguenti ad un'anomalia di funzionamento, oppure possono essere programmati in relazione alla durata ed all'uso dei diversi tipi di componenti.

Per le opere e gli impianti di maggiore importanza, è necessario che il progetto sia integrato dal "Manuale di manutenzione" che preveda il programma e le modalità dei controlli e delle ispezioni.

METODO DI VERIFICA:

Giudizio sintetico del collaudatore.

Certificazioni del produttore su materiali e componenti.

REQ. N° IV.6.2.: PULIBILITÀ'

SPECIFICA N° 29

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 6: GESTIONE E MANUTENZIONE

E' l'attitudine dei materiali e dei componenti a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F
usi collettivi = tutti fuorché 10 -
sottosistemi ambientali = 1 - 2 - 3 -
componenti tecniche = 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Il requisito deve essere soddisfatto dai materiali e dai componenti in relazione alla loro costituzione ed alla loro finitura superficiale.

Il requisito deve essere analogamente soddisfatto dai relativi giunti, connessioni, ancoraggi, ecc..

Per tutti i materiali e gli elementi principali, è richiesta la classe di pulibilità ICITE non inferiore a C1, corrispondente alla debole penetrazione delle macchie ed alla completa lavabilità con acqua e detersivi di uso corrente.

Per tutti i materiali e gli elementi principali è richiesta la classe di resistenza ICITE ai prodotti chimici di uso corrente non inferiore a B, corrispondente alla variazione netta dell'aspetto.

Per tutti i materiali artificiali di pavimentazione e di rivestimento, sono richieste le prestazioni previste dalle corrispondenti Norme ICITE UEAtc.

Ove del caso, si deve tener conto della possibilità di impiego dei mezzi meccanici di pulizia.

La prestazione concorre al soddisfacimento del requisito 5.4. Resistenza agli atti di vandalismo.

METODO DI VERIFICA:

Prove in opera ed in laboratorio su campioni, con esclusione dell'uso dei detersivi contenenti acido fluoridrico e suoi composti.

Attribuzione della classe di resistenza all'acqua e di resistenza agli agenti chimici.

Certificazioni sui materiali.

REQ. N° IV.6.3.: RIPARABILITÀ E INTEGRABILITÀ

SPECIFICA N° 30

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 6: GESTIONE E MANUTENZIONE

E' l'attitudine a consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza di elementi e sistemi costituenti lo spazio di fruizione, o parti di essi.

E' l'attitudine degli elementi e dei loro sistemi costituenti lo spazio esterno di fruizione ad ammettere in condizioni normali l'integrazione fisica e funzionale con altri elementi e sistemi.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F

usi collettivi = tutti

sottosistemi ambientali = 1 - 2 - 3 -

componenti tecniche = 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Gli elementi ed i loro sistemi costituenti gli spazi esterni di fruizione, debbono avere caratteristiche tecniche tali da consentire di effettuare agevolmente le operazioni di smontaggio, riparazione e rimontaggio, con il ripristino della completa funzionalità ed efficienza delle parti guaste e con la massima limitazione dei rischi di danneggiamento.

La riparabilità va verificata al momento della messa in opera.

Gli elementi ed i loro sistemi costituenti gli spazi esterni di fruizione devono consentire, in modo agevole ed in normali condizioni operative, la possibilità di una loro integrazione con altri elementi e sistemi tecnici che risultassero necessari.

La necessità di integrazione sia fisica che funzionale può derivare dalle mutate condizioni e destinazioni d'uso, come pure da esigenze interne di funzionamento dei sistemi.

In presenza di elementi seriali già esistenti, l'integrazione deve avvenire con nuovi elementi del medesimo tipo, fatte salve le esigenze di adeguamento tecnico e tecnologico.

METODO DI VERIFICA:

Giudizio sintetico del collaudatore.

REQ. N° IV.6.4.: SOSTITUIBILITÀ E RECUPERABILITÀ

SPECIFICA N° 31

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 6: GESTIONE E MANUTENZIONE

E' l'attitudine a consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parti di essi.

E' l'attitudine dei materiali e degli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - D - F

usi collettivi = tutti -

sottosistemi ambientali = 1 - 2 - 3 -

componenti tecniche = 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Gli elementi ed i loro sistemi costituenti gli spazi esterni di fruizione devono consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, che elementi tecnici o parti di essi possano essere sostituiti da altri, collocati al loro posto ed in grado di garantire almeno le medesime prestazioni.

Le operazioni di sostituzione non devono produrre danneggiamenti funzionali nè alterazioni estetiche alle parti che rimangono in essere.

La sostituzione deve avvenire senza alterazione o con la minima alterazione dell'aspetto originario.

La prestazione della sostituibilità è condizionata dalla disponibilità degli elementi sostitutivi: a tale scopo è preferibile l'uso di elementi normalizzati ed omogenei, che limitano l'incidenza delle scorte a magazzino.

I materiali e gli elementi costituenti gli spazi esterni di fruizione, in caso di loro rimozione o demolizione conseguente a variazioni d'uso o obsolescenza, debbono consentire una buona possibilità di riutilizzo o di riciclaggio, anche come condizione di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico.

La prestazione va verificata al momento della messa in opera.

METODO DI VERIFICA:

Giudizio sintetico del collaudatore.

REQ. N° IV.7.1.: RICONOSCIBILITÀ DEI CARATTERI AMBIENTALI DEL SITO

SPECIFICA N° 32

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 7: RICONOSCIBILITÀ E QUALITÀ MORFOLOGICA

E' l'attitudine dello spazio esterno di fruizione, pur nell'allestimento urbanistico e architettonico, a mantenere integri i sovrasistemi ecologici e paesaggistici di cui fa parte.

E' l'attitudine dello spazio esterno di fruizione, a salvaguardare e/o ad integrarsi con le caratteristiche dell'ambiente costruito di cui fa parte.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = tutte -
usi collettivi = tutti fuorché 10 -
sottosistemi ambientali = tutti fuorché 3.4 -
componenti tecniche = tutte fuorché 1 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Riconoscibilità dei caratteri morfologico-strutturali del territorio; cioè la condizione di non alterare o di rendere maggiormente riconoscibili i caratteri naturali tipici del territorio, sia nei casi di nuovo impianto, sia nei casi di modificazione urbana, compatibilmente con le esigenze di fruibilità che tali casi comportano.

Riconoscibilità delle qualità percettive dell'ambiente; cioè la condizione di non alterare o di rendere maggiormente possibile, sia nei casi di nuovo impianto, sia nei casi di modificazione urbana, la percezione del tessuto edilizio e delle aree inedificate, nei loro caratteri tipologici e morfologici derivati dal processo formativo.

Salvaguardia della suddivisione storica del suolo urbano e rurale; cioè la condizione di salvaguardare le tracce storiche consolidate dell'insediamento e della suddivisione del suolo (percorsi e confinazioni), sia quelle che esprimono regolarità e ripetizione, sia quelle costituenti eccezioni, sia all'interno del tessuto edilizio, sia nel territorio antropizzato nel suo complesso.

Riconoscibilità del processo tipologico; cioè la condizione di salvaguardare le caratteristiche di formazione e trasformazione dei tessuti e dei tipi edilizi, consolidate nel tempo, e di riproporre configurazioni coerenti con tali caratteristiche e con le relative regole formative.

METODO DI VERIFICA:

Confronto/conformità con le prescrizioni, direttive ed indirizzi per la tutela delle componenti paesaggistiche ed ambientali del territorio disciplinate dall'art. 34 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico.

REQ. N° IV.7.2.: IDENTIFICABILITÀ E COMPRENSIBILITÀ DELL'USO

SPECIFICA N° 33

CATEGORIA (C)

ESIGENZA N° 7: RICONOSCIBILITÀ E QUALITÀ MORFOLOGICA

E' l'attitudine dello spazio esterno di fruizione collettiva a garantire una condizione di orientamento, di appropriazione spaziale, di identificazione funzionale e di comprensione d'uso da parte degli utenti, ed in particolare dei bambini, ed a promuovere in tal modo la pratica sociale e lo sviluppo delle attività all'aperto: camminare, sostare, incontrarsi, sedersi, vedere, ascoltare, parlare, giocare, ecc..

Il requisito concorre a realizzare le condizioni di sicurezza dello spazio urbano.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - F

usi collettivi = tutti fuorché 10 -

sottosistemi ambientali = 1 - 2 - 3 -

componenti tecniche = tutte fuorché 1 -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Leggibilità delle gerarchie funzionali e fruibili tra le parti; capacità dello spazio esterno di garantire la riconoscibilità delle diverse sue parti e delle reciproche gerarchie e funzioni, anche con riferimento ai tessuti edilizi ed ai singoli edifici prospicienti, dal punto di vista dei relativi valori d'uso ed ambientali.

Facilità di orientamento e leggibilità delle connessioni e delle relazioni funzionali tra le parti; comprensibilità dell'uso delle diverse parti.

Congruenza tra tipo urbanistico e destinazioni d'uso; capacità dello spazio esterno di garantire che le destinazioni d'uso ammesse e/o previste siano compatibili, per tipo, dimensione e caratteristiche organizzative delle funzioni che esse prevedono, con i requisiti di riconoscibilità dei suoi caratteri tipomorfologici.

Le distanze spaziali massime raccomandate per dimensionare gli spazi della fruizione collettiva sono:

- percorribilità pedonale, 400 mt.;
- campo visivo, 100 mt.;
- spazio pubblico, 30 mt.;
- relazioni interpersonali, 4 mt..

METODO DI VERIFICA:

Giudizio sintetico del collaudatore.

REQ. N° IV.7.3.: QUALITÀ COMPOSITIVA

SPECIFICA N° 34

CATEGORIA (R*)

ESIGENZA N° 7: RICONOSCIBILITÀ E QUALITÀ MORFOLOGICA

E' l'attitudine dello spazio esterno di fruizione a garantire che la risultante configurazione architettonica, e quindi estetica, esprima livelli qualitativi adeguati, in sé ed in relazione ai contesti in cui si colloca.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - E - F -
usi collettivi = tutti fuorché 10 -
sottosistemi ambientali = 1 - 3 - 4 -
componenti tecniche = tutte -

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Riconoscibilità delle regole compositive esterne: la composizione architettonica prevista esprima una chiara leggibilità delle regole che la conformano, in relazione sia agli ambiti di fruizione collettiva, sia ai tipi ed ai fronti edilizi che vi prospettano.

Completezza dei caratteri architettonici esterni: le parti esterne di significato e di uso unitario non presentino discontinuità di trattamento dei caratteri architettonici, con riferimento ai componenti, ai materiali ed alle loro modalità di impiego.

Congruità dei caratteri architettonici esterni: la composizione architettonica di nuovo impianto sia compatibile e coerente con le regole compositive proprie del contesto edile al cui interno lo spazio fruibile si colloca.

Salvaguardia dei caratteri architettonici esistenti; sia garantita, negli interventi di recupero, la conservazione dei caratteri architettonici, materiali e decorativi, peculiari di ciascun luogo e della sua evoluzione storica.

Alla prestazione concorre il corretto inserimento degli elementi tecnologici aggiunti all'esterno degli edifici, come richiesto dall'Art. I/69 del R.E.. In particolare, le unità di condizionamento e le antenne radiotelevisive non devono essere collocate in esterno sui fronti direttamente prospicienti gli spazi pubblici. In generale, sono preferibili soluzioni coordinate e di tipo mimetico; ogni volta che sia possibile, occorre procedere alla centralizzazione degli impianti.

() La prestazione è cogente per gli interventi nelle zone territoriali di tipo A e di tipo B.*

METODO DI VERIFICA:

Confronto/conformità con le prescrizioni, direttive ed indirizzi per la tutela delle componenti paesaggistiche ed ambientali del territorio disciplinate dall'art. 34 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico.

REQ. N° IV.7.4.: RICONOSCIBILITÀ DEI CARATTERI COSTRUTTIVI PREESISTENTI

SPECIFICA N° 35

CATEGORIA (R*)

ESIGENZA N° 7: RICONOSCIBILITÀ E QUALITÀ MORFOLOGICA

E' l'attitudine dello spazio esterno di fruizione a garantire che la realizzazione tecnica, nel caso di restauro e recupero di allestimenti tradizionali, assicuri il rispetto dei caratteri materiali, costruttivi e tecnologici preesistenti.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

zone territoriali = A - B - C - E - F - G -
usi collettivi = tutti fuorché 10 -
sottosistemi ambientali = 1 - 3 - 4 -
componenti tecniche = tutte

PRESTAZIONE RICHIESTA:

Salvaguardia dell'autenticità delle tecniche costruttive ereditate; negli interventi di recupero degli allestimenti di spazi esterni, vengano conservate le modalità tradizionali di realizzazione, di impiego dei materiali e di finitura, sia nei casi di conservazione in sito che in quelli di sostituzione/integrazione, compatibilmente con le esigenze di fruibilità e benessere.

Leggibilità delle stratificazioni materiali: negli interventi di recupero degli allestimenti degli spazi esterni, vengano conservati i diversi apporti costruttivi stratificatisi nel tempo, nella storia del luogo, compatibilmente con le esigenze di fruibilità e benessere.

() La prestazione è cogente per gli interventi nelle zone territoriali di tipo A.*

METODO DI VERIFICA:

Confronto/conformità con le prescrizioni, direttive ed indirizzi per la tutela delle componenti paesaggistiche ed ambientali del territorio disciplinate dall'art. 34 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico.